

RAGIONI.

CON LE QUALI

Si fonda il dritto, che s'appartiene agli Ecclesiastici, e luoghi pii circa l'acquisto de' beni stabili, e della erezione di nuove Chiese,



PER DIMOSTRARE,

Che debbasi eseguire la volontà del Barone D. Giuseppe de Mirto per la fondazione, e dotazione di un nuovo Collegio, e Chiesa da lui nel suo testamento, sotto l'Istituto de' PP. della Compagnia di Gesù, ordinata.



J. M. J.



A pia disposizione del Baron D. Giuseppe de Mirto contenuta nel di lui ultimo testamento, nel quale scrisse suo erede fiduciario il Collegio massimo de' Reverendi Padri dell'inclita Compagnia di Gesù, coll'obbligo di dover' ergere, e fondare nella propria sua casa sita nella Montagnola, co' frutti, e rendite de' beni ereditarj un nuovo Collegio, e Chiesa, che fin dallora per lo tempo, che si sarebbe interamente alla dovuta perfezione ridotto, suo vero erede istituiti; ha dato motivo a' varj litigi, de' quali uno ne ha promosso D. Francesco Antonio de Mirto nipote del Testatore per ragione di fidecommesso, che sopra gli effetti del defunto suo zio erede, e vanamente pensa rappresentare; e l'altro da alcuni pretesi creditorj si affetta, perchè cercan trarre vantaggio su la roba del pio disponente. Ma siccome queste pretese, le quali sono d'ogni giustizia affatto sornite, ed appaiono manifestamente a ciascuno, che voglia prendersi cura di esaminarle, del tutto vane, ed insistenti, non possono impedire, che la volontà del Barone si adempia; così non è nostro pensiero in questa presente scrittura entrare nella discussione di quelle, e consumare fuor del bisogno inutilmente il tempo, recando maggior tedio a coloro, che avranno la pazienza di leggerla.

I ricorsi però, che si sono fatti a nome di questo pubblico in contesto delle suppliche già tempo addietro date alla Maestà del Signor' Imperadore, di doverli con legge generale nel Regno vietare agli Ecclesiastici le compere, e gli acquisti de' beni temporali, e la fondazione di nuove Chiese, e nuovi monisterj, comechè tendono ad impedire la pia disposizione del Barone D. Giuseppe de Mirto, qualor

ra cessar dovesse il fine , e la principal causa , che lo indusse a così disporre de' beni suoi; ci han posto nell'obbligo per compiere dovutamente al carico di Avvocato di questa causa , ed anche a quello di esecutor testamentario , di esporre , rispondendo ad una lunga eruditissima scrittura , che si è data fuori alle stampe per legittimare gli accennati ricorsi, quelle ragioni , per cui l'esecuzione della volontà del Barone deve ordinarli.

E se la nostra pur troppo conosciuta debolezza giugnerà a porre la giustizia di questa causa nel suo vero risplendentissimo lume , le ragioni degli Ecclesiastici rappresentando , e le particolari circostanze , che nel caso presente concorrono, sinceramente esponendo ; crediamo , che i medesimi savissimi patrizi , che al governo di questo pubblico degnamente con tanta lode presiedono , senza punto degenerare da quella innata pietà , che forma il di loro più bello , e più glorioso carattere , risolveranno di rivocare non solamente i ricorsi già fatti , ma di prestare ogni loro vevolissimo patrocinio , perchè la pia disposizione del defunto il suo effetto conseguisca, come quella , che all' utile , e al vantaggio della città nostra è principalmente indirizzata.

Sappiamo già per una continuata, e non mai interrotta sperienza, che nel reggere, ed amministrare le pubbliche cose, non il concorso di un privato comodo , ma la ragione , e la convenienza di tutto il comune fa loro forza d'abbracciar quelle imprese, che alla felicità, e sollievo degli ordini tutti de' cittadini , stiman' essere opportune , e necessarie . E quindi non perchè il nipote del defunto Barone, e non perchè i Padri Riformati della Chiesa di nostra Signora , sotto il titolo di S. Maria degli Angeli han fatte loro istanti premure , perchè si procurasse la esecuzione della volontà del Testatore impedire, come il dottissimo Avversario , mostrando di contestare l'impresa contro de' Padri della Compagnia , ha egli nel principio della sua scrittura asserito, debbonsi muovere a far' uso di quella pubblica ragione, che nelle mani loro è riposta, per sperimentarla solamente ne' casi , dove il pubblico interesse riceve pregiudizio, e gli ordini de' cittadini danno , e nocumento vengono a riportarne.

Non

Non è a creder nostro la pia disposizione del Baron D. Giuseppe de Mirto nociva al comune di questa città, la dove si considera, che l'esecuzione della medesima non partorisce quegli inconvenienti, che si sono cotanto esagerati per farla ravvisare dannevole, e pernicioso a' cittadini, tacendo nel tempo stesso il considerabile vantaggio, che loro ne risulta con ergerli in luogo qualchè remoto, e dal corpo della città affatto distinto, e separato un nuovo Collegio, in cui i giovani così nello spirituale, come nel temporale possano profittevolmente istruirsi. Nel concorso di queste due rilevantissime circostanze dimostreremo, che debba esser cura de' nostri zelanti ottimati di procurare a tutto lor potere, che il Collegio si fondi, e che si toglia ogni qualunque impedimento, che possa a questo pubblico un tal beneficio ritardare.

Nè mancano a persuaderglielo i lodevoli esempli di quello, che in altre somiglianti contingenze hanno essi con molto loro plauso praticato. Vaglia sopra ogni altro, quello che diedero a favor de' Padri della Missione, a' quali furon contenti, che si permettesse non solamente l'acquisto delle fabbriche contigue alla lor casa sita nel borgo de' Vergini, ma pur'anche, che fosse lecito chiudere tra'l recinto della loro abitazione alcune pubbliche strade, non ostante i richiami de' complacenti, e degli abitatori di quel borgo, che su'l tenore delle suppliche già date a S.M. in nome di questa fedelissima Città si opposero, rappresentando il pregiudizio sommo, che ne sarebbe avvenuto col togliersi a' cittadini il comodo delle pubbliche strade, e restringersi a' medesimi le abitazioni.

E qual' altro può considerarsi, che fosse stato il motivo, che giustamente indusse la savia mente di coloro, che al reggimento delle pubbliche cose intendevano in quel tempo, se non se quello, che risultava dal considerarsi l'utile, e il profitto (da non potersi paragonare con qualunque privato, o pubblico comodo) che que' Padri di continuo fanno per mezzo delle missioni in varie parti del Regno, e cogli spirituali esercizi, che danno in ogni stagione nella lor casa a tutti gli ordini delle persone, che ivi a questo effetto si ritirano. Se dunque l'utile, che al pubblico ne proveniva, fu allora l'unica, e potente

rente cagione, per cui si mossero a far chiudere nell' ampio, e vasto recinto della casa de' R. P. della missione tante abitazioni, e fino anche le pubbliche strade; perchè dovranno oggi permettere, che il nuovo Collegio rimanga impedito, quando dalla di lui costruzione infinitamente maggiore è l' utile, che ne riceve il comune, nè per la fabbrica di quello, incomodo alcuno a' cittadini s' inferisce, come nel corso di questa scrittura si farà apertamente conoscere.

Sarà intanto nostro peso, seguendo l' orme del dottissimo Avversario, e desumendo gli argomenti da que' fonti stessi, ond' egli ha pensato trarli per provare, che debba vietarsi a' RR. PP. della Compagnia l' acquisto dell' eredità del defunto Barone de Mirto, e seguentemente l' erezion del nuovo Collegio, dimostrare in opposto di quello, che si è preteso fondare in contrario.

Primo, che convenga agli Ecclesiastici il possesso ed acquisto de' beni stabili, e che per buono regolamento delle Repubbliche debbanli moltiplicare i sacri Templi, e i luoghi pii per le ragioni, che ne suggeriscono le riflessioni su la costituzione della Repubblica ebraica.

Secondo, che abbia sempre la Chiesa, siccome ha permesso la varietà de' tempi, posseduto beni stabili, e che sianvi stati fin dal suo primo nascimento i sacri Templi giusta il numero de' fedeli, e si risponde agli argomenti, che in contrario ne deduce il dottissimo Avversario.

Terzo, che non possa impedirsi agli Ecclesiastici l' acquisto de' beni, nè la fondazione di nuove Chiese, e monisterj, e molto meno quella del nuovo Collegio in virtù della disposizione del Barone de Mirto, su l' appoggio della supplica data da questa fedelissima Città al nostro Monarca, e del riscritto in piè di quella dal medesimo ordinato.

C A P. P R I M O.

Si dimostra convenire agli Ecclesiastici il possesso, ed acquisto de' beni stabili, e doverli per buon regolamento delle Repubbliche moltiplicare i sacri Templi, e i Luoghi pii per le ragioni, che ne suggeriscono le riflessioni sulla costituzione della Repubblica Ebreo.



E vale a trarre argomento dalla polizia del Sacerdozio Ebreo a' Sacerdoti della Chiesa da Cristo Signor nostro fondata, avvisiamo assai bene poterli contestare la verità, che ci abbiamo in questo luogo proposta; giacchè spinti dalla necessità, in cui il dottissimo Avversario ci ha posti, più che dal bisogno della causa, la quale ad altri principj si riduce, ci veggiamo in obbligo di richiamare dall'antichità le memorie per fondamento del nostro assunto.

Non vi ha certamente chi possa rivocare in dubbio essere stata tra le altre Repubbliche del Mondo quella degli Ebrei molto riguardevole, e degna sopra modo da commendarsi. Po ella dalla divina sapienza del sommo Iddio istituita, e dalla di lei infinita divina provvidenza retta, e governata. Il suo fondatore fa un bastevol' elogio alla di lei ~~ministerio~~ ~~non potendola se non che~~ buona, se non che per ogni sua parte perfetta costituire; e se Pittagora, e Platone quindi averli tratta l'idea della loro filosofia, come cosa affatto estranea da quel, che ci apprestiamo a trattare, nulla importa contenderlo allo erudito Contraddittore, che colla testimonianza di Aristobolo così si è indotto a credere: imperocchè niun pregio le accresce, dappoichè ebbe il vero Iddio degli eserciti per suo autore. Ma pure *Si Plato quod di Xenus est, acceperat a Judais, sique de iis, eorumque libris bene sentiebat; turpi profecto praefatione sacras eorum historias infamabat, nedum ut eas Graecis commendaret, & contra an-*

ui sui sententiam sine necessitate loquebatur . Nihil enim vetabat, quominus creationem hominis narraret , pro ut exstat apud Moysen . Tal'è il riscontro , che ne fa Glo: Clerico, largamente trattando questa materia (a).

E la Repubblica della gente eletta dal sommo Iddio divisa , e divisa in dodici numerosissime Tribù, cui destinò l'ampia, e vasta terra di Cananea, dando a ciascuna delle Tribù la sua parte, che le fu per li suoi confini assegnata (b). Ma essendovi tra questa gente eletta la discendenza di Levi , di essa ne costituì il Signore un'altra Tribù sopra le dodici già dette , e la precesse, e consacrò al suo servizio in qualità di Sacerdoti, e Leviti; come quelli, che a' sacri officj esser dovevano addetti , e destinati, non volle, che nella divisione della Terra promessa fossero entrati, perchè egli il Signore medesimo dovea essere , ed era la loro parte, e la loro eredità: *Dixitque Dominus ad Aaron: In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos: Ego pars, & hereditas tua (c).*

Volle niente di meno, e precettò lo stesso divino Legislatore , che della sua porzione ognuna delle suddette altre dodici Tribù dato avesse a quella di Levi alquante città , che servir doveano per l'abitazione, ed altrettanti villaggi per l'uso del pascolo degli animali de' Leviti: *Præcepit illis Israel (disse il Signore) ut daret Levitis urbes ad habitandum, & suburbana eorum per circuitum, ut ipsi in oppidis manerent, & suburbana sint pecoribus, & jumentis (d).* Queste città con li di loro villaggi tolte , secondo il trascritto divino precetto , dalle porzioni accennate , furon quarantotto , le quali si distribuirono tra le famiglie de' Leviti (e), e non picciolo spazio della Cananea occupavano: imperocchè ciascuna delle medesime avea il suo villaggio alle mura contiguo di duemila cubiti , al riferir di Flavio Giuseppe Ebreo nella sua storia dell' antichità giudaica (f). E quanto si fosse la lunghezza di ciascun cubito, assai bene lo

(a) *Art. crit. tom. 3. cap. 7.*

(b) *Ezech. cap. 47. & cap. 48.*

(c) *Num. cap. 18. vers. 20. Deuter. cap. 18, vers. 1. Jos. cap. 13. vers. 35.*

(d) *Num. cap. 35. vers. 2. & 3.*

(e) *Jos. cap. 21. vers. 39.*

(f) *Cap. 4. lib. 4.*

lo dichiara Bartolommeo Beverino, additando le opinioni degli Scrittori, che di sì fatta misura degli Ebrei han trattato (a), e quanti cubiti componeano appresso di quella nazione la estensione di un miglio, che in maggiore, e minore si distinguea, potrà riconoscersi presso il citato Beverino (b), e presso Ottigero (c), e Simonio (d), non potendosi da quello, che i citati Autori notano, diffcultare, che l'ampiezza del territorio colle città, e villaggi cedute a' Leviti, a più, e più miglia si distendeva: *Ingens certe hereditas, & quæ caterarum Tribuum patrimonium multis spatiis anteveret, præsertim si cogitemus Levitas longe minores fuisse numero, quam reliquas Tribus, & tamen urbes multo plures iis assignantur, quam aliæ ex Tribubus*, come avvertì Nicolò le Maître nel confronto del numero de' Leviti con quello di tutto il popolo delle altre Tribù, e de' luoghi a' Leviti assegnati, e agli altri Isdraeliti rimasti (e). Tutto ciò si prescrisse per lo comodo dell' abitazione de' Leviti, e per l'uso del pascolo de' loro animali, ma in riguardo del sostentamento de' medesimi fu stabilito, che si contribuissi loro quella parte stessa, che il Signore avea per se serbata sopra il suo popolo eletto, cioè le primizie, le offerte, le vittime, e le decime (f). Riferba, che fenese egli in segno del superiore dominio, e non già a premio, ma ad onore, come notò Gregorio Tolosano, (g) e l'assegnò alla Tribù de' Leviti, che avea prescelta per lo suo ministero, dando con ciò ad intendere in qual pregio esser dovesse il Sacerdozio, cui donava la eredità, che per se stesso avea trascelta, ammaestrando il popolo ad onorarlo, e venerarlo. *Hæc decime, Domini propriæ Levitis, & illis, qui suo cultui potissimum deservirent. & proinde illis solis, & non laicis, debita*, sono parole del citato Tolosano (h) e

A 2

e che

- (a) Syntag. de pond. & mensur. antiq. verbo Cubitas hebraicus.
- (b) Ibid. verbo Mille are hebraicum.
- (c) De decim. Jud. exercit. 10. §. 11.
- (d) Grand dictionnaire de la Bible, ver. Mille.
- (e) De bonis Ecclesiar. lib. 1. cap. 10. vers. Qui vero.
- (f) Deuter. cap. 18. vers. 3. & cap. 26. vers. 10. 11. 12. Levit. cap. 25. v. 12. & cap. 27. vers. 30. Num. cap. 5. vers. 9. cap. 18. vers. 9. 10. 11. 19. 21.
- (g) Syntag. jur. lib. 2. part. 1. cap. 22. n. 2.
- (h) Ibid. n. 3. in fin.

e che questa fu l'eredità, di cui parlò il Signore, *Ego pars, & hereditas tua*, si ha chiaramente dal sacro testo, leggendosi ivi: *Tribui autem Levi non dedit possessionem; sed sacrificia, & vinctima Domini Dei Israel ipsa est ejus hereditas, sicut locutus est illi (a)*: e non già, che intender volesse, come altri contro del senso delle trascritte parole han creduto, segregati i Sacerdoti, e i Leviti per lo loro ministerio dal possesso, ed acquisto de' beni.

Questa eredità del Signore, della quale ha parlato il sacro testo, e che da lui fu destinata a' Sacerdoti, e a' Leviti, e tra di essi ripartita, assegnando a' Sacerdoti le primizie, le offerte, e i sacrificj, e a' Leviti le decime (b); questa eredità, diciamo, non fu così tenue, che bastar solamente dovesse per un comodo, ed agiato vivere de' Sacerdoti, e de' Leviti, ma tanto in riguardo della diversità de' sacrificj, e delle obblazioni, quanto in riguardo della roba, sopra di cui si dovean le primizie, e dalla quale le decime ritraeanfi, ed in riguardo ancora della terra, e delle persone, che alla contribuzion della decima erano obbligate, fu così pingue, ed ubertosa, che li costituiva in istato di ricchezza, come notò Gio. Corrado Ottingero: *Cuius ex hisce donis Sacerdotibus solutis patebit, quanti eorum fuerint redditus, & licet maximus horum fuerit numerus, qui de iis participabant, nihilominus facile colligi potest fuisse inter Sacerdotes homines ditissimos, iis praesertim temporibus, quibus Respublica Judaica florebat. Accipiebant autem Sacerdotes tuas decimas, & cetera dona in mercedem ministerii sui, et ut muneribus suis eo diligentiores fungerentur (c)*, anzi trattando questo argomento il dottissimo franzese Nicolò le Maitre nello appressarsi a discutere la sacra storia de' Leviti per ricredere l'inganno di coloro, che dalla ideata povertà di quelli dovesse trarsi l'esempio per li nostri Ecclesiastici, disse egli, che chiaramente appariva esser poveri i secondi tra le ricchezze, in riguardo delle ricchezze de' primi: *Ideoque paupertatem istam prioris*
testa-

(a) *Ios. cap. 13. vers. 14.*

(b) *Num. cap. 18. vers. 8. & seq.*

(c) *De decimis Judaeorum, antec. 6. §. 28.*

*sestanti excurrant, & qua patebit Sacerdotes nostros prae il-
lorum opulentia egere (a).*

Ma chi una sì fatta verità, senza mendicar l'altrui testimonian-
za, non conoscerà facilmente per se stesso, se a considerarla si ri-
duca su questo particolare quanto dalla Sacra storia chiara-
mente si ritrae? Delli Sacrifizj chi non sa le varie specie, le
cause, e i tempi, e chi non sa la quantità, e qualità degli ani-
mali, che dovean sacrificarsi, e le porzioni delle carni, che
all' uso de' sacerdoti si apparteneano; avendone il Signore
stesso prescritta la forma, le cause, il rito, e le offerte? Filo-
ne ebreo a tre sole le restrinse, al sacrificio cioè dell' olocausto,
al sacrificio pacifico, o sia salutare, e al sacrificio della re-
denzion de' peccati (b). Carlo Sigonio ne numera ben sei, ag-
giugnendo alli già detti il sacrificio del libamento, quello de'
devitti, e il sacrificio della consacrazione particolare de' Sa-
cerdoti, allorchè si consacravano al Ministero (c), e a que-
sti aggiunte parimente i sacrificj della mondazione, e della
espiatione (d), de' quali parlò ancora il sacro testo (e). Pla-
vio Giuseppe ebreo le distinse finalmente in due classi, una
cioè de' privati, e l'altra de' pubblici sacrificj, e alli pubblici
ascrisse quei, che dalla legge (f) fu ordinato doverli a pubbli-
che spese offerire, in ciascun giorno di mattina, e di sera nel
settimo dì, nel novilunio, *prater quotidianas victimas*, nel
settimo mese, e negli altri tempi stabiliti (g).

Maggior comodo però riportavano dalle primizie così de' frut-
ti, come degli animali, e de' primogeniti, che nascevano al po-
polo Ebreo (h). Le primizie de' frutti regolavansi colla stessa
legge delle decime e circa la roba, e circa la terra, e circa le
persone: *Harum primitiarum jura eadem prope erant, qua
decimarum; separabantur enim de iisdem frugum speciebus, is-
dem*

(a) De bonis, & possessionib. Eccles. lib. 1. cap. 7. in princip.

(b) Philon. in lib. de sacrific. relat. a Sigon. de Repub. Hebraeor. lib. 4. cap. 2.

(c) De Rejub. Hebr. lib. 4. cap. 2.

(d) Lib. 4. cap. 11. & 12.

(e) Levit. cap. 13. 14. 15. & 16.

(f) Num. cap. 28. & 29 Exod. cap. 12. & 23. Levit. cap. 23.

(g) Flav. Joseph. Hebraeus antiquit. judaicae lib. 3. cap. 30.

(h) Exod. cap. 22.

dem personis, *eodem ex Terra*, come notò Ottingero (a), e non avendo dal Signore ricevuta una certa, e diffinita quantità, che dovea desumerfi, e separarsi, fu introdotto appresso i Giudei al riferir di Epifanio, rapportato dal citato Ottingero (b) che la primizia si stabilisse per la trigesima, o quinquagesima parte de' frutti secondo la liberalità, o avarizia, e sordidezza degli Ebrei. Ma come nota S. Girolamo, durò ne' Giudei l'arbitrio di contribuirla senza veruna prefinitione fino a' tempi di Ezechiele, allorchè venendo dagli avari Sacerdoti molestato con dure condizioni il popolo ebreo, per bocca dello stesso Profeta ordinò il Signore, che la primizia de' frutti si contribuissi per la sessagesima parte di un Coro, o Gomor (c). Era il Coro, o Gomor una misura ebraica, che contenea trenta moggia, e si divideva in dieci Bati, o Eph, e ciascun Batò tre moggia comprendeva, al dir dello stesso S. Girolamo (d), sicchè la sessagesima parte del Gomor era un mezzo moggio giusta il compato del S. Padre, il quale non lascia di attestare, che prima di questa ordinazione del Signore, sapeva egli per tradizione degli Ebrei, che i più ricchi Giudei contribuivano la quarantesima parte de' frutti, e la sessantesima i più poveri (e). Le primizie degli animali, e de' primogeniti redimevanli in denaro, cioè i primogeniti per cinque sicli e mezzo, e gli animali immondi per un siclo e mezzo, ma i bovini, le pecore, e le capre rimanevano santificate, e per ciò irredimibili (f). Ed oltre delle accennate primizie vi eran quelle della lana, e del pane (g), vi eran le primizie, che contribuivano i Leviti dalle decime (h), e le primizie, che si desumevano dalle prede, che sopra i nemici dagli Israeliti facevanfi; imperocchè ordinò il sommo Dio, allorchè furono distrutti, e depopolati i Madianiti, che tanto dagli animali depredati, quanto dalle vergini, che

(a) *Exercit. 6. §. 2. in fin. de Decim.*

(b) *Idem ubi supra.*

(c) *D. Hieron. in Ezech. cap. 45. lib. 14.*

(d) *Id. ubi sup. Beverin. de pond. & mens. antiqu. verb. Corus, & ver. Batbus.*

(e) *Le Maître de trait. de bonis Eccle. cap. 7.*

(f) *Exod. cap. 22. vers. 29 & 30. cap. 23. Num. cap. 5. vers. 9. & cap. 18. vers.*

11. & seq.

(g) *Levit. cap. 23. Joseph. Hebr. antiquit. judaic. lib. 4. cap. 40.*

(h) *Num. cap. 18. vers. 25. ad 28.*

che restarono cattive, la primizia si fosse separata per la metà, che spettava a coloro, che erano andati a combattere: *Tollite summam eorum, quæ capta sunt, ab homine usque ad pecus, tu, & Eleazar Sacerdos, & Princeps vulgi: dividesque ex aquo prædam inter eos, qui pugnaverunt, ægressique sunt ad bellum, & inter omnem reliquam multitudinem, & separabis partem Domino ab his, qui pugnaverunt, & fuerunt in bello, unam autem de quingentis, tamen ex hominibus, quam ex bobus, & asinis, & ovibus, & dabis eam Eleazaro Sacerdoti, quia primitiæ Domini sunt (a).*

Eranvi pacimente quelle chiamate *primitivæ primitiarum*, che si separavano prima dalle primizie, e dalle decime delle frutta più scelte per condursi in un canestro al luogo dal Signore destinato, e se per ivi giugnere il cammino stato fosse lungo, e noioso, potean venderli da coloro, che portavano, purchè col denaro ritratto dalla vendita di quelle, giunti al destinato luogo, ne avesser comperato ciò, che loro fosse meglio piaciuto, per cibarsene ivi colle loro famiglie, una insieme co' Leviti (b). Questi primitivi però non da tutte le frutta stimaron gli Ebrei doverli desumere, ma solamente da sette specie de' medesimi, cioè grano, orzo, fichi, melograne, ulive, e datteri, e da ciascuna di queste specie uno per ogni sessanta stabilirono doverlene separare, come notò il più volte citato Ottingero (c). Ed ecco, che colle primizie vantaggiosamente cresceva la porzione degli ebrei sacerdoti in maniera, che non solo era bastevole a sovvenirgli ne' loro bisogni, ma a ridurgli ancora in istato di considerevole ricchezza, e impetuosa rendita, che percepivano dalle frutta, qualunque esse fossero nascenti dalla terra fertilissima di Canaan, siccome la riconobbero gli esploratori colà mandati da Mosè, adducendone in testimonianza le speciose frutta di quella (d), ed oltre ancora di ciò, che si appropriavano dalle primizie degli animali, ricottevano in denaro le primizie del popolo ebreo, e degli animali immondi,

(a) Num. cap. 31. vers. 26. ad 41.

(b) Deuter. cap. 12 & 14.

(c) De Decim. cap. 13. §. 2. in prim.

(d) Num. cap. 13. vers. 23.

della di cui quantità ben può ognuno formarne proporzionata idea , riducendosi a riflettere il numerofo popolo divifo nelle fuddette dodici Tribù , e quanti primogeniti potean nafcere da anno in anno nelle famiglie di quelle ; le fpezie degli animali immondi , fecondo fi diftinguono nella Storia Sacra (a) , e di effi fi notano le rubriche dall'eruditiffimo Simonio (b) ; e finalmente il valore de' Sicli , che in rifcatto de' Primogeniti , e degli animali immondi refpettivamente pagavanfi , ragguagliato a quello delle monete de' tempi noftri dal Vefcovo Covarruvia (c) , e da Bartolommeo Beverino (d) .

Delle obblazioni paffiam' ora a far parola . La Sacra Scrittura di due fpezie ne fa ella menzione , cioè delle votive , e delle fpontanee (e) . Quefte obblazioni erano o degli uomini , e degli animali , o di altra roba , come di campi , ville , e cafe : e per gli animali fu ordinato , che foffero fenza macula veruna , fenza cicatrici , e fenza altro difetto , non mutilati , non ciechi , non impiagati , non ifcabiofi , ne in qualunque altro modo ftorpi (f) ; e di due maniere , come fpiega le Maitre , facevanfi *aut per modum fuccisionis , & anathematis , aut per modum fimplicis confecrationis , ac doni* (g) . Della feconda fpezie ne abbiamo un generofò efempio di coloro , che ritornati fenza perdersene nè pure uno dalla battaglia , e vittoria de' Madiani ti , confecrarono in dono al Signore la preda dell' oro , che avevano effi fatta , e fu quefto dono computato nel valore di fedicimila fettecento cinquanta ficli (h) . Delle altre obblazioni che fi facevano o delle perfone , o degli animali , o degli ftabili , e reftavan confecrati , per quelle di coloro che fi chiamavan Nazarei , fene prefcriffe dal Signore fteffo il rito , e le cerimonie della loro confecrazione , uomo , o donna che foffe (i) , e per le altre di coloro che

chia-

(a) *Levit. cap. 11. & Deuteron. cap. 14.*

(b) *Diction de la Bible lit. A. ver. Animaux.*

(c) *Covar. de vet. collat. numismat. cap. 2. n. 9.*

(d) *In fynag. de pond. & menf. antiq. verb. Siclus.*

(e) *Num. cap. 28. verf. 39. Deuter. cap. 12. verf. 45.*

(f) *Levit. cap. 22. verf. 21. 22. 23.*

(g) *De bon. Eccle. lib. 1. cap. 8. verf. oblationes.*

(h) *Num. cap. 31. verf. 41. & 51.*

(i) *Num. cap. 6. Joſeph. Antiquit. judaic. lib. 4. cap. 4.*

9
 chiamavansi Corban, cioè *Dai Domini*, se eran maschi, nell'età del primo anno sino al quinto redimevansi collo sborso di cinque sicli; e se femmine, per tre sicli il riscatto delle medesime si praticava: dal quinto anno sino al ventesimo il maschio era valutato venti sicli, e la femmina dieci; dall'anno ventesimo sino al sessantesimo si pagavan dall'uomo sicli 50, e dalla donna 30, e finalmente dal sessantesimo in oltre dovevansi per lo maschio sicli 15, e per la femmina 10. Questa fu la computazione dell'età, che ne distinse, e questo fu il valore, che ne stabilì il Signore medesimo, ed ove la persona fosse povera, rimettevasene al Sacerdote la stima, & *quantum ille aestimaverit, & viderit eum posse redere, tantum dabit* (a).

Gli animali però, che eran mondi, non poteano in alcun modo mutarsi o di buono in malo, o di malo in buono, e cangiandosi, amendue restavano al Signore consacrati; ne i primogeniti, che a Dio si appartenevano, veniva permesso il poterli votare. Gli animali immondi per contrario erano secondo la loro qualità dal Sacerdote apprezzati, e sopra del prezzo stabilito aggiugnensi ad arbitrio di colui, che per voto l'offeriva, la quinta parte nel redimerli (b).

Ed in quanto alli stabili, se eran case, che si offerivano, dappoichè di esse sene faceva dal Sacerdote la stima, veniva abilitato il padrone a redimerle, con pagare oltre al prezzo già determinato la quinta parte di esso: ma se eran luoghi campestri, e di proprio dominio, si apprezzavano giusta la misura della semente, e per ogni trenta moggia d'orzo dovea il campo per 50 sicli venderli, o tanto meno, quanto l'anno del Giubbileo era all'offerta più vicino, o lontano; e volendogli il padrone redimere, era tenuto non solamente a quel prezzo, ma anche alla quinta parte del medesimo, e non redimendosi, ne pure nell'anno del Giubbileo poteasi riscattare: poichè *Possessio consecrata ad jus pertinet Sacerdotum*. Se poi i poderi, che si votavano, l'avesse colui, che gli offeriva, comperati da altri, dovea il Sacerdote valutarli *juxta annorum numerum usque ad jubileum*, in cui ri-

B

tora

(a) *Levit. cap. 27. vers. 3. ad 8.*

(b) *Levit. d. cap. 27. vers. 9. ad 13.*

tornava il podere al primo padrone, che l'avea venduto, ed era a lui in sorte possessionis sua toccato (a). Quanto però restava al Signore per voto consacrato, siue homo fuerit, siue animal, siue ager, non veniet, neque redimi poterit. Quicquid semel fuerit consecratum, Sanctum Sanctorum erit Domino, & oneris consecratio, qua offertur ab homine, non redimetur, sed morte morietur (b), e da ciò possiamo conchiudere per questa obblazione coll' accennato le Maitre: Unde patet, magnos quoque fructus, ac proventus habuisse antiqua legis Sacerdotes ex frequenti ista consecratione donorum, ac personarum; ac proinde fragile argumentum ex eorum tenuitate assumi, ut necessaria paupertatis onus nova legis Sacerdotibus impunatur (c). Ma veniamo alle decime.

La decima fu una delle porzioni dell'eredità del Signore, che si assegnò a' Leviti; imperocchè di quanto fin' ora si è ragionato, tutto a' Sacerdoti si apparteneva: Filiis autem Levi dedi omnes decimas Israelis in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo faderis (d). Ma affinchè non cada su ciò alcuno equivoco, egli ci giova accennare, che a più decime eran tenuti gl'Isdraeliti. La prima era quella, che a' Leviti si contribuiva, della quale qui ragioneremo, e da questa decima ne desumevano i Leviti le primizie per li Sacerdoti, di cui ne abbiám fatta menzione. Due altre decime si somministravano, delle quali si parla nella sacra Scrittura (e), e perciò S. Girolamo in quattro spezie la distingue: Dicamus igitur primum, juxta literam Decima, h. e. decimam partem omnium frugum Levitica Tribui populus ex lege debebat. Rursum ex decimis Levita, h. e. inferior ministrorum gradus, dabat decimas Sacerdotibus; & hæc est, qua appellatur sumptuaria. Erant quoque aliæ decima, quas unusquisque de populo Israel in suis horreis servabat

(a) Levit. d. cap. 27. vers. 14. ad 24.

(b) Levit. cap. 27. vers. 28. & 29. Sigon. de republi. Hebræor. cap. 17. vers. unusquisque.

(c) De bon. & poss. ff. Eccl. cap. 8. in fin. lib. 1.

(d) Num. cap. 18. vers. 21.

(e) Deuter. cap. 12. & cap. 14. & cap. 16. Job. cap. 1. Theolosan. Syntag. jur. part. 1. lib. 2. cap. 27.

11

bat, ut comederet eas, cum iret ad templum, & urbem Hiernsalem, & Sacerdotes, ac Levitas invitaret ad convivium (a): e questa divisione seguitarono Sigonio, Ottingero, e le Maître (b).

La decima dunque de' Leviti raccoglievasi generalmente dalle frutta, e dalle greggi: *Omnes decima terra, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, & illi sanctificantur. Omnium decimarum bovis, & ovis, & capra, quae sub pastoris virga transseunt, quicquid decimum venerit, sanctificabitur Domino* (c). E l'osservanza di questa legge, e quale estensione avesse ricevuta appresso gli Ebrei, decimandosi anche l'erbe minute, largamente fu trattata, ed esaminata da Ottingero, conchiudendo, giusta le regole decimali costituite dagli Ebrei, non tantum varias fructuum arborum species, voluti ficus, uvae, moros, mala punica, persica, amygdala, dauglas, pira, malacydonea, olivas, &c. variaeque frumentorum genera, ut triticum, bordenum, avena, &c. sed & ipsa quoque olera, atque hortensilia, quae esui hominis apta atque capropter custodita, nempe cucumeres, cucurbitas, melones, melopepones, varia caprarum, aliorumque leguminum genera, & quae non minutiora alia fuisse decimanda (d). Quindi furono ripresi i Farisei da Cristo Signor nostro, come si ha presso di S. Luca (e), e presso S. Matteo: *Vae vobis, Scribae, & Pharisei hypocritae: quia decimatis mentham, & anethum, & cuminum, & reliquistis, quae graviora sunt legis, iudicii, & misericordiam, & fidem: hoc oportuit facere, & illa non omisere* (f). Ma la riprensione di Cristo, non fu perchè indebitamente riscuotevano da quella la decima, ma perchè i Farisei, come abominevoli ipocriti, mostravano zelanti, e rigorosi esecutori della legge nell'esazio-

B 2

ne

(a) D. Hierony. in Ezech. lib. 14. cap. 45. to. 3. ap.

(b) Sigon. de Rep. Heb. lib. 4. cap. 15. Otting. de decim. Jud. exercit. 6. S. le Maître de bon. Eccl. cap. 9. lib. 1.

(c) Levit. cap. 27. vers. 30.

(d) Otting. de decim. Judaeor. exerc. 3. per tot. & prop. §. 29. le Maître de bon. cap. 5. ver. Nec Fruges.

(e) Cap. 11. vers. 42.

(f) Cap. 23. vers. 23.

ne delle decime, anche da sì fatte vilissime erbe, niente curando la sostanza di quella e circa la giustizia, e circa la fede, e circa la carità, siccome spiegò lo stesso Ottingero (a), e si conferma dalle parole del Vangelo: *Hac oportuit facere, & illa non omittere*. Anzi lo conferma egli il citato Autore con quello, che ne praticarono anche gli antichi Cristiani ad imitazione degli Ebrei: *Sed non Judaei tantum, verum etiam veteres Christiani ejusmodi minuta olera, & alia quoque decimasse leguntur: Illi enim prater agrorum, & arborum fructus, vinum, frumentum, etiam de cannabe, lino, rapis, brassicis, oleribus, herbis silvestribus, pisis, milio, &c. etiam animalium redditibus, veluti de lana, fetu, lacte, caseo, &c. decimas separarunt* (b), e fu avvertito da Carpozio, ed altri (c), e colla testimonianza di S. Girolamo lo avvertì le Maitre (d).

La decima però degli animali a tre specie solamente si riduceva, cioè a' bovi, alle pecore, e alle capre, così maschi, come femmine. E circa il modo, il rito, e tempo della loro decimazione può vedersi il citato le Maitre (e), ed Ottingero (f), che più largamente ne trattano. Ottingero discende ad esaminare da quale terra oltre alla Cananea, e da quali persone, ancorchè non fossero state Isdraeliti, si esigeva per costituzione de' suvj della Giudea, dalle quali costituzioni, e la Siria, per li poderi però, che possedevan gl'Isdraeliti in quella regione, e la Babilonia, ove dopo la cattività rimasero molte famiglie de' principali della Giudea, che la lor purità avean mantenuta, come si ha da Geremia (g), e l'Egitto, e quelle altre regioni degli Ammoniti, e Moabiti, furono sottoposte alla decima suddetta (h), come rispetto alle persone ne furono obbligati i Samaritani, ancorchè idolatri, perciocchè possedendo parte della terra promessa, che aveano quel-

11

(a) *Diffa exercit. 3. §. 25. 26. & 27.*

(b) *Hotting loc. proxim. cit. §. 28 in fin.*

(c) *Carpoz. d. fin. Ecclesi. lib. 1. defn. 131. Ziegler, ad Lancell. lib. 11. tit. 25. §. 3. Quenstedt in diss. de decim. Christ. §. 4.*

(d) *Le Maitre de bonis Eccl. lib. 1. cap. 7. in fin.*

(e) *Idem d. trall. lib. 1. cap. 19. ver. Pecoris.*

(f) *De decim. jud. Exerc. 10. per tot.*

(g) *Cap. 29. v. 5. & 6.*

(h) *Hotting. cod. trall. exercit. §. per tot.*

li occupata, la riputavan gli Ebrei monda, e non polluta dall'idolatria, come antica loro possessione; ne furon obbligati per la stessa ragione tutti i Gentili, che possedevan nella Cananea villaggi, e poderi; anzi ne furono obbligati gli stessi Sacerdoti ebrei per le compere de' campi, che facevan dagl'Isdraeliti: perciocchè siccome prima eran soggetti a quel peso, era ragionevole, che col lo stesso peso passassero in mano de' Sacerdoti, e Leviti, perchè altrimenti i Leviti, a' quali la decima si contribuiva, sarebbero stati in sì fatta guisa defraudati di questo loro dritto (a).

Posta da ciò in chiaro lume la Storia sacra, e tratta dall'oscurità, in cui il nostro Avversario l'avea involuppata senza discernimento di cose, e senza un particolar racconto de' fatti concernenti allo affare, che trattiamo, chi così cieco non conosce al riflesso di quello la verità, che ne traluce? Il Sacerdozio ebreo coll'eredità, che gli diede il Signore, con quella eredità, che avea egli per se prescelta, e a se consacrata, fu meglio, che le altre Tribù degl'Isdraeliti ricco, e facoltoso. Possederono i Leviti vaste città per abitarvi, ed ampi villaggi, i di cui campi, altri eran comuni tra loro, e nè vendere, nè permutare potevansi, altri eran de' particolari, ed alienabili (b); riscuoterono le vittime, i sacrificj, le primizie, i voti, le offerte spontanee, le decime o in frutta, o in animali; esigerono i prezzi delle redenzioni de' primogeniti, delle persone, che si votavano, e a Dio si consacravano, il prezzo ancora degli animali immondi, che si separavano, e quello de' stabili, che in voto si offerivano, anzi possederono gli stabili stessi, che non riscattati si santificavano, e rimanevano irredimibili, & *ad Jus Sacerdotum* si appartenevano; permodochè può ciascuno francamente conchiudere, che *nemini mirum videri debet, Levitas adeo liberaliter a Deo fuisse donatos; voluit enim ipse, ne illi unquam cum ceteris Tribubus terra Israelita hereditariam possiderent partem, sed placuit aliunde ipsis prospicere, atque decimam omnium provenientium concessibilium terra partem assignare, ex qua sola colligi potest,*

cos

(a) Hottinger. di. trall. exercit. 6. per tot. Valenn. in respons. contr. V. net. part. 3. num. 58.

(b) Jerem. 32. pers. 6.

24
eos plus habuisse, quam reliquas Tribus. Verità, che fu conosciuta da Ottingero nel computo delle sole decime, che loro si contribuivano (a), e fu per tutte le rendite contestata da Niccolò le Maitre: Cum itaque (così egli trattando del possesso de' stabili) supra ostensum sit a nobis, Levitas omni genere reddituum abundasse, & immensas pene opes collegisse ex primitiis, decimis, votis, oblationibus, &c. (b).

Con ragione adunque il gran Padre S. Agostino per togliere a' suoi Cherici l'invidia per lo possesso de' beni stabili, che in comune si tenevano, sovente egli diceva al popolo, se esser contento più tosto vivere col soccorso cottidiano della plebe, e a guida de' ministri di Dio del vecchio testamento, che colle rendite, e co' frutti de' stabili, come ci riferisce Possidio nella di lui vita. *Dum forte (così Possidio) (c) ut ad solet, de possessionibus ipsius invidia clericis fieret, adloquebatur p ebe[m] Dei, malle se ex oblationibus plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam, vel gubernationem pati, & paratum se illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi, & ministri viverent, quo in veteri testamento legantur altari deservientes de eodem comparticipari. Ma giammai vi si fe quel popolo persuadere, come lo stesso Autore ci attesta; su'l che entra a riflettere col Possidio Giuseppe Binghami, che ben conosceva il popolo doverli più molesto riuscire, se'l sostentamento de' Cherici colla norma del vecchio testamento avesse avuto a regularsi: Quod ipsum etiam populum existimasse probat, si Clericorum sustentatio ad veteris testamenti formam redigeretur, hanc eos alendi rationem molestioram sibi, quam alteram futuram; siquidem veteris testamenti oblationes, decimas, ac primitias fructuum complectebantur (d).*

Or se coll'esempio de' Sacerdoti del vecchio testamento hanno a regularsi gli Ecclesiastici de' nostri tempi circa il loro sostentamento, più che volentieri si diverranno essi dalle compere de'

(a) Exercit. 6. §. 17.

(b) De bon. Eccl. cap. 10. lib. 1.

(c) In vit. August. cap. 23.

(d) Bingham. de orig. sive antiq. Eccl. lib. 5. cap. 4. de veter. cleric. red. §. 15. in fin. 10. 2.

de' stabili, rinunzieranno e donazioni, e legati, e retaggi, anzi cederanno pur anche quei beni, che attualmente posseggono, qualunque volta si darà loro il compenso a misura dell' eredità del Signore, che fu a quelli sopra degl' Isdraeliti, de' loro frutti, de' loro animali, delle loro terre, delle loro persone, assegnata, per abbandonare in sì fatta guisa, posti in istato di un comodo, di un lauto, e ben sicuro vivere, ogni altro pensiero, ed ogni altra cura di provvedere al molto, che loro bisogna, dalle sole rendite de' loro beni, che o la sterilità delle stagioni, o le varie contingenze de' tempi, o la difficoltà delle esazioni, o la fallenza de' debitori, o in fine i varj altri accidenti, a cui sono soggette, si rendono insufficienti lo più delle volte alli ordinarj pesi delle loro numerose famiglie, e togliere insieme l'occasione della taccia, che se gl' imputa di essere soverchio intenti allo acquisto de' beni, a cui necessità più tosto, che avidità gl' induce: *Exhortabatur igitur populum, ut ad antiquam liberalitatem oblationum reverterentur: hanc enim rem sacerdotes omnibus simul curis levaturam, omniaque levissima etiam probra, ac convicia ablaturam, ad qua in clericos conjicienda nonnulli tam prompti essent, quod curis, & officiis secularibus nimium se traderent; quum tamen non animo libenti, sed necessitate cogente id facerent.* Così trattando questa materia ebbe a dire il Bingami (a); imperocchè, come notò S. Gio: Grisostomo, parlando della città di Antiochia, in somigliante contingenza, che si rimproverava a' Cherici il possesso de' beni: *Dei gratia*, diceva il santo uomo, *centum millia hominum huc convenire opinor, quorum singuli si unum panem quotidie cuiquam pauperi offerrent, omnes certe pauperes abundarent: si unum unusquisque obolum tantummodo, nemo penitus indigere: nec tot probra, & convicia sustineremus, quod nimium ad possessiones finis intenti* (b). Or se tanto si compromettea di Antiochia il Grisostomo su' l' computo di centomila uomini, che ivi abitavano, quanto vie più potrebbonsene compromettere i nostri Ecclesiastici in una città così florida, così pia, e di così immenso numero di abitatori, quan-

(a) *Diff. §. 15. circa medium.*

(b) *Homil. 86. in Matth.*

quanto è la città di Napoli, per sì fatte circostanze sopra ogni altra riguardevole.

Risvegli adunque colla sua facondia, e col suo esempio il nostro Avversario nel petto de' nostri cittadini quella pietà, che hanno essi reduta da' nostri maggiori, affinchè concorrano all'offerta di tali contribuzioni, e godano quel vantaggio, che si compromettono dal possesso de' beni nelle persone de' laici, mentre qualora troveranno in essi una sì fatta corrispondenza gli Ecclesiastici per lo loro mantenimento, saran pronti a sbrigarli da' stabili, per vivere in quel modo, *quo in veteri testamento leguntur, altari deferentes de eodem comparticipari*. E con assai più prontezza dovremo a ciò indurci: perciocchè se gl'Isdraeliti somministravan tante decime, tante primizie, tante offerte, quante di sopra ne abbiamo narrate, eran'essi a ciò obbligati per la Tribù di Levi, Tribù dalla loro distinta, e separata, e per ragion di ministero, e per ragion di sangue. Noi all'incontro, posto da parte l'utile, che ne risulterebbe, al creder di taluno, a questo pubblico, con esimere dal possesso degli Ecclesiastici gli stabili, dovriam maggiormente essere alle dette contribuzioni tenuti; ove il ceto degli Ecclesiastici, e quello specialmente dell'ordine monastico, e regolare è composto da' nostri figliuoli, da' nostri nipoti, da' nostri zii, da' nostri fratelli, che chiamati da Dio a quella perfezione di spirito, la vita claustrale hanno eletta, anche a sollievo delle nostre case, delle nostre famiglie, che nel numero delle persone non potean mantenere quel lustro conveniente al grado, in cui si trovan costituite.

Ma se la comparazione dee essere in tutte le sue parti simile, sia ben che si ricordi il nostro Avversario, che su la riflessione della costituzione del sacerdozio ebreo, se debbono i nostri Ecclesiastici esser ricchi, anzi ricchissimi, come finora dimostrato abbiamo; debbono parimente esser possessori de' beni, nella guisa che a' sacerdoti, e leviti del vecchio testamento ne fu permesso il possesso, e non interdetto l'acquisto; ed ecco quanto la sacra storia ce ne ammaestra.

Doveasi dividere la terra di Cananea, ed affinchè la porzione, la quale a ciascuna delle dodici Tribù sarebbe appartenuta, si fosse nella Tribù medesima, e nella discendenza di quella, sempre con-

servata, impose il Signore la legge, che le case, i poderi, i campi, le ville, avessero dovuto nell'anno del Giubbileo ritornare agli antichi padroni, e con una tal condizione la vendita s'intendesse fatta, e dichiaronne la ragione: *Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, & vos advena, & coloni mei estis, unde cuncta regio possessionis vestra sub redemptionis conditione vendetur (a)*. Dal che a proposito conchiude le Maîtres: *Cum ergo Levitæ domos, & urbes alienare possent, cum emendi, vendendique libertatem obtinerent, signum est, eos urbes possedisse, atque obtinuisse, non tantum ratione ususfructus, sed etiam titulo dominii (b)*.

Era l'anno del Giubbileo il cinquantesimo anno, ed anno della remissione appellavasi; in questo tempo era a ciascheduno permesso ripigliare dalle mani de' compratori le possessioni alienate, e ciascuno, che servo fatto si era, libero rimaneva: *Revertetur homo ad possessionem suam, & unusquisque rediet ad familiam pristinam, quia jubileus est, & quinquagesimus annus (c)*. Le vendite o eran di case poste nella città con recinti di mura, e nel corso di un'anno avean licenza i venditori di redimerle, ma scorsò quell'anno, il compratore rimaneane egli assoluto padrone, e i suoi posteri in perpetuo, nè più potean redimersi, eziandio, che fosse il Giubbileo; eran ne' villaggi, e vendevansi *jure agrorum*, e se prima non si fossero riscattate, nel tempo del Giubbileo ritornavano al venditore (d). Ma non così quelle de' Leviti; perciocchè se eran nelle città, sempre potean redimersi, ed ancorchè non fossero redente, nell'anno del Giubbileo facean ritorno al padrone; le campestri però non mai erano alienabili: perciocchè *possessio sempiterna erat (e)*.

Questa legge, che fu indetta generalmente per la vendita de' beni degl' Isdraeliti per la ragione di conservarli nelle Tribù, e nella discendenza de' possessori, non avea luogo, qualora i stabili *pro, pria possessionis* li offerissero per voto; mentre, ove facendosene
dal

(a) *Levit. cap. 25. vers. 23. & 24.*

(b) *Diff. tract. cap. 10. vers. & habuisse lib. 1.*

(c) *Levit. d. cap. 25. vers. 10. 11. Joseph. Hebr. antiq. jud. lib. 3. cap. 10. in fine.*

(d) *Levit. d. cap. 25. vers. 29. 30. 31.*

(e) *Ibid. vers. 32. 33. 34. le Maîtr. d. cap. 10. vers. prout in text. lib. 1.*

dal Sacerdote la stima, non si riscattassero, restavano in perpetuo consacrati, come già sopra accennammo. Per modo che con tutto il divieto dell'alienazione, ed ove nessuno degli' Isdraeliti potea in perpetuo acquistare, i Sacerdoti rimanean padroni degli stabili, e a loro beneficio si appropriavano, e l'acquisto facevasene in comune: *Possessio consecrata ad jus pertinet Sacerdotum.*

Non era adunque a' Sacerdoti proibito l'acquisto de' beni, e a que' Sacerdoti, a' quali niuna parte toccò della terra promessa, oltre alle città, e a' villaggi, che loro si assegnarono, oltre alle primizie, a' sacrificj, e alle decime, che se gli somministravano, si diè parimente l'acquisto degli stabili, di quei stabili, che dalla gente d'Isdraele si offerivano in voto; nè restrizione alcuna vi fu mai, che simili acquisti non si facessero, contuttochè l'alienazioni perpetue fossero dalla legge interdette. Quindi ad esempio degli acquisti di tali beni fatti da' Sacerdoti del vecchio testamento, han voluto i dottori, che non fosse proibito agli Ecclesiastici, e alla Chiesa di Cristo Signor nostro il possesso degli stabili, come riflettè Gregorio Tolosano, dicendo: *At nihil illud prohibet, quin Ecclesia, quadam propria esse possint, ut oblati a fidelibus. Sicut & in lege mosaica, qua prohibita erat possessio hereditaria Sacerdotibus, non erat prohibitum agrum suum, possessionem suam, domum suam consecrare Domino, sed & illa consecratio ad jus pertinebat Sacerdotum, nec ab homine poterant adimi, vel redimi(a),* e il più volte citato le Maitre lo riflettè ancor'egli dicendo: *Patet itaque ex hoc capite Levitas ne quidem rerū immobilium possessione caruisse; immo vero eorum sortem, & conditionem fuisse opulentissimam, ac, ut uno verbo dicam, minus obnoxias esse invidia, quacunque illustrent Ecclesiam nostram facultates, quam quibus exoleta ista, & suis extincta sceleribus synagoga olim intumescerebat (b).*

Nè si dica, che erano interdette le compere, ed interdette l'eredità, perciocchè sì fatto divieto non era solamente per la Tribù di Levi, o per li Sacerdoti, ma era per tutto il popolo d'Isdraele.

(a) *Syntag. jur. part. 1. lib. 2. cap. 28. n. 1. Valenz. contra Venet. p. 3. n. 99.*

(b) *Ditt. tratt. cap. 10. ver. Patet.*

le, affinchè i beni non si fossero confusi fra le Tribù; e pure i Leviti con li Sacerdoti cōperavano, e vendevano gli stabili colla stessa legge del Giubbileo, nè diversa in ciò era la loro condizione dagli altri del popolo d'Isdraele (a). Anzi perchè colle compere, che faceano de' campi i Sacerdoti più ricchi, si diminuivano le decime in pregiudizio degli altri Sacerdoti, i savj e prudenti della legge ebraica ordinarono, che i beni comperati alla decima stassero soggetti, nella maniera, che prima della vendita eran soggetti nel dominio degli Isdraeliti, come già notammo con Ottingero (b).

Ma circa la successione, che dovea sempre permanere nella discendenza delle Tribù, a segno che le donne non poteano fuori della loro Tribù maritarsi, e maggiormente qualora fossero le medesime eredi, fu determinato: *Cuncta feminae de eadem tribu maritos accipient, ut hereditas permaneat in familiis, nec sibi misceantur Tribus, sed ita maneant, ut a Domino separatae sunt* (c). Per la qual legge vollero i sacri espositori del Vangelo, che la gran Vergine Maria essendo ella erede, fosse sposata a Gioseffo della stessa sua Tribù, e cognazione. Ciò non ostante i Leviti da questa legge furono esenti, potèdo essi nelle altre Tribù maritarsi: *Fuit quidā vir Levites habitans in latere montis Ephraim, qui accepit uxorem de Bethlehem Juda* (d); e il Pontefice Jojada della Tribù di Levi si congiunse in matrimonio con Jozabetta sorella del Re Ocozia della stirpe di Giuda (e). Co' quali esempi ci lasciò scritto Sigonio: *Fuit porro lege cautum, ne puella heres haberet, nisi viro ex eadem Tribu, & cognatione ... Ab hac tamen lege Levitae excepti sunt. his enim cum ceteris omnibus inconnubii iam inde ab initio fuit* (f).

Or dica l'Avversario, che nel riscontro della storia ebraica il Sacerdozio di quella nazione fondato da Dio Signor nostro non ebbe ricchezze, non ebbe stabili, ove la Sacra Scrittura, e tutti

.C 2

gli

(a) Levit. d. cap. 25.

(b) De decim. Jud. exerc. 5. §. 15. in fin.

(c) Num. vers. 8. cap. 36.

(d) Iudic. cap. 19.

(e) Paralip. 2. cap. 22. vers. 11.

(f) De rep. Hebr. lib. 1. cap. 2. in fin.

gli autori, che dell'antichità giudaica, delle leggi, e de' riti han trattato, il contrario ci dimostrano; sicchè fatuità rassembri negar le ricchezze, negare il possesso de' beni agli Ecclesiastici de' nostri tempi, a somiglianza de' Sacerdoti della legge ebraica, qualora furon quelli e ricchi per le tante contribuzioni, che loro si somministravano, e possessori di beni così in comune per la consacrazione de' stabili votivi, come in particolare per le compere, e per le successioni, che co' matrimonj redavano, per la eccezione, che aveano essi della legge, che alle dette Tribù il proibiva.

Ma sin quì ancora non giugniamo alla giusta proporzione del sacerdozio ebreo; perciocchè i Sacerdoti, e Leviti niuno peso essi aveano su le cose di già narrate, e quanto loro da quelle perveniva, al proprio sostentamento, e al sostentamento delle loro famiglie era destinato, niuna cura prendendosi di ciò, che bisognava per lo mantenimento del Templo, per cui un particolar peculio si univa, e serbavasi in luogo, che Gazzofilacio fu chiamato. Ma non così i nostri Ecclesiastici, i quali sopra le rendite de' loro beni hanno il peso del proprio mantenimento, il peso insieme di quanto sia bisognevole al culto delle Chiese, e quello di dover mantenere la fabbrica delle medesime, non meno che delle case, e monisterj; per modo che superiori, bisogna confessare, che fossero nelle ricchezze i Sacerdoti dell'antica legge, anche per questa parte, agli Ecclesiastici della Chiesa di Gesù-Cristo, che in senso altrui si fanno, senza verun fondamento di verità, più ricchi di quelli.

Se questo peculio destinato all'uso del Templo fosse distinto, e separato dalle prebende de' Sacerdoti, e Leviti, la stessa sacra storia chiaramente ce'l dimostra, ove disse Dio a Mosè: *Quando enumeris summam filiorum Israel, juxta numerum, dabunt singuli pretium pro animabus suis Domino, & non erit plaga in eis, cum fuerint recensiti. Hoc autem dabit omnis, qui transiit ad nomen, dimidium sicli juxta mensuram templi Susceptamus pecuniam, quam collata est a filiis Israel, trades in usum tabernaculi testimonium, ut sit monumentum eorum coram Domino, & propitiatur animabus eorum (1).* Di maniera che bisognando

(1) Exod. cap. 30. vers. 12. & 16.

do al rifarcimento del Templo il denaro, ed avendo i Sacerdoti l'esazione dal Signore prescritta per lungo tempo dismessa, ordinò il Re Joas, che quella si fosse rinnovata, destinando il luogo, ove riponer si dovesse il denaro, che ne perveniva, il quale nel vigesimoterzo anno del suo regno fu applicato alla restaurazione del Templo, ripartendosi agli operaj, che a restaurarlo furono impiegati: *Cumque viderent nimiam pecuniam esse in gazophylacio, ascendit scriba regis, & pontifex, & argentarii, effuderuntque, & numeraverunt pecuniam, qua inventa est in domo Domini, & dederunt eam promissam in manus operariorum domus Domini* (a). E bisognò in progresso di tempo destinare persona alla cura del gazzofilacio, che Custode, e Questore, e secondo altri, Preposito del Templo fu denominato (b): e crebbe in tanta quantità questo denaro, che allettò le straniere nazioni a depredarlo, come riflettè Davide Duringio: *Unde tanta vis pecunia in templo conflata, & collecta fuit, ut hoc ipso nomine exteri reges, aegyptii, assyrii, & romani quoque, non aliter illi, temploque hierosolymitano inhiarint, atque ultiores cadaveri* (c).

De' sacri edifizj tempo farebbe ormai di ragionare; ma qui ancor ci trattiene il nostro dottissimo Avversario su le sue sottili riflessioni, che ha procurato estrarre dal falso sistema, che ha formato nella commendevole moderazion de' Leviti, e corrispettiva felicità del popolo d'Israello. Se così, come e' vuole, camminasse la faccenda, e non come noi a fazieta abbiamo colla sacra storia divisato; non già per la varietà de' tempi diremmo co' nostri Ecclesiastici convenirsi loro quel, che forse a' Leviti allora non conveniva, ma per la ragione stessa, per cui cotanto ordinò il Signore a' Leviti medesimi: *Eccce dedi tibi custodiam primitiarum mearum. Omnia, qua sanctificantur a filiis Israel, tradi tibi, & filiis tuis pro officio sacerdotali legitima sempiterna*: più appresso, *& comedetis eas in omnibus locis vestris cum vos, quam familia vestra, quia pretium est pro ministerio, quod* ser-

(a) Reg. 4. c. 12. Sigon. de rep. Heb. lib. 4. cap. 16.

(b) Idem Sigon. ubi sup.

(c) In bibliob. Hieron. verb. alienatio 7. 70.

servitis in tabernaculo testimonii (a). Se adunque il ministero fu dal Signore considerato nel dar loro il sostentamento così pingue, e dovizioso, che proporzione dovrà prendersi tra i pesi, e'l bisogno del Sacerdozio ebreo, e i pesi, e'l bisogno de' nostri Ecclesiastici, il di cui carattere è'l ministero delle cose divine, come gli antichi Sacerdoti l'aveano; anzi in grado tanto più eminente, quanto quelli eran ministri della figura, e questi del figurato, quelli dell'ombra, e questi del corpo: *Judaica quidem religio, nomine antiquitatis, omnes vincere videri posset, sed tamen a christiana in eo solum differt, ut a lumine umbra, ut res a spe: ac item quatenus olim vera fuit Salvatorem nostrum venturum exspectabat, quo nos nunc fruimur eodem, utpote vero advenit* (b), ed è verità incontestabile.

Ma vengasi pure alla proporzione de' pesi, e del bisogno, per darli l'aiuto, e'l sostegno, come l'Avversario ha cercato riflettere. Forse maggiori furono i pesi de' Leviti, che non sono que' de' nostri Ecclesiastici? Se bisognò a' Leviti alimentar se stessi, sostentare le proprie mogli, educare, e nutrire la prole, che numerosa dava loro il cielo, era peso, chi mai può dubitarne? ma peso, a cui eran tenuti per obbligo di natura. I nostri Ecclesiastici anche questo peso sostengono, e'l sostengono per un mero obbligo di carità cristiana, per cui la legge lo ha loro indetto; debbon' essi alimentar se stessi, ma in luogo delle mogli debbono sostenere il decoro della Chiesa, ch'è la loro sposa, nel bisognevole al divin culto, e nella manutenzione, e sacra ostentazione de' templi del Signore; in luogo de' figliuoli nutriscono essi i poveri a sollievo del pubblico: *Ponam illis ob oculos* (così l'eruditissimo Pehiasfogava contro coloro, che'l possesso de' beni stabili condannavano agli Ecclesiastici, e particolarmente a' monaci) *exercitus mendicantium ad fores monasteriorum singulis diebus stipem accipientes, & magno gaudio refectos* (c); sostengono gli orfani, e le vedove, soccorrono in fine a' bisogni delle intere povere famiglie. Laonde esclamò S. Girolamo: *Sit be-*
res,

(a) *Numic. cap. 18. vers. 8 & 31.*

(b) *Eesold. in synops. polit. lib. 2. part. 1. cap. 2. de religione. num. 9.*

(c) *De avaritia et humer. cap. 5. n. 3.*

res, sed mater filiorum, id est gregis sui Ecclesia, qua illos genuit, nutrit, & pavit. Quid nos inferimus inter matrem, & filios? (a). E pur questa cura non portavano i Leviti: perocchè i poveri, le vedove, i pupilli eran soccorsi dal popolo ebreo colla decima delle loro frutta, che dopo quella dovuta a' Leviti separavano essi per la legge, che gli obbligava, dalle frutta medesime (b).

E se servivano i Leviti al pubblico negl'intrigati affari della pace, e ne' pericolosi cimenti della guerra, gemendo sotto il peso dell'armi, e soffrendo i militari travagli, con tingere ben' anche del sacro lor sangue il suolo, e le spade nemiche, era questo una parte del lor ministero, come prescelti in pace a far da Giudici (c), ed in guerra non già ad oprar da soldati; ma i Sacerdoti come conduttori dell'esercito (d), i Leviti per assistere al tabernacolo: *Tribum Levi noli numerare, neque ponere summam eorum cum filiis Israel, sed constitue eos super tabernaculum testimonii, & cuncta vasa ejus, et quidquid ad ceremonias pertinet. Ipsi portabunt tabernaculum, & omnia utensilia ejus, & erunt in ministerio, ac per gyrum tabernaculi mtabuntur. Cum proficiscendum fuerit, deponent Levitae tabernaculum: cum castrametandum, erigent (e).* Pur'anche i nostri Ecclesiastici per quanto importa il loro ministero, servono ben' essi al pubblico: non sono essi i nostri Ecclesiastici, che ogni giorno si trovan' esposti, e pronti nelle Chiese per comodo di chiunque voglia purgarsi de' suoi peccati, ad ascoltar le confessioni de' penitenti; essi sono, che c' introucono co' cottidiani sermoni, c' illuminano colle continue prediche, ci risvegliano con moltiplicare le missioni, ci esercitano colla pratica della virtù in tanti oratorj; c' insegnano nelle scuole, ci addottrinanano nelle accademie. E se particolari sono nell'ordine de' nostri Ecclesiastici sì fatte opere, tutte insieme ben si ammirano esercitarsi da' PP. della Compagnia. Altri son sempre destinati alle confessioni

(a) *Ep. ad Nepotianum lib. 2. ep. 12.*

(b) *Deuter. cap. 14. vers. 28. & 29. Joseph. Hebr. antiq. Jud. lib. 4. cap. 8.*

(c) *Paralip. 1. cap. 23. v. 4.*

(d) *Reg. 3. cap. 2. vers. 35.*

(e) *Num. cap. 1. vers. 48. 50.*

sioni sacramentali, altri sudano di continuo ne' pergami, altri faticano nelle missioni, altri si esercitano negli oratorj di tutti i ceti delle persone, altri attendono all'educazione de' giovani, altri applicati alla cattedra, o nell'erudire i fanciulli, o nell'insegnare a' giovani le scienze, o nell'istruire i provetti nell'esercizio di quelle?

Chi se non gli Ecclesiastici con zelo di carità s'interessano a stirpar gli odj, e le inimicizie tra cittadini, tra famigliari, e tra congiunti; chi procura evitar nelle persone, nelle case, nelle famiglie gli scandali; chi nelle private, e pubbliche avversità ricorre colle orazioni, co' digiuni, co' flagelli, colle penitenze a placar l'ira divina? Lo dica la nostra Napoli, che dagli Ecclesiastici ne ha avuto il riparo ne' suoi travagli di tante infermità, che l'hanno oppressa, di tanti tremuoti, che l'hanno scossa, di tante ceneri del Vesuvio, che nel bel meriggio tra le tenebre di un'oscura notte tante volte l'han coverta, di tanti incendj del monte stesso, che l'han minacciata. Or non è questo servire al pubblico nell'impiego del loro ministero, come già servirono i Leviti quelli del popolo d'Israello? Or dica l'Avversario con S. Bernardo: *In Ecclesia lectum, in quo quiescitur, claustra existimo esse, & monasteria, in quibus quiescit a curis vivitur seculi, & sollicitudinibus vita* (a); parlò il Santo de' monaci della vita contemplativa, per cui cade qui a proposito quel, che ne scrisse in simile circostanza Anneo Roberto per li PP. Certosini della Francia: *Otium exprobratis, & desidiam iis, qui continua orandi, & legendi assiduitate detinentur: laudandam sane desidiam, & otium omni negotio venerabilius. Quid enim magis impium censeri debet, quam si vilior habeatur tonsa dignitas, quam comata fortitudinis ratio, & minor fiat aestimatio precum, quibus Dei ira lenitur, quam armorum, quibus hostium impetus debellatur?* (b).

Veggiamo ora di qual peso sia l'altra riflessione, che deduce dalla stessa costituzione della repubblica ebraica, e suoi Sacerdoti. Quel, che una volta, dice il nostro Avversario, fu per lo mantenimento de'

(a) *Supr. Cant. ser. 46.*

(b.) *Reg. judic. lib. 2. cap. 2. pro Certos.*

de' Leviti stabilito, non mai fu dopo o accresciuto, o diminuito; perciocchè essendosi loro dato tanto, quanto ad un semplice, ed agiato vivere bisognava, non accrescevasi, perchè si reputava inutile, non diminuvasi, perchè si considerava nocivo. Il popolo perciò, e' soggiugne, mai non perdeva quel, che una volta avea acquistato, ed una volta comodo, mai non diveniva misero, serbandosi sempre una non interrotta uguaglianza, affinchè l'uno non cadesse in grave povertà, e l'altro in ricchezze non cadesse: che Dio mostrossi così geloso di questa uguaglianza, che quantunque non avesse proibite le vendite, e le prestanze, promulgò niente di meno la legge del Giubbileo, per cui ogni cinquante anni ciascuno tornava al possesso de' beni de' suoi antenati. Non così, posti al confronto i nostri Ecclesiastici, considera ei, che si faccia. Questi nel primo lor nascere cos'alcuna non possedeano, indi cominciarono ad acquistar poco, e tratto tratto su le rovine de' laici, sono giunti a posseder molto; senzachè possa giammai sperarsi di dover' una volta tornare i felici tempi del lieto, ed avventuroso Giubbileo per ristorare i laici de' loro danni, e recuperare quei beni, che i loro maggiori intautamente agli Ecclesiastici venderono, e profusamente donarono.

Ecco la saggia riflessione, per cui dovrà ogni mente di uomo persuadersi, che al paragone del Sacerdozio ebreo, e delle leggi d'Israello, debbano i nostri Ecclesiastici esser privi degli stabili, e loro impedirsene l'acquisto. E chi mai con sì fatto argomento potrà restarne persuaso? S'è parla l'Avversario di quello, che in comune a' Sacerdoti, e a' Leviti si apparteneva, e che vantaggiosamente più, che alle altre Tribù, fu loro assegnato; non ricevè incremento, nè mai decrebbe quel, che una volta gli fu dato, perchè mai non mancarono tra gli Ebrei sacrifici, le offerte, i voti, e mai non cessarono le primizie, e le decime, a cui per rigorosa legge era quel popolo affretto; e pure quante alterazioni nel tratto di tempo, e quante dichiarazioni, ed estensioni ricevesse la legge, non è chi possa dubitarne. Veggasi Ortinger, che nel suo trattato delle decime giudaiche le trascrive nell'ebraico, e dall'ebraico traducendole, le discute, ed esamina.

D

Ma

Ma come non ricevè aumento quel, che a' Leviti fu una volta assegnato, e concesso, se per mezzo degli acquisti, che'l sacro Templo faceva de' beni stabili, i quali in voto dal popolo si offrivano, e non riscattati si cōsacravano, e che'l Signore stesso volle, che *in jns Sacerdotum* passassero, si aggiugnevano gli stabili e'l frutto di quelli alle loro prebende; quelli eran gli acquisti che in comune facevano. Ma nel particolare, colla legge però del Giubbileo, acquistaron i Sacerdoti colle compere gli stabili, ed, eran così frequenti, e continue, che vedendosi mancare le decime a' Leviti, e agli altri Sacerdoti, bisognò fare lo stabilimento, che, collo stesso peso delle decime ne avessero fatto l'acquisto. Or come può farsi proporzionato il paragone co' nostri Ecclesiastici, computando i primi tempi di questi, e i primi tempi del Sacerdozio ebreo? La nostra Chiesa ebbe piccioli principj, e ciò, che bastava a quei pochi, che la legge del nuovo testamēto abbracciarono, non potea esser sufficiente, dilatandosi la santa Fede e nel numero de' fedeli, e nella molteplicità delle Chiese, che sotto il loro campo furono in diverse regioni, e per tutto l'universo mondo fondate; e se queste Chiese nel primo lor nascere non possederono cosa alcuna, se cominciaron poi ad acquistar poco, e tratto tratto giunsero ad acquistar molto; altrove caderà in acconcio ragionarne, ed ivi appunto, dove ci chiama il nostro Avversario a riconoscere i tempi della primitiva Chiesa. Ed in tanto nel giusto paragone del sacerdozio ebreo, e quello della Chiesa di Gesù-Cristo, basterà essersi dimostrato, che se quello fu ricco, fu possessore di stabili, e possedè di sua ragione sopra le dodici Tribù d'Israello più delle Tribù medesime, giusto sarà, che questo anziandio sia ricco, sia possessore di stabili, niente curando di possedere sopra de' laici più di quello, che i laici stessi possiedono.

E che però, se tornasse l'avventuroso Giubbileo! Il nostro Avversario nel confronto de' due sacerdozj non bene combina le cose per trarne legittime le conseguenze. Se il Signore geloso della uguaglianza, ne volle nel popolo d'Israello, precettò il Giubbileo, non ci brighiamo a vedere, se col Giubbileo si toglieva da quello la povertà, e come generalmente si toglieva, se molte povere famiglie eran costrette a mantenersi co' loro sudori, e tan-

tanti poveri affordavano la gente nell'entro del Tempio, ove si ponevano assisi a chieder la limosina; imperocchè l'anno del giubileo non era quello certamente, che riparava tra privati, l'altrui povertà, ma serviva, acciocchè non si confondesse il possesso degli stabili tra le Tribù, e ciascuna rimanesse coll' intesa porzione, che nello acquisto della Cananea le fu assegnato, come si raccoglie dal sacro Testo (a). E basta, che non mai ebbe luogo per lo suo santuario, mentre quel, che al suo santuario si offeriva, e si santificava anche degli stabili, e al comune de' Sacerdoti, e de' Leviti spettava, ordinò egli il Signore, che fosse irredimibile: *Sive homo fuerit, sive animal, sive ager, non veniet, neque redimi poterit... Omnis consecratio, qua offertur ab homine, non redimetur, sed morte morietur* (b).

Come dunque si desidera oggi il Giubileo, per aver luogo solamente entro del santuario, ch'è la Chiesa di Cristo, affia di avocare dal possesso di quella gli stabili, che o la pietà de' fedeli le ha consacrati, o col proprio denaro de' suoi ministri al di lei patrimonio si sono accresciuti; e non già per toglierli dalla sordida avarizia di coloro, che tutt' intenti al cumulo delle ricchezze, si son dilataati negli acquisti de' beni, che a vilissimo prezzo han procurato comperare: *Hi ipsi paupertatem, quam in monachis exagunt, summo opere vitant, & divitias, quas verbis tam studiosè execrantur, omnibus votis exoptant*, fu avvertimento di An-
 to Roberto (c), e non lasciò di suggerirlo Pietro Bekia: *Cur bonum publicum a leco cessant, quasi non a quo in multorum pauperum (quos magno numero alia Ecclesia) sustentatione, quam in multorum secularium hominum tenaci saepe opulentia illud consistat. E meglio più appresso per gli acquisti: Si tam ingens periculum est, ne sola Ecclesia omnia bona sibi uni accu-
 mulet, cur non ab iis quoque sibi metuant, & non hos etiam a plurium bonorum coacervatione rejiciunt, quibus sacra illa an-
 ti-fantes adeo alio praeordia insedit, ne prater vicinorum agro-
 rum coactionem nihil cogitent diu, nihil noctu somnient, qui
 nihil, quod vivum offertur, non illico sibi comparant, & totos
 D 2
 pens*

(a) Num. cap. 36.

(b) Levit. cap. 27. vers. 28. & 29.

(c) Rer. jud. lib. 4. cap. 2. per Caribaf.

28
pene pagos possident (a). Quindi si lascino le Chiese, ed i monasteri nel possesso de' beni, nè loro s'impediscano i nuovi acquisti, siccome mai per non partirci dal paragone, non furono nè a' Sacerdoti, nè a' Leviti, tra l'eccessive ricchezze, nè impedite le contribuzioni loro dovute, nè contraddetti gli acquisti degli stabili votivi, nè proibite le compere, ancorchè per proprio uolo si facessero; perciocchè, che altro ne conseguiscono i Religiosi, e gli Ecclesiastici del loro, quistunque pingue patrimonio, tra l'osservanza delle regole, e l'ubbidienza de' superiori, tutti impiegati a beneficio del pubblico o nelle indefesse fatiche della vita attiva, o nelle preci della contemplativa, se non se un moderato vitto, un comodo, e ristretto abituro, ed un dimezzo, e modesto vestire, impiegandosi tutto il dì più e nella pompa del sacro culto, e nelle sovvenzioni delle limosine: *Firmperandi qui divitias habent fomentum luxus, & voluptatum: laudandi autem, quibus divitia organa sunt virtutum: instrumenta scilicet pietatis, & elemosynarum, quibusque opes ad frugalitatem contigerunt, qui divitiis utuntur, non abutuntur, qui bona temporalia possident, & non ab his possidentur*, così in difesa de' suoi Cartusiani scrisse il citato Anneo Roberto (b).

Discorde per ultimo alla terza riflessione, ed in essa l'Avversario propone, che se mai a' Leviti fosse stata permessa una abbondanza di beni superante ogni altra ricchezza dell' intero popolo, meno danno, o niuna offesa, come e' dice, avrebbe ricevuta l'ebrea Repubblica dalle ricchezze de' medesimi, di quello, che riceve la Repubblica cristiana dalle ricchezze degli Ecclesiastici, e povertà de' Laici; imperocchè i Leviti erano il più bel fiore della nazione assai distinto, e rispettato, e il rimanente del popolo era gente molto disomogenea, tra cui non vi era varietà, e non distinzione, anzi uniformità, e similitudine, senza separato corpo di nobiltà, e senza diverso ordine di plebe, ne v'era tra essi abbietto stuolo di servi, perciocchè i servi eran presso questa nazione i forestieri, e i peregrini; e perciò molto non bisognava al suo mantenimento: in pruova del che adduce

(a) Petr. Beck de amortuat. bon. cap. 6. n. 2.

(b) Ann. Robert. ubi sup.

29
 vari personaggi contraddistinti nella storia, e tratti o dall'erario, o dalla gregge, o dalla cultura de' campi al sublime grado di Re, come un Saulle, un Davide, di capitano, come un Gedeone, di profeta, come un'Eliseo, ed il loro vestire era assai sèmplice, e modesto, e parco il vitto, che consisteva ne' formenti, nelle biade, nelle frutta, ed in tutto l'altro, di cui Dio colle benedizioni il suo popolo faceva abbondare: per modo che seguendo ciascuno del popolo sua vita contadinesca, e colle fatiche raccogliendo il proprio sostegno e niuna, o picciola necessità sperimentava. Ma tra la Repubblica cristiana, gli Ecclesiastici da tutti culto, e venerazione esigono, e non lasciandosi dietro un popolo di laici, che tutto intero nell' agricoltura si applica, ma che in varj ordini vien distinto di nobiltà, e plebe, se mancano a questi le sostanze, veggonsi in angustie, e povertà ristretti, in guisa che al proprio decoro, e alla dovuta magnificenza non possono provvedere, e la macchina del governo si scuote, e ruina dal che conchiude, che essendo gli Ecclesiastici dediti alli sacrifizi, alle preci, all' ammaestramento del popolo, allo studio della sacra dottrina, e lontani dalli civili affari, debbono esser contenti di un comodo vitto, di abitare senza disagio, e di vestire con modesta apparenza, e tutto il di più, che ritengono, come è fuori di necessità, così è fuori della gloria, che sta nello dispregio delle caduche mondane cose riposta, e per forza del solenne voto, che giurano, debbono seguire, ed abbracciare; valendosi su di ciò dell' autorità dell' Apostolo S. Paolo, scrivendo al suo Timoteo.

Non meriterebbe questa riflessione alcuna risposta, tanto per se stessa è debole, ed insufficiente; perciocchè niente pruova, che nel popolo ebreo non vi fosse distinzione, non separato corpo di nobiltà, nè di diverso ordine di plebe l'essere stati gl' Israeliti prescelti o dall' agricoltura de' campi, o dalla custodia degli armenti a' gradi sublimi di Re, e di Profeti. Potea il Signore, che si fatti personaggi eleggea, trasceglie chi volesse, secondo il proprio merito di virtù, ed eminenza di grado, senza badare alla condizione del soggetto, se nobile, o ignobile, se ricco, o povero, se della plebe, e di ordine più superiore si fosse; nè per ciò legittimo argomento può trarsi, che sollevato Saulle dalla guida

guida de' buoi, Davidde dalla custodia delle pecore, Gedeone dallo stritolare del formento: dunque tra gli Ebrei non vi era varietà, erano tutti uguali, tutti uniformi. Anzi la sacra Storia il contrario ci addita: *Accesserunt autem Principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Joseph* (a). Echterano mai *Principes familiarum*, se non li capi, e gli ottimati di quelle famiglie?

Non disse e' Saulle a Samuele, allorchè li dinunziò, che il Signore l'avea trascelto per Re del suo popolo: *Numquid non filius semini ego sum de minima Tribu Israel, & cognatio mea novissima inter omnes familias de Tribu Benjamin? quare ergo totus es mihi sermonem istum?* (b). E che altro dall'umile risposta di Saulle si ritrae, se non le il riguardo, che vi era tra le famiglie di ciascuna delle Tribù, come si raccoglie parimente dalla risposta di Gedeone all'Angelo del Signore: *Ecce familia mea infima est in Manasse, & ego minimus in domo patris mei* (c). Ma perchè fermarci in cosa, che non ammette dubbio, e da tutto il contesto della sacra Scrittura si fa noto; anzi fin ne' sepolcri vi fu tra gli Ebrei la distinzione de' sepolcri della plebe da quelli de' nobili, e si ha presso Geremia (d), che il cadavere del Profeta Uria ammazzato fu sepolto nel sepolcro *filiorum populi*, cioè, come spiega Gio: Nicolao: *Cum ignobiti, obscuraque plebe ejus simul periret nomen, nihilque honoris alias consueti Propheta hinc obtingeret post mortem* (e).

E qual notevole circostanza ha poi a provar l'uguaglianza delle persone tra gli Ebrei il vedersi alcuni di essi, dalla guardia de' buoi, e delle pecore, e da' capi assunti alle dignità reali, di Principi di eserciti, di Profeti, e nelle dignità medesime o divertirsi da quello esercizio? Non era questo uso appreso i Romani? E chi ha ardito mai dire, che non si conoscesse distinzione di gente plebea, e di gente patrizia in quella nazione? *Perum profectio est, id quod mal-*

(a) Num. cap. 36.

(b) 2. Reg. cap. 9. vers. 24.

(c) Judic. cap. 6. n. 15.

(d) Jerem. cap. 26. vers. 23.

(e) Jo: Nicol. de sepulch. Hebr. lib. 3 cap. 3. n. 2.

multis traditur, veteres illos non infima plebis homines, quorum bona, fortique opera populus romanus usus fuit, ex re rustica, in qua multum, diuque versati fuerant, clari nominis congnomenta sumxisse. La testimonianza è del nostro Alessadro d'Alessandro (a).

Sianfi stati però di così bassa condizione gl'Isdraeliti, senza distinzione tra loro, e senza diversità di ordini, e differenza di gradi, che riflessione sarebbe mai questa per legittimare le ricchezze ne' Leviti su'l mediocre sostentamento, che agl'Isdraeliti bisognava, per condannarle poi ne' nostri Ecclesiastici, su'l motivo della nobiltà de' Cristiani laici, cui molto necessita all'ostentazione del loro decoro. Forse che al popolo d'Isdraello, dopo un semplice vitto, ed un moderato vestire, niente più occorreva per lo mantenimento delle famiglie, de' servi, delle loro case, de' poveri, delle vedove, de' pupilli della loro nazione, per lo decoro, e difesa della Repubblica, e poi della loro monachia in pace, ed in guerra? o di tutto il di più doveano aspettarne da' Leviti il sussidio? Forse che i nostri Ecclesiastici, in osservanza de' loro voti, solo di un parco mangiare, e di un'abito vile debbono esser contenti, e il di più, che loro avanza, sono tenuti somministrarlo al lusso de' laici più tosto, che a sovvenirne i poveri, ad alimentarne le vedove, a riscattare da mano de' barbari i cattivi, a supplire a' bisogni de' loro Monasterj, delle loro Chiese, e al culto di quelle? Niente ha che fare il voto de' particolari Ecclesiastici, e religiosi col possesso de' beni della Chiesa; in nulla è contrario alla Chiesa il voto de' suoi Ecclesiastici: *Nam quod obijciunt incola, pradiorum, & reddituum possessiones monachorum voto adversari, falluntur, nisi monachos singulos a monasterio distingui oportere agnoscant. Ipsum autem monasterium pradia, redditusque habet, non ad luxum, & ostentationem, sed ut religiosis solenni pauperum voto obligatis subveniri queat, atque ut illis possint alimenta commodè exhiberi, & subministrari.* così risponde Anneo Roberto (b) agli oppositori delle ricchezze de' monaci. Ma ove gli Ecclesiastici in particolare

sian

(a) *Alex. ab Alex. dier. gen. lib. 1. cap. 3.*

(b) *Ann. Robert. de' ind. lib. 2. cap. 2. pro Cathol.*

fian dediti alle ricchezze, e contra l'osservanza de' voti, e' divieto delle leggi fiano applicati a farne cumulo; questo sì che sarebbe lo scandalo, e questo, scrivendo al suo discepolo Timoteo, intese rimproverare il grand'Appostolo Paolo anch'a' laici, e non già che le Chiese ne dovessero esser prive, come ha cercato intenderlo il nostro Avversario, contro il senso delle parole dell' Appostolo: *Divitis huius seculi praece non sublimis sapere, neque sapere in incerto divitiarum, sed in Deo vivo, qui praestat nobis omnia abunde ad fruendum, bene agere, divites fieri in bonis operibus, facile tribuere, communicare, thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram vitam* (a). E nel medesimo senso lo spiegò Erasmo nella parafrasi dell'epistola suddetta (b).

Da queste considerazioni passiamo già a quelle de' Templi, in dimostrando, che convenevol sia tra la molteplicità de' fedeli la molteplicità delle Chiese, ove attender si debba l'esempio della ebraea Repubblica. Il nostro Avversario ha cercato egli tutto l'opposto fondare; perciocchè tra la vastità del popolo ebreo, la copia de' suoi riti, e de' sacrificj, il numero de' Sacerdoti, e de' loro Leviti, non vi fu, se non se un solo, ed unico Templo dal Signore stabilito; ed in esso sacrificavasi, ivi tutti e lontani, e vicini soccorrevano di ogni età, di ogni sesso, di ogni grado, e di qualunque condizione, e sebbene tra le leggi del nuovo testamento, quella vi sia del sommo rispetto al vero Dio, e a' luoghi dedicati al medesimo, mai però non fu ordinato, che a gran folla, e senza niuna certa meta avessero avuto a moltiplicarsi le Chiese; anzi che nè puse col suo esempio, e de' suoi discepoli lo diede Cristo Signor nostro a vedere: per modo che se non è dovere, che a guisa degli ebrei un solo Templo tra' Cristiani offerdovesse, ma più e decenti, e divoti, come la salutare amministrazione de' Sacramenti richiede, così tanti non sene debbono erigger di nuovo con aggiunte di fabbriche, e smisurati monisterj, che nò già alla gloria di Dio principalmente s'indirizzano, ma più tosto

(a) D. Paul. epist. 1. ad Timoth. cap. 6. num. 17.

(b) Erasmi in parafr. ad epist. D. Paul. ad Tim. d. cap. 6.

sto si reputano uno sfogo di umano compiacimento, che il lusso, e la vanità nelle cose più sante introduce.

A fondare però il nostro assunto, e sciogliere il contrario argomento, che dal paragon degli Ebrei si pretende dedurre, è non nell'unità del Templo, nella moderazione almeno delle Chiese, che tra popoli cristiani all'esercizio delle cose sacre sono bisognevoli, e necessarie, ricorrer ci conviene nuovamente alla storia sacra, e distinguendo l'uso de' Templi per li sacrificj, e i riti pertinenti all'una, e all'altra legge del nuovo, e vecchio testamento, considerando il comodo de' fedeli nell'affittare alle cose sacre, nell'orare, e nel raunarli per la pratica delle virtù, e de' sacrosanti misterj di nostra legge, avvisiamo poterli francamente conchiudere, che il numero delle Chiese sia sempre più espediente aumentarli, crescendo il popolo, e il numero de' fedeli nelle città cristiane.

Se parliamo adunque dell'unità del Templo, che fu presso gli Ebrei, non è da trarne comparazione; imperocchè volle, ed ordinò il Signore, che in un solo luogo si fosse a lui sacrificio, ed in quel luogo, che avrebbe egli eletto, e non in altro, e fu appunto, dove con sontuosità, ricchezza, e magnificenza edificò poi il Re Salomone il gran Templo di Gerusalemme: *Non facietis ita Domino Deo vestro; sed ad locum, quem elegerit Dominus Deus vester de cunctis tribubus vestris, ut ponat nomen suum ibi, & habitet in eo, venietis, & offeretis in loco illo holocausta, & victimas vestras, decimas, & primitias manuum vestrarum*, sono parole del sacro Testo, ove poco appresso si soggiugne: *Cave, ne offeras holocausta tua in omni loco, quem videris; sed in eo, quem elegerit Dominus, in una tribu tuarum offeras hostias, & facies quacunque precipio tibi (a).*

Luogo veruno non fu prescritto nella legge del nuovo testamento, e per conseguente fu lasciato in arbitrio, e facoltà di ognuno rēdere l'incruente sacrificio di un Dio a Dio medesimo in ogni luogo, ed in ogni tēpo. E chi potrebbe mai pensare, che questa facoltà si dovesse restringere alla pietà de' fedeli limitando loro i luoghi, ove

E

si pos-

(a) Deuter. cap. 12. vers. 4. & 13.

si possa offerire nella sacratà Ostia il vero corpo di Cristo Signor nostro per ricevere nel valore , e nel merito dell' offerta quelle prod'ghe grazie , che verso di noi dispensa il Signore. Or chi non moltiplicherebbe Chiese, ed innalzerebbe altari per sacrificare una vittima così gradita dell' eterno figliuolo all' eterno divino suo padre? Potè l' antica gentilità innalzare tanti Templi a que' falsi , e sozzi creduti suoi Dii , e fino al Timore, alla Morte , alla Febbre , al Pallore ; di maniera che solamente nell'antica Roma o da' Re , o dal Senato , o dagl' Imperadori sene contavan dugento di maravigliosa , augusta , e superba struttura eretti , secondo il novero, che ne riferisce l'eruditto Pitiscò diligente investigatore dell' antichità Romana (a) , e dovrà esser limitato in una città cristiana , e pia , l'erger Chiese al culto del vero , e sommo Dio , padrone dell' universo?

Ma torniamo alla sacra divina Scrittura. Ordinò, come accennammo, il Signore , che nel luogo da lui destinato si sacrificasse dal suo popolo eletto , precettando espressamente , che nella sommità de' monti si fossero distrutti , e dispersi gli altari: *Subvertite omnia loca, in quibus coluerunt gentes, quas possessuri estis, Deos suos, super montes excelsos, et colles, et subter omne lignū fronsu-
sum: d. dissipate aras earum, & confringite statuas, &c. Non faci-
etis ita Domino Deo vestro* (b) . Con tutto ciò pure sacrificavano gl' Isdraeliti sotto le querce , e ne' monti ; e il primo fu Gedeone a far questa offerta , allorchè da Dio fu egli eletto a liberare il popolo d' Isdraello dalla servitù de' Madianiti (c) ; il qual costume da Gedeone introdotto serbossi anche a tempo de' Re , prima che il sacro Templo si fosse edificato (d) , ed erano i sacrificj accettati al Signore (e). Del quale istituto parlando il P. S. Agostino ebbe a dire: *Dens consuetudinem populi sui , qua prae-
ter ejus tabernaculum, tamen non Diis alienis offerebant, sed Do-
mino Deo suo , sustinebant potius , quam vetabas , etiam sic
exaudiens offerentes* (f) .

Ed

- (a) Pitisc. in lexic. antiquit. rom. verb. Templum.
- (b) Deuteron. d. ap. 12. vers. 2.
- (c) Judic. cap. 6.
- (d) Reg. 1. cap. 9.
- (e) Reg. 3. cap. 3. vers. 2. & seq.
- (f) S. August. in lib. Jud.

Ed essendo poi costruito il Templo, degenerato questo costume di sacrificare, non già al vero Dio, ma a' Dei de'gentili, permessete perciò il Signore, che il Re Osea con tutto il suo popolo, cattivo fosse portato in Assiria da Salmanasare Re di quel regno (a). Fin quì fa al nostro proposito la storia, per non dilungarci nel racconto delle cose appresso seguite, cioè di essersi da altri Re d'Isdraello ancorchè pii sopportato l'abuso (b), e finalmente dal Re Josia affatto abolito (c): imperocchè prendendo il paragone de' luoghi sacri dell' antica legge colle Chiese del nuovo testamento, ei si vede apertamente, che quantunque uno avesse dovuto essere il luogo de' sacrificj, pure in tanti, e tanti luoghi si sacrificava, come meglio tornava comodo al popolo d'Isdraello, e il Signore questo costume *sustinerebat potius, quam vetabat*, con tutto che si sacrificasse ad onor suo contra del suo divieto. Dal che più legittimo, a creder nostro, vale a desumerne l' argomento in prova del nostro assunto, che ove si tratta di rendere il dovuto culto al Signore, non debba impedirsi la pietà de' fedeli a consacrarli dove li piaccia i sacri Templi, esposti al miglior comodo del popolo.

Ed in fatti, senza divertirci dalla sacra storia, egli non è fuor di proposito avvertire, che sebbene gli Ebrei non avessero che un solo Templo, era niente di meno questi d' una grande e sterminata ampiezza: *Domus enim, quam edificare cupio, magna est*, diceva Salomone, allorchè si preparava al grande edificio: *magnus est enim Deus noster super omnes Deos. Quis ergo poterit prevalere, ut aedificet ei dignam domum, si calum, & culi calorum capere enim nequeunt* (d). Il numero solamente degli artefici basta a farne capire la grandezza: *Numeravit septuaginta millia virorum portantium humeris, & octoginta millia, qui caderent lapides in montibus, praepositosque eorum tria millia sexcentos* (e). E riferisce nella sua storia dell' antichità giudaica Flavio Giuseppe Ebreo dopo aver descrit-

E 2.

(a) Reg. 4. cap. 17.

(b) Reg. 3. cap. 12.

(c) Paralip. 2. cap. 24. & Reg. 4. cap. 23.

(d) Paralip. 2. cap. 2. vers. 5. 6.

(e) Ibid. vers. 2. & Reg. 3. cap. 5. vers. 15.

ta la parte interiore del Templo, che: *Circumdedit deinde templo septum quoddam trium cubitorum altitudine, quod nostra lingua gison vocamus, exclusuram profanam multitudinem, & solos sacerdotes admissurum. Extra hoc septum erat fanum, porticibus magnis, ac latis cinctum, & portis altis patens, quarum singula singulos ventos spectabant, & foribus auratis clauderantur. In hoc fano cuilibet e populo, puro, mundo, ac casto & praescriptorum legis observanti accessus patebat. Dici autem non potest, ac vix etiam oculis credi, quam mirandum fuerit illud exterius fanum: vallibus enim expletis, tam profundis, ut ad prospectum oculi caligarent, & aggregata ad quadringentos cubitos terra, eam vertici montis, in quo templum exstructum est, aequavit: atque hoc modo factum est, ut area fani cum solo templi aquaretur. Hanc cinxit duplicibus porticibus, quas columna e nativo saxo sustentabant, & laquearia cedro exposita tegebant. Fores vero habebant omnes ex argento fabricatas (a).*

Per modo che ben si può dire, che il solo Templo degli Ebrei superasse al doppio tutte le nostre Chiese, per la sua ampiezza. Cessò dunque la riflessione appoggiata dal nostro Avversario su l'unità del Templo, posto tra un popolo così grande, e non in una sola città ristretto, qual fu l'ebreo, pieno, e ricco di sacri ministri, ed obbligato a tanti riti, e tante cerimonie; perciocchè la grandezza di questo Templo era sufficientissima per lo comodo di sì gran popolo, per l'esercizio di tanti ministri, e per l'osservanza de' riti, e delle cerimonie ebreë, e si conchiuda meglio col sentimento del Pontefice Felice IV. il quale scrivendo a' suoi Vescovi, dopo aver' epilogata la costituzione del tabernacolo di Mosè, e del gran Templo di Salomone, e la magnificenza, e sontuosità di quello: *Si enim Iudaei conchiude egli, qui umbrae legis deserviebant, hac faciebant, multo magis nos, quibus veritas patefacta est, & gratia per Jesum Christum data est, templum Domino adificare, & prout melius possumus, ornare, eaque divinis precibus, & sanctis orationibus suis cum altaribus, & vasis, vestibus quoque, & reliquis ad divinum cultum explendum utensilibus devote, & solennitior sacrare (b).*

E cessi

(a) Joseph. Heb. antiquit. jud. lib. 8. cap. 2. §. 3. in fin.

(b) Cap. 1. f. 2. de consecrat. dist. 1.

E celi maggiormente considerando, che oltre al Templo, non meno nella città di Gerusalemme, che in tutta la terra della Palestina eravi innumerabili sinagoghe, nelle quali si congregavano gli Ebrei a porgere le loro preghiere al Signore, e ad ascoltare i precetti della divina legge. E di queste era sì grande il numero, che nella sola Gerusalemme sene contavano negli ultimi tempi fino a quattrocento ottanta, come riferisce Sigonio (a), e ce ne rende la testimonianza da' commentarj ebrei l'erudito Lamì (b) nel suo apparato biblico: *In commentariis certe Hebraeorum scriptum est, ultimis temporibus in urbe hierosolymitana quadringentas octoginta synagogas constitutas fuisse, quod Judaei eo ex omnibus regionibus convenirent.* Or si faccia fondamento su l'unità del Templo in riscontro della molteplicità delle nostre Chiese, mentre volendosi fare un più proporzionato paragone, si trae a favor nostro più propria la riflessione, che non mai tante Chiese vi sono a' dì nostri, nè potranno mai esservi in lungo tratto di tempo in ogni grande, e popolata città di Cristiani, quante sinagoghe si numerarono nella sola Gerusalemme, ove il gran Templo così vasto, e sì magnifico trovavasi costruito.

E celi sempre vie più, ove riducendosi l'Avversario a dichiarar la sua mente, si protesta egli, che mai non ha inteso distruggere colla comparazione, che hà posto in veduta il già fatto, che tanto non si chiede, nè impropriamente si brama, ma riparare a quello, che tuttavia segue a farsi, e reca sconcerto, e disordine. Questo fu appunto quello, che con sua costituzione (c) vietò Niceforo Foca Imperador dell'Occidente, e questo il giovane Basilio Porfirogeneta suo successore abolì, la suddetta legge derogando, come può vederli appresso Balsamone Patriarca di Antiochia, ed altri (d).

E sarà vero, che'l comune della nostra città, al cui governo dell'ordine patrizio, e popolare sono trascelti mai sempre i soggetti di più matura saviezza, di ardente zelo, e di una soda pietà, per l'amministrazione delle pubbliche cose, sarà vero, dicevamo, che

uomi-

(a) Sig. de rep. Hebr. lib. 2. cap. 8.

(b) Lam. in app. biblic. vers. synag.

(c) Jur. orient. lib. 1. Nov. constit. §. collect. per Bonifd.

(d) Basam. in cap. 1. constantinopol. synod. 1. & 2. Petr. Gregor. Thelof. de repub. lib. 13. cap. 17. n. §. Renat. Copp. de sacra polis. lib. 3. cap. 1. num. 5.

uomini di pregio cotanto , a loro stessi diffimili in sì fatta contingenza , vogliano eleggere il riprovato divieto di Foca per la nuova costruzione delle Chiese , e non più tosto lasciarne nella dovuta libertà di ciascuno la fondazione , come ordinò il Porfirigeneta , ed imitare il pio costume degli antichi Re d' Inghilterra , che lo più delle volte costringevano gli uomini religiosi a edificar Monisteri , dando loro e territorj , e poderi , al dir di Beda (a) ? E ciò convenire alla polizia della repubblica , ci avvertì Filone Ebreo , parlando de' Templi : *Non erat enim reprimendus impetus hominum ad pietatem properantium, & grata sacrificia pro acceptis beneficiis reddere parantium , aut pacem , veniamque potentium* (b) ; e fu ordinato dell' Imperador Giustiniano con sua costituzione (c) .

Ma qual sia mai questo sconcerto , e questo disordine , che ci accenna il nostro Avversario seguire dall' erezione di nuovi Templi , e di nuove Chiese dedicate al culto del vero Dio , e de' suoi Santi ? Se si considera l' onore , che si fa al vero Signore del tutto , non può disordine chiamarsi il rendergli quel tributo , che se li deve , con moltiplicare nelle città le di lui case , affinché sia onorato , e adorato da fedeli . Il dottissimo Spagnuolo Antonio d' Agostino nell' epitome dell' antica ragione pontificia così egli ci lasciò notato : *Christiana religio exemplum sumens ex antiqua patrum traditione, domum in honorem Dei adificat ac dedicat , & altaria erigit , eisque oleum superfundit , ac sacrosancto chrismate perungit ea , & de factis , dictisque Jacob melodiam Christo canit , & a fidelibus oblationes , & vota , & pretiosarum , diversarumque rerum ad decorem , & honorem divini cultus sacerdotum , ceterorumque ministrorum Christi usus , pauperumque receptionem , ac recreationem suscipit donaria , & sicut verbis ejusdem patriarcha Jacob demonstratur Genes. cap. 28. cuncta Deo dicata templa & terribilia sunt , & vera domus Dei sunt , & porta cali* (d) .

Se

(a) Bed. lib. 3. ecclesiast. histor. gent. angelio.

(b) Phil. Judae. lib. 2. de monarch. in princ.

(c) Novel. 5. de monach.

(d) Anton. de Augustin. epit. veter. jur. pontif. part. 2. tit. 2. cap. 24.

Se ha a riguardarfi poi il profitto, che a' popoli risulta dal compiacersi il Signore di esaudir volentieri le preci, che a lui si fanno nelle proprie sue case, come può dirsi mai disordine, e sconcerto lo aumentare le Chiese a proprio utile, e a proprio comodo, per ricevere in esse più sicure le grazie? Ben sene dichiarò il Signore stesso parlando al Re Salomone dopo la dedizione del Templo, che questi avea eretto: *Audiui orationem tuam, & elegi locum istum mihi in domum sacrificii. Si clausero calum, & pluvia non fluxerit, & mandavero & praecepero locusta, ut devoret terram, & misero pestilentiam in populum meum: conversus autem populus meus, super quos invocatum est nomen meum, deprecatus me fuerit, & exquisierit faciem meam, & egerit penitentiam a viis suis pessimis: & ego exaudiam de caelo, & propitius ero peccatis eorum, & sanabo terram eorum. Oculi quoque mei erunt aperti, & antes mea erecta ad orationem ejus, qui in loco isto oraverit (a).* E presso Isaja: *Adducam eos in montem sanctum meum, & laudabo eos in domo orationis meae: holocausta eorum, & victimae eorum placebunt mihi super altari meo, quia domus mea, domus orationis vocabitur cunctis populis (b).* E sene dichiarò Cristo Signor nostro presso l' Evangelista S. Luca: *Domus mea domus orationis est (c).* Dal che può ciascuno comprendere quanto sian necessarie le Chiese, giacchè sono esse il luogo più atto alle orazioni, e le orazioni più grate a Dio esser quelle, che nelle Chiese si fanno; laonde il grand' Agostino ci avvertì egli: *Quisquis enim prater templum Dei oraverit, non exaudietur ad illam pacem supernam Jerusalem (d);* e S. Gio: Grisostomo: *Ecclesia sane quidem locus est medicinae spiritualis, & eos, qui huc veniunt, decet ne domum redeant, nisi congrua remedia acceperint, illaque suis vulneribus adhibuerint: Dominus enim miseretur eorum, qui in templo ad ipsum preces obtulerint (e).* Non senza che finalmente il Pontefice Gregorio II. scrivendo al popolo di Lorena, *Facite ergo, gli disse, domum, ubi & ipse*

pa-

(a) Paralip. 2. cap. 7. vers. 12. ad 16.

(b) Isai. cap. 56. vers. 7.

(c) Luc. cap. 19. vers. 46.

(d) Div. August. sup. psal. 130.

(e) Dio. Chrysost. tom. 1. homil. 1. cap. 6.

pater vester Bonifacius debeat habitare, & Ecclesias, ubi debeat orare, ut Deus vobis indulgeat peccata vestra, & donec vobis vitam perpetuam (a); e lo stesso Pontefice scrivendo a Bonifazio Vescovo di quella regione, non lasciò d' avvertirgli: *Thuringis, & Germania populo ea, qua ad animam respiciunt utilitatem, & salutem, scribere non omisimus: inter alia, ut construant episcopia, & ecclesias condant; iungentes (b).* E non senza che tra' precetti della temporal polizia per la conservazione, ed aumento dello stato, fu avvertito, che dovessero i Principi con grandezza, e magnificenza di animo badare al ristabilimento delle Chiese, alla erezione de' nuovi Templi ad onore del sommo Dio, e al divin culto di quello, come notò il Botero (c). E ben lo conobbe vero, ed offervollo Costantino il grande, e ne pubblicò la legge, ordinando: *In qualibet civitate, in quolibet oppido, vico, castello, municipio quicumque voto christiana legis merito eximia singularisque, virtutes omnibus insinuaverit, securitate perpetua potiatur. Gaudere enim, & gloriari ex fide semper volumus: scientes magis religionibus, quam officiis, & labore corporis, vel sudore nostram rempublicam contineri (d).* E volle collo esempio il Re di Spagna Filippo Austriaco dimostrarlo, allorchè avendo nella Fiandra Alessandro Farnese soggiogata la città di Mastrich, ordinò, che una fortezza si fosse in quel luogo fabbricata; ma replicandogli il Farnese, *se propugnaculum multo validius, quam quod majestas ejus mandaverat, Trajecto impositurum, Collegium patribus societatis Jesu fundando: cujusmodi arce, sub austriaca parente Trajectenses in fide erga Deum, Regemque egressio regentos, adversus utriusque hostes non ignoraret. Annuente Rege... Alexander trajectense collegium stabilivit (e).*

Nel concorso adunque del culto dovuto al Signore, e dell'utile, che dalle orazioni a' popoli ne perviene, quale potrà dirsi mai e lo sconcerto, e il disordine, che in detrimento delle

(a) Gregor. II. epist. 5.

(b) Idem. Gregor. ad Bonif. epist. 7.

(c) Jo: Boter. lib. 2. de rat. stat. cap. de mod. confer. relig.

(d) Cod. theod. de Episc. & Cleric. l. 16. tit. 2.

(e) Famian. Strad. de bel. belgis. dec. 2. lib. 3. an. 1580.

delle città risulterebbe dalla copia de' Templi, che si aumentassero, per dare un maggior comodo a' cittadini di orare, e di assistere a' divini uffizj, de' quali s'è dichiarato Iddio medesimo tanto compiacersene, che non lascia di esaudire le preci, che nella sua casa pubblicamente se le porgono a sollievo de' popoli? Sarà forse il motivo dello sconcerto, e del disordine, che ove competente numero di Chiese vi sia, necessità non porta, che altre abbiano a moltiplicarsene, bastando il numero di quelle, che già trovansi erette, e fondate. Ma non mai basta, dee dirsi, trattandosi di consecrare i luoghi ad onore del sommo Dio, di raddoppiare il suo divin culto, e di supplichevolmente adorarlo, ed intercedere a nostro pro i benefizj, che sa egli con larga mano dispensare, e vuol dispensarli per mezzo delle orazioni pubbliche, che a lui nelle pubbliche Chiese, e nelle proprie sue case li fanno.

E quì su la proposizione dello stesso Avversario, cioè, che siccome egli non è dovere, che a guisa degli Ebrei un sol Templo noi abbiamo, ma più, tutti decenti, e divoti, appunto come i sacri nostri riti, e la salutare amministrazione de' Sacramenti richiede, ci sia lecito domandare qual debba essere il numero del più, ch'ei dice esser conveniente? Quel numero di Chiese certamente esser dee a nostro credere, che secondo il senso dell' Avversario i sacri nostri riti, e la santa amministrazione de' Sacramenti richieggono; e s'egli è così, donde dovrà prenderse ne la proporzione, se non se dalla moltitudine del popolo, che a' santi Sacrifizj dee assistere, e a cui i Sacramenti deono amministrarsi? Questa verità non avvisiamo, che possa negarsi, perchè non v'ha chi non la conosca, e conosciuta chi non voglia confessarla.

Veggiamo ora se in Napoli cotesto eccessivo numero di Chiese vi sia conveniente, e proporzionato al comodo, e al bisogno della gente. Ricca, egli è vero, di sacri edifizj appare la nostra città; ma nulla, o poco giova al pubblico l'aver buon numero di Chiese, se non sieno tutte comodamente fornite, appunto per l'amministrazione de' Sacramenti, e per l'esercizio de' sacri nostri riti, sicchè ugualmente in ognuna possa alla divozion de' fedeli soddisfare. A quest'uopo adunque non

P

pos-

possono computarsi le Chiese de' monisterj, e de' conservatorj delle donne monache, non posson computarsi tant' estaurite, nè tante Chiese dell'arti, che sono nella città, annoverarsi; ma solamente in quelle de' Regolari, e di alcuni pochi Cleri trovan questo comodo i cittadini; perchè dal primo spuntar dell' aurora sino al tardi del mezzo giorno, in ogni ora si offeriscono i sacrificj, ed in ogni sacrificio si frequentano le sacre comunioni della sacrosanta Eucaristia; vi sono sempre esposti i confessori a soddisfazione de' penitenti, la divina parola vi si fa di continuo sentire, le verità della santa fede vi s'inculcano, e i sacri misterj della medesima vi si dichiarano; e può dirsi, che a tanto popolo, che sempre vie più si moltiplica, sien sufficienti queste Chiese, o più tosto sia necessità, che altre sene ergano per lo pubblico comodo di sì fatti cristiani esercizi.

Se non è dunque il soverchio numero delle Chiese il motivo dello sconcerto, e del disordine, che si cerca evitare colla nuova fondazione di altre, sarà forse perchè si restringono le abitazioni a' cittadini, e si deturpa la città con questi edifizj? E può chiamarsi disordine il preferire al proprio comodo, alla grandezza umana, il culto di un Dio, la grandezza del padrone dell' universo, rispetto alla quale, proporzione alcuna non può darsi. E quale sconcerto si è conosciuto in questa città colle nuove Chiese, che si sono erette: è forse mancata a' cittadini l'abitazione? si è forse, almeno secondo il fatto del secolo presente, quella ristretta? Anzi perchè quelle case, che ne' tempi addietro (e non sono così lontani, che i vecchi della nostra città non possano attestarne il fatto) eran proporzionata abitazione di persone anche qualificate, ed in grado di dignità costituite, badandosi sol tanto ad un puro, ed onesto comodo, e non alla magnificenza delle anticamere, delle gallerie, de' gabinetti, e di altre sì fatte cose, che'l costume presente ha introdotte, si sono conosciute incapaci per li cittadini di mediocre condizione, e di più case si è formata una sola; pure con una tale unione non si son vedute mancare a' cittadini più riguardevoli, nè case, nè palaggi nel ristretto della città, lo più delle volte si veggono restar vuoti di abitatori molti degli edifizj per ogni ordine di persone.

Or

Or se nè sconcerto, nè disordine dee dirsi, che abbia recato al comune questa unione di edifizj, perciocchè per essa nè si è tolto, nè si è ristretto a' cittadini il comodo di abitare, contuttochè sia venuto a minorarsi il numero delle case, commendevole più tolto dee reputarsi un tal' espediente, per cui si è renduta agli occhi de' forestieri vie più speciosa la città cō decoro degli abitatori, per nobiltà, e virtù de' quali niente ha che cedere alle più illustri città dell' Europa; molto meno può, e dee recarne, anzi affatto nessuno saran per cagionarne gli edifizj delle nuove Chiese, che la rendono anche maravigliosa ne' sacri Templi, e sempre nella pietà uniforme per l'erezione di quelli; ed assai meno potrà dirsi, che sia per recarne il nuovo Collegio ordinato dal pio testatore Barone D. Giuseppe di Mirto, il quale ha a costituirsi in un' angolo troppo rimoto della città, ed in luogo più tosto campestre, che urbano.

Ma già sentiamo qual sia lo sconcerto, ed è quello appunto dell' acquisto, che fan poi i Religiosi de' beni stabili in detrimento de' laici, per modo che col moltiplicare i Monasterj, e le Chiese, cresce vie più il danno del pubblico, perchè co' nuovi luoghi, che si fondano, nuova occasione si dà loro a' Religiosi di acquistare, e render morti quegli stabili, che in mano de' laici sono nel commercio de' cittadini. Questo è dunque il disordine? ma questo è lo stesso, che trarre ragione da ciò, che principalmente si riduce in disputa, cioè se possono gli Ecclesiastici far' acquisto de' beni; e siccome abbiamo dimostrato loro non disconvienir l'acquisto suddetto nel paragone de' Sacerdoti dell' antica legge, così passiamo ora a fondarlo nel riscontro della primitiva Chiesa del nuovo testamento; giacchè su queste due basi ha cercato l' Avversario appoggiare la macchina della sua dotta, ed erudita scrittura.

C A P. S E C O N D O.

Si dimostra aver sempre la Chiesa secondo la varietà de' tempi posseduto beni stabili, ed esservi stati sin dal primo suo nascimento i sacri Templi giusta 'l numero de' fedeli; e si risponde agli argomenti, che per contrario ne deduce il nostro Contraddittore.

A Fondar questo nostro intendimento lo stessi ordine terremo, che nel discernimento della storia degli Ebrei tenuto abbiamo, trattando prima del possesso de' beni temporali, e distintamente della fondazione, ed erezione delle Chiese ragionando, per far conoscere, che niente diversa sia oggi la Chiesa cristiana da quello, che fu nella sua prima nascente età, e ne' primi secoli della medesima. Ed affinchè confusione alcuna non si savvisi nel nostro ragionamento, distingueremo ad imitazione del nostro Avversario i tempi, e ciò, che nel computo di quelli la verità delle cose occorse ci somministra, fedelmente racconteremo, spiegando in sì fatta guisa gli equivoci, che volontariamente ha posto in mezzo, e correggendo gli abbagli, che forse anche volontariamente il nostro Avversario ha presi, per far corrispondere i fatti, come meglio gli è venuto in acconcio, allo impegno, che ha sostenuto.

§. I.

Dello stato della Chiesa ne' primi cinque secoli sino alla caduta dell'Imperio di Occidente.

N El primo nascer della Chiesa a' tempi di Cristo, e de' suoi Apostoli, sino a che passò la santa fede nelle genti, non vi ha dubbio, che que' Cristiani vivevano in comune, e quanto essi avevano, a' piedi degli Apostoli tributavano, e riducendo anche i loro beni in denaro colla vendita, che ne praticavano, il denaro

naro ponevano in mano degli Appostoli, stessi, da' quali si distribuiva a ciascuno secondo il suo bisogno: sicchè non v'era tra loro, chi alcuna cosa possedesse, e non v'era tra loro chi povero fosse: *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia . . . Neque enim quisquam egens erat inter illos: quotquot enim possessores agrarum, aut domorum erant, vendentes adferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat (a).*

Ma questa così perfetta unione, e comunicazione di beni fra que' Cristiani nasceva dal fervore della carità, che li rendeva tutti come fratelli, in osservanza del precetto di Gesù-Cristo, tante volte replicato della dilezione scambievolmente, fino a dir loro, che a questo bel contrassegno si sarebbero riconosciuti i suoi discepoli (b). La vendita però de' loro beni, se avea origine dalla pratica del consiglio del Salvatore, che studiando alla perfezione dello spirito, stimavano doversi abbracciare non solamente nell'interno del lor cuore, ma nell'esterno parimente col reale spoglio di tutte le cose: *Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis thesaurum in celum, & veni sequere me (c)*; avea eziandio origine dalla predizione dello stesso Salvatore circa l'eccidio, che sovrastava a Gerusalemme (d), per modo che attaceo niuno aver volevano con quella città infelice, che ridur si dovea alla disolazione: *Id autem fiebat, non quod Ecclesia possessiones temporales contemneret, ut contrarias legi Dei, sed quia satis victui necessaria fructescente fide subministrabantur. Et quod transferendam Ecclesiam providebant in gentes*, così Gregorio Tolosano (e), così Ospiniano (f), così Duaseno (g), così Melchiade Pa-

pa

(a) *Act. cap. 4. n. 32, 34, 35.*

(b) *Job. cap. 13. vers. 35.*

(c) *Matth. cap. 19. v. 1. 21. Aug. de catech. rud. c. 23.*

(d) *Matth. cap. 24. & 34.*

(e) *Tolosan. syntag. jur. univer. lib. 2. cap. 28. n. 2.*

(f) *Hospinian. de templ. lib. 4. tit. de origin. bonor. eccles. cap. 1.*

(g) *Duasen. de benefic. cap. 1. lib. 2.*

pa (a), e così per tralasciar gli altri, Doringio: *Nec dubitarim, Deum ipsum incitasse sanctos illos viros ad id faciendum, quum Judaorum agri, & domus paullo post essent everrenda, & peritura obsidione, ac misero excidio, quod a Romanorum exercitu impendebat* (b).

Questa unione, e comune vita de' fedeli, e vendita di beni fu però una pratica particolare della Chiesa di Gerusalemme, che non passò nelle altre Chiese, dilatata la santa sede nelle altre nazioni, e diffusa ne' Gentili; nè vi fu mai legge divina, o precetto degli Apostoli, che l'osservanza di questa pratica ordinasse: *In autem in Ecclesia hierosolymitana tantum usurpata fuit, non tamen ulla lege ab Apostolis praecepta, sed fidelium spontanea collationi omnino relicta, ut supra etiam dictum: qui & libenter sua contribuerunt bona, partim ut hac ratione ardens dilectionis studium testarentur, partim etiam, ut sic assuefacerent se, ne opum jactura, quam exoriente persecutione mox facienda essent, impatientius ferrent, cum illas jam pridem aliis erogare, & ipsi paucos contemni vivere didicissent; in aliis vero ecclesiis eandem in usu fuisse, nec historia meminerunt, neque aliunde probari potest* (c). Questa verità confessata senza veruna limitazione anche dagli eretici, la comprovava l'Abbate Fleury (d) colla testimonianza degli atti apostolici, e dell' epistola di S. Paolo a' Corinti (e). E perciocchè come in detti luoghi della divina scrittura si vede, avea bisogno la Chiesa di Gerusalemme del soccorso delle altre Chiese, e dalle altre Provincie a quei Cristiani, mandavansi in sussidio rimarchevoli somme, la qual verità vien'anche contestata da Cornelio Alapide, dicendo: *Abdicabant ergo rerum proprietatem, & dominium ex studio, & voto (ut patet cap. 5. v. 1.) paupertatis aequè, ac caritatis, & communis vita. Hoc fecerunt primi Christiani Hierosolymis dumtaxat, (qui ceteris sequentibus sanctiores, eis perfecta sanctitatis dare voluerunt heroicum exemplum) non vero*
in

(a) In can. futurum can. 12. quest. 1.

(b) Doring. in bibliotbec. jurisconsult. verb. Alienatio n. 56.

(c) Doring. ibid.

(d) Fleury part. 2. cap. 1. de' costumi de' Israeliti.

(e) Paul. 1. ad Cor. cap. 16. v. 3.

*in aliis gentiliis provinciis, quibus predicabat Paulus. His possedisse res suas, & habuisse proprias opes, & fundos, patet ex collectis, quas pro pauperibus fieri iubet (a). E alle già trascritte autorità si può aggiugnere eziandio quella del Tolosano, che ci lasciò scritto come indifficilabile: *Et ab initio quidem Ecclesia nascens, dum esset Hierosolymis, & inter Judaeos, nullam possessionem sibi conservabat, sed fideles omnia vendebant, & pretium communicabant (b).**

Anzi come passa a riflettere il citato Abbate Fleury, la suddetta accennata pratica de' primi Cristiani di Gerusalemme era proporzionata alle persone, e al tempo; perciocchè sembrava difficile, umanamente parlando, che una Chiesa numerosa di fedeli avesse potuto molto tempo sussistere senza capitali, e senza entrate sicure (c), ciò, che fu anche considerato da Francesco Duareno, per la ragione da lui notata: *Sed notandum est, eos ad communicationem bonorum neminem invitum compulisse, quod satis intelligerent eam a Christo non fuisse preceptam, & proprietatem distinctionemque dominiorum, qua consensu hominum naturalem rationem sequentium recepta est, juri divino, christianaque religioni repugnantem non esse: ea siquidem est hominum corruptio, & improbitas, ut societas humana commode retineri, & conservari nequeat, si quis platonicam communionem inter homines indiscriminatim constitumere velit (d)*; anzi col paragone di essere stato ricco, e dovizioso il sacerdozio ebreo, come noi nel primo capitolo di questa scrittura fondammo, riflettè bene un luterano, quale fu Andrea Saravia, contra l'errore del suo empio maestro, che mai non fu proibito da Christo nella legge del vangelo il possesso de' beni alla Chiesa, e agli Ecclesiastici: *In lege suae* eccone le parole riferite da Serardo (e) *prater decimas, & oblationes sacerdotibus, & Levitis, urbes, & pomeria urbium, ac oppidorum dari precepit, in quas non minorem habeant auctoritatem, quam*

(a) Cornel. Alap. in commen. ad epist. D. Pauli, ad Cor. d. cap. 16.

(b) Greg. Tolosan. ubi supra n. 2.

(c) Fleury, nel luogo citat.

(d) Daucen. de ben. sic. lib. 2. cap. 19.

(e) Serar. in Jos. cap. 24. quast. 3.

quam reliqua Tribus in urbes, & agros, qui sorte ipsis deven-
rant; recepto evangelio, auctoritate publica, ad eundem modum
ministros Evangelii agros, & possessiones possidere, aut possiden-
da ipsis dari, nunquam Salvator noster prohibuit; nec in con-
stitutata republica, qua evangelium recepisset, deteriore condi-
tione esse voluit, qua fuerint olim in Israele Levita, & Sacer-
dotes. Nè tra gli stessi Cristiani di Gerusalemme v'era obbligo
alcuno di porre i loro beni nella comunione degli altri, ma era
in libertà, e balia di ciascuno eleggere colla perfezione dello
Stato il totale spropio de' suoi beni, come ricavati dal rimpro-
vero, che se l' Apostolo S. Pietro ad Anania, che defraudato
avea la Chiesa del giusto prezzo del suo podere, che avea egli
venduto: *Nonne manens tibi manebat, & venumdatum in tua
erat potestate?* (a), e lo avvertì Terino nella sposizione
della sacra Scrittura (b). Or chi direbbe mai, che quel, che nel-
la prima cristiana Chiesa di Gerusalemme fu particolarmente
introdotto nel fervore dello spirito di que' primi Cristiani,
debba aver luogo generalmente in tutte le Chiese delle altre na-
zioni, e debba servir di norma, e di regola a' Religiosi del tem-
po presente, qualora nel tempo stesso le altre Chiese possede-
vano i beni stabili, e la comunione de' beni non meno era degli
Ecclesiastici, che laici? Quindi non crediamo, che questo esem-
plo possa giovare all' Avversario, per indurre oggi quella for-
ma di vivere, che nè pure in quel tempo rispetto agli altri, fu
indotta, ed abbracciata, e restano vani i suoi argomenti, che
dalla confusa storia di quella prima Chiesa ha cercato e' trarre:
Nec solum Ecclesiastica persona (così segue a dire il citato Gre-
gorio Tolofano) *id faciebant, sed omnes discipuli, qui credebant
in dominum nostrum Jesum. Vollemque Ecclesia censores, quod
reprehendunt in Ecclesiasticis, in se quibque reprehendere eadem
ratione* (c). E la ragione è quella, che ne adduce S. Agostino
nelle parole trascritte dal nostro Avversario: *Ut qui eodem con-
sortio religionis tenebantur, eodem consortio fruerentur &
vita*

(a) *Att. cap. 5. v. 4.*

(b) *Terin. in expof. sac. Scrip. in. cap. 4. Att. apof.*

(c) *Tbolof. Syntag. iur. univers. lib. 2. cap. 28. n. 2.*

visa, ut quibus erat una fides, esset una substantia; quibus erat communis Christus, communis esset & sumens; non quaris caritas qua sua sunt (a); per modo che si potrebbe conchiudere con Alessandro Sperelli, il quale dopo aver riferita l'autorità del citato Saravia, confutando le proposizioni di Francesco Ansaldo (b): *Quasi igitur (c) dice egli non sint catholici magis infesti Ecclesie ministris, quam fuerat antea iste, qui ex vi sectae suae, erat ipsius Ecclesiae acerrimus hostis (c).* Ma ci dirà l'Avversario, che i laici la perfezione dello stato non sono essi tenuti abbracciare, se non se per consiglio, e possono il consiglio non seguitare; senzachè s' imputi loro colpa, o peccato, non così però gli Ecclesiastici; perciocchè questi debbono per obbligazione esercitarla, ed altrimenti facendo sono di gravissimo difetto accagionati, e adduce l'autorità di Salviano, il quale distinguendo su questa materia i laici dagli Ecclesiastici, ed argomentando su le parole del Salvatore, dice, che al giovane laico rispose, *si vis esse perfectus, &c.* ma al suo ministro *nolo possideas, &c.* ingiunse; per modo che a quello rispose nella libertà del suo volere la perfezione, a questo un positivo divieto prescrisse, per fondamento della perfezione, che dovea praticare.

Meglio però esaminando le cose, a noi pare, che l'opposizione dell'Avversario per niuna maniera possa reggere, se si considerino gli Ecclesiastici in quanto a loro stessi, in quanto alle dignità, alle quali sono assunti, ed in quanto alle Chiese; perciocchè nell'altre provincie delle genti non si trova, che gli Ecclesiastici avessero praticato quello spropio di beni, che i Cristiani di Gerusalemme anche laici ivi praticarono, nè che quella Chiesa avesse ritenuti gli stabili: E che che abbia detto Salviano, di cui n' esamineremo da qui a poco la dottrina, vale molto a comprovare il nostro assunto l'autorità di S. Girolamo, il quale parlando de' semplici Chierici: *No plus habeas (disse egli)*

quod-

(a) S. Aug. serm. 27. de verb. Apost.

(b) Ansaldo. de iurisd. par. 5. tit. 3. cap. 3. n. 101. & seq.

(c) Sperelli. decif. 181. n. 7. in fin.

quando clericus esse cupisti, & dicatur tibi: clerici rerum non prode-
 rant eis; dal che si vede, che nello stato chericale non si allon-
 tanano i Cherici dal possesso de' beni, e solamente il S. Dottore,
 rimprovera a' medesimi il sordido amore dell'acquisto, che nello
 stato del chericato potevano essi fare. E trattandosi de' Vescovi, se
 loro conveniva a somiglianza de' primi Cristiani della Chiesa di
 Gerusalemme porre i loro beni in comune, sicchè per la morte de'
 medesimi la loro Chiesa dovesse quelli ritenere, si trova una tal
 quistione risolta ne' canoni attribuiti agli Apostoli nella ma-
 niera, che qui trascriviamo. *Manifesta sunt episcopi res proprias,
 si quidem res habet proprias. & manifesta res dominica: ut sit in
 potestate morientis episcopi propria, quibus vult relinquere, &
 non rerum Ecclesiasticarum prae-textu res episcopi intercitant,
 qui nonnunquam uxorem habet, & liberos, vel cognatos, vel
 famulos. Est enim iustum apud Deum, & homines, ut nec
 Ecclesia damnum aliquod accipiat propter rerum episcopi igno-
 rationem, nec episcopus, vel ejus cognati Ecclesia prae-textu pro-
 scribantur, vel in negotia litesque incidant, qui ad eum atti-
 nent, & ejus mortem maledictis, infauisisque verbis prosequan-
 tur (b).*

Ecco dunque come chiaramente si distinguono i beni della Chiesa
 da' beni propj de' Vescovi, e si ravvisa non esser' a' Vescovi
 interdetto il possesso de' beni, che non avrebbero po-
 tuto essi ritenere, se per costitutivo della loro perfezio-
 ne fosse stato da Cristo Signor nostro ingiunto agli Eccle-
 siastici il precetto di non posseder cos' alcuna. Questa di-
 sciplina non mai contraddetta fin da' tempi della prima nascent-
 te Chiesa, si conferma colla determinazione fatta da' Padri del
 concilio cartaginese III. dove si ha, che fu ordinato spettare
 alla Chiesa tutt' i poderi, che i Vescovi, i Preti, i Diacono-
 ni, o i Cherici avessero a lor proprio nome acquistati, se nien-
 te possedendo prima, che alla dignità Vescovile fossero stati as-
 sunti, o che all' ordine chericale fossero ascesi, eran poi dive-
 nuti ricchi, lasciando nel tempo stesso in libertà de' medesimi
 disporre degli altri beni, che loro erano donati dall' altrui li-
 bera-

(a) In epist. ad Nepot.

(b) Can. 39.

beralità o per successione, o per qualunque altro titolo gli pervenivano: *Placuit, ut episcopi, presbyteri, diaconi, vel quicumque clerici, qui nihil habentes, ordinantur & tempore episcopatus, vel clericatus sui agros vel quaecunque pradia nomine suo comparant, tamquam rerum dominicarum invasionis crimine teneantur obnoxii; nisi admoniti Ecclesia eadem ipsa contulerint. Si autem ipsis proprie aliquid liberalitate alicujus, vel successione cognationis obtinerit, faciant inde, quod eorum proposito congruit.*

E ne' tempi appresso per correggere l'error de' Manichei, i quali credevano non esser lecito agli Ecclesiastici posseder beni temporali, fu dalla sinodo agatense determinato, che i Vescovi avesser potuto de' beni propri liberamente disporre, alla Chiesa serbando quello, che le si apparteneva, e che a lei perveniva, *sive de agro, sive de fructibus, sive de oblationibus* (a); e la medesima distinzione di beni si raccoglie dal concilio ispalense (b); anzi da' sacri canoni, qualora altronde non apparisse lo acquisto de' beni fatto dagli Ecclesiastici, dovendosi in tal caso presumere averlo essi procurato da' frutti e rendite de' beni della Chiesa medesima; fu deciso che in tal dubbio si reputassero della Chiesa, dicendo non esser conveniente, *ut Ecclesia quem suscepit extraneum, efficiat in alieno divitem, & in suo retineat fraudatorem* (c). Questo è quanto da' Concilj, e da' Canoni della Chiesa primitiva fu determinato; nè mai si trova, che in quel tempo fosse interdetto agli Ecclesiastici, per lo motivo della perfezione del loro stato, lo acquisto, e possesso de' propri beni, ma soltanto di quei beni, che illecitamente volessero appropriarsi, e questo fu quello parimente, che su' l tenore de' sacri canoni ci avvertì S. Gregorio, parlando de' Vescovi: *Sacris canonibus est definitum* (sono parole del S. Dottore) *ut in his, qui antistes episcopatus tempore adquisivis, non alius, nisi sola Ecclesia succedat* (d). Ed altrove lo stesso S. Padre: *mobilia bona episcopi in sua potestate habebant; immobilia vero ecclesiasticis redditibus aggregari*

G 2

(a) *Synod. agat. b. can. 28.*

(b) *Concil. hispal. 1. can. 1.*

(c) *Canon. sacerdotes 12. quest. 4.*

(d) *D. Gregorius lib. 5. in di. 4. cap. 14.*

gari solebant (a) ; e questo da' Principi laici fu colle loro leggi proibito.

L'Imperator Carlo il grande ordinò egli, che ciascun prete dovesse i beni acquistati da lui dopo il giorno della sua consecrazione, come propj della Chiesa, alla Chiesa lasciarli (b). E l'Imperator Valentiniano, che regnò nell' anno 364. avea già tempo prima promulgata la legge diretta a' Vescovi di Roma, colla quale proibì non già generalmente agli Ecclesiastici, o alle Chiese lo acquisto, o il possesso de' beni, come alcuni malamente han creduto, ma s'oppor volle l'avarizia di alcuni Ecclesiastici de' suoi tempi, i quali niente possedendo prima della loro ordinazione, si vedevano poi ricchi, e possessori de' beni stabili, o che gli eran lasciati da' devoti, indotti dagli stessi Ecclesiastici a vantaggiare le loro private persone, e non il comune delle Chiese, come osservò Gotofredo : (c), e notò il Baronio (d) parlando di detta legge : le di cui parole chiaramente il dimostrano: *Ecclesiasticis, aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium nomine se volunt nuncupari, viduarum, ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur iudiciis, si posthac eos adfines erunt, vel propinqui putaverint defendendos. Consensus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatus sub praetextu religionis adjunxerint, liberalitate quacunque, vel extremo iudicio possint adipisci, & omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere* (e). Questo abuso fu dunque riformato, ma non mai il legittimo acquisto fu impedito, o fu condannato 'l possesso de' propj beni, laonde S. Girolamo scrivendo a Nepoziano su' l' errore di questa legge, di questo abuso modestamente si dolea: *Pudeo dicere, Sacerdotes idolorum, mimae, curiga, & sorta hereditates capiunt, solis clericis, & monachis hoc lege prohibetur, & prohibetur non a persecutoribus, sed a Principibus christianis, nec de lege conquerer, sed doleo ex* morni-

(a) Capitul. Caroli Magni lib. 1. cap. 156.

(b) Gregor. eodem in cod. theod. de episc. & clero.

(c) Baron. an. 371. num. 121.

(d) L. 20. cod. theod. de episc. & clericis. L. 20.

(e) Dico. Hieronym. epist. ad Nepotian.

meritum hanc legem (a). E non intese mai il santo Dottore di approvar la legge come confacevole alla perfezione degli Ecclesiastici riposta a senso dell'Avversario nello spropio totale de' beni temporali, tanto che rispetto alla Chiesa soggiunse egli, come già nell'altra capodi questa scrittura abbiamo notato: *Sit beret, sed mater filiorum, id est gregis sui Ecclesia, quae illos genuit, nutrit, & pavit: quid nos inferimus inter matrem, & liberos? gloria episcopi est pauperum inopia providore; ignominia sacerdotis est propriis studere divitiis*. Questo è l'ignominioso disordine, che accennò S. Girolamo, e con ragione; perciocchè alcuni Ecclesiastici di que' tempi procuravano dalla semplicità delle matrone romane, introducendosi appresso di quelle col pretesto della religione, acquistur privatamente e donazioni, e legati, e retaggi in detrimento de' legittimi eredi delle medesime, e furon chiamati sì fatti Ecclesiastici dal Baronio: *Nebulones private aucupantes hereditates, tanquam happyia quadam inhiantes matronarum divitiis, & impuris manibus cuncta fodentes* (b). E di questo parlò anche S. Ambrogio scrivendo alla stesso Imperadore Valentiniano (c). Ecco che mai nell'antica Chiesa fu proibito agli Ecclesiastici il possesso de' beni, ma solamente l'abuso degli acquisti, che in particolare essi facevano con modi illegittimi, fu condannato.

Da questa disciplina fin da' primi tempi della Chiesa e' ben si con-
tessa, che non vi fu, come non v'ha precetto, che in riguardo della
perfezione obbligasse gli Ecclesiastici a dover necessariamente es-
ser privi, come essenzial requisito del di loro istituto, de' beni so-
bili, ma un semplice consiglio nella guisa appunto, che fu in-
nuato a' Laici. Quindi Salviano (d) allegatoci dal dottissimo
Avversario, potiam noi francamente asserire, che parla ivi
della perfezione degli Ecclesiastici, la quale dove soprav-
vanzare quella degli altri cristiani, e specialmente nel disin-
teresse, valendosi di ciò, che Gesù-Cristo al giovane, che
desiderava acquistare la perfezione cristiana, rispose: *Si vis esse*
per-

(a) *Id. lib. 10. ind. 5. epist. 42, e 43.*

(b) *Baron. ibid.*

(c) *D. Ambros. epist. 31. ad Valentin. imper. lib. 5.*

(d) *Salvian. lib. 2. advers. Averil. nel me. abbas Ecclesiastol.*

perfectus, vende quæ habes, & da pauperibus (a), e di ciò, che a' suoi discepoli, allorchè impose loro la predicazione, disse: Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in saccis vestris; non peram in via, neque dolas tunicas habentis, neque calceamenta, neque virgam (b); donde torch ude con enfasi del suo spirito: *Videte quanta sit introitus hoc. Det sermone diversitas. Laico dixit: si vis vende quæ possides: minister autem, nolo possideas,* per dimostrare quanto viepiù i ministri di Dio devono superar gli altri nelle virtù cristiane.

Ed in fatti se non fosse questo il senso di Salviano, ma si dovesse intendere, che siavi uno stabile precetto della perfezione, alla quale devono esser tenuti gli Ecclesiastici colla rinunzia de' beni temporali, sarebbe la sua dottrina contraria alla disciplina tenuta già nella Chiesa, come finora abbiamo dimostrato, e sarebbe contraria a quello, che lo stesso Salvatore ordinò altrove a' suoi Apostoli, da quali si vede, che il precetto non così letteralmente fu osservato; e crediamo, che meglio di ogni altro avessero le parole del divino Maestro, ed il senso delle medesime inteso, e considerato. Fu certamente quel divieto, *Nolite possidere aurum, neque argentum, &c.* temporaneo, e non perpetuo, e per la sola predicazione della Giudea, gli abitanti della quale eran tenuti per ragion di legge provvedere i loro maestri; ma non per la predicazione alle genti, per la quale l'assolvè dal divieto suddetto, come si ha presso S. Luca: *Quando misit vos sine sacculo, & pera, & calceamentis, unusquid aliquid defuit vobis? At illi dixerunt: nihil. Dixit ergo eis* (ecco un nuovo precetto) *sed nunc qui habet sacculum, tollat similiter & peram, & qui non habet, vendat tunicam suam, & emat gladium (c).* Quindi l'Apostolo S. Paolo scrivendo a' Corinti: *Nescitis, gli diceva, quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt edunt, & qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita & Dominus ordinavit iis, qui evangelium annunciant, de evangelio vivere. Ego autem nullo harum usus sum (d);* e più chiaramente

te lo

(a) Matth. cap. 10.

(b) Matth. cap. 10.

(c) Luc. cap. 22. v. 35.

(d) D. Paul. 1. ad Corinth. cap. 9. v. 13.

te lo dichiarò scrivendo al suo amato discepolo Timoteo: *Penna- lam, quam reliqui Troade apud Carpatum veniens, adfer tecum, & libris, maxime autem membranis (a)*, su le quali parole dell' Apostolo riflette il glorioso S. Gio: Grisostomo: *Ecce jam pennam dicit. Nec poterat quisquam d. cere, quod & aliam quamdam, quam gestarit, non babuerit. Si enim illum omnino non induit superfluum erat, quod adferri eam ju. bebat: si vero fieri nequit, quin eam gestarit, manifestum erit, quod alteram habuerit. Quid autem quod biennio toto mansit in suo conducto? Ergo Christo non obediuit vas illud benedictionis, ille qui dicit: Vivo vero, jam non ego, sed vivit in me Christus (b)*. Ma risolve egli il dubbio per la ragione, che ne soggiugne: *Nam precepta illa temporalia erant, & non perpetua. Ex istud non ex conjectura dico, sed ex divinis scripturis. Quomodo? Lucas scribit Christum dixisse discipulis: Quando misi vos sine sacco, & pera, & zona, & calceamentis numquid defuit vobis? &c. (c)*. E a questo sentimento del Crisostomo è uniforme quello di S. Tommaso, come si legge presso Cornelio Alapide nelle parole, che si trascrivono: *Ante passionem missi sunt Apostoli ad Judaeos. Apud Judaeos autem consuetudo erat, quod suis debebant providere magistris: ideo Christus nihil ferre precepit Apostolis, cum mitteret eos ad Judaeos. Sed ista non erat consuetudo in gentibus. Ideo cum missi sunt ad gentes, data esset licentia portandi sumus: portabant igitur quando predicabant aliis, quam Judaeis (d)*.

Possia la verità dell'accennata dottrina, rifletta il nostro Avversario, se potea il Salviano indurre un positivo precetto del distaccamento totale de' beni temporali per la perfezione, che sopra gli altri Cristiani sono in obbligo di professare gli Ecclesiastici, o più tosto, che a distinzione de' laici, volesse egli che sopra ogni altro fedele alla perfezione della carità, e di qualunque altra cristiana virtù dovessero essi studiare, ed in quelle rilucere; siccome dottamente considerò Giacomo Terino, dicendo, che

- (a) *Ad Timoth. epist. 2. cap. 4. ver. 13.*
- (b) *D. Chrysost. homil. 9. in epist. Paul. ad Philipp. cap. 2.*
- (c) *Idem il. ib.*
- (d) *Cornel. Alap. comment. in Matth. cap. 10. n. 9.*

che altro non volle esigere il Signore da' suoi discepoli; tolto il divieto fatto particolarmente per la Giudea, che non avessero poi soverchiamente atteso alla cura del proprio individuo, e a quelle cose, che potessero essere di scandalo altrui, e d'impedimento alla predicazione delle altre nazioni, che doveano intraprendere: *Nota hac ad literam. Hac sola vice suis praecepit Christus, ut patet ex Luc. 22. vers. 35. Pro aliis victibus tantum prohibet id, quod per hac significabatur, puta, curam minus necessariam corporis, maxime qua offendiculo aliorum esset, vel ipsismet impedimento: Patet, quia neque Christus, neque Apostoli alias ad literam hoc observaverunt (a); e di proibire l'uso del comun costume di portare ne' viaggi il denaro a guisa di ogni altro viandante, per fargli così contraddistinguere dagli altri, e far trionfare sempre la grazia, come nota Cornelio Gianfenio su le parole in zonis vestris: Unde additur in zonis vestris, hoc est in crumenis vestris, loquitur enim iuxta veterem morem, quo pecunia ab itinerantibus, & maxime a militibus solet deferri in zonis, hoc est in cingulis (b).*

E per un simigliante precetto fatto da Gesù-Cristo a' suoi Apostoli, dicendo loro presso S. Matteo, *nolite ergo esse solliciti in crastinum (c)*, chi mai ha creduto, che proibisse egli a' suoi discepoli il provvedersi da un giorno all'altro, o il poter custodire alcun denaro per li loro bisogni? E pure *Nolite esse solliciti*, disse il Salvatore in questo caso, come esprime nell'altro: *Nolite possidere*. Perchè dunque in quello vuol considerarsi precetto per lo spoglio de' beni in riguardo della perfezione, che doveano gli Ecclesiastici, e i suoi ministri professare; e non in questo pur'anche vogliasi, che debban'essere scevri da ogni altro pensiero di ciò, che al loro individuo fosse necessario, con riporsi totalmente nella divina provvidenza? *Nolite ergo solliciti esse, dicentes: quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur? (d)*. Altro dunque volle il div in Maestro significare nel primo caso del *nolite possidere*, come altro volle insegnare nel

(a) *Trinitarium in Matth. cap. 22. p. 10.*

(b) *Jansen. comment. in concord. evangel. cap. 35. pag. 326. edis. venet. 1879.*

(c) *Matth. cap. 6.*

(d) *Matth. d. cap. 6.*

nel secondo, cioè, che non riponeffero la loro applicazione, e sollecitudine in sì fatte cose, di maniera che per le medesime trascurassero la più essenziale, qual'è quella del regno de' cieli: *Primum querite* (disse il Signore) *regnum Dei, & justitiam ejus* (a), volendosi spiegare, che questo deve essere il principale, obbietto de' loro desiderj, de' loro pensieri, e delle loro opere, siccome ancora il nostro, e di qualunque altro fedel Cristiano; nè per ciò restava loro interdetto, che in secondo luogo anche alle cose suddette onestamente applicare non potessero. Laonde con S. Agostino notò su questo luogo del divino vangelo Anneo Roberto: *Recte divus Augustinus ait praecepisse quidem Christum, non esse cogitandum de crastino, sed non ad hoc fuisse praeceptum, ut nihil pecunia a sanctis custodiatur, sed ne Deo propter ista serviat, & propter inopiam timorem justitia deseratur* (b). E così con S. Agostino, S. Girolamo, e S. Gio: Grisostomo lo disse Giacomo Tirino, aggiugnendo, che l'esito di cotali operazioni si dovesse riporre nella benigna infallibile provvidenza di Dio: *Vult ergo Christus, ut rejectis intempestivis, & inutilibus curis libero animo vacemus, PRIMO divino servitio, DEINDE acquisitioni rerum necessariorum, quisque juxta statum, & vocationem suam: successum vero, & fructum hujus acquisitionis committamus benignae ipsius, & certa, atque infallibili providentiae, quae omnia diriget, ac disponet in bonum, & salutem nostram. Ita Hieronymus, Chrysostomus, & Augustinus* (c). E maravigliosamente lo dichiarò Guglielmo Estio col senso dello stesso vangelo, ove Cristo Signor nostro detestò la sordidezza degli avari, che tutti eran dediti all'acquisto, e a cumulare denari, quasi dovesse mancare loro il modo di sostentarsi, e condannò l'ignoranza de' gentili, i quali ogni loro pensiero riponevano nel proprio comodo, come se quello dovesse essere il primo lor bene, e a cui riguardar dovessero: *Haec nota, Christum* (ecco le parole del citato autore) *nusquam dicere,*

H

202

(a) *Matth. ibid.*(b) *Ann. Ruber. res. jud. lib. 2. cap. 2. pro chartus. Duar. de benef. part. 2. cap. 1. in princ. per tex. in can. habebat 17. quasi 1.*(c) *Tirin. comm. in Matth. cap. 6. vers. 34.*

nolite comparare, aut querere vobis victum labore manuum, aut bono opere; hoc enim ipse fecerat, faber, & fabri filius; sed veta: sollicitudinem inordinatam, qualis est hominum avarorum, & qualis erat gentiliū. Nam contra avaros jam ante multa dixerat, inter quæ postremum erat illud: Non potestis Deo servire, & mammona. Cui mox subiunxit istud: Ideo dico vobis, ne solliciti sitis, &c. manifeste significans sollicitudinem eorum, qui mammona serviunt, a se reprobendi. Gentiliū quoque sollicitudinem reprobendere se significat his verbis: Hac enim omnia gentes inquirunt. Quomodo autem inquirunt? tamquam prima bona. Unde nobis dicitur: Quarite primum regnum Dei. Item sic querunt, quasi ab ipsorum cura, & sollicitudine successus operis principaliter dependeat, nentiquam projicientes curam suam in Deum, quem non noverunt (a).

Ed in vero chi si rapporta alla sacra divina Scrittura, troverà, che i santi Appostoli, a' quali fu detto *nolite solliciti esse, &c.* sentendo dal Profeta Agabo la fame, che dovea succedere, come avvenne sotto l'Imperio di Claudio, procurarono apprestare ciò, che faceva necessario al vitto per la futura carestia (b). E che altro era questa diligente, e provvida tempestiva provvigione, se non se *providere in crastinum*? Lo stesso Salvatore, quel divino Maestro, che ci prescrive la legge, ci ammaestrò colla predicazione, e c'istruì coll'esempio nella pratica delle cristiane virtù, tenea egli la borsa da riporre il denaro quasi pubblico, che gli veniva offerto dalla pietà degli Ebrei, tra' quali si fa memoria da S. Luca (c) della pia generosità della Maddalena, di Giovanna moglie di Cuza, donne d'illustri famiglie, e della Susanna. Del qual denaro, o di altro per altra via pervenutogli, n'era custode l'infelice Giuda, e serbavasi per somministrare il vitto, le vestimenta, e ogni altro bisognevole, così allo stesso Signore, come a' discepoli, e agli altri suoi seguaci (d). Ed in fatti allorchè nella sacra cena (essendo già notte) disse al mal-

va-

(a) *Guilielm. Est. annot. in evang. Matth. cap. 6. v. 25.*

(b) *Act. cap. 11. v. 28. 29.*

(c) *D. Luc. cap. 8. v. 1. & 2.*

(d) *Jcb. cap. 12. ver. 6.*

vagio Iscariota, *quod facis, fac citius*, pensarono alcuni de' gli Appostoli, che'l buon Maestro gli ordinasse di comperare quelle cose, che ad essieran d'uopo *in diem festum*, o di dare a' bisogno: si alcun denaro^(a), che custodivasi pur'anche *in crastinum*, sicchè dall' aver fatto un tal giudicio gli Appostoli della compera *in diem festum*, chi francamente non deduce, che costumavasi *in crastinum* prospicere? Laonde riflette saggiamente Cornelio Gianfenio, che non può dirsi esser taluno sollecito del tempo futuro, qualora nel presente provvede, e provvede congruamente a quanto per quello sia necessario. *Itaque cura incumbens* (ecco come conchiude) *praesenti temporis de provisione futurorum etiam post multos annos, non est cura crastina, sed bodierna: quomodo cura Joseph non fuit crastina cura, quia cognoscenti talem temporum successionem incumbere deinceps providere de iis, quae succedentibus annis essent necessaria. Et similiter non est sollicitum esse de crastino providere annuas provisiones, & similia* (b); e la ragione, meglio distinguendo, la notò Guglielmo Estio avvertendoci, che non dice il sacro testo *nolite providere*, ma *nolite solliciti esse*; questa soverchia sollecitudine sì, che fu dal Signor condannata, come impropria al ministero appostolico, ed impropria agli Ecclesiastici, per non divertirsi dal loro uffizio, ponendo ogni cura, ed ogni pensiero al soverchio agio, e comodo del corpo: *Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Non dicit, nolite providere in crastinum: nam & ipse Dominus pro sua familia providebat in crastinum, quando Judam illi praefecit dispensatorem, qui loculos ferret, & ea, quae mittebantur, reciperet, ac servaret in usus necessarios, etiam in crastinum. Quando enim dictum ei fuit: quod facis, fac citius, quidam, inquit evangelista, putabant, quoniam loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: eme ea, quae opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis ut aliquid daret, tunc vox erat, ut*

H 2

idem

(a) 1oh. cap. 13. v. 28.

(b) Jansen. comm. in concord. evan. part. 2. cap. 42. ve. nolite ergo solliciti, circa med.

idem subjicit evangelista: ergo pecunia, quae in loculis erat, servabatur in posterum diem. Sed & hoc ipsum, quod suspicabantur discipuli, dixisse Jesum, emere ea, quae opus sunt nobis ad diem festum, satis significat, non ita Christum cum discipulis vixisse in diem, ut nunquam in alterum diem de cibo, vel aliis necessariis providerent: nam emere ea, quibus opus esset ad diem festum, utique erat in crastinum prospicere (a).

Qual fondamento potrà mai fare il nostro Avversario in pruova del suo assunto per trarre argomento dalla disciplina della primitiva Chiesa fondata nella divina legge, che in suo senso pretende aver vietato agli Ecclesiastici il possesso de' beni, qualora da ciò, che abbiain finora dimostrato, nè il possesso, nè l'acquisto legittimo fu mai proibito in riguardo alle persone degli Ecclesiastici in particolare, e sol tanto la soverchia avidità de' beni temporali, o il soverchio studio, che ponessero nello acquisto, fu riprovato: perciocchè nascendo da sì fatta intensa applicazione la sollecitudine, la quale altro non è, che un' ansia del nostro animo, e una inquietudine della nostra mente, come fu diffinita da Cicerone, (b), ci diverte da ogni altro serio pensiero, e tra i nostri affetti giorno, e notte alla conservazione de' beni acquistati per lo timore, che si ha, di perdergli, e a procurare i mezzi di acquistarne altri col dubbio di non riuscirgli l'acquisto; di forma che la sollecitudine i buoni autori per l'istesso timore l'han presa, come può vedersi presso Terenzio, Plinio, Suetonio, ed altri. E può mai chiunque si sia fedel Cristiano volgersi, come ei deve, agli atti di pietà, e all' esercizio delle virtù, che la santa legge prescrive nel perfetto servizio di Dio, ove tra quest' ansia, tra questo timore, ravvolge il suo animo, i suoi desiderj, la sua mente, e i suoi pensieri, interamente riposti nel soverchio amor della roba, e nel sordido acquisto de' beni? Quindi la divina sapienza troppo interessata del nostro salvamento, volle, che da sì fatta sollecitudine fossero lontani i suoi seguaci: *Inferunt autem istud ex superioribus, in quibus dictum est universaliter,*
de

(a) *Est. ann. in evangel. Matth. cap. 6. v. 34.*

(b) *Cic. A. tuscul.*

de sollicitudine necessariorum, ut hac adjectione manifestius fiat, quam sollicitudinem prohibuerit, nimirum anxiam, & superfluam, qualis est sollicitudo crastini, hoc est, futuri temporis. Ne enim putaremus, quoniam praecepit ne simus solliciti, non debere nos laboribus parare, quae ad victum, & vestitum sunt necessaria, quales labores non possunt omnino esse sine aliqua cura, & sollicitudine, totam hanc de abjicienda sollicitudine doctrinam terminaturus, tandem infert, nolite ergo solliciti esse in crastinum, quasi dicitur: laborandum quidem est, & operis, cui incumbendum est, cura habenda; verum hac cura non est in futurum tempus extendenda, ut anxie solliciti sitis, quem fructum in posterum labores vestri vobis adferant, aut quid sequens tempus vobis sit adlaturum. Così spiega la sacra Scrittura il citato Cornelio Giannenio (a).

Nè di forza veruna è l'argomento, di cui si valse a provarlo quale è esempio del miracolo da S. Pietro operato nella prodigiosa guarigione del nato scorpione, che limosinava alla Speciosa porta del Tempio, allorchè entrando ivi il S. Appostolo, con S. Giovanni, fu chiesta loro da quello la limosina, e rispondendo S. Pietro: *Neque aurum, neque argentum est mihi: quod autem habeo, hoc tibi do: In nomine Jesu Christi Nazareni surge, & ambula*, ristabilitosi l'infelice povero nel vigor del suo corpo dalla virtù di queste parole, corse festevole nel Tempio lodando il Signore, e fu di maraviglioso spettacolo agli astanti (b), inferendo e l'Avversario da ciò, che quel vantaggio riportarebbero gli Ecclesiastici, che riportarono gli Appostoli, se a guisa degli Appostoli il loro affetto riponebbero nella povertà, in cui quelli lo riposero, e' veder poi premiato in contraccambio col portentoso dominio loro concesso su de' miracoli: Imperocchè non fu certamente la povertà di S. Pietro la cagion del miracolo, ma sì bene la di lui santità, per effetto della quale professava quella cotanto lodevol

(a) Jansen. com. in concord. evang. part. 2. cap. 42. o. nolite ergo circ. prae.

(b) Act. cap. 3.

devo! virtù , che lo rendeva tutto applicato al suo sommo ministero , ed aveali distaccato l'animo da ogni amor terreno , che distrugge la perfezione cristiana . Non fece certamente il miracolo , perchè non avess' egli nè oro , nè argento , ma perchè il suo spirito era alieno dalle ricchezze , e le sue azioni eran dirette sol tanto alla gloria del divin Maestro. Altrimenti in vero non avrebbe egli detto, *aurum, & argentum non est mihi* ; perciocchè il contrario si ricava dalla divina Scrittura , come sopra dimostrammo , cioè , che da i fedeli Cristiani si davano le offerte , e'l danaro , che si ritraea dalle vendite de' beni, che quelli volontariamente faceano, tutto si depositava *ante pedes Apostolorum*, e dagli Appostoli poi si spendeva non tanto per li loro bisogni, quanto per li fedeli medesimi, e a soccorso de' poveri , secondo la testimonianza, che sene ha negli atti apostolici (a) . Al che riflettendo Matteo Poli nella sua Sinopsi critica , ebbe a dire , che la risposta di S. Pietro significava , che nè oro , nè argento aveva prontuariamente per darlo , o che nè oro , nè argento proprio aveva per disporne , perchè teneasi in comune : *Aurum non est mihi*, così il citato autore , *vel primo in promptu , & ad manum , vel secundo proprium; alioqui multorum agrorum pretia ad pedes ejus quotidie adferebantur (b)* . Ed in tal guisa, come nota Giacomo Tirino, di quello fece uso, ch' era suo proprio, cioè , di restituire la sanità agli infermi , secondo il Signore gli aveva incaricato, dicendogli *infirmos curate (c)* , e questo applicò allo storpio per ristabilirlo : *Quod habeo tibi do, idest, potestatem sanandi agros, quæ mihi donata est, tibi applico: divinam enim omnipotentiam habebat Petrus sibi perpetuo adfistens, semperque paratus, ut quoties vellet, miraculum ederet (d)* .

Ed in questo medesimo senso spiegò il dottissimo Estio la risposta suddetta del S. Appostolo, dicendo : *Quo modo vere hoc Petrus di-*

xit

(a) *Act. cap. 4. v. 33. 34. & 35.*

(b) *Matth. Poli Synops. critic. in act. apostol. p. 3. v. 6.*

(c) *D. Matth. cap. 10.*

(d) *Tirin. commun. in act. apostol. cap. 3. v. 6.*

uit, ad cuius pedes tot agrorum pretia adferbantur quotidie? An quia nihil illorum proprie ad eum pertinebat? Sed obicitur, ita in commune possidebantur illa, ut egentibus elargiri inde partem aliquam liceret, maxime ab eo, qui congregationis caput esset. Dici potest, Petrum, reliquosque apostolos non servasse sibi dispensationem illorum bonorum, utpote verbo & orationi intentos, actor. 6. sed aliis eam curam demandasse. Quamquam & responderi potest, Petrum opportune simul, & vero respondisse, argentum, &c. siue significaverit se in promptu & ad manum non habere, siue proprium non habere, opportune, inquam, ita respondisse, quando iam praeiturnus erat beneficium longe amplius, curationis videlicet ab imbecillitate corporis. Quod autem habeo, hoc tibi do. Sensus: quod dare possum, quod habeo in potestate mea, id tibi do, dabit enim sanitatem, cuius danda potestatem habebat ex promissione Christi, &c. (a).

Più opportunamente adunque stimò S. Pietro valersi della potestà di far miracoli, con render sano lo storpio, che far' uso di quella poca moneta, che si conservava in comune, per soccorrere lo della chiesa limosina; perciocchè maggior beneficio ricevea il povero infermo dalla sanità del corpo, rendendosi agile a' suoi esercizi, che dal comodo di procacciarsi colla limosina poco vitto per sostentarsi nella torpidezza della sua vita; e non così a maraviglia si farebbe esaltata la santa fede di Cristo, nè il medesimo glorificato tra quella gente, che tanto vilmente trattollo, posponendolo allo scellerato Barabba, e come malfattore crocifiggendolo, dappoichè ebbero sfogata la sua rabbia, e la sua fiera con tanti tormenti sopra il di lui divin corpo: *Viri Israhelita*, così parlavano i due Apostoli al popolo accorso allo strepito del miracolo, *quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute, aut pietate fecerimus hunc ambulare? Deus Abraham, Deus Isaac, & Deus Jacob, Deus patrum nostrorum glorificavit filium suum Jesum, quem vos quidem tradidistis, & negastis ante faciem Pilati, iudicante illo dimittit. Vos autem sanctum, & iustum negastis, & petistis virum homicidam donari vobis, autorem vero vi-*

(a) *Guilielm. Est. annot. in act. apost. cap. 3. v. 6.*

et interfecistis &c. (a). Ed ecco il bel vantaggio, che ne riportarono: *Multi autem eorum, qui audierant verbum, crediderunt, & factus est numerus virorum quinquemillia (b)*.

Questo fu il motivo, che l'indusse a rispondere: *Aurum, & argentum non habeo; quod autem habeo, hoc tibi do*; poichè ispirato dal Signore, conobbe esser tempo di operar miracoli per magnificare la gloria del divin Maestro crocifisso, e stabilire la verità della fede nella nascente Chiesa del nuovo testamento: *Hic Spiritus Sanctus, va a propolito la parafrasi di Desiderio Erasmo Roterodamo, submonebat Apostolos, adesse tempus edendi miraculi. Itaque Petrus una cum Joanne defixis in claudum oculis, ait illi: adspice in nos. Ad intuitum, ad hanc vocem factus alacrior mendicus intendebat oculos in illos, sperans futurum, ut aliquid ab illis acciperet. Stipem flagitabat, stipem exspectabat, integritatem membrorum non ausus est emendicare, quia non sperabat illos posse dare. . . . Tam Petrus magnificam illam ac vere summo Christi vicario dignam vocem edidit, dicens: argentum, & aurum, quod tu exspectas, non est apud me: quod autem non ex meo, sed caelesti benignitate ad manum est, quoque tu magis egres, hoc tibi do: in nomine Jesu Christi Nazareni surge, & ambula (c)*.

Fu dunque la povertà, che esaltò Pietro a' miracoli, o più tosto la santità? Fu perchè non avea pochi bajocchi da dare al miserabile infermo, o più tosto perchè indotto dallo spirito divino, stimò opportuno il tempo di esercitar la potestà dal Signore promessagli, di far miracoli, per illustrare la santa fede, aumentare il numero de' fedeli, stabilire la Chiesa, e glorificare il vero Dio di lei autore? Ma pur troppo francamente e' asserisce l'Avversario, che lo stesso vantaggio ritrarrebbero gli Ecclesiastici, che ebbero gli Appostoli, i quali il loro affetto nella povertà ripotero; perciocchè mai non sono mancati nella Chiesa di Cristo i tuoi servi, nè mai cessati per-

mezzo

(a) *Att. cap. 3. v. 12. 13. 14.*

(b) *Att. cap. 4. vers. 4.*

(c) *Des. Erasmi in act. apost. paraph. cap. 3.*

mezzo loro i miracoli. In ogni stato ha voluto il Signore, che pompeggiasse la santa fede, e tra la povertà, e tra le ricchezze: *Dives, & pauper obviaverunt sibi, utriusque operator est Dominus* (a).

Non adoriamo su gli altari un'Errico Imperadore, un Ludovico di Francia, un Ferdinando di Castiglia, un' Elisabetta di Portogallo? non furon questi tra le ricchezze, e tra i dominj, eroi della pietà cristiana, che meritavano da Dio anche il dominio sopra la stessa natura colla permissione de' miracoli? E ne' nostri tempi non si è ammirata la virtù di un' Eleonora moglie del piissimo Imperador Leopoldo, e madre del nostro odierno augustissimo Monarca Carlo Imperador de' Romani, che da sì fatti genitori col vasto dominio di più regni ha redatte tante belle virtù, quante son quelle, che gli adornano, e gli arricchiscono l' imperial diadema? E se, per venire più da presso al nostro argomento, questa eccellenza di santità si desidera negli Ecclesiastici tra l'onestà della pompa, e 'l cumolo delle ricchezze; quanti Vescovi, quanti Prelati sono stati nella cristianità, anche ne' tempi più a noi vicini, che furon di una rara santità forniti, e si trovan' ora riposti nel catalogo de' Santi della Chiesa? Da che l'Imperador Costantino donò alla Chiesa e beni, e dominio temporale, donde vogliono i censori, che cominciassero gli Ecclesiastici a decadere dal fervore di spirito della primitiva Chiesa (quasi che prima in niuna maniera dalle Chiese beni posseduti si fossero) quanti sommi Pontefici adoriamo canonizzati di tempo in tempo dalla Chiesa? ed a nostri giorni non abbiamo ammirate le virtuose gesta di un' Innocenzo XI. e dell' altro di tal nome XII. che fu prima Arcivescovo in questa capitale, dove ha per successore nella dignità, ed accorto imitatore nelle virtù, come gli fu congiunto di sangue l' odierno nostro Pastore, e poi Pontefice in Roma, dove ora presiede un Clemente XII. che della sua santa vita siegue l' orme, e le vestigie? E può senza taccia di temerità crederci, che ove tali, e sì fatti uomini ragguardevoli per la perfezio-

(a) Proverb 22.

ne cristiana, che professavano nella dignità del Ponteficato, averfer conosciuto esser di danno alla Chiesa il possesso, e'l dominio de' beni, e contra la legge, e volontà divina, che costituì la sua Chiesa su'l fondamento della povertà, avrebber voluto permettere, che si fossero riparati, e difesi dall' altrui rapacità? *Quis, inquam, audebit dicere* (fu dello stesso sentimento Giambattista Valenzuola) *tales ac tantos sic delirasse, ut hujusmodi temporalia, contra justitiam, & Dei voluntatem detinuerint?* (a).

Ed anche tra monaci, de' quali è il nostro ragionamento, avvegnachè soverchiamente già ricchi sieno i loro monisterj, a d' nostri non si veggono tra quelle ricchezze cotanto biasimate fiorire i gran servi di Dio, che colla pratica delle sante cristiane virtù muovono i propj compagni ad imitargli, e son di esempio a tutti gli altri del popolo, e di sollievo? Quanti han conversato tra noi, e co' nostri padri negli anni addietro, che sono ora rimeritati dal Signore col dono de' miracoli, e de' prodigj, come ne furono anche in vita ricompensati per le salutari fatiche, a cui erano sempre pronti ad onor di Dio, e a beneficio del prossimo? Ne son fresche ancora le memorie di tanti, di cui tuttavia sene formano i processi, e tralasciamo di farne onorevole menzione, per non dilungarci in raccontar quei fatti, che sono a tutti notorj; ma solamente ripetendo, che nè le ricchezze impediscono la perfezione cristiana de' fedeli, o sieno laici, o sieno Ecclesiastici, nè la povertà è la di lei base, e principal fondamento, conchiudiamo con l'avvertimento, che ce ne dà il santo Profeta Davide: *Divitia si adfluant, nolite cor adponere* (b). E il grande Appostolo S. Paolo, il quale sebbene scrivendo a Timoteo l' imponesse di dover ammonire i ricchi a non sapere in incerto divitiarum (c), scrivendo però a' Corinti c' insegnò la bella pratica, come in mezzo delle ricchezze dobbiam reggere il nostro animo sì, che da quelle non sia signoreggiato: *Reliquum est, ut & qui unores*
ba-

(a) Valenz. respo. contra Venet. part. 3. nn. 78.

(b) Psal. 61.

(c) Ad Timoth. 1. cap. 6.

habent, tamquam non habentes sint: & qui stent, tamquam non stentes: & qui gaudent, tamquam non gaudentes: & qui emunt, tamquam non possidentes: & qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur (a). Laonde S. Girolamo lasciò a questo proposito scritto: *Unusquisque non hominum, sed rerum pondere judicandus est. Nec diviti obsunt opes, si eis bene utatur: nec pauperem egestas commendabiliorem facit, si inter sordes, & inopiam peccata non caveat.* Ed appresso: *Nihil prodest vile palliolum, furva tunica, corporis illuvies, & simulata paupertas, si nominis dignitatem operibus destruant (b).*

E prima di lui contra l'errore di Marcone, che credea essere dalla legge di Cristo proibite le ricchezze a' suoi seguaci, l'avea scritto Tertulliano (c). E questo stesso rispose S. Agostino ad Ilario: *Evaferunt istorum disputationes (parla de' Pelagiani) patres nostri Abraham, Isaac, & Jacob, qui tanto ante ex hac vita migrarunt. Habebant quippe hi omnes non parvas divitias, sicut fidelissima scriptura testatur, multos tamen venturos ab oriente, & occidente, & non supra ipsos, vel extra ipsos, sed cum ipsis recubituros in regno celorum, ille ipse, qui propter nos factus est pauper, cum vere dives esset, veracissima promissione prädixit. Et quamvis superbus dives, qui induebatur purpura, & bysso, & epulabatur quotidie splendide, mortuus apud inferos torqueretur, tamen si pauperis ulcerosis, qui ante januam ejus cōtentus jacebat, misertus fuisset, mereretur & ipse misericordiam. Et si pauperi illi meritū esset inopia, non justitia, non utique ab angelis in Abraham gremiū, qui dives hic fuerat, tolleretur. Sed ut nobis ostenderetur, nec in isto paupertatem per se ipsam divinitus honoratam, nec in illo divitias fuisse damnatas, sed in isto pietatem, in illo impietatem suos exitus habuisse, sic suscepit impium divitem cruciatus ignis, ut tamen pium pauperem suscipere finis divitis (d).* Ed altrove lo stesso S. Padre, parlando della povertà: *Quid prodest,*

I 2

dile,

(a) *Ad Corinth. 1. cap. 7. v. 29.*

(b) *D. Hieron. ad Salvian. de seroand. viduit. lib. 3. epist. 5.*

(c) *Tertull. adver. Marcion. lib. 4.*

(d) *D. August. epistol. 89.*

disse, *dispergere dando pauperibus, & pauperem fieri, si anima misera superbius efficiatur contemnendo, quam fuerat possidendo* (a). Dal che si desume, che se sia pericolosa la ricchezza a i Cristiani, se in bene di quella non si vagliano, ha pure anche i suoi pericoli la povertà, se l'animo non è dimesso.

Q buone, o ree però che sieno le ricchezze per la perfezione degli Ecclesiastici, certa cosa si è, che affatto affatto i monaci sono dall'uso di quelle lontani; perciocchè ciascuno di essi in quanto a se, secondo il proprio istituto, nulla possiede, nulla acquista, e di nulla dispone, ma a guisa de' primi Cristiani di Gerusalemme (b), con un totale spropio de' beni temporali, vive in comune con i suoi compagni, ed a quanto fa loro bisogno tutto provvede il monistero colle rendite, e con i frutti di quei beni, che possiede, se di tener beni è capace, o colle limosine, che si procura, se sia di acquisto incapace: E non più che semplici amministratori ne sono i monaci, costituendosi nell'amministrazione uno superiore di essi affinchè gli dirigga, e governa a guisa de' Cherici di S. Eusebio di Vercelli, di S. Martino, e di S. Agostino, i quali abitando sotto un medesimo tetto co' loro Vescovi, quelli come loro padri, e direttori riconoscevano niente possedendo di proprio, ed a modo di monaci, e regular trattavansi. Laonde di S. Eusebio notò S. Ambrogio (c): *Hac enim primus in occidentis partibus diversa inter se Eusebius sancta memoria conjunxit, ut & in civitate positus instituta monachorum teneret, & Ecclesiam regeret jejunii sobrietate;* e S. Agostino di se stesso: *Volui (disse) habere in ista domo episcopi mecum monasterium clericorum. Ecce quomodo vivimus: nulli licet in societate nostra habere aliquid proprii* (d), cioè che osservò Possidio nella vita di questo Santo, dicendo: *Cum ipso semper clerici una esiam domo, ac mensa, sumtibusque communi-*
bus

(a) Id. epist. 109.

(b) D. Hieron. de scriptor. eccles. Cujac. in comm. ad nov. 5. Germon. de script. immunit. lib. 2. cap. 7.

(c) Dno. Ambros. epist. 82. ad eccles. marcel. sens.

(d) August. serm. 49. de divers. tom. 10. (edit. Paris. 1637.) sermon. 52. tom. 10. edit. Basil. 1669.

bus alebantur, & vestiebantur (a) :

Che che sia però, se da S. Agostino abbiano origine i Canonici regolari, o come altri han voluto da Gelasio Papa, che gli collocò nella Chiesa Lateranense, ove sino a Bonifazio VIII. persisterono, secondo il Panvinio (b), ed Ospiniano (c), o da Ivone Vescovo di Chartres, come cercò in una lunga sua dissertazione fondare il Tommasino (d), certo egli è, che introdottasi la vita monastica nel Clero, per ragione della particolare regola, sotto di cui vivevano, ed a vivere si obbligavano, furono que' suoi Cherici detti regolari, e Canonici regolari fino a' giorni nostri si dicono, essendosi l'istituto medesimo sparso in varj, e più luoghi della cristiana repubblica: *Dicebantur non simpliciter, ut nunc, canonici, sed regulares*, così a proposito Francesco Duareno lasciò scritto (e), *ab illo peculiari instituto, ac regula, quam amplectebantur, & hoc modo discrimen inter eos designabatur, & aliarum ecclesiarum canonicos, qui huiusmodi se votis non adligaverant....* *Hac secula, cuius auctor Augustinus perhibetur, cum hisponiens episcopus esset, late christianum orbem pervagata est, adeo ut eorum canob. a hodie in quibus locis monachorum nomen deletum non est, nusquam non reperiantur. Sed effectum a ceteris monachis differre non videntur*, ed indifferentemente sono monaci da' sacri canoni chiamati (f), come lo notò Pennuto (g); ed i loro chiostri pur anche col nome di monisteri sono divisiati, come riferisce il Gonzalez (h); anzi in que' primi secoli furon chiamati monaci neri i Cherici di S. Martino, fino a che fosse l'istituto di S. Benedetto, a' di cui monaci la denominazione di neri si trasfu-

- (a) Passid. vit. Augustin. cap. 25.
 (b) Onuph. Panvin. annot. in Platin. vit. Gelas.
 (c) Ospinian. de orig. monach. lib. 3. cap. 6.
 (d) Tomassin. da benefic. par. 1. lib. 3. cap. 11. nm. 7.
 (e) Duar. lib. 1. de benef. cap. 29. in fin.
 (f) Cap. relatum de prebend. cap. post translationem, de renunciat.
 (g) Pennut. lib. 1. hist. cap. 38. & lib. 2. hist. can. regul. cap. 1.
 (h) Gonzal. comm. in lib. 1. decretal. tit. 14. cap. 12. nm. 1. & lib. 3. tit. 31. ap. 5. nm. 2.

se, e col diviso di monaci bianchi si distinguevano i Cherici di S. Agostino, come osserva dopo Pietro Cluniacense (a) il citato Gonzalez (b).

Questa vita monastica unita colla chericale passò poi nell'ordine de' monaci, e regolari, ch'è di presente nella Chiesa; perciocchè co' varj istituti, che furono appresso introdotti, e colle particolari regole da' loro autori prescritte ad imitazione de' detti Cherici, si osserva, che ciascuno de' monaci è del possesso de' beni particolarmente privo, ma non già viene interdetto al monistero in comune lo acquisto, e il possesso di quelli, eccetto a que' monisterj, i primi fondatori de' quali nell'istituzione delle regole vollero, che di qualunque sorta di beni fossero incapaci. Quando adunque gli Ecclesiastici religiosi han professato co' voti un più perfetto modo di vivere, che contiene anche lo sproprio de' beni temporali, questo è appunto quel, che si desidera dal nostro Avversario, cioè, che a guisa de' primi Cristiani della Chiesa nascente, e de' Cherici di S. Eusebio, di S. Martino, e di S. Agostino dovessero vivere i monaci; perciocchè rispetto agli altri e non può difficoltà, che anche in que' tempi in altre Chiese con quella comunità non si viveva, e nel particolare i Cherici, i Sacerdoti, e i Vescovi possedevano beni propri, de' quali a lor modo eragli permesso disporne.

Quindi qualora si voglia far paragone de' nostri monaci, e regolari co' monaci della primitiva Chiesa, non bene può trarre l'argomento, che niente avendo que' posseduto, niente pur'anche debbano questi possedere, mentre diversa è la condizione di costoro, che sono insieme dell'ordine monastico, e chericale decorati, dalla condizione di que', che meri laici essendo, come laici eran reputati, come laici trattati, e alle leggi de' medesimi sottoposti, come la seguente storia, che brevemente tesseremo, ce ne rende ben chiara, e manifesta testimonianza.

Non può recarsi in controversia, che ne' primi secoli della Chiesa la vita monastica, *nec res, nec nomines*, fu mai conosciuta fino al quar-

(a) Lib. 4. epist. 17.

(b) Com. in lib. 1. decret. tit. 11. cap. 10. num. 2.

quarto secolo. Sotto l'Imperio poi di Costantino ebbe suo principio, ed origine, come avvertirono Olssemio (a), e Papebrochio (b), la sentenza de' quali piacque anche a Pagio (c) seguitare. Prima però di questi tempi alcuni vi furono de' Cristiani, che una vita più esatta, e rigorosa con astinenze, e digiuni abbracciavano, e questi furono chiamati Asceti dal greco *ἀσκήτης*, che esercitare suona nella nostra favella. Così ne' canoni, che si ascrivono agli Apostoli *ἀσκήσις* si pone per lo stesso esercizio dell'astinenza, che faceano i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici (d).

Questa astinenza facevano anche i Pittagorici, ma per diversa ragione, cioè, per la favolosa trasmigrazione, ch'essi ammettevano; e i Cristiani esercitavano per la ragione, che ne rapporta Origene, dicendo: *Nos autem dum aliquid tale facimus, suggillamus corpus nostrum, & in servitutem redigimus, exstinguere volentes membra terrena, scortationem, impuritatem, lasciviam, adfectus praevidos, & concupiscentias, ut morti tradamus actiones corporeas* (e); e se non per lo puro fine del cristiano esercizio si praticasse l'astinenza da quelle cose, che la S. nostra religione ci permette, ma propter abominationem, fu determinato nel citato canone apostolico, che'l Vescovo, il Diacono, o altro *ex sacerdotati numero vel corrigatur, vel deponatur, & ex Ecclesia efficiatur*. Quindi gli Asceti, che un sì fatto rigore di vita eleggevano, non erano solamente monaci, come alcuni scrittori erroneamente questi nomi confondendo, stimarono, che sotto il nome di Asceti i soli monaci si contenessero, il che confutò Valesio (f): *Masculus, & Christophersonae monachos his verbis significari existimaverunt, a quibus magnopere dissentio; monachos enim praesens illis temporibus vocabant eos, qui inter christianos strictius quoddam, ac durius vitae genus proficiebantur. Quam vocem a philosophis*

(a) *Holssem. praef. ad reg. vet. monach. cap. 1.*

(b) *Papebroch. comment. in act. Pachom. Maji XIV. tom. 3. act. sanct.*

(c) *Pag. critic. in Baron. an. 318. n. 12.*

(d) *Canon. apost. o. 51.*

(e) *Orig. contr. Cels.*

(f) *Vales. in not. in Euseb. lib. 2. cap. 17. & de martyr. Palest. cap. 11.*

mutuati erant, qui exercitationem virtutis, & abſtinentiæ æternam vocabant. La qual ſentenza di Valeſio fu approvata da Pagio (a) per le ragioni, che aggiugne egli all' offer-
vazioni da colui fatte. E ben può deſumerſi dal poco fa-
citato canone apoſtolico; perciò chè la vita aſcetica eſſendo
abbracciata da' Veſcovi, Preti, Diaconi, e da qualſia dell'
ordine eccleſiaſtico, come anche da ogni altro fedele, non
può la ſuddetta voce di Aſceta applicarſi ſemplicemente a'
monaci; ma Aſceti devono appellarſi tutti coloro, che
un tal tenore di vita eleggendo, eſercitavano le criſtiane
virtù.

I monaci adunque nella unione della vita monaſtica nel quarto ſe-
colo ebbero il loro principio, allorchè terminate le perfecuzioni
de' Tiranni ſotto l' Imperio di Coſtantino il grande ebbe la
ſanta Fede di Criſto pace, & aumento; perciocchè ſebbene nel
fervore della perfecuzione di Decio circa la metà del terzo ſe-
colo molti de' Criſtiani colà nell'Eggitto ſi foſſero ricoverati nel-
le ſpelonche, e nelle ſolitudini de' monti, sì per iſfuggire l'im-
minente veſſazione, che loro ſovraſtava, come per aver mi-
glior agio, e tempo di attendere quietamente all'eſercizio del-
la pietà, e della contemplazione de' divini miſterj; nulla però
di manco ſedate le già dette perfecuzioni, non curarono reſti-
guirſi alle loro abitazioni, ma proſeguiſſero i criſtiani eſer-
cizj nelle ſolitudini, che ſi aveano elette, a forma di ſolitarj, ed
anacoreticj; i primi de' quali furono Paolo, ed Antonio, uno au-
tore, l' altro illuſtratore di quel tenore di vita: *Hujus vitæ
auſtor Paulus, illuſtrator Antonius fuit* (b). Non v'era però
tra que' Criſtiani, che una tal vita profeſſavano, conſorzio alcu-
no, niun moniſtero fu in que' tempi eretto, ove inſieme co-
municaffero, nè veruna regola, che oſſervar doveſſero; ma
ne' diſerti dell'Eggitto diſperſi vivevano, e que' che in un luo-
go medefimo abitavano l' uno dagli altri poco diſcoſto, non am-
mettevano ſocietà di vita fra loro, ed il numero de' piccoli tu-
guri

(a) *Pag.crit.in Baron.an.62.num.4.*

(b) *D.Hieronym.epiſt.22.ad Euſt.cap.16.& in vit.Paul.to.3.p.137.edit.
Baſ.1565.p.184.edit.Franckj.1684.*

78

guri, o celle edificate a guisa di una contrada, dove dimoravano, Laura veniva appellata a differenza del monistero, in cui i monaci, unitamente abitando, *omnia habebant communia* (a). Rimessa poi nella pace la Chiesa, S. Antonio, o Pacomio suo discepolo fu egli il primo, che alcuni Monisterj edificò nella Tebaide dell' Egitto, ed Ilario fondolli nella Palestina, e nella Siria (b), e ad esempio di que' si diffuse negli altri luoghi della cristianità la forma di vivere in comune con certe, e particolari regole ne' Monisterj (c).

Questi monaci, che cenobiti, o sinoditi, per distinguerli dagli anacoreti, e dagli stiliti, furon chiamati (d), non altro che laici erano in que' primi tempi, e sino a che furono all' onor del sacerdozio ammessi (e); poichè così per la loro propria, e spezial costituzione, come per le generali regole della cattolica Chiesa non potevano essi a tal grado di dignità ascendere. La lor cura altro non era, che attendere alle sante virtù, nell' esser sempre dediti alla contemplazione, ed esercitarsi nella penitenza. Nessun voto di celibato gli astringeva, niuna professione era necessaria nel loro ricevimento, ma tutto si adempieva per una certa particolar promessa, che ciascuno faceva di se a Dio, come osserva S. Basilio (f). Anzi vi fu un'ordine di Monaci, che non osservando alcun celibato vivevano in costanza di matrimonio, facendo uso della proprietà de' loro beni, secondo ci avvisa lo Spalatense (g), e il loro istituto era di menare una più aspra, e religiosa vita, non già in forma di Cenobiti, ma più tosto a guisa di Asce-

K

ti

- (a) *Cujac. com. in novell. 5. c. de monach.*
- (b) *D. Hieron. vit. Hilar. cap. 11.*
- (c) *Papebr. con. in aff. Pacom. die 14. Maji tom. 3. Pag. crit. in Baron. an. 318. num. 12. 14. & Hoff. pref. ad reg. vit. monach. cap. 1. Thomas. de benefic. part. 1. lib. 3. cap. 11. num. 1.*
- (d) *Cujac. com. d. novell. 5. de monach. l. 57. cod. theod. de appell. tit. 30. lib. 11. Socrat. hist. eccl. 4. cap. 23.*
- (e) *Duar. de benefic. cap. 20. lib. 1. le Mait. de decim. lib. 1. cap. 11. ver. ad monachorum decim. Gemmal. com. in decretal. lib. 1. tit. 6. cap. 1. num. 19.*
- (f) *Basile. pist. can. c. 19.*
- (g) *Spalat. d. rep. lib. 2. cap. 11. num. 22.*

ti vivevano, e di sì fatta spezie di monaci ne fan menzione S. Atanagio (a), e S. Agostino (b). Vivevano colle fatiche delle loro mani, e con esse non solamente se medesimi alimentavano, ma a' poveri parimente soccorrevano (c); e quindi ove fosse accaduto esser' il monaco assunto al ministero della Chiesa, veniva costretto l'istituto monastico abbandonare, perchè non poteva insieme reggere la vita monastica colla chericale; e così per contrario ove il clerico assumesse il vivere di quegli, il suo ufficio perdeva (d), perciocchè, come dice S. Girolamo, *Officium cleri est docere, & pascere populum; monachus verò non doceris, sed plangentis habet officium* (e).

La ragione si è, perchè non era lecito nell' antica Chiesa ordinarsi alcun Cherico, se non se ad una certa, e determinata Chiesa, come si ricava dal concilio calcedonense (f): *Nul-lum assoluto ordinari debere presbyterum, aut diaconum, nec quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter in ecclesia civitatis, aut pagj, aut in martyrio, aut monasterio, qui ordinandus est, pronuncietur*, e può vederfi Cristiano Lupo nelle note al detto canone. Per modo che doveano i monaci, assunto il chericato, essere addetti a quella Chiesa, al di cui titolo erano ordinati, per insegnare il popolo, ed istruirlo ne' misterj della santa Fede; nè poteano l' uno, e l' altro esercizio adempiere, perciocchè non era a' monaci permesso in quelle abitare, e perciò non si ordinavano senza il permesso del suo superiore (g). Quindi in tutta la ecclesiastica storia, in cui si fa menzione delle antiche ordinazioni de' Preti, e de' monaci, si legge, che rarissimi furono quegli, i quali investiti della che-
rica-

(a) *Atban. epist. ad Dracont. tom. 1.*

(b) *August. de bæres. cap. 40.*

(c) *Duar. de benefic. lib. 2. cap. 20. Geymon. de sacror. immunit. lib. 2. cap. 3. num. 8. & 9.*

(d) *Duar. ubi sup.*

(e) *D. Hieron. epist. 55. ad Rip. id est epist. 1. ad Heliodor. tom. 1. p. 3. edit. francf.*

(f) *Concil. Chalced. can. 6.*

(g) *Consul. com. in decret. lib. 1. tit. 11. cap. 5. num. 7. & 8.*

ricale, o sacerdotale dignità, ritornarono nelle loro celle all' esercizio monastico, e ciò avvenne perchè non furono nella loro ordinazione addetti a Chiesa veruna. Questi furon S. Paolino, S. Girolamo, come essi stessi lo attestano, Darfe, ed Eulogio, al riferir di Sozomeno (a), e Macedonio, come si ha dalla storia di Teodoreto (b).

Questa qualità laicale, ch'era ne' monaci, distinguendoli dagli Ecclesiastici, faceva sì, che dovessero essi, come i laici, conferirsi co' laici stessi nella comune Chiesa a ricevere i Sacramenti, o costituirsi, e deputarsi un Sacerdote, che nel proprio loro monistero venisse a celebrare, e ad amministrar loro i sacramenti (c), e perciò tanto essi, quanto i loro superiori eran soggetti a' Sacerdoti, e a' Chericì di quella chiesa (d), ed ivi offerivano, e pagavano le decime come ciascun' altro laico (e). Cominciaron poi i monaci ad esser ammessi al sacerdozio senza abbandonare la monastica vita; e questo fu per avere agio, e comodo ne' propri monisteri di amministrare i santi sacramenti, laonde in ciascun di essi alcuni sen' ordinavano, *ut in eadum tantum suo sacramenta administrarent, & veluti quandam ecclesiam inter constituerent, nec ad alias ecclesias accedere, aut alienos presbyteros advocare cogerentur.* (f).

Vin quì a noi pare aver detto a bastanza per comprovare il nostro assunto, che verun paragone debba farsi tra' nostri monaci, e regolari cogli antichi monaci, che nella loro origine, niente possedendo, erano non più che meri laici, e nella loro vita monastica segregati dal cōforzio degli uomini, per luoghi remoti abitavano a se stessi attendendo nell' esercizio della contēplazione, e della penitēza; tutto'l loro avere era'l frutto delle proprie fatiche, che ritraevano dall' opere manuali, in cui erano applicati, nō sola-

K 2

men-

(a) Lib. 4. cap. 34.

(b) Hist. relig. cap. 13.

(c) Novell. 133. le Maître de decim. lib. 1. cap. 11. de. priscis itaq; Gonst. de immen. in decr. lib. 1. tit. 6. cap. 1. num. 1. & tit. 11. cap. 5. num. 5. per. ea quibus auctoritatibus, & lib. 3. tit. 35. cap. 1. num. 1.

(d) Duar. de benefic. cap. 20. lib. 1.

(e) Gonst. com. in lib. 3. decret. tit. 30. cap. 4. num. 8. le Maître loc. cit. per. ad monachorum decimas.

(f) Duar. loc. sup. cit. Gonst. com. in lib. 1. decret. tit. 6. cap. 6. num. 1. in q. 2. per. postea tamen, Christ. Lap. in 23. Concil. Chalced. cap. 6.

mente per sostentare il proprio individuo ; ma per sovvenire eziandio le altrui necessità (*a*) ; e pure (ciò , che è notabile nella disciplina di quegli antichi monaci) alcuni vi furono di vita , che chiamavano comunicativa , ed altri , che offervavano vita rinunziativa , al riferir di Palladio (*b*) τὸν κοινωτικὸν βίον *vitam, quae communicaverit τὸν τοῦ ἀπαξ ἀποτακτικὸν βίον vitam ejus, qui renunciaverit*; e quei , che la vita comunicativa professavano , non istimarono in tutto spogliarsi dell' uso , e del dominio de' loro beni , ma anzi quelli particolarmente ritenevano , impiegando , per il frutto de' medesimi in sovvenire i poveri , le vedove , e i pellegrini , nulla riserbandosene a proprio comodo , per cui sufficientissimo reputavano quel , che dalle manuali fatiche ritraevano , come si raccoglie dal citato Palladio (*c*) , e riferisce Sozomeno , parlando di Apollonio , che dalla mercatanzia era al chiostro passato : *Apollonius , cum antea eo tempore jam mercaturam fecisset , jam in senium vergens , ad Scetum se contulit . Cumque consideraret se ob ingravescentem aetatem necessitudo scribendi artem , nec ullam etiam posse addiscere , varias species medicamentorum , & ciborum , qui commodi sunt agrotantibus , sua pecunia coemens , singulas monachorum januas circumibat ad horam usque nonam aegros invisens . Quod quidem exercitationis genus , cum sibi commodum reperisset ita deinceps conversatus est (*d*)* , e quello che deesi su questo fatto vie più riflettere si è , che trovandosi Apollonio già vicino a morire , istituì erede di tutto il suo avere un religioso di quel monistero stesso , in cui era egli dimorato , imponendogli , che nell' uso medesimo impiegate avesse le rendite della sua eredità , in cui le avea egli , vivendo , applicate : *Et cum moriturus esset (segue lo stesso Sozomeno) quacumque habebat alteri tradens , mandavit , ut idem officium exerceret .* E de' due fratelli Paesio , ed Isaia ci racconta Palladio (*e*) , che morto il di loro padre , mercatante nelle Spagne , e divisa fra essi la paterna eredità : *Quodnam vita iter in-*

gre-

(*a*) Sozom. lib. 6. cap. 28. August. de morib. eccl. cap. 31. Cassian. Instit. lib. 10. cap. 22.

(*b*) Pallad. Histo. Lausiac. cap. 14. & cap. 15.

(*c*) Pallad. loc. sup. cit.

(*d*) Sozom. hist. eccl. lib. 5. cap. 29.

(*e*) Ibid. cap. 15.

grediemur, o frater? (l'uno diceva all'altro) *si exerceamus mercaturam, quam pater noster exercuit, nos relinquemus aliis nosros labores, & forte incidemus in pericula, vel latronum, vel maris. laonde consigliava, Age ergo, frater, vitam adgrediamur monasticam, ut & patris nostri lucrermur facultates, & nostras animas non perdamus.* Abbracciò l'altro il consiglio, ed ambedue a quella vita si diedero, con diversa condizione: però *Placuit ergo utrisque scopus vita solitaria: sed inventi sunt alius in alio discrepantes...* Unus omnia dispergens, dedit monasteriis, & ecclesiis, & custodiis, & cum artem didicisset, ex qua sibi panem pararet, exercitationi operam dabat, & orationi. Alter autem ejus nihil dispersit, sed facto sibi monasterio, & paucis adsumtis fratribus, quemlibet excipiebat hospitem, quemlibet curabat agrotum, quemvis senem rezinebat, cuius pauperi dabat. Sabbatho, et dominica, tres, aut quatuor mensas statuens, eos, qui erant egeni, excipiebat. Hoc modo facultates suas consumpsit.

Per modo che da tutto ciò chiaramente si vede, che era lecito ai monaci di vita comunicativa il possesso, e l dominio de' beni, impiegando però il frutto di quelli in opere pie, niente per se riservando, e niente al monistero somministrando; e si vede parimente dal suddetto racconto, che i monaci di vita rinunziativa si spogliavano affatto de' beni temporali, que' donando in uso pio, prima che entrassero nella società monastica, come di S. Ilaione ci narrano S. Girolamo (a), e Sozomeno (b), e di S. Paolino Vescovo di Nola ci riferisce S. Agostino (c), ed era tra loro così rigorosa l'osservanza di questo sproprio, che avendo una volta rinunziato il possesso de' beni di fortuna, nè per essi, nè per lo monistero pensavano mai più acquistarne; e notevole, a questo proposito fu la risposta di Isaac Vescovo di Nive, che richiesto da' suoi monaci ad accettare alcune possessioni per uso del suo monistero offerte: *Monachus, rispose, qui in terra possessiones quarit, monachus non est* (d). E perciò di al-

(a) Hieronym. vit. Hilar. cap. 3.

(b) Sozom. lib. 3. cap. 14.

(c) D. Civit. D. i lib. 1. cap. 101.

(d) Guiliel. Cave b. stor. liter.

alcuni monaci dell' occidente, che non bene mantenevan' il tenore della vita rinunziativa, che aveano abbracciata, e si eran dati all'acquisto de' beni, si querelavano S. Girolamo (a), e Cassiano (b), perchè avean dato motivo all' Imperadore Valentiniano di promulgare contro la loro avidità quella legge, di cui già abbi-
 am fatta menzione (c). Da' monaci però di Egitto fu sempre sostenuto lo stesso rigore, a segno che avendo un monaco, dopo sua morte lasciato certo denaro, che avea risparmiato dalle sue fatiche *lana texendo*, e per proprio suo comodo rispar-
 mato: *Initum est inter monachos consilium, quid hinc factu opus esset. Alii pauperibus distribuendos esse dicebant, alii dandos ecclesia, nonnulli parentibus remittendos. Macarius vero, & Pambo, & Isidorus, & ceteri, quos patres vo-
 cant, sancto in eis loquente spiritu, decreverunt, infodiendos esse cum eodem, dicentes, pecunia tua tecum fit in perdi-
 sionem (d)*. Ma se tanto rigore si usava per la osservanza della vita rinunziativa, come uniforme alla condizione monastica, non lasciava perciò l'altra comunicativa di essere per se stessa commendevole, come si ha dalla quistione surta tra certi monaci circa l'elezione fatta da' suddetti due fratelli Paesio, ed Isaia, quali de' due avesse seguitato il migliore, e più sicuro istituto; perciocchè essendosi rimessa la decisione a Pambo monaco dell' Egitto, uomo assai chiaro per virtù, e di probità sperimentata:
 ἃ δὲ λέγει αὐτοῖς ἀποστόλοις τέλει αἰεὶ πρὸς τὸν κρείον ὃ μὲν γὰρ ἀβελμητὸν ἐξελέσθαι ἔργον δεξιούμενος πάντας δὲ τοῦ πειθοῦ
 ἡμῶν τὸ ἀναμπεῖ τὸν ζῆλον τῆς πρὸς Θεὸν ἐναρτησίως ἐπέδετα.
 Is autem eis dixit, utrosque perfectos esse apud Deum; & alte-
 rum quidem sanctum esse munere Abrahae, alterum vero firmis-
 simum & constantissimum zelum Heliae prophetae, ut Deo place-
 ret, suscepisse (e).

Or quante volte pur si dovesse preder regola dall' antica vita monastica alla presente, tra le due spezie di comunicativa, e rinunziativa, e' li conosca apertamente, non esser troppo da quella diffe-

rente;

(a) Hieronym. ep. 4. ad Rustic.

(b) Cassian. lib. 4. cap. 15.

(c) L. 20. C. Theod. de Episc. lib. 16. tit. 2.

(d) Hieronym. epist. 22. ad Eustoch. cap. 14.

(e) Pallad. ibid.

rente, perciocchè tolta la qualità di Ecclesiastico, che da' monaci, e regolari si è affunta, e a riserba delle opere manuali, che gli antichi facevano, e con cui vivevano, le quali oggi l'esercizio del sacerdozio, loro non permette; que' religiosi di vita rinunziativa, che al giorno d'oggi osservano un tal tenore d'istituto, circa il possesso, ed acquisto de' beni nè in comune, nè in particolare ne tengono, contenti solamente di vivere colle limosine, che giorno per giorno da' fedeli sono loro somministrate. Ecirca gli altri di vita comunicativa, se non detengono particolarmente i beni per distribuirne il frutto in uso di opere pie, si posseggono in comune da' monisterj, per distribuirne parimente il frutto al sostentamento di essi, che altrimenti alimentar non si potrebbero, al sussidio de' poveri, e all'uso di altre opere di pietà, in cui si esercitano, secondo il proprio istituto, che professano.

Ma se circoscritto l'ordine Ecclesiastico, che ne' monaci ne' tempi appresso fu unito, poco o niuna è la differenza, considerando gli antichi, e i moderni nella qualità semplicemente di monaci per l'osservanza delli due istituti di vita comunicativa, e rinunziativa; qualora poi si hanno gli odierni monaci a considerare come Ecclesiastici, dovrà certamente affatto cessare ogni paragone, ogni argomento, ed ogni similitudine, che trarre si voglia da que' meri laici, dediti alle orazioni, e alle penitenze, abitatori delle solitudini, esclusi dagli uffizj cherali, a questi che per contrario professano insieme la vita ecclesiastica, da ecclesiastici son trattati, nel consorzio delle città ammessi, alla predicatione destinati, e costituiti per l'amministrazione de' Sacramenti, come già furono in que' primi tempi i soli Cherici a tutto ciò eletti: per modo che non più con quelle leggi possono, e debbono trattarsi, ma colle leggi, colle quali furono nell'antica Chiesa regolati i Cherici, i Sacerdoti, e tutti quegli Ecclesiastici ministri, che alla cura de' fedeli, per quell'insegnare, per quell'istruire, e per dare a quelli i sacramenti, eran consecrati, e alle Chiese addetti, e destinati.

Quindi dovendosi regolare le loro chiese, come le altre dell'ordine chericale, chi mai può dire, che le antiche Chiese de' Cherici non abbiano posseduto beni temporali, o chi può mai preten-
dere.

dere, che i monisteri ne siano stati privi. E circa le Chiese fin da' primi secoli della nostra santa Fede, e ne' tempi fin' anche degli Appostoli, certa cosa si è, che beni temporali hanno esse posseduti; ed affinchè si tolga ogni equivoco, egli sia a proposito distinguere le rendite, che dal primo suo nascimento possedè la Chiesa. Tre spezie di rendite e' par, che ce ne additano le storie; la prima fu delle obblazioni, ch'eran tenuti i fedeli in ciascuna settimana offerire agli Ecclesiastici per lo loro sostentamento, come dal canone agli Appostoli ascritto si raccoglie (a), e questo avea riguardo a quella disciplina degli appostolici tempi, che obbligava ciascuno ad offerire, come però gli era permesso dal suo comodo, e dalle sue sostanze, allorchè al sacro altare si accostava, per ricevere il sacro corpo di Cristo, non solamente il pane, e il vino, ma denaro, e qualunque altra cosa, che al necessario sostentamento de' poveri, e della Chiesa medesima, opportuna reputavasi.

La seconda spezie delle avviate rendite consisteva eziandio nelle obblazioni, che gli stessi fedeli in ogni mese facevano, le quali riponendosi in una cassa, o sia sporta, per quelle deputata, si distribuivan poi a' Sacerdoti, e a' Cherici, secondo lo stato, il grado, e la condizione de' medesimi. Di queste obblazioni ne fa parola Tertulliano, dicendo, che niun' obbligo costringeva per quelle i fedeli, ma *modicam unusquisque stipem, menstrua die, vel cum velit, & si modo velit, & si modo possit, apponit* (b); e della divisione, che di quelle offerte faceasi fra i Sacerdoti, e i Cherici, ce ne lasciò S. Cipriano una ben distinta memoria: *Ceterum presbyterii honorem designasse nos illis jam sciatis, ut & sportulis iisdem cum presbyteris honorentur, & divisiones mensurnas, aquatis quantitativus, partiantur* (c), e quindi furono dagli antichi Padri chiamati (sportularj gli Ecclesiastici, de' quali lo stesso S. Cipriano altrove favella (d).

La terza spezie era di quelle rendite, che traeva la Chiesa da' poderi,

(a) Can. 2.

(b) Tertullian. in apolog. cap. 39.

(c) Div. Cyprian. epist. 34. ad cler., & pleb.

(d) Epist. 44.

deri, che i Cristiani aveano offerti, e donati, de' quali non potrà certamente negarsi, che dal primo suo nascere non avesse la Chiesa avuto e dominio, e possesso. Ed ancorchè tenui fossero stati i beni suddetti nel suo principio, nulla però di manco non può paragonarsi la condizione di que' primi tempi coll'età seguenti, per la ragione, che la storia medesima ce ne somministra: imperocchè erano così continue, e spesse allora le persecuzioni, che la Chiesa soffriva, e continue le confiscazioni de' beni, che si stimò provvidamente risolvere la vendita di quelli, subito che dalla pietà de' fedeli venivan' offerti, come riferisce Teodoro Lettore (a).

Questo costume però non fu universale in tutte le Chiese della cristiana repubblica, ma nella sola Chiesa di Roma praticato, ove custodendosi da' Diaconi il peculio, e da questi ripartendosi alle vedove, a' poveri, a' peregrini, ed in altre opere pie impiegandosi, più sicuramente potevano sì fatte opere adempiere col denaro, e prezzo degli stabili, che col possesso di quelli, i quali sotto l'occhio de' Principi persecutori erano immediatamente per la loro tirannide confiscati; come nota, coll'autorità del citato Teodoro, Nicolò le Maitre (b): *Qui locus (dice egli) de primis temporibus, quibus fervebat persecutio, intelligendus est.* Ma le altre Chiese godono nel tempo stesso delle persecuzioni il possesso de' beni temporali, in pruova di che non ci curiamo valerci di quegli argomenti, che adduce su questo punto il suddetto le Maitre (c), nè pensiamo contestarlo coll'autorità, che si desume dalla pistola del Pontefice Pio I. (d), che fu l'undecimo Papa dopo S. Pietro, creato nell'anno 158. e dall'altra di Urbano I. (e), che sedè nella stessa cattedra l'anno 224. col riscontro delle quali alcuni Autori (f) cercarono fondare, che prima di Costanti-

L

no,

- (a) *Collect. hist. eccl. lib. 2. pag. 567.*
- (b) *De von. eccl. lib. 1. cap. 13. ver. Cum itaque.*
- (c) *Idem d. lib. 1. cap. 12. circa fin. & cap. 13.*
- (d) *Relata in cap. prædica 5. 12. quæst. 2.*
- (e) *Relata in c. p. dentes 16. 13. quæst. 1.*
- (f) *Le Maitre ubi supra, Sperelli. Des. 182. num. 10. & seq.*

no , e fin dal primo suo nascere avesse la Chiesa possaduti i beni temporali; perciocchè potendo l'eruditissimo nostro Contraddittore contenderci la verità di dette pistole , che i critici han credute apocrife , non intendiamo assumere con esso lui una sì fatta briga . Ci facciam ragione però a comprovare il nostro assunto da' canoni, che sono ascritti agli Apostoli, i quali sebbene degli Apostoli vogliono, che non sieno, fanno niente di meno appresso i medesimi critici piena autorità, per essere antichi, e non contrarj alla disciplina di que' primi secoli, e bastantemè: e crediamo ritrarsene, che già prima di Costantino possederono le Chiese i beni stabili, e ritenevangli nel loro dominio, per le parole del canone, che furono già nel principio di questo capo trascritte: *Sunt autem manifesta res propria episcopi, & manifesta res dominica, &c. (a)*, e dell'altro canone: *Præcipimus, ut in potestate sua episcopus res ecclesiæ habeat, &c. (b)*. Ma meglio avvismamo dedurlo dalla storia di Eusebio (c), il quale adduce una costituzione dell'Imperador Valerio Massimino , che regnò nell'anno 335. con cui abolì tutti gli editti, che tanto da lui, quanto da' suoi predecessori eransi fatti per le provincie pubblicare contro de' Cristiani, e comandò, che si fossero i medesimi, e le loro Chiese immessi di bel nuovo nel possesso di que' beni, che se gli erano tolti: *Ut si qua domus, aut loca ad ius christianorum antebac pertinentia, ad ius fisci devoluta sint, aut ab aliqua civitate occupata, aut certe vendita, aut alicui dono data, cuncta ad pristinum ius, ac dominium christianorum revocentur.*

Che questa legge, o costituzione di Massimino parlasse non solamente de' beni de' Cristiani in particolare, ma di que' pur anche delle Chiese, apparisce dal decreto di Costantino, e Macinio nell'anno 313. promulgato, riferitoci dallo stesso Eusebio nella storia ecclesiastica (d) : *Et quoniam iidem christiani (queste sono*

(a) Can. 39.

(b) Can. 40.

(c) Euseb. lib. 9. cap. 10.

(d) Euseb. lib. 10. cap. 5.

sono le parole del decreto) non solum ea loca, in quibus conveneri solebant, sed etiam alia possedisse noscuntur, quae non privatim ad singulos ipsorum, sed ad jus corporis pertinerent, hac omnia post legem a nobis memoratam absque ulla dubitatione iisdem christianis, hoc est, cuilibet corpori, & conventiculo ipsorum restitui jubebis: supradicta scilicet ratione servata, ut, qui ea loca absque redditione pretii, sicut dictum est, restituerint, indemnitatem suam a nostra benignitate expectent. E con più chiarezza una tal verità si raccoglie dalla pikola del detto Imperador Costantino, drizzata al suo Prefetto Anolino, e trascritta dal medesimo Eusebio (a) colle seguenti parole: *Est hic mos bonitatis nostrae, ut ea, quae ad alienum jus pertinent, non modo nulla inquietudine adfici, sed etiam restitui velimus, Anuline carissime. Quapropter jubemus, ut simulac has literas acceperis, si qua ex illis, quae ad catholicam christianorum ecclesiam per singulas civitates, aut in aliis locis pertinebant, nunc a decurionibus, aut quibuslibet detinentur, ea confestim illorum ecclesiis restitui facies: quandoquidem volumus, ut, quae supradicta ecclesia antea possederunt, ad eandem jus omnino revertantur.*

Ma oltre al decreto, o costituzione di Massimino per la restituzione de' beni de' Cristiani, vi fu parimente l'altra non dissimile, formata da Gallieno nell'anno 260. rapportata dal già lodato Eusebio nella sua storia ecclesiastica (b), ove dice egli: *Misissisque edictis, persecutionem adversus nostros commotam sedavit; utque religionis nostrae antistites secure deinceps munus suum obirent, hujusmodi rescripto praecepit: Imperator Caesar (ecco le parole del rescripto) P. Licinius Gallienus, Pius, Felix, Augustus, Dionysio, Pinna, Demetrio, & reliquis episcopis Indulgentiam beneficii nostri per universum orbem diffundi precipimus, ut cuncti a religiosis locis abscedant. Quocirca & vos rescripti nostri forma uti potestis, ut nullus vobis deinceps mo-*

L. 2

lo-

(a) Euseb. *ibid.*(b) Euseb. *eccl. hist. lib. 7. cap. 13.*

lestiam facebat, &c. Est & alia (segue a riferire Eusebio) *ejusdem imperatoris constitutio ad alios episcopos data, qua iis permittit, ut cameteriorum suorum loca recuperarent.*

E ritornando agli atti dell'Imperator Costantino circa i beni tolti a' Cristiani, e alle Chiese nelle precedenti persecuzioni, due altre leggi promulgò egli; una per li beni, che si ditenevano dal Fisco, ordinando, come ci lasciò scritto Eusebio nella vita di questo Imperadore (a): *Omnia ergo; qua ad Ecclesias recte visa fuerint pertinere, sive domus, ac possessio sit, sive agri, sive horti, seu quacunque alia, nullo jure, quod ad dominium pertinet, imminuto, sed salvis omnibus atque integris manentibus, restitui jubemus;* e l'altra per que' beni, che non dal Fisco, ma da' particolari usurpati si possedeano, comandaudo: *Omnes intelligant, sive fundum, sive ades, sive hortum, sive aliud quid ex bonis eorum, quos supra memoravi, detinent, recte atque ordine se esse facturos, si se ipsos ultro deferant, & rem absque ulla dilatione restituant* (b). E perchè in virtù di queste leggi protessero i Cristiani dover' essi ricuperare i suddetti beni senza pagarne il prezzo, fu da' Presidi provinciali questa differenza rimessa alla determinazione dello stesso Imperadore, il quale rescrisse, come avvertì Errico Valesio nelle note al riferito cap. 7. della storia di Eusebio: *Ut christiani sibi adempta, & a fisco vendita, vel donata, absque ulla pretii restitutione recuperarent.*

Da tutto ciò con evidenza si raccoglie, che le Chiese possedevano già beni temporali ne' primi secoli in mezzo delle persecuzioni stesse, e prima di acquistar la pace, che seguì nel quarto secolo, in cui furono dalla munificenza, e liberalità de' Principi cristiani, e dalla pietà degli a'tri fedeli quelli aumentati, ed accresciuti, e questo viepiù si conferma con l'autorità di S. Cipriano (c) scrittore del terzo secolo, il quale scrivendo a Rogaziano Prete fa e' menzione di alcune particolari rendite,

(a) *Euseb. vit. Constant. lib. 2. cap. 39.*

(b) *Id. cap. 37.*

(c) *D. Cyprian. epist. 6. ad Rogatian.*

dite, cõe dà' beni stabili titraea, ed eccone la testimonianza, che ce ne rendono le sue parole: *Et quamquam clero nostro & nuper cum adhuc essetis in carcere constituti, sed nunc quoque denuo plenissime scripserim, ut, si quid vel ad vestitum vestrum, vel ad victum necessarium fuerit, suggeratur;* (parla quì di que', che si ritrovavano ridotti in carcere per la cristiana religione) *tamen etiam ipse de sumtibus propriis, quos mecum ferebam, misit vobis CCL. sed & alia CCL. proxime miseram.* Victor quoque ex lectore diaconus, qui mecum est, misit vobis CLXXV. Quali parole comentando il dottissimo Stefano Baluzio (a), ebbe egli a dire: *De quantitate propria loquitur ipse Cyprianus, idest, ex bonis, quae erant Caelii Cypriani, quorum mentio est in epistola 69. ad Florentium.* E poco dopo soggiugne: *Habuisse Cyprianum bona constat. De hortis ab eo venditis inter initia fidei suae, & Dei indulgentia restituitis testatur ipse Cyprianus epist. 73. & Pontius diaconus in vita ejus.* Però prende abbaglio il Baluzio, che non debbanfi intendere quelle parole *de sumtibus propriis* di quella parte delle rendite della Chiesa, le quali al Vescovo si appartenevano, per la ragione, che non si era in quel tempo aneora introdotta una tal divisione, nè la Chiesa avea ricchezze, nè beni, adducendo a suo favore l'autorità di Tertulliano da noi sopra riferita, in cui fa parola delle obblazioni mensali, che erano una spezie delle rendite dell'antica nascente Chiesa; perciocchè S. Cipriano parla delle rendite de' beni stabili, che possedea, e che per ragione della disciplina di que' tempi fece comuni con gli altri Preti, e Cherici della sua Chiesa come avvertì il dottissimo Dupino nella sua ecclesiastica Biblioteca nel raccorcio della disciplina di que' tempi (b). *Les biens étoient communs entre les prêtres, & l'évêque, qu'en avoit l'administration.*

La verità di queste cose, che tanto apertamente riluce per li narrati fatti, da' cattolici scrittori della storia ecclesiastica, e da

(a) Balut. com. in d. epist. 6.

(b) Dupin. eccles. bibliot. tom. 1.

e da coloro eziandio alla Chiesa non bene affetti ; mai non è stata negata . Per modo che non ci obblighiamo a comprovarla col rapporto de' medesimi , qualchè bisognasse la loro testimonianza ad autenticare l'autorità di quelle irrefragabili scritture , che si sono da noi addotte , ma ci giova soggiugnere essersi sempre reputato spediente , che la Chiesa fosse ricca e facoltosa, per la ragione, che ne assegna Filone Ebreo(a): *In civitate, cum sit vivendum ecclesiarum ministris, adjumenta illa ipsis sunt necessaria, quibus civilis societas opus habet, & auctoritatem, & gratiam apud vulgum conciliant, cujusmodi sunt sapientia, & divitia.* Ma per altra più congruente ragione disse S. Prospero (b) : *Expedi facultates ecclesie possideri, & proprias perfectionis amore contemni ; cioè come soggiugne: Non enim propria sunt, sed communes ecclesie facultates : & ideo quisquis, omnibus quae habuit dimissis aut venditis, sit rei sua ceterator, cum praepositus factus fuerit ecclesiae, omnium, quae habet ecclesia, efficitur dispensator.* Il che si contesta coll' esempio di ciò , che praticarono S. Paolino Vescovo di Nola , e S. Ilario Vescovo Arelatense , i quali quantunque essendo Sacerdoti avessero dispensati a' poveri i loro beni, assunti poi alla vescovile sede ritennero , ed ampliarono que' ch' eran propj della loro Chiesa . Deinde S. Paullinus, ut ipsi melius nostis , ingentia pradia , quae fuerunt sua, vendita pauperibus erogavit: sed cum factus esset episcopus, non contempsit ecclesiae facultates, sed fidelissimo dispensavit . Quo facto satis ostendit & propria debere propter perfectionem contemni , & sine impedimento perfectionis posse ecclesiae facultates , quae sunt profecto communes, possideri. Quid S. Hilarius ? nonne & ipse omnia bona sua aut parentibus reliquit, aut vendita pauperibus erogavit? Is tamen cum, moribus perfectionis suae, fieret ecclesiae arelatensis episcopus, quae illa tunc habebat ecclesia, non solum possedit, sed etiam

acce-

(a) Phil. Hebr. de profug. lib. 2. & lib. de monarch. & de prae & bono sacerdot. relat. a Sperell. d. decis. 182.

(b) Lib. 2. de vit. contempl. cap. 9.

acceptis fidelium numerosis hereditatibus, ampliavit. Ipsi ergo tam sancti, tam perfecti pontifices, factis evidenter clamant posse, & debere fieri, quod fecerunt.

E maggiormente, perchè era cessato ne' Cristiani quel fervore di spirito, con cui contribuivano i primi fedeli al comune delle Chiese i sussidj cottidiani, e mestruj, come già sopra accennammo, laonde faceva mestiere, che le Chiese avessero altre rendite per mantenere i loro ministri, e sovvenire i poveri; nè altre più ferme, e certe di quelle, che si ritraggono da' beni stabili esser potevano. Quindi contra l' invidia de' laici, i quali si querelavano degli acquisti, che le Chiese di tempo in tempo avean fatti, esclamavano S. Agostino, e S. Gio: Grisostomo, come nel primo capitolo di questa scrittura notammo, perchè se de' beni fossero rimasti studi gli Ecclesiastici, niuna sovvenzione da' laici ricevendo, si farebbero i sacri ministri, per procacciarsi il necessario vitto dal sacerdotale ufizio divertiti. *Modo autem, così il Grisostomo, duo mala quaedam committuntur: nam & vos, quasi nihil dare debeatis, nihil conferitis, & Dei sacerdotes a sacerdotio aliena pertractant (a).* Nè altro fu il motivo, per cui stimarono quegli antichi primi Vescovi provvedere con tali rendite a' bisogni delle Chiese: *Itaque cum temporis successu frigere inciperent christianorum mentes, neque amplius ferveret ille donandi affectus, quo primi christiani ardebant, prelati quantumvis severitate morum & sanctimonia illustres, mendicitati obviam ire voluerunt, necessarium rati certos ecclesie redditus in futurum acquirere, & adsignare.* Così riflette Anneo Roberto (b).

Se adunque dovea la Chiesa, per sostenere i suoi ministri, e alimentare i poveri, avere una sicura rendita; chi dee credere, che non abbia dovuto possedere beni stabili, e fidarsi solamente nelle offerte de' fedeli, i quali non erano
altret-

(a) D. Chrysost. hom. 86. in Matth.

(b) R. r. justic. lib. 2. cap. 2. pro Caribus.

astretti a farle ; ma dipendevano da un loro mero arbitrio, nascente dal più, o meno fervore di spirito, che potea col tempo raffreddarsi ? *Temporis tamen progressu ceperunt ecclesia propria sibi quarere, & habere bona, ac pradia, certosque redditus, ex quibus sustentationi suorum ministrorum, aliisque necessariis erogationibus prospectum foret*, considerò opportunamente Davide Doringio (a) : E qual difficoltà può incontrarsi nel dire, che prima dell' Imperador Costantino hanno le Chiese beni posseduti, come si è dimostrato, ove niun divieto si ritrova di Gesù-Cristo Signor nostro, che 'l possesso, e dominio de' beni abbia alla Chiesa interdetto ? E se ne' primi tempi gli stabili obblati si vendevano, ciò avvenne perchè era agitata la Chiesa dalle persecuzioni de' tiranni, e per questo non si poterono costituire le certe rendite, come dopo Rodolfo Gualtero (b) avvertì il citato Doringio (c) : *Quibus collationibus ac contributionibus spontaneis maxime indiguerunt tunc ecclesia, cum ante Constantini magni tempora non ea usa fuerint tranquillitate, ut certos redditus, ex quibus sacrorum, ac ministrorum impensa fierent, constituere potuerint*. Come in effetto, se creder si dee al Surio ; (d) si ha, che la beata Lucina fu proscritta dall'Imperador Massimiano, perchè avea ella donato le sue facoltà alla Chiesa ; donde si raccoglie, che le persecuzioni impedivano l'acquisto, è 'l possesso de' beni.

Quindi si conosce l'abbaglio preso dal dottissimo Pietro di Marca (e), col di cui sentimento ha cercato il nostro Avversario fondare, che la Chiesa non possedè beni stabili prima dell' Imperio di Costantino il Grande : imperocchè da tutto ciò, che abbiamo sopra riferito, e' si vede, che la sua sentenza direttamente è contraria alla ecclesiastica disciplina di que-

pri-

(a) *Biblioth. Historum verb. alienatio* qu. 56.

(b) *Homil.* 183. in Luc.

(c) *Doring.* *ibid.*

(d) *Gest. Marci.* pap. 16. *Jannar. Duaren. lib. 2. de benef. cap. 1.*

(e) *De Concord. Sacerdot. & Imperii lib. 8. cap. 18. num. 1.*

primi tempi: E forse questo avvertendo il citato autore, conchiuse con quelle parole: *Itaque quarto seculo inter ordinarios cleri redditus numerabantur fructus ex agris, & latifundiis collecti*; quasi ch'è intender volesse, che la Chiesa prima del quarto secolo, a cagion delle confiscazioni, che ne soffriva, e delle vendite, che ne praticava per esimergli dalla violenza de' Tiranni, non potea quella spezie di rendite numerar tra l' entrate ordinarie, come l' ascrisse poi nel quarto secolo, allorchè acquistata la pace potea sicuramente valersene.

Del rimanente noi sappiamo, che altri ancora sono concorsi nel sentimento medesimo, cioè, che non godè la Chiesa beni temporali prima dell' Imperio di Costantino. Ma cotal sentimento da quegli scrittori, che attentamente hanno investigate queste cose, è stato espressamente rigettato, fondando, che fin dal tempo di Urbano I. che fu nell' anno 228. di nostra salute, cominciò nella Chiesa il possesso de' beni, come stimò Ospiniano (a). Lo che parimente è contrario a' documenti, che dimostrano aver la Chiesa posseduto fin dal primo suo nascere. Comunque si sia però, certa cosa li è, che non cominciò dal tempo di Costantino a possedere, ma dal tempo di Costantino il possesso, e l'acquisto de' beni delle Chiese ebbe incremento, come molto a proposito scrisse il Doringio (b), e sono da notarsi le sue parole: *Cujus contrarium ex decreto Constantini, & Licinii Imperatoris quod exstat apud Eusebium lib. 10. cap. 5. colligi potest. His autem ecclesie pradiis, ac bonis, sive ex liberali hominum piorum collatione, justaque frugali, prudentique oblationum, reddituumque ecclesiasticorum dispensatione, administratione, & aconomia a pralatis & antistitibus ecclesiarum facta, sive ex aliis causis PRIMITIUS profectis, magnum questum est augmentum christianorum imperatorum, ac principum largitionibus vero pietatis zelo ecclesiis factis. Quae largitiones Constantini magni tempore maxime caperunt, qui non*

M

so-

(a) *Hospinian. de templ. lib. 4. tit. de orig. donat. etc. cap. 1. v. quae non ideo dicuntur.*

(b) *Doring. ibid.*

*selum ablata tempore persecutionum ecclesia bona restituit, ut jam dictum, verum etiam plura alia de novo superaddidit, si-
que mirum in modum ecclesia bona auxit.*

Questi beni adunque, che per lo corso de' tre primi secoli si videro così parcamente possedere dalle Chiese, tra per le continue confiscazioni, che soffrivano, e per lo costume di vendergli, e per lo timore ancora de' fedeli, che venivan proscritti, qualora donavano le loro sostanze alla Chiesa, furon poi notabilmente accresciuti ed aumentati nel quarto secolo sotto il regno di Costantino, da cui trasse l'origine la pace, che fino allora non avea potuto la cristiana repubblica godere. Ed affinchè fosse tolto dal cuore de' fedeli quell'innato timore, che avean già conceputo, o di vedere in mano de' nemici della cristiana religione i loro effetti, o di esser puniti, per i doni, che alla Chiesa mai fatti avessero, promulgò egli la legge, con cui lasciò nella libertà di ciascuno dare i propj beni alla Chiesa, da quali gli altri suoi predecessori se non con espressa proibizione, di fatto però colle persecuzioni l'aveano interdetta. Ed ecco le parole della legge, trascritta nell'uno, e nell'altro Codice della giureprudenza (a): *Habeat unusquisque licentiam, così il piissimo, e religiosissimo Imperadore, sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens, honorum quod optavit relinquere. Non sint cassa judicia. Nihil est, quod magis hominibus debeat, quam ut suprema voluntas postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus, & licens, quod iterum non redit arbitrium.* Ed in fatti, assicurati i Cristiani da questo imperial permesso, si videro in gran numero o in punto di loro morte lasciare i beni alle Chiese, o ancor viventi farne le graziose dono, siccome ci lasciò scritto S. Gregorio Nazianzeno (b): *Cogitate, dicendo, complures existisse, qui totas etiam domos ecclesiis add. ci passi sunt: nam etiam defuisse, qui snapte sponte facultates suas opusculi obtulerint, ac pulcherrimum quassum fecerint, hoc est, propter futura vita spes inopiam amplexi sint.*

Nè

(a) *L. 1. cod. theodos. de episc. l. 1. cod. de sacrosanct. eccl.*

(b) *Epist. 80.*

91
 Ma solamente volle colla legge prescriverlo, ma coll' esempio ancora agli l'Imperador suddetto praticarlo, stimando esser suo principal debito esaltar quella Chiesa, che cotanto era stata: fino a quel tempo avvilita, con donargli del proprio suo erario considerabili ricchezze, che si rapportano da Eusebio (a): *Sed praeipue in ecclesias Dei pluri. ma contulit dona: nunc agros, nunc annonas in alimoniau pauperum, & viduarum, ac pupil-
 torum largiens, denique etiam vestes modis omnibus fieri sollicita provisione curavit.*

Ma sì fatta lodevole legge ebbe sempre il suo vigore, nè fu mai dagli l'Imperadori, che a Costantino succedettero, abolita, o moderata; anzi fu anche dagli altri supremi Principi religiosamente abbracciata. Non fu abolita, o limitata; perciocchè sebbene l'Imperador Valentiniano avesse promulgata legge (b), colla quale proibiva, che le vedove potessero lasciar legati, o eredità, o far donazioni agli Ecclesiastici; questa proibizione però non si estendeva alle Chiese, ma comprendeva sol tanto le persone di quegli Ecclesiastici, i quali abusandosi della santa religione, sotto pretesto di pietà ingannando le semplici donne vantaggiavano in privato la loro condizione, come già abbastanza sopra notammo. Ed in fatti fu tanto lontano dal comprendere le Chiese in quella legge Valentiniano, che ne promulgò un'altra, in tutto alle Chiese favorevole, ordinando, che qualunque Vescovo, Prete, Diacono, o Diaconessa, o Cherico, o monaco morisse senza aver fatto testamento, e senza agnati, o cognati, i loro beni s'appartenessero alla Chiesa, eccetto quelle facoltà, su delle quali fosse juspatronato, o censo, o che fossero di ragion curiale (c).

Dalla legge però di Teodosio fatta per le Diaconesse (d) potrebbe dirsi, che in qualche parte sia stata ristretta quella di Costantino. Ma ivi non parlò l'Imperadore de' beni stabilispeichè proibì

Ma a

sola-

(a) *Vit. Constant. lib. 4. cap. 28.*

(b) *L. 20. cod. theodos. de episc. & cler.*

(c) *L. 1. C. theod. de bon. cleric. & l. 20. C. de episcop. & cler.*

(d) *L. 27. C. theod. de episcop. & cler.*

solamente il poter disporre degli arredi preziosi : *Nihil de mobilibus , & suppellectili , nihil de auro , argento , ceterisque clara domus insignibus sub religionis defensione consumat* ; come avvertendo l'errore dell' Imperador Marciano notò Gotofredo (a) : *Secundus Marciani imperatoris error est , quod hanc legem de omni bonorum genere accepit ; cum tamen nonnisi apertissime de mobilibus , seque movensibus agat : ac non etiam de fundis , seu pradiis , qua post hanc legem , non magis quam post legem 27. diaconissis in clericos , vel ecclesiam transcribere licuit*. Con tutto ciò lo stesso Imperador Teodosio dopo due mesi rivocolla, ordinando: *Legem , qua diaconissis , vel viduis nuper est promulgata , ne quis videlicet clericus , neve sub ecclesia nomine mancipia , suppellectilem , proodam velut infirmi sexus dispoliator invaderet , & remotis adfinibus ac propinquis , ipse sub prae-textu catholica disciplina se aperet viticis heredem , satenus animadvertas esse revocatas , &c.* (b) . E dall' Imperador Marciano fu poi ordinata la legge (c) , con cui si derogò a quella di Valentiniano , e a quella di Teodosio , la qual legge fu confermata dall' Imperador Giustiniano , e nel suo codice inserita (d) .

Fu dunque costantemente per lo acquisto de' beni stabili in favor delle Chiese, mantenuta nel suo vigore la legge di Costantino, e fino al tempo di Marciano non vi fu altra in contrario, che avesse vietati gli acquisti, o ristretta a' fedeli la facoltà di disporre a beneficio delle Chiese, anzi anche dagli altri Imperadori, e Principi fu poi ricevuta per mezzo de' doni, che profusamente fecero alle Chiese ne' regni a' loro soggetti, come ce ne rende la testimonianza Davidde Doringio (e) dopo Ospriniano Duaseno, ed altri autori: *Cum primis autem mirum in modum aucta sunt bona ecclesiarum hinc inde per orbem etiam post aetatem Constantini magni largitione partim imperatorum,*

78-

(a) In l. 28. C. theod. epd. sit.

(b) Dist. 1. 28.

(c) Novel. 6. de testam. cler. in C. theod. in fin.

(d) L. 13. C. de iur. sanct. eccl.

(e) Bibliothec. scriptorum verbalienatio n. 56.

93

regum , reginarum , aliorumque principum , quales fuerunt , &c. Ed altri esempi di simili Principi sono rapportati da Anneo Roberto (a) , il quale conchiude : *Sub christianis principibus ecclesia bona augeri , & proventus ecclesiasticos emtionibus , & acquisitionibus multiplicari semper , non modo licitum , sed & honestum fuit .*

Tal'era lo stato della Chiesa di que' primi secoli , ne' quali non mai fu priva del possesso de' beni stabili . E se nelle persecuzioni le furono tolti , e poi nella pace restituiti , ed accresciuti per mezzo delle donazioni , o di altre pie disposizioni de' fedeli , come potrà mai dirsi , che la Chiesa siasi fondata nello sproposito de' beni , e che siccome nel primo suo nascere poco o nulla possedeva , così parimente , sempre uniforme a se stessa , avrebbe dovuto sin'oggi essersi regolata ; sicchè il soverchio cumulo delle ricchezze per lo possesso di tanti stabili a lei non si convenga , e perciò s'impedisca , che nuovo acquisto ne faccia ! E se generalmente alla Chiesa per le ragioni considerate , conviene il possesso , e dominio de' beni temporali , perchè non dee convenire alle Chiese de' monaci , e a' monaci per le stesse ragioni , dappoichè hanno essi congiunto l'esercizio chericale colla qualità monastica , in guisa che niente de' Cherici si distinguono in quanto all'esercizio suddetto , e sono come i Cherici agli ordinarij de' luoghi soggetti colle loro Chiese , ancorchè come monaci co' loro chiostrì ne sieno per privilegio esenti ?

Quindi seguiva l'unione del chericale , e monastico stato , e ammessi prima ne' villaggi , e borghi , per istruire il popolo colla predicazione , ed amministrare insieme i Sacramenti , e nelle città poi edificando monisteri , e Chiese , come a minuto va deciferando il Tomassino (b) , il quale dopo aver detto altrove (c) : *Sed extremam denique manū adjecisse visus est Gregorius ipse cumulatissima conjunctioni clericatus cum monastico instituto , quando monachos in Angliam non ad sacerdotalia tantum , sed ad apostolica delegavit .*

(a) *Rev. judic. lib. 2. cap. 2. pro Cartbus.*

(b) *Thomass. de benefic. par. 1. lib. 3. cap. 13. & cap. 14.*

(c) *Ibid. cap. 15. num. 8.*

vit exfolvenda munera , cleroique inmensi , & episcopatus
 Anglia monachis commendari experitis , & longe maxi-
 ma ex parte consecutus est ; passa a contestare , che
 questa mutazione ne' monaci non era men lodevole di quel
 primo loro istituto. Ed affinchè tacciano coloro, che della morta
 antichità pretendono render vive le ceneri , e trattar col l'elem-
 plo de' secoli passati le cose de' tempi presenti , ci giova qui
 trascrivere il sentimento del citato autore , con cui dimostra la
 necessità della mutazione: *No amplius ergo ubique antiquitatis
 admiratio vobis imponat , & obtrudere suadeat novitati . Est
 ubi antiquitatem ipsam sui penitus , conscientia & experi-
 mento molestiarum , qua nos tanto post tempore fugiunt . Est ubi
 antiquitas ipsa sen. et immutavit, nec nisi in melius , Chrysosto-
 mo, & Augustino, aliisque ejusmodi ducibus , & auctoribus im-
 mutavit . Vulgatissima quidem , sed & iniquissima non raro il-
 la persuasio est , meliora semper esse , qua antiquiora . Si ita res
 haberet , non ipsi patres ecclesie perantiqui , & longe prastan-
 tissimi, veteres usus novis persape mutassent , diu experti nimi-
 rum, quantum eis bis, vel illis , & dispendii emergeret , & com-
 pendii (a) .*

Seguìta adunque una tale commendevole unione, fu permesso da'
 concilj a' Vescovi per l' erezione de' monisteri , e Chiese , asse-
 gnare a' monaci un comodo sostentamento de' beni delle Chie-
 se cattedrali con una tal proporzione , che quelle non si ren-
 dessero in istato di bisogno , e di povertà; e fu da' medesimi con-
 cilj prescritta la quantità de' beni, che doveano i Vescovi a' nuo-
 vi monisteri assegnare ; laonde notò il Tomassino (b): *Satis
 enim his superque clarescit quam prout essent episcopi ad nova
 in dies exserenda monasteria , ut a conciliis modus ponendus es-
 set eorum exornandi liberalitati: & quam ne ipsa quidem con-
 cilia a pio hoc in monachos studio aliena essent.*

Ed ecco che que' monaci , i quali come laici nulla possedevano;

(a) *Ibid. nu. 2. in fin.*

(b) *Ibid. cap. 16. num. 2.*

come Cherici fu stimato necessario, che avessero il possesso, e l' dominio de' beni stabili; e siccome prima dalle leggi de' Cherici non venivano legati, anzi eran da que' distinti, e alle leggi de' laici sottoposti, come sopra avvertimmo, furon dopo fatta la confederazione del chericale, e monastico istituto ad una stessa legge co' Cherici obbligati, come largamente va compruovando il citato Autore (a).

Celli adunque oramai di esaltare il riverito nostro Contraddittore la povertà de' primi secoli, da cui e' dice, che dipendea la dovizia delle virtù negli Ecclesiastici, per condannare le presenti ricchezze della Chiesa, come quelle, che l' han resa scarfa, e povera di virtù; perciocchè non già le ricchezze, come dimostrammo, ma l' abuso di quelle è cagion del disordine. Questo è per l' appunto quello, contradi cui i santi Padri esclamano, or dicendo, che tra le persecuzioni e i martirj crescea il fervore dell' osservanza, e tra le dovizie mancavan le virtù; ora, ch'ei Templi abbondavan di oro, e di nobili arredi, e si raffreddava per contrario la carità; ora, che la primitiva Chiesa non altro possedeva, che la fede, perchè tutto consumava in soccorrere a' bisognosi, redimere i cattivi, e alimentare i poveri; ora, che i maggiori eroi di santità di quei tempi si spropriavano de' loro beni, e distribuendogli a' poveri, o consacrandogli alla Chiesa anche ad uso de' poveri; ora, che si rifiutavano l' intere eredità, qualora per le Chiese s' erano preteriti i propj figliuoli; ed altre sì fatte eroiche azioni, che dagli Ecclesiastici venivano praticate. Ma chi mai de' santi Padri ha conteso il possesso, e dominio de' beni alla Chiesa? qual legge pontificia, o imperiale ne l' ha proibito, o condannato l' acquisto? anzi l'abbondare di ricchezze fu conosciuto fin da que' primi secoli esser'espedito, per quello stesso motivo, che l'Avversario pretende, cioè, che la Chiesa nella sua povertà s' impiegava al sollevamento de' bisognosi, e al sostentamento de' poveri; e perciò da' concilj, e da' sacri canoni fu data la norma di quel, che per se doveano gli Ecclesiastici.

(a) *Ibid. cap. 17.*

fici ritenere, e di quel, che nell' esercizio delle cristiane virtù doveano impiegare, considerando la rendita de' beni della Chiesa, come rendita di beni comuni. Che se 'l particolare degli Ecclesiastici nell' amministrarli, comuni non gli faccia, conforme è il suo obbligo, non è giusto il compenso, o il rimedio; che alla Chiesa si tolgano i beni acquistati, o che sene l'impedisca l'acquisto.

Or chi direbbe, che la nave, perchè da inesperto pilota sia mal governata, de' suoi corredi debba sguernirsi, e non piuttosto che 'l pilota dell' ufficio, che sì infelicamente esercita, rimanga privo? O chi mai ha proteso dire, che, perchè un'uomo per la robustezza del suo corpo divenga insolente, ed abusandosi di que' doni, di cui la natura suole arricchire gli uomini, agli uomini stessi sia di danno e molestia, debban perciò i corpi umani esser debili e cagionevoli? Non bisogna, dicea Isocrate scrivendo a Nicocle, vituperar quelle cose, che per se stesse sono buone, e date per esser di giovamento al comune, ma debbonfi condannare coloro, i quali, tai beni possedendo, apportano nocumento anzi che utile al pubblico, per lo abuso, che ne fanno. Di simile argomento troviamo, che si valse Niccolò le Maitre (a) contro a' censori de' beni delle Chiese, e sia quì a proposito rapportarne le parole: *At abutuntur, inquit, sacerdotes, & ministri ecclesiarum redditibus tam multis, & censu tam opimo. Res ita se habeat, volo; quot sunt, qui adolescentiam, florem optimum aetatis, in vitia & libidines exhauriunt? quot sunt, qui oculis in alimentis vitiorum, & incendia voluptatum utuntur? quot sunt, qui melius animo haberent si miseri languerent, & aeternitatis memoriam tristis calamitatum disciplina decerentur? Ut quid ergo juvenes natura vos fecit? ut quid non oculis quotidie caliginem suffundit? ut quid non pestifera lue angit miserum corpus, cujus morbis & ruina anima valetudo certissime sarcitur.*

Ma pur ci dirà il nostro Contraddittore, ch'è dell'eccessiva ricchezza,

(a) *Le Maître de bonnettes, lib. I. cap. II. v. r. at abutuntur.*

ze, e de' smoderati acquisti ha inteso parlare, è non già di quello, che si trovan' ora possedendo le Chiese, e i monisterj, nè pretende, che si abbia loro a togliere quello, che hanno acquistato, e si è fatto di propria loro ragione, e dominio. Questo a nostro credere, da quanto ha egli detto nel riscontro de' primi cinque secoli della Chiesa, e da quanto noi abbiamo fondato non si ritrae, ed oltre alle cose, che da noi si sono considerate nel primo capo di questa scrittura, ove rispondemmo ad una sì fatta proposizione; quì di vantaggio soggiugniamo, che se i beni delle Chiese sono comuni co' poveri, e co' bisognosi, nō è mai soverchio quello che acquistano gli Ecclesiastici, nō mancando mai i poveri, e più sicure coll'accrecimento de' beni saranno le loro sovvenzioni, e dalle ricchezze degli Ecclesiastici viene notabilmente a parteciparne il pubblico. Se da' medesimi si manca poi ad un sì fatto dovuto soccorso, altro dovrà essere lo spediente, di quello che pretende il nostro Avversario col rendere inabili le Chiese al nuovo acquisto per la colpa de' suoi ministri. Resti adunque a pensar' egli col suo gran talento e sapere, qual dovrebbe essere in un tal caso più propio lo spediente, e noi passeremo a giustificare che ne' primi tre secoli, moltissimi furono i Templi materiali, e i sacri edifizj nella Chiesa di Cristo nascente.

Ci restringiamo nel riscontro di questi fatti a' primi tre secoli, giacchè ne' seguenti dopo di Costantino, tra per la munificenza de' cristiani Imperadori, e per la liberalità de' que' Principi, che la cattolica religione abbracciavano, come può vederli appresso Eusebio (a), e appresso Socrate (b), non si difficoltà dal nostro contraddittore, che magnifici Templi si eressero; ma anzi in qualche modo e' taccia quell'età, per la mutazione e cambiamento, che quindi fece la Chiesa nell'eterno di lei semblante: Cambiamento, che impresso nel cuore de' santi padri sentimento, e pose loro in bocca sincere espressioni di zelo; ma qui ci conviene pregarlo ad avvertire, che lo zelo de' Santi Padri riguarda qualche abuso forse introdotto nella Chiesa, ma non mai si querelano della magnificenza de' Templi, la quale ha per obbietto

N

l'onore

(a) *Vita Constant. lib. 3 cap. 50. 51.*

(b) *Lib. 1. cap. 16. 17. 18.*

l'onor della Chiesa ; non essendo decente ; che nella maniera stessa fosse trattata da' cristiani Imperadori , che fu trattata da' suoi persecutori . Come poteano edificarsi i templi , ed ergersi con sontuosa struttura i sacri edifizj nel fervore delle persecuzioni , se giustamente ognun temeva , che subito costrutti o si diroccavano, o erano dedicati al falso culto della gentilità. Di grazia non nieghi il nostro contraddittore questa convenienza alla Chiesa , che non l'han negata nè pure gli eretici: *Equidem multae*, eccone il sentimento di Binghamo, *evidentes rationes erant, propter quas adificia incrementi, quod ipsa religio capiebat, proportionem mutari oporteret. Pacis enim, & persecutionis tempora diversissime spectabantur, & pro diversissima utrorumque ratione rerum Ecclesiasticarum diversissima quoque erat conditio. Persecutionem semper paupertas, fidelium paucitas, & spes fallaces comitabantur: ut adeo, vel magnificis, & sumtuosis adificiis nihil uterentur, vel construere illa non possent, vel certe ad id faciendum non haberent animum, quia quotidie metuendū ipsis erat, ne extructa statim spoliarentur, & diruerentur. Pacis autem temporibus magni converforum catus, desertis templis, ad ecclesiam transibant, & hi quidem sapius homines opulenti ac in dignitate constituti* (a), e fu così numeroso il concorso de' fedeli nella costruzione delle nuove Chiese, che costrinse a reprimere il loro fervore i Padri del Concilio Calcedonese (b), da' quali fu ordinato, che a niuno cristiano fosse stato lecito a suo arbitrio edificare, o costruire monisteri, o Chiese, *praeter conscientiam civitatis Episcopi*, e fu parimente con imperial rescritto stabilito dall' Imperadore Giustiniano (c).

E che le persecuzioni eran quelle , che impedivano poterli ergere i Templi , chiaramente si desume dal riscontro , che ce ne dà la storia ecclesiastica di que' primi tre secoli : perciocchè sedata alquanto la tirannide , vedevasi moltiplicare il numero de' cristiani , riedificarsi le antiche , e nuove , e
spe-

(a) Bingham. origin. eccl. hist. lib. 8. cap. 2. §. 2. tom. 3.

(b) Conc. chalcedon. can. 4.

(c) Novell. 5. cap. 1. & Novell. 67. vide German. de sacr. immunit. cap. 2.

spaziose Chiese sin dalle fondamenta innalzarsi nelle città, e specialmente in quelli tempi di tregua, la quale godè la S. Chiesa dalla persecuzione Valeriana fino a quella di Diocleziano, come ci attesta Eusebio nella sua storia ecclesiastica (a): *Jam verò quis innumerabilem hominum quotidie ad fidem Christi confugientium turbam, quis numerum ecclesiarum in singulis urbibus, quis illustres populorum concursus in adibus sacris cumulare possit describere? Quo factum est, ut priscis aedificiis jam non contenti, in singulis urbibus spatiosas ab ipsis fundamentis exstruerent ecclesias; ma furon poi queste dall'empietà de' nuovi persecutori distrutte, e diroccate dalle proprie fondamenta, come segue a raccontarci il citato Eusebio (b), e ci lasciò scritto Teodoreto (c), le di cui parole quì trascriviamo: *Etenim quotquot imperatores ante imperium Constantini magni regnarunt, contra veritatis professores insauarabile furere non desierunt. Atque Diocletianus ipso salutaris passionis die cunctas ecclesias, quae in toto romano erant imperio, demolitus est. Verum vix novem jam anni intercesserant, cum & illae ipsae denno florere, & multo majore amplitudine, atque splendore, quam antea enitere ceperunt: fin quì Teodoreto. Qua verba, soggiugne le Maitre, satis ostendunt etiam persecutionis tempore ornatum ab ecclesia non abfuisse. Quamobrem non possum satis demirari quorundam cecitatem, qui ecclesias, & templa primis illis temporibus apud christianos non agnoscunt (d).**

Se tanto egli è vero, come può mai addursi in esempio la necessità de' primi tre secoli, ne quali liberamēte nō potevansi ergere le Chiese, colla felicità de' seguenti, in cui era l'erezione delle medesime non contraddetta, anzi permessa alla pietà de' fedeli? e qual giusta comparazione può farsi tra que' secoli infauti per le persecuzioni contro de' cristiani, cogli altri della pace, della quiete, e dell' aumento della religione, e delle cose a quella appartenenti?

N 2

Quin-

(a) *Euseb. eccl. hist. lib. 8. cap. 1.*

(b) *Ibid. cap. 2.*

(c) *Theodoret. hist. eccl. lib. 5. cap. 38.*

(d) *Le Maitre de bon. eccl. lib. 1. cap. 14.*

Quindi ci fa maraviglia, ch' il nostro dottissimo Avversario (a), per farli servire al suo argomento, chiami fortunati i tre primi suddetti secoli, sol perchè non vi furono ricchezze temporali presso gli Ecclesiastici, ma sì bene quelle dello spirito, nè si videro molti materiali Templi, e sacri edifizj, ma i più speciosi Templi erano i cuori de' fedeli, e chiami felicissima la repubblica, perchè quanti avea cristiani, tanti conosceva fedelissimi cittadini, perchè al commercio non furono tolti i beni, e nelle Città non mancò, nè fu stretto, ed angusto il luogo per l' altrui abitazione; poichè non l' occuparono le vaste fabbriche de' Templi, e de' monasterj. Nasce la nostra maraviglia dal vederli cotanto esaggerare fortunato il corso de' tre primi secoli, e felice la repubblica di que' tempi, quādo coloro, che furono testimonj delle stragi, degli eccidj, e delle desolazioni, deplorano quello stato infelice, e con Geremia esclamano: *Obscuravit Dominus in ira sua filiam Sion, & dejecit de Culo gloriam Israel: nec recordatus est scabelli pedum suorum in die ira sua. Submersit Dominus omnem decorem Israel, & macerias ejus omnes destruxit*, così Eusebio parlando della persecuzione di Diocleziano (b). Queste erano le pubbliche felicità, questi i fortunati tempi: *Hac omnia nostris temporibus completa sunt, tunc cum aedes sacras solo aquare, ac funditus subverti; sacros divinarum scripturarum libros in medio foro concremari, oculis nostris vidimus: et ecclesiarum pastores, alios quidem turpiter modo hic, modo illic sese occultantes, alios vero ignominiose comprehensos, & inimicorum ludibrio expostos conspeximus* (c). E se non mancò, nè fu tolto il luogo per l' altrui abitazione non avvenne già, perchè non l' occuparono le vaste fabbriche de' Templi, e de' monasterj, ma perchè i Templi solo aquare, ac funditus subverti oculis nostris vidimus, secondo la testimonianza, che ce ne rende il citato Eusebio, che ne fu spettatore. Ma perchè i sacri edifizj de' cristiani, dedicati

(a) Pag. 44.

(b) Euseb. hist. eccles. lib. 8. cap. 1.

(c) Ibid. cap. 2.

cati al culto del vero Iddio, e i monisteri, che in quella età ancora non erano nel mondo, perchè non ancora l'istituto de' Cenobiti si era introdotto (se per monisterj non si vogliano intendere le Chiese stesse, per le quali dagli antichi scrittori fu tal nome usurpato, come appresso diremo) dall'Avversario si dice, che avrebbero potuto in que' tempi essere d'angustia all'abitazione de' cittadini, e non si vogliono d'impedimento e di frettezza tanti magnifici, ed ampissimi Templi, che si videro eretti a tanti falsi Dei, che la cieca antichità s'avea finti, dedicandone più e più a ciascuno di essi, e particolarmente a Giove Statore, Capitolino, Laziale, Sponsore, Vincitore, Tonante, Vendicatore, Conservatore, ec. (a), e che i beni delle Chiese, e dagli ecclesiastici posseduti per proprio sostentamento, per sovvenirne i poveri, e per impiegarl' in altri usi pii, fossero d'intoppo al commercio, e non già i beni per le ricchezze de' Templi, che si appropriavan gli avari ministri, e sacerdoti de' medesimi.

Riduciamoci però al nostro cammino. I primi tre secoli non furono privi di Chiese per lo esercizio de' fedeli, e al divin culto del Signore fin dal tempo degli Apostoli erette, e dedicate, come si raccoglie dalla pistola di S. Paolo a' Corinti (b), in cui gli riprende, che non facean della Chiesa quell'uso, per lo quale era stata edificata: *Num domos non habetis ad edendum, & bibendum, aut Ecclesiam Dei contemnitis?* dove è da notarsi, che non parla il S. Apostolo del ceto de' fedeli, come taluno ha preteso, ma della Chiesa materiale, in cui si ragunavano essi ad orare, ed eccone il sentimento di S. Basilio (c): *Quemadmodum ratio non permittit, ut vas album commune in sancta introferatur, eodem etiam modo vasa, sancta in domo communi celebrari; cum ex jussu Dei in veteri testamentum nihil isto modo fieri permittatur. Cum autem Dominus dicat, plus quam templum est heic; & Apostolus item: NUM- QUID DOMOS NON HABETIS AD MANDUCANDUM...*

& qua

(a) *Rosin. antiq. rom. lib. 2. Cap. V.*

(b) *Epist. 1. cap. 11. ad Corinthes.*

(c) *Reg. major. quest. 33. & reg. minor. q. 310.*

Quae sequuntur: unde sane admonemur, non debere nos neque communem canam in Ecclesia manducare, aut bibere, neque dominicam in privata domo in contumelia habere: extra quam si quis cum necessitas poscat, locum, & demum elegantiorum deligat in tempore opportuno. E siccome nella legge del vecchio testamento non potevasi se non nel Templo sacrificare; così molto più era conveniente, che nella legge del vangelo vi fossero le Chiese, nelle quali, e non altrove si offerisse il santo sacrificio, come riflette il Gonzalez (a) dopo aver riferito il costume de' primi Cristiani di dedicare alcuni luoghi più eminenti delle loro case al divin culto, per ivi congregarsi ad orare, e ad assistere a' santi sacrificj.

E questo costume riguarda quel che si trova scritto appresso l'empio Luciano, che visse ne' tempi apostolici, il quale nel suo Filopatro (b) introducendo Crizia a parlar con Trifone, gli pone in bocca le seguenti parole: *Multis autem superatis scalis, in domum aurato fastigio insignem ascendimus, qualem Homerus Menelai fingit esse:* dal che apertamente si ha, che i fedeli in que' tempi, ne' quali ancor non avea la santa fede ben ferme, e profonde le sue radici, aveano luoghi al divin culto destinati nella sommità delle proprie case, e quegli adornavano con oro, ed altre preziose suppellettili, ed arredi, ed in una sì fatta altezza costituivangli per esser sicuri dagl' insulti de' gentili nelle loro orazioni, e sfuggire in questa guisa la persecuzione di quelli: il che fu anche motivo che non avessero i Cristiani in que' tempi medesimi pubbliche Chiese per lo pubblico esercizio de' sacrosanti misteri; ed in tale senso parlò Minuzio Felice nel suo Ottavio (c) rapportato dal nostro Contraddittore.

Ma ci si potrà dire: donde si ritrae, che la descrizione fatta da Crizia di quella casa si debba intendere di un sacro edificio dedicato da' Cristiani al Signore? Il contesto dello stesso scrittore ce ne somministra un chiaro, ed irrefragabile argomento: imperciocchè segue Crizia a raccontare, che giunto egli nel famoso luogo da lui descritto, e trovato ivi, che molta gente era
unita

(a) *Comm. in lib. 3. decret. sit. 40. cap. 1. num. 7.*

(b) *Tom. 4. pag. 479. edit. Basil. an. 1602.*

(c) *Num. 10. & 23.*

unita a porger le sante preci all'onnipotente Iddio, fu domandato : *Quisnam hominum, aut unde es, qua patria, quique parentes sunt tibi? Nam Chrestus quidem esse apparet utique ex habitu*. Quale maggiore dimostrazione adunque si può addurre, che quel luogo era de' Cristiani, se da quella gente fu Crizia dimandato se era egli Cristiano, perchè tale dall'abito sembrava; nè può difficoltà, che la parola *Χριστός* s'intendesse presso gli antichi scrittori gentili per Gesù-Cristo Signor nostro, i di cui seguaci appellarono *Cristi*, o *Crestiani* dal verbo greco *χρίμα*, come notò Vossio (a); imperocchè ignorando essi il mistero, che sotto la parola *Χριστός* si contiene, chiamarono il nostro Redentore Cristo dalla bontà, ed integrità de' costumi, di cui era dotato; sicchè niun dubbio rimane, che Luciano parlò egli nell'addotto luogo de' Cristiani, e delle loro Chiese, e rimane parimente dimostrato, che non fu uso introdotto ne' secoli appresso la magnificenza dell'indoratura, se fin d'allora i primi Cristiani questa sacra, e decevol pompa ad un Dio padrone del tutto in omaggio, ed ossequio consacravano.

Questo è quanto si ha dalle memorie del primo secolo, ma nel secondo ce ne dà un pieno documento S. Ignazio martire, il quale scrivendo a' Magnesiani (b) gli esortava, che per le orazioni tutti in un luogo si unissero, e chiama egli questo luogo *ἡοῦ, τοῦ, θεοῦ*, cioè Templo di Dio; e a' Filadelfi scrisse lo stesso S. martire (c), che in ciascuna Chiesa dovesse esser un altare, ed un Vescovo col presbiterio, e co' diaconi; nè sono da tralasciarsi le due lettere del Pontefice Pio scritte al Vescovo di Vienna nella Francia, in una delle quali fa menzione, che Euprepia matrona romana avea della sua Casa eretta una Chiesa per la celebrazione del santo divin sacrificio; e nell'altra, che un prete chiamato Pastore prima della sua morte avea una Chiesa costrutta (d). E S. Clemen-

- (a) *Etymol. verb. juvo.*
- (b) *Ignat. epist. ad Magnes. num. 7.*
- (c) *Id. epist. ad Philadelp. num. 4.*
- (d) *Epist. 3. & 4. tom. 1. concil.*

Clemente Alessandrino, che visse nel fine del secondo secolo, avendo egli detto: *Non jam locum, sed congregationem electorum, ecclesiam voco* (a), fa vedere, distinguendo il luogo dalla unione de' fedeli, che allora vi erano i luoghi denominati Chiese, ove i fedeli si congregavano.

Nel terzo secolo però, aumentato il numero de' fedeli in ogni parte, dove il seme del Vangelo erasi sparso con fruttuosa messe, e non potendo tutti in uno stesso tempo, e nella stessa Chiesa unirsi, come secondo la disciplina di que' tempi dovean' essere al divin sacrificio presenti per partecipare del sacrosanto Corpo di Gesù-Cristo, ch'è la sacra Sinassi additataci dagli scrittori de' tempi medesimi, crebbe anche il numero delle Chiese. Questa verità si compruova colla testimonianza di Tertulliano nel libro della Idolatria (b) in quelle parole: *Tota die ad hanc partem zelus fidei perorabit ingemens christianum ab idolis in ECCLESIAM venire, de adversaria officina in domum Dei venire, attollere ad Deum patrem manus, matres idolorum*. E qual' altra dovea essere la casa di Dio, se non se il luogo dell' orazione? ed altrove scrivendo contro gli eretici Valentiniani (c) chiamò la Chiesa, Casa della Colomba: *Nostre Columba domus simplex, ineditis semper, & apertis, & ad lucem*, additandoci sotto il nome di colomba Gesù Cristo Signor nostro, e la sua santa religione per la purità della fede. Ma in altro luogo, chiaramente distingue il battisterio dalla Chiesa, come cose ch'erano allora separate, e distinte: *Aquam* (dicendo) *adituri ibidem, sed & aliquanto prius in ECCLESIA sub antistitis manu consecramur, nos renuntiare diabolo, & pompa, & angelis ejus* (d). Il fatto però di Alessandro Severo riferitoci da Lampridio (e) ce ne dà un contesto assai migliore, come di un'autore gentile. Narra egli, che nella controversia sorta tra' cristiani, e i pubblici bottegari sopra un certo luogo, che l'una, e l'altra parte contendeva appar-

tente;

- (a) Clem. Alex. Strom. 7.
- (b) Cap. 7.
- (c) advers. valent. cap. 3.
- (d) de coron. milit. cap. 3.
- (e) In vita alexan. cap. 49.

venersele, diffinì l'Imperadore a favor de' Cristiani, rescrivendosi: *Melius esse ut quomocumque illic Deus colatur, quam popinariis dedatur*: dal che si vede, che essendo il luogo a Dio consacrato, fu a' cristiani lasciato. Ed una riprova assai certa ce ne somministra S. Gregorio Nisseno autore della vita del gran padre S. Gregorio Neocesariense, detto il Taumaturgo, attestandoci (a), che diverse Chiese edificò quel S. Vescovo, così nella città di Neocesarea, come nelle parti adjacenti dell' Isola di Ponto: *Omnibus in omni loco Tempia adorandum sub nomine Christi studiose exstruentibus*, e si conferma dall' epistola canonica dello stesso S. Taumaturgo, nella quale descrive le stazioni assegnate ad alcuni penitenti in certi determinati luoghi della Chiesa (b); al che si riferisce quello, che di questo Santo scrisse S. Girolamo: *Sed precipue signa, atque miracula, qua jam episcopus cum vultu ECCLESiarUM gloria perpetravit* (c). Di queste salutari stazioni de' penitenti fa menzione anche S. Cipriano, scrivendo a Cornelio (d): *Quid superest, quam ut ecclesia capitolio cedat, & recedentibus sacerdotibus, ac domini altare remonentibus, in cleri nostri sacrum, venerandumque confessum, simulacra atque idola cum aris suis transeant?* parla di coloro, che essendo caduti nella idolatria volevano essere nella Chiesa introdotti senzachè prima avessero purgato quel delitto colla penitenza. E a tutto ciò conferisce quel, che S. Dionisio Vescovo di Alessandria determinò delle donne nella quistione, se era decente entrar nelle Chiese al culto di Dio dedicate nel tempo della loro mestruazione, dicendo: *aneas sic adfectus oporteat domum Dei ingredi, supervacuum vel interrogare existimo* (e).

Può ora negarsi, o trarsi in quistione, che in que' primi tre secoli a'2 vessero avuto i Cristiani le Chiese, e nel cader de' medesimi anche di magnifica struttura? E non basta a toglierne ogni dubbio, che Eusebio attesti aver' egli veduto nella ultima persecuzione di Diocleziano nell' anno decimo del suo Imperio abbattere dal-

O

lo

- (a) Greg. Nysen. vit. Greg. Thaumaturg. tom. 3. pag. 567.
- (b) Greg. Thaumaturg. epist. can. cap. 11.
- (c) Hieronym. catal. script. eccles. ap. 65.
- (d) Ep. 55. lib. 59.
- (e) Ep. 1. can. cap. B. verig. tom. 2. §. 4.

le fondamenta le Chiese (a) ? Che nell' intervallo della tregua , che godè la santa fede dopo Valeriano fino a Diocleziano crebbe il numero de' fedeli , nuove Chiese si edificarono , e gli antichi sacri edifizj furono ristabiliti? (b). E non basta ciò, che lo stesso Eusebio ci narra dell' Imperador Gallieno, che restituì a' Cristiani i luoghi religiosi? Ma se la fede, che si dee a questo scrittore col riscontro delle cose esaminate ancor non è sufficiente, (c) l' Imperador Costantino erroneamente nelle sue leggi ordinò, restituirli alle Chiese i beni, che l'erano stati tolti nelle precedenti persecuzioni , se Chiese non avessero avute i Cristiani. Vano sarebbe stato similmente, che con tanta esattezza, e ricerca i santi Padri , e i Concilj distinguessero i beni de' Cherici da' beni delle Chiese , se Chiese non si fossero erette, e se a titolo di quelle non si fossero i Cherici ordinati , e alle medesime addetti i Sacerdoti , e i Vescovi.

Quindi l'autorità di Minuzio Felice (d), di Origene (e), di Arnobio (f), e di Lattanzio (g), su di cui il nostro Avversario si è appoggiato, in nessuna maniera può aver sussistenza alcuna: imperocchè hanno essi preteso dimostrare , che i Cristiani nè Templi aveano, nè aver li doveano a quel modo, che i Gentili teneangli per adorare in essi i falsi loro Dei, e ne quali racchiudeano la divinità de' medesimi, come spiega Meda nella sua dissertazione . Del rimanente non han preteso mai dire gli scrittori suddetti , che in que' tempi non vi erano Chiese al culto del vero Dio destinate ; sì per esser contrario alla verità del fatto per le riprove , che ne abbiamo additate , sì perchè sarebbero a loro stessi contrarij ; perciocchè Arnobio confessò aver' avuto i Cristiani le Chiese , ch'è CONVENTICOLA chiama , e furono nell' ultima persecuzione empivamente distrutte (h). Lo stesso attesta Lattanzio essere accaduto alle Chiese della Bitinia sotto Diocleziano , e chiamolle

TEM-

(a) Euseb. lib. 8. cap. 1. hist. eccles.

(b) Id. ibid.

(c) Id. lib. 7. cap. 13. hist. eccles.

(d) O' tavi. pag. 29. & pag. 31. edit. bellan.

(e) contr. Ceis. lib. 8.

(f) advers. gent. lib. 6.

(g) Lib. 2. cap. 2.

(h) advers. gent. lib. 4.

TEMPLA DEI (a) ; e del luogo, in cui si univan' i Cristiani in una Città della Friggia , che *convencicolo* appella riferisce , esser stato da' Gentili bruggiato (b) , come altresì di moltissimi altri sacri edifizj fa egli menzione in altri luoghi , che da noi per brevità si tralasciano (c) ; Origene parlò e' degli ornamēti delle Chiese de' Cristiani , e degli altari (d) , ed Ottato , e S. Agostino ci fan memoria di quaranta Basiliche , che nella Città di Roma furon tolte a' Cristiani , e poi con rescritto di Massenzio a' medesimi restituite (e) , e di altre bruciate nell' Affrica lo stesso Agostino ce ne fa testimonianza , per averne vedute le scritture (f) .

Ma perchè dilungarci in cosa cotanto certa , che ci sembra temerità il negarlo nel contesto di tanti , e tanti documenti ? Fia dunque a proposito di venire a capo del corso di questi secoli , per trascorrere le memorie de' seguenti , qualora ne' primi conchiudentemente abbiamo dimostrato , che nè le ricchezze , nè l' possesso de' beni temporali non fu mai interdetto agli Ecclesiastici , o nel privato lor nome , o come addetti alle Chiese , o assunti alle dignità delle medesime , e nè alle Chiese ne fu proibito l' acquisto , e il dominio . Che a' monaci non si possa controvertire l' acquisto medesimo per le loro Chiese , e per li Monisterj , e se prima , come laici , il loro istituto n'era affatto alieno ; come cherici , unita la vita monastica cō la chericale , colle leggi degli Ecclesiastici doveano regolarsi , e maggiormente perchè nella comunità di vita , che professano , niente di proprio essi possiedono , e del solo loro mantenimento contenti distribuiscono a' poveri , e consumano in altro uso più il di più , che sopravanza al culto delle loro Chiese , e al risarcimento delle medesime , e de' loro monisterj . Entriamo adunque a rigonoscere lo stato della Chiesa , e degli Ecclesiastici de' secoli , ne quali fu invaso da' barbari l' imperio di occidente , ma prima stimiamo convenirci avvertire per la maggiore intelli-

O 2

li-

(a) Lib. 2. cap. 2. §. 6.

(b) Id. offit. lib. 5. cap. 11.

(c) In d. mort. persecut. cap. 12.

(d) tom. 10. n. 505.

(e) Op. lit. 2. cap. 49.

(f) brev. ad. al. die 3. cap. 18.

ligenza delle cose già dette , e che avremo a dire , che con varj nomi furono dagli scrittori le Chiese di questi primi tempi divise , e dalla varietà de' nomi assai apertamente si disume , che non poche ve ne furono . Chiamaronle alcuni *Chiese* , ed *Oratorj* ; altri l'appellaron *Basiliche* , altri *Templi* , altri *Sinodi* , e *Concilj* ; *Conventicoli* , *Martirj* , *Memorie* si ritrovan da altri nominate . *Apostolee* , *Profetea* , *Cimiterj* , *Mense* , ed *Altari* , piacque ad alcun'altri appellarle ; e molti appellaronle *Case* , *Trionfi* , *Titoli* , *Tabernacoli* , e *Monisteri* , siccome a ciascuno , ch'è inteso di queste materie può esser noto , e palese ; laonde ci dispensiamo di rapportare i particolari luoghi degli scrittori per non renderci foverchio tediosi , e basterà rimetterci al Gonzalez , che lo contesta coll' autorità de' medesimi (a) .

§. I I.

Dello stato della Chiesa dalle incursioni de' Barbari in queste occidentali regioni per li seguenti sei secoli fino alla riforma de' costumi de' fedeli circa il tempo di S. Pier Damiani .

L' Infelice condizione di questi secoli , ne' quali signoreggiando la barbarie furono oppressi i popoli , ed usurpati gli altrui dominj , e tutto fu spoglio , fu violenza , rapina , e desolazione , non meno delle cose de' cittadini , che degli Ecclesiastici ; e delle Chiese nelle città , nelle provincie , e negl' interi regni dell'orbe cattolico , non sappiamo come possa servire di proporzionato argomento al sistema del dottissimo nostro Avversario , che ha cercato scorrere un vasto numero di secoli , dal regno degl' Isdraeliti , e dalla salutare redenzione fin' oggi , per dimostrare nel riscontro di quel Sacerdozio , e di questo , quanto sian di presente gli Ecclesiastici arricchiti , che mai per lo addietro a questo ultimo grado di ricchezze non giunsero ; sicchè bisogna ormai porre argine all'acquisto de' beni stabili,

(a) *Gonzal.com.in lib.3.decret.lib.40.cap.1. num.6.*

billi, che essi fanno, per sovvenire una volta alle miserie de' laici, nell'agio, e comodo de' quali consiste la felicità della Repubblica, e la sicurezza del Principe nell'esazione de' tributi per la difesa, e mantenimento della medesima. Ma già ravvisiamo con qual'arte il nostro Avversario ha tessute nell'erudito suo ragionamento tante alterazioni, e cotanti cambiamenti di stato ponendo la storia di questi secoli in un viluppo di fosche tenebre per dare nella confusione de' tempi, e de' fatti in essi accaduti un carattere agli Ecclesiastici di vantaggiarsi tra quei torbidi, o con farli mezzani tra Principi, o con aderire al voler de' medesimi, o con seguitare le parti de' vincitori fino a comparire negli eserciti armati con seguito di numerosi soldati a far da capitani, e condottieri. E pur con tutto ciò non esser allora gli Ecclesiastici giunti a quello eccesso, a cui sono oggi pervenuti, nè aver recato alcun nocumento al pubblico stato; anzi averlo sostenuto, e vantagiato contro a quello, che a' dì nostri si sperimenta.

Veggiamo però in sì fatte turbazioni cagionate da' barbari, che soggiogarono e regni, e provincie, quale fosse da tempo in tempo la condizione degli Ecclesiastici, e tra essi come l'ordine monastico unito già col chericale, fosse ammesso, e riguardato. Per ciò conviene alla storia delle incursioni rapportarci, brevemente esponendola secondo i tempi, in cui quelle avvennero, e quegli accidenti solamente raccontando, che alla Chiesa, e agli Ecclesiastici furon molesti, per metter le cose nel vero loro prospecto. Non pensiamo di riferire i fatti di coloro, che quantunque barbari, gli Ecclesiastici, e le sacre cose appartenenti alla Chiesa venerarono, lasciandole nel loro stato senza cangiamento, o alterazione alcuna: imperocchè tedioso ne riuscirebbe il racconto, sebbene un solo argomento a nostro pro sene avrebbe potuto trarre, dimostrando, che quella Chiesa, e che quegli Ecclesiastici già infiacchiti, secondo il sentimento dell'Avversario, nel primo fervore dello spirito per lo acquisto de' beni temporali, e per la pace, in cui avean restituita la Chiesa i cristiani Imperadori fino a que' tempi, non permise Iddio, che fossero di que' beni spogliati per le mani di barbara gente, per ridurla collo spoglio de' medesimi alla prima ardente carità degli

degli antichi Cristiani. Notabile a questo proposito è il fatto del Re Attila, chiamato flagello dell'ira divina, il qual essendo calato con un numero esercito a devastare, e depredare la misera Italia, pervenuto fin sotto le mura di Roma per sottometerla, e saccheggiarla; il Signore, che tiene protezione della sua Chiesa, e delle cose alla medesima appartenenti, ispirò nel cuore del Pontefice S. Leone, che uscisse ad incontrarlo per persuaderlo al ritorno, come gli riuscì, perchè Attila mosso dalla venerazione del santo uomo, e dalla forza del divino discorso, promette ritirarsi di là dal Danubio, recando non poca maraviglia a' suoi, perchè contro al proprio costume avea egli ceduto; ma *Se v. d. sse.*, rispose, *Leone loquente, adstantem alium quemdam habitum sacerdotali decorum, quid divinum praeferentem, minantemque mortem, nisi Leonis Papa iussa capefferet (a).*

Da questo fatto due riflessioni cadono al nostro proposito, cioè, che quella Chiesa, i di cui ministri erano per le ricchezze della medesima, inciepiditi nell'esercizio della pietà, e delle virtù, non volle Iddio, che avesse mutato lo stato, in cui si trovava per lo possesso de' beni temporali; ed un Pontefice santo, che allora occupava la sede di Pietro, s'interessò a sostenerla contra gl'insulti di un Re fiero, e tiranno. Vi furono niente di meno delle altre incursioni per le quali in varj luoghi, ed in varj tempi patiron le Chiese, e gli Ecclesiastici considerabili disagi, e questo appunto è quello, che ci abbiain proposto trattare, per far conoscere, che sempre ne tenne il Signore una spezial protezione, anche circa il temporale, ispirando ne' cuori de' fedeli, e de' Principi cristiani a risarcirnele i danni, e compensarnele le perdite.

Il primo, che mosse l'armi contro all'Imperio, dominato allora da Arcadio in Oriente, e da Onorio nell'Occidente, fu Alarico Re de' Goti, il quale indotto, e chiamato da Rufino tutore di Arcadio, invasell' Oriente, che era ad Arcadio soggetto; ma vinto, e debellato da Gaina, o come altri chiaman Cajano, spedito contro di lui da Stelicone tutore di Onorio, Rufino fu ucciso, ed Eutropio Eunuce e famigliare dell'

(a) *Pagi breviar. gest. pont. vit. S. Leo. Pap. n. 37. Plat. vit. S. Leo. Pap.*

dell'Imperadore, e che all'Imperio aspirava, fu miseramente giustiziato (a). Nell'anno poi 409. o 410. passò lo stesso Alarico con poderoso esercito in Roma, ivi chiamato da Stelicone, la di cui perfidia detestò il barbaro, e si vendicò di quelle perdite, che in Oriente avea sofferte, devastando l'Italia con eccidj, ed incendi, e sottomessa al suo dominio Roma, distrusse la maggior parte degli edifizj pubblici a riserva delle Chiese, che restarono intese, e S. Innocenzio, che sedeva nel pontificio trono, come scrive Orosio (b) riferito dal Pagi (c) si salvò in Ravenna. Ma essendo Alarico per divino giudizio morto, al dir del Platina (d), ed Onorio, avendo scoperto il tradimento del suo infido tutore Stelicone, ordinò, che fosse egli privato di vita con Eucherio suo figliuolo, che affettava l'Imperio (e).

Tra queste vicende la Spagna fu nello stesso tempo divisa fra i Vanda'i, gli Stevi, e gli Alani, e la Brettagna, e le Gallie furono oppresse da altri tiranni (f): ma ribellatosi per opera di Marino capitano di Onorio Eracliano II. Conte di Affrica nell'anno 413. s'incamminò verso Italia con numeroso stuolo di navi, ove giunto ne fu cacciato, e poi preso, e decapitato in CartagGINE (g). Nel 415. Ataulfo Re de' Goti depredò le Gallie, ed essendo passato nelle Spagne, quivi fu egli ucciso, e Vallia, che restò capo de' Goti dopo di lui portatosi subitamente nelle Spagne, conchiuse la pace co' Romani. Attalo Romano, che nell'incursione de' Goti con Giovino avean in Roma preso il titolo d'Imperadori, furono debellati da Costanzo nell'Africa, o venue cose meditavano, e trasmessigli all'Imperadore Onorio in Ravenna, rientrò questi trionfante in Roma, e ristabilì la pace, e la tranquillità nell'Italia (h). Ma quella pace, che avean fatta nelle Spagne i Goti co' Romani, poco, o niente durò: perciocchè ritornati nelle Gallie gli obbligarono acce-

(a) *Paul. Diacon. lib. 3. Socrat. lib. 6. cap. 21. Pompo. Lat. in Theod.*

(b) *Oros. lib. 7. cap. 39.*

(c) *Pagi. brev. hist. Rom. Pontif. vit. S. Inno. num. 30.*

(d) *Plat. vita. Leon. Pap.*

(e) *Paul. Diacon. lib. 4. Eutrop. rer. rom. lib. 13. in vit. Arcad. & honor.*

(f) *Paul. Diacon. lib. 3. & 4. & Oros. lib. 7. cap. 40. & 42.*

(g) *Id. ibid.*

(h) *Ide. ibid. Zozim. lib. 6.*

a ceder loro tutta quella porzione di paese, che da Tolosa si distende sino al mare Oceano.

Morto nel 423. l'Imperadore Onorio, restò solo a reggere l'uno, e l'altro Imperio Teodosio figliuolo di Arcadio, al quale avendo associato nell'anno 425. Valentiniano III. e passato questi a regnare in Occidente (a). fu ucciso nell'anno 455. dagli amici di Ezio, che avea fatto egli morire come conspiratore (b); Massimo per la morte di Valentiniano s'intruse nell'Imperio, e a forza sposò Eudolia moglie già del morto Imperadore, la quale avendo sentito, che Massimo era stato l'autore della morte del suo primo marito, chiamò dall'Africa Gianferico Re de' Vandali a vendicarla (c). Gianferico venne con una armata in Italia, ed entrato in Roma, all'improvviso, intieramente la saccheggiò, e distrusse, non perdonando nè pure alle Chiese, a riserva di sole tre, che ne restarono illese per opra di S. Leone, che ancora viveva nel Ponteficato. Questo Santo Pontefice si applicò poi a ristorare per la partenza de' barbari le distrutte Chiese, e restituirle nella prima loro magnificenza (d); anzi, secondo il Platina (e), altre nuove ne costruì, una dedicandone a S. Cornelio sulla via appia, ed un'altra procurò, che n'ergesse Demetria in un suo podere, posto nella via latina, in onore di S. Stefano.

Non fu esente in questi tempi l'Oriente da simili sciagure; perocchè dopo esserne stato scacciato Alarico, che si era mosso contro di Arcadio, come si è detto, i Vandali si resero padroni dell'Africa, ove stabilirono l'Arianesimo, crudelmente perseguitando i Cattolici, ed Attila Re degli Unni prima che calasse in Italia, come sopra narrammo, nel 450. depredò la Tracia, e l'Ilirico, soggiogando tutte le Città di quelle regioni, eccetto che Adrianopoli, ed Eradea. Troppo ci diffonderemmo, se narrar volessimo le mutazioni de' dominj, e le usurpazioni, che in questi secoli furon fatte da' barbari, ed altri tiranni, ed intrusori dell'

(a) *Paul. Diacon. lib. 4. Zonar. in Theodo. socrat. lib. 7. cap. 1.*

(b) *Paul. Diacon. lib. 5. Cassiod. de regn. ac temp. success. Pompon. Lat. vit. Valentin.*

(c) *Paul. Diacon. loc. cit. Cedren. in Valent.*

(d) *Pag. brev. g. p. Pont. Rom. vit. S. Leo. num. 39.*

(e) *Plat. vit. f. Leon. Pap.*

dell'altrui città, regni, e provincie, per le quali non poco patì così l'esterior polizia della Chiesa, il di cui stato, come pub ciascuno facilmente comprendere ha molta relazione con quello dell'Imperio, e la sua tranquillità, e pace dipende da quella dello stato, e de' Principi, che lo reggono; come nell'interno della vera sua dottrina per le resie, che fursero in varj tempi, e de' scismi, che la divisero, sino a separar la Chiesa di Oriente da quella dell'Occidente, negandoli quel primato, che per ogni diritto gli si appartiene, e si videro i poveri fedeli co' Vescovi ortodossi soggiacere a que' disagi, che nè pure i PPi della nascente Chiesa avean sofferti nelle crudeli persecuzioni de' gentili Imperadori: laonde avvisiamo esser bastante averlo accennato, con rimetterci a quanto più diffusamente ne riferisce l'autore della storia della Chiesa (a).

Patì senza dubbio la Chiesa in sì fatte rivoluzioni, e cangiamento di cose, confiscazioni, ed usurpazioni de' beni temporali da quelle pocomen che inumane gati, che l'erronee loro dottrine, e religioni s'impegnavano a sostenere per farle trionfare sopra la vera ortodossa nostra credenza col totale disprezzo, e vilipendio del Sacerdozio: Ma non mai però fu alcuna legge promulgata, con cui si vietasse a' pietosi figli di cotanto afflitta madre il risarcire i gravi danni, che avea ella sofferti, o che si proibisse alla medesima l'acquisto de' beni temporali; anzi gli Imperadori cristiani, e gli altri Re, per quanto essi poterono in compenso, e restituzione di quel che gli altri, della Chiesa nemici, le avean prima tolto, furono generosi nel donare alla medesima poderi, e ricchezze, nè curarono diminuire il proprio erario, avvisando, che niun pregiudizio all'Imperio, e al loro stato per tali cose s'inferiva.

Quindi se l'Imperador Costantino pensò esser giusto, e ragionevole fare esenti, ed immuni le Chiese, e gli Ecclesiastici da que' pesi, e da que' dazj, a' quali eran tenuti gli altri Cristiani come vassalli, e pagar doveano al lor Principe, e Signore per la ragione, che ne addusse, scrivendo ad Anolino Prefetto dell'Affrica: Ab

P

mani-

(a) *Stor. della Chiesa tom. 2. segg. V. ad VIII, & tom. 3. in princ. del sec. IX, segg.*

omnibus omnino publicis functionibus immunes volumus conservari, ne errore aliquo aut casu sacrilego a cultu summa divinitati debito abstrahantur Quippe his summam venerationem divino numini exhibentibus, maximum inde emolumentum reipublica videtur accedere (a). L'istessa immunità fu poi lor confermata con altre leggi da' successori Imperadori (b); anzi quelchè su questo particolare degno è da osservarsi, che furono parimente immuni, e franchi gli Ecclesiastici da quegli stessi pesi, e dazj, che tanto francamente asserisce il nostro Avversario avere i medesimi pagati, senza punto badare donde que' tratto avessero la loro origine, e qual giustificato motivo avesse l'animo del Principe indotto a riserbarseli.

Di questa spezie furono il *Metato*, e *Gisio*, così chiamati dagli antichi, dalla parola *metatores*, ch'eran quelli, che precedevano l'arrivo dell'Imperadore, che dovea sopravvenire per apprestarli l'alloggiamento (c); e pure da questo peso furono dichiarati esenti gli Ecclesiastici dall'Imperador Costanzo con sua particolar legge, registrata nel Codice Teodosiano (d), le di cui parole giova qui trascrivere: *Juxta sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & vos & mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit, sed vacatione gaudebitis. Præterea neque hospites suscipietis: & si qui de vobis alimonia causa negotiationem exercere volunt, immunitate potentiuntur.* Dal che, siccome ben riflette il Fabrotto (e), volle l'Imperador suddetto, che i Cherici, e i servi de' medesimi dall'accennato peso fossero ragionevolmente esenti, in guisa che n'erano esenti le case de' Senatori, le Sinagoghe degli Ebrei, non che le nostre Chiese: Clerici, così il citato Fabrotto, *vel eorum mancipia novis collationibus, aut metatis subiecti non sunt.*

Niente osta quel, che il nostro Avversario (f) ha cercato fondare
- in

(a) *epist. ad Aso l. præf. Afric. ap. Euseb. in vita Cost.*

(b) *l. 1. 2. 7. Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. de epis. & cler.*

(c) *Optat. Afer. lib. 3. Gor. in l. 26. C. de episcop. Ardien. ver. Metatores.*

(d) *l. 8. C. Theod. de episcop. & cler. lib. 16. tit. 2.*

(e) *Collat. cost. Eccles. ex Cod. lib. 1. tit. 3. sect. 1. pag. 1253.*

(f) *pag. 58.*

in contrario, cioè che il *jus* del *mutato*; e del *giblo* si contri-
buiva da' Vescovi, e dagli Abati, alimentandosi ne' loro alber-
ghi lautamente gli uffiziali, e i Re stessi, indotto dall'autori-
tà del Tomassino, che rapporta il fatto di Carlo Magno, il quale,
essendo stata negata a' legati della Persia l'ospitalità da alcuni
Vescovi, s'irritò contro a' medesimi; & *infinita pecunia mul-
tavit*. E sebbene il citato autore nel luogo riferito dall'Avversario,
non faccia parola alcuna di questo *jus*, nè del fatto, ch'ei ri-
ferisce; altrove però largamente ne tratta (a). Questo costume di
far soggetti i Vescovi, e gli Abbati al suddetto *jus*, era solamente
nella Francia praticato, siccome avrebbe osservato l'Avversario,
se non si fosse a quel solo passo fermato; perciocchè lo stesso Toma-
sino ce ne rende avvertiti (b): *Non facile in aliis extra Gallias
regnis reperire est eandem gibli, & mansionatici disciplinam;*
e più appresso ne addita la ragione dicendo: *Horum sane Regnum
largitas, & Imperatorum tanta Ecclesia adjecit latifundia,
funda, ducatus, comitatus, principatus..... Pro uno mutatu fen-
da nobilia vidimus dari.*

Or che maraviglia, se Carlo si sdegnò per non essersi i legati persiani
alloggiati da' Vescovi, se per ragione di cotali alloggiamenti
eran tanto dall'erario regio ricompensati, e soccorsi? e qual
argomento può dedursi, come il nostro Avversario ha fatto, che
un particolar costume di un luogo su di una così potente ra-
gione appoggiato abbia a farsi generale per tutte le Chiese, a
favor delle quali già all'Imperator Costanzo con ispezial sua leg-
ge ne fu conceduta l'immunità? *Cessabit ergo*, così conchiude il
Tomassino, *illa jam admiratio, qui proprium, & peculiare
Gallis fuerit hoc jus mansionatici*. Anzi perchè l'Imperator Ni-
cesforo avea ordinato a' condottieri del suo esercito, che nelle ca-
se de' Vescovi, e degli Abbati avessero preso il loro alloggiamen-
to, segue a condannare questo fatto il Tomassino come dete-
stabile, ed abbominevole: *Ex graca historia unum illud addam
surpissime factum graci Imperatoris, quo gallica gens, &
ecclesia gloria amplius illustretur. Omnium flagitiorum colla-*

P 2

vies

(a) *part. 3. lib. 1. cap. 39. nn. 21*

(b) *Idem ibid. nn. 17.*

vies Nicephorus Imperator exercituum suorum ducibus praecepbat, ut Episcoporum, Abatumque adibus, & rebus licenter uterentur, & abuterentur.

Anzi nella Francia medesima non erano tutti i Vescovi, ed Abbatia a questo *jus* del metato soggetti, ma alcuni particolari designati dallo stesso Carlo, e da Lodovico Pio suo figliuolo, ed espressi ne' capitolari trascritti dal Tomassino (a), il quale soggiugne: *His verbis innui illud videtur, praelaturas in album fuisse relatas imperii dignitatum; cumque* (ha sommaramente a rifletterci ciò, ch'è segue) *vel omnes, vel maxima ex parte exstructa, dotata, certe aucta, & locupletata fuerint regum magnificentia, par esse, ut & ipsa conspirent conferantque ad gloriam francici Imperii maxime in hospitalitate fungenda, qua cleri amplitudini, & ingenio accommodatissima est, eique tum canonicis, tum apostolicis institutis commendatissima.*

Non tornava comodo al nostro Avversario di diciferare a minuto l' autorità del Tomassino: perciocchè dalle circostanze accennate molto fuori di misura avrebbe trovato il suo sistema, nè gli sarebbe venuto in acconcio di afferire nella sua scrittura, che gli Ecclesiastici furono essi obbligati, e soggetti al *jus* del metato, e del gittio senza gravare, e dispendiare i bisognosi laici, qualora fu un particolar costume nella sola Francia introdotto, ed in quella non per tutti i luoghi dell' ecclesiastiche dignità, e prelature; ma per quelle, che dalla munificenza de' Re erano state costrutte, dotate, aumentate, ed arricchite. E dove è, che a sollievo de' laici, e del regio erario si fosse il *jus* del metato a peso degli Ecclesiastici indotto, se nella Francia stessa, secondo il Tomassino, si ha, che i presidi, e gli uffiziali di Carlo pretendendo valersi del *jus* metato nelle Chiese, fu l' abuso da Carlo Magno corretto, perchè spettava al solo Principe, e a coloro, che con particolar diploma lo concedevano: *Jus hospitandi in Ecclesia, & legitima procurationis nanciſcebantur* (b), come fu parimente ordinato da Carlo Calvo, e Carlo Manno suo nipote, per qualunque giudice, ed altro magistrato: per modo che

(a) *Id. ibid. n. 4.*

(b) *Ibid. num. 5. & 12.*

che da' laici doveano esiggetlo; siccome anche i laici erano a quello soggetti (a); senzachè un'altra più forte ragione ci riferbiamo a suo luogo addurre, per la quale si conoscerà affatto erronea ne' suoi principj l'architettura formata dall' Avversario nella sua allegazione.

L' altra spezie d' immunità, concessuta agli Ecclesiastici dopo Costantino, e ne' secoli delle accennate sciagure, fu di quelle contribuzioni straordinarie, che per essere destinate alla rifezione delle vie, e de' ponti, e al trasporto de' materiali per tal' effetto necessarj *sordida munera* venivano denominate. E l' Imperador Costanzo non solamente n' esentò le persone de' Cherici, e de' loro famigliari, ma anche i loro propj patrimoniali beni (b), e difese poi la stessa immunità eziandio a' pesi ordinarj (c). Egli è vero però, che Costanzo con altra sua legge rispetto a' Copiati la ristrinse, perchè conobbeli troppo dediti a mercantare, ed obbligolli a que' pesi, da' quali prima gli avea fatti immuni, ed ordinò (d): *Clerici vero, vel hi, quos copiatas recens usus instituit nuncupari, ita a sordidis muneribus debent immunes, atque a collatione praestari, si exiguis admodum mercimoniis tenuem sibi victum vestitumque conquirent. Reliqui autem, quorum nomina negotiatorum matricula comprehendit, eo tempore, quo collatio celebrata est, negotiatorum munia, & pensiones agnoscant: quippe postmodum clericorum se catibus adgregarunt*. E passò anche a togliere da' beni patrimoniali degli Ecclesiastici l'esenzione de' pesi ordinarj, che tributi eran chiamati, dichiarando, che questa sua determinazione da' Vescovi d'Italia, delle Spagne, e di Affrica fu come giusta appruovata.

Questa legge ebbe il suo vigore non solo sotto Giuliano Apostata, ma eziandio sotto l' Imperio di Valentiniano, e Teodosio, il quale con ispezial sua legge nell' anno 382. quella abolì, che 20. anni prima avea Costanzo emanata, restituendo gli Ecclesiasti-

(a) *Id. ibid. n. 7.*

(b) *d. l. 8. Cod. Theod. de episc. & cler.*

(c) *l. 10. Cod. Theod. eod. tit.*

(d) *l. 15. Cod. Theod. eod. tit.*

fiacici nella primiera loro immunità, che gli fu confermata da Onorio nell' anno 412. *Placet (dicendo) rationabilis consilii tenore perpenso, destricta moderatione prescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesia urbium, singularum habeantur immunes. Prima quippe illius usurpationis contumelia depellenda est, ne pradia usibus calostium secretorum dicata sordidorum munerum fasce veniantur (a).* E da Graziano fu ampliata anche in riguardo delle persone degli Ecclesiastici: *Presbyteros, diaconos, subdiaconos, atque exorcistas, & lectores, ostiarios etiam, & omnes perinde qui primi sunt personalium munerum expertes esse praecipimus (b).* E Teodosio finalmente ordinò, che avessero goduto una tal' esenzione eziandio i laici, ch'eran custodi delle Chiese, e de' luoghi sacri (c). Anzi con altra sua legge lo stesso Teodosio concedendola a diverse persone, ch'eran costituite in dignità, ancorchè non fossero dell'ordine clericale, volle, che nella immunità suddetta si comprendessero non tanto le persone, quanto il corpo delle dignità, de' rettorici, de' grammatici, e pur' anche delle Chiese: *Ut non singulis indulgeta personis, sed in commune dignitati, vel corpori ejusmodi beneficia doceantur fuisse concessa circa ecclesias, rhesores, atque grammaticos eruditionis utriusque vetusto more durante & cet.*

Questi, ed altri privilegi di esenzioni furono agli Ecclesiastici, ed alle Chiese conceduti per ristorargli de' danni, che per le scorriere de' barbari pativano ne' beni; e quantunque cotali franchigie abbia voluto il Tomassino (d), che non si estendessero a' pesi ordinarij, a' quali eran tenuti e le Chiese, e gli Ecclesiastici, fondandosi nell' autorità del gran Pontefice S. Gregorio, di cui il nostro Avversario si è valuto dicendo (e), che la Chiesa in questi tempi fatta ricca, sosteneva l'erario del Principe, e somministrava il convenevole patrimonio a' laici,

per

(a) *L. 40. Cod. Theod. lib. 16. tit. 2.*

(b) *Ibid. l. 24.*

(c) *Ibid. l. 26.*

(d) *Part. 3. lib. 1. cap. 34.*

(e) *Pag. 56. & 57.*

per quelle parole, che si leggono nell'epistola (a) scritta al Difensore di Sardegna: *Ut possessiones Ecclesie ad tributa (sua) questa parola è stata soppressa dall'Avversario, solvenda idonea existant*. Nulla però di manco quanto è egli facile tirare al proprio senso le scritture, che si riferiscono dimezzate, tanto poi da tutto il contesto delle medesime il contrario si ricava. Il santo Pontefice nella mentovata epistola non parlò egli di que' tributi, che si corrispondevano da' vassalli al Principe, ma degli annui canoni, che l'ensiteuta è tenuto corrispondere, e pagare al diretto padrone del fondo, che ha preso in ensiteusi, la qual cosa niente ha di comune colla prima. Avea il Pontefice saputo, che i coloni de' poderi della Chiesa di Cagliari avean di quelli lasciata la coltura, applicandosi a coltivare le possessioni de' privati, onde nasceva, che le possessioni di quella Chiesa si perdevano, nè potevano rendergli il tributo; laonde scrisse la suddetta epistola al Difensore della Sardegna, che invigilasse a non permettere un sì fatto inconveniente: *Disum est nobis etiam, quod rustici possessionis ejusdem caralitana ecclesia jura propria deferentes, in privatorum possessionibus culturam laboris exhibeant. Ex qua re agitur, ut possessiones ecclesie proprio in alias occupato cultore depereant* (quelle parole nè tampoco si sono trascritte) *atque ad tributa sua persolvenda idonea non existant. In qua re experientiam tuam volumus omnino esse sollicitam, ne tale quidquam fieri potest hac nostra auctoritate data tibi permittere debeat, sciturus, quod si neglexeris, nostris est inde de minori tua sollicitudine contra te animos commoveri.*

Or chi può con buona loica dal tenore di queste parole trarre il senso dell'Avversario, che 'l Pontefice S. Gregorio avesse egli parlato de' tributi, che si doveano dalla Chiesa al Principe, e non più tosto de' tributi, che i coloni dovean rendere alla Chiesa di Cagliari per le di lei possessioni, che essi doveano coltivare: perciocchè quel *tributa sua persolvenda* non si riferisce certamente a ciò, che forse la Chie-

sa

(a) D.Greg. Mag. lib. 7. ep. 66.

fa avea a contribuire, ma alle possessioni, per l'annuo canone, che alla Chiesa doveasi da' suoi coloni pagare, e non poteasi corrispondere, *proprio in alias occupato cultore*. Il che si conforma colla disciplina de' tempi dello stesso S. Pontefice, ne' quali costumava la cattolica Chiesa deputare certe persone, che Difensori furono chiamati, affinchè avessero invigilato all'esazione delle ecclesiastiche rendite, tra per non distogliere gli Ecclesiastici dal loro ministero, e per ricredere i laici invidiosi, e togliere que' sospetti, che contra quelli essi formavano circa la giusta, e proporzionata divisione, che de' frutti, e delle rendite doveano fare.

Nè l'autorità tratta da Giuliano Pomerio pruova l'assunto dell'Avversario, parlando quell'esemplarissimo Prete dello spropio interno, che dee avere ciascun fedele, per possedere interamente Iddio: *Proinde quem possidendi delectat ambitio, Deum, qui possidet omnia, qua creavit, expedita mente possideat, & in eo habere quacumque sancta desiderat*. Questa è la pratica della perfezione da tutti insegnata, che bisogna avere la mente solo in Dio sollevata, e fissa, e non dedita all'applicazione totale delle cose mondane, giusta l'avvertimento di S. Paolo, di cui sopra abbiám fatta menzione. Or come si ricava, che Giuliano Pomerio abbia inteso, che non si convenga alla Chiesa, o agli Ecclesiastici l'acquisto, e possesso de' beni temporali, se ne fanno essi quell'uso, che giustamente debbono farne; e molto meno lo pruova l'autorità tratta dalla vita de' Padri, con l'esempio dell'Abbate Lupicino, il quale rifiutò i poderi, che a sostegno del suo benchè povero monistero, gli avea donato il Re Chilperico; posciachè l'istituto particolare di quel luogo, o il rifiuto volontario, che volle farne quel santo Abbate, non induce legge rispetto a tutto il corpo della Chiesa, per cui non v'ha legge, che il dominio, e possesso de' beni temporali gli proibisca, e per cui tanti altri santissimi uomini, nello stesso tempo, che visse Lupicino, e prima, e dopo di lui, possederono, ed acquistarono beni alle loro Chiese.

Da ciò discendiamo ad esaminare per qual ragione il Principe veda il suo esercito fornito, ed accresciuto di Cherici, e Vescovi

arma-

armati, e coraggiosi con le lor ben provvedute fanterie, come l'Avversario cerca fondare (a), qualchè fosse un tributo, che dagli Ecclesiastici dovea a' Principi guerreggianti contribuirsi; perciocchè in tempo degli apparecchi militari mandavansi dagl' Imperadori le lettere agli Arcivescovi, affinchè a' loro Vescovi soggetti, e questi agli Abbati, e Badesse delle loro diocesi intender facessero il dì, e il luogo, quando, e dove dovevano la loro gente armata inviare.

Questo fatto, che il nostro Avversario ha tolto dal Tomassino (b), se l'avesse riferito con quelle stesse circostanze, che il Tomassino medesimo rapporta, di un aspetto totalmente contrario si sarebbe ravvisato, e di quell'appunto, che il ravviserà ognuno, se passa a riflettere, che trasse questo biasimevole disordine l'origin sua dalla barbarie delle nazioni, che in quei tempi dominavano la miglior parte del nostro Occidente, e s'indusse a sol' oggetto di porre in discredito il venerando Sacerdozio, ed impadronirsi de' beni della cattolica Chiesa. Ma sotto l'Imperio poi di Carlo Magno si abolì questo detestevole abuso per le richieste, che quell'Imperador n'ebbe, non solamente dalla santa Sede apostolica, da' Vescovi, e da tutto l'ordine ecclesiastico, ma anche da tutti i fedeli, e per tal cagione ordinò(c): *Hi vero nec arma ferant, nec ad pugnam pergant, nec effusores sanguinum, vel agitadores fiant, sed orationibus insistant. Gentes enim, & reges earum, qui sacerdotes secum pugnare permiserunt, nec praevalabant in bello, nec victores existerunt, quia non erat differentia inter laicos, & sacerdotes, quibus pugnare non est licitum.* Nè questo costume fu generale, ed in tutta la Chiesa praticato, ma nelle Gallie, e nelle Spagne, ed in altri luoghi, che furono da' Longobardi dominati, come lo stesso Imperador segue a dire: *Hac vero Galliarum, Hispaniarum Longobardorum, nonnullasque gentes earum fecisse cognovimus, qui propter praedictum nefandissimum scelus, nec victores existerunt, nec patriam retinuerunt.*

E come può dire l'Avversario senza incorrere nella taccia di ap-
 pro-

(a) Pag. 57.

(b) par. 3. lib. 1. cap. 40.

(c) Capit. Carolam. lib. 7. cap. 91. 103.

provare quel *nefandissimum scelus*, detestato dall' Imperador Carlo Magno, che a sollievo dell'erario regio, impoverito dalle ricchezze degli Ecclesiastici, eran questi obbligati a' Principi guerreggianti somministrare i sussidj militari di gente armata, e comparire anch' essi armati nell'esercito, se fu come reo un tal costume condannato, e come contrario all'onestà del Sacerdozio abolito, perchè da' barbari dominanti introdotto, alle violenze de' quali i poveri Ecclesiastici resistere non potevano? E vi sarà uomo, che avendo piccol senso di cristiana pietà, possa tenerlo per buono, e per legittimo in riguardo delle ricchezze degli Ecclesiastici, senza meritar' il rimprovero, che si meritano coloro, che dopo la legge di Carlo Magno diceano essersi tolte dalle mani de' Cherici l'armi per invadere in sì fatta guisa i loro beni, come ci attesta il Tomassino: *Cumque hinc (dicendo) vecordes, & male feriat homines obloquerentur, clericorum manibus arma excuti, ut & cleri honor, ac potestas infringeret, atque ita demum agri, & pradia ecclesie invaderentur, ex adverso testificatus est Carolus magnus tanto cariores sibi fore clericos, & commendatiora eorum commoda, quanto ipsi canonum observantiores forent (a).*

Nè dall'avere l'istesso Imperador Carlo ordinato, che due, o tre soli Sacerdoti fossero andati tra' soldati nelle spedizioni militari, può esser' argomento, che un tal'ordine dipendesse da quell'obbligo, che gli Ecclesiastici prima della suddetta legge aveano; ma fu per mantenere quell'antica lodevole costumanza di amministrar' a' soldati i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia, e dell'estrema unzione, prima che si cominciasse la zuffa; poichè esponendo a' pericoli della morte la loro vita, era convenevole, che tocchi da fatal colpo, si fossero trovati muniti di que' sacramenti, cotanto necessari per lo conseguimento della gloria eterna, compiacendosi il Signore per mezzo di quelli conferire la sua grazia. E di vantaggio andavano gli Ecclesiastici tra i rumori della milizia, *ad sanctorum patrocinia portanda*; poichè con esso loro conducevano ben custoditi i depositi delle sante reliquie de' Martiri, per mezzo de' quali speravano dal Signore, ch'è lo Dio dell'eser-

(a) *Thomasin. par. 3. lib. 1. cap. 40. num. 2.*

eserciti , impetrare uno (peziale , e forte ajuto da poter vincere quelle barbare nazioni, contro delle quali per cagion di religione l'armi si moveano, ad imitazione del popolo ebreo , dal quale, come la sacra storia ci narra, e noi nel primo capitolo abbiamo accennato, uscendo in campagna a debellare i suoi nemici , si conduceva nell' esercito su gli omeri de' Leviti l'Arca santa del Testamento, affinchè per mezzo di quella, sicuramente avesse nelle battaglie, de' medesimi con piena vittoria trionfato. Questi furono i motivi , che indussero i Padri della Chiesa a mischiarsi fra l'armi, e questi furono que', che spinsero l'animo dell'Imperador Carlo Magno a stabilirlo con suo editto nell'anno 797. richiamando dall'oscurità della dimenticanza quel lodevole costume , che in detestabile abuso si era convertito da' barbari , i quali vollero , che gli Ecclesiastici avessero in vece delle sante reliquie , trasportate le armi , ed in iscambio d' amministrare a que' della milizia i sacramenti ad intingere nel sangue altrui miseramente le mani . *Nosmetipsos corrigentes , posterisque nostris exemplum dantes , volumus, ut nullus Sacerdos in hostem pergat , nisi duo , vel tres tantum episcopi electione ceterorum , propter benedictionem, & predicationem, populiq; reconciliationem, & cum illis electi sacerdotes , qui bene sciant populis penitentias dare, missas celebrare, de infirmis curam habere , sacratique olei cum sacris precibus unctionem impendere, & hoc maxime providere , ne sine viatico quis de seculo recedat (a) .* E a questi motivi se avesse badato, come badar dovea il nostro Avversario , avrebbe egli coll'innata sua pietà compiante, e compatite le vicende, che soffrirono le Chiese , e i loro ministri sotto 'l dominio de' barbari , nè avrebbe con tanta franchezza asserito, che si videro in que' secoli gli Ecclesiastici a sollievo del regio erario prendere l'armi, come se fosse stata un'antica , e lodevole pratica non solamente da' cristiani Principi cominendata , ma dalla Chiesa universale tollerata, ed eziandio approvata.

Nè senza ammirazione abbiain letto nella scrittura del nostro Avversario, che per far conoscere a quanto si stendessero i sussidj ,
che

(a) Concilium Gallie. anno 800. pag. 235. & 232. capit. Car. m. l. 7. cap. 91.
203.

che si contribuivano dagli Ecclesiastici a' Principi, s'impegna a dimostrare, che corrispondevano parimente gli annui doni; perciocchè siccome egli ha voluto seguitare il Tomassino (a), così poteva col Tomassino stesso questo costume restringerlo agli Ecclesiastici della Francia; quali furon a tal peso soggetti non adducendo autorità veruna, che dimostri questa contribuzione esser stata generalmente praticata da tutta la Chiesa. E quindi si per questa ragione, come per la vera causa, per cui questi doni annuali in detti luoghi furon introdotti, non sappiamo perchè il nostro Avversario faccia tanto appoggio su di un particolare esempio, per dimostrare un' obbligo negli Ecclesiastici, che mai nè prima, nè dopo, nè in que' tempi stessi generalmente sostennero, e fu introdotto per altro motivo, anche in quel Regno, che per sovvenzione del regio erario. Nè qui è fuor di proposito accennare, che non solamente non furon tenuti a quest'annuo dono, ma ove la necessità portasse alcuna volta di sovvenire nell'urgenze la scarsezza de' Principi, non eran mai da' medesimi costretti a donar loro cosa veruna, ma la toglievan dalle Chiese ad imprestito, e ne le facevan poi la restituzione. L'Imperator' Eraclio, come riferiscono Teofano, e Paulo Diacono (b) per opporsi a' Persiani nella irruzione, che questi fecero contra l'Imperio, e la Chiesa, prese ad impronto dalle Chiese considerabile somma di denaro, e quello nè pur bastando a sostentare il suo numeroso esercito, tolse anche dalle medesime le suppellettili, e i vasi sacri, che ridusse in moneta. Cessato poi il bisogno restituì a quelle in gemme, in oro, ed in argento ciocchè in mutuo avea preso, e perchè patirono naufragio, ordinò, che dall'imperiale erario fossero con altra somma ricompensate, come attesta Suida citato dal Cardinal Baronio (c). E Niceta prefetto dell'Egitto, persuadendo al Patriarca di Alessandria, ch'era in quel tempo S. Giovanni limosiniere, che per rilevare dalle angustie l'Imperio, avesse al fisco qualche cosa delle facoltà della Chiesa appropriata:

Re-

(a) *Part. 3. lib. 1. cap. 38.*

(b) *histor. miscell. l. 18. cap. 620.*

(c) *Anno 628 nu. 27.*

Regnum arctatur, & pecunia eget, jam quia sine paritate erogantur tibi pecunia, da eas in imperio, da eas in publicum sacellum. Così Niceta esortava; ma 'l santo Patriarca, *Non justum est,* rispose, *qua super caelesti Regi oblata sunt, terrestri dari.... Humilis Joannes ex eis nummis non dabit tibi. Ecce sub humili lectulo meo est apotheca Christi, ut volueris, fac;* ed avendo, ciò non ostante, il Prefetto quasi tutto il peculio asportato, meglio poi considerato il suo eccesso, restituì subito *quodquod pecunias abstulerat, & de suo centenaria tria*, come racconta Leonzio Vescovo di Napoli in Cipro (a). Chi farà dunque che voglia persuadersi di essere stato un peso universale delle Chiese la contribuzione de' doni annuali, qualora nè pure nell'emergenza delle angustie, pensarono i Principi pretenderli, ed Eraclio che prese a mutuo il denaro dalle Chiese, lo restituì, con doppio suo interesse per lo naufragio, che patì l'oro mandato per la restituzione, e Niceta dopo essersi valuto della sua autorità nell' usurparlo alla Chiesa di Alessandria, lo ritornò con giunta del proprio, per emenda del suo attentato?

Ma qui già sia luogo di addurre la vera cagione de' doni annuali, e di tutte quelle altre contribuzioni, di cui fa cotanto strepitoso apparato il nostro Avversario, per dimostrare, che impoveriti colle ricchezze degli Ecclesiastici i regj erarij, furono questi da quelli soccorsi, e per la povertà, in cui si trovavano i laici, a' medesimi si formavano i patrimoni su degli ecclesiastici beni; da quale abuso discendendo la ragione da noi più volte accennata, egli è necessario, che la verità di questo fatto premettiammo.

Messi i barbari per invadere queste occidentali provincie, nelle quali oltre a' Goti, Vandali, ed Unni passarono pur anche i Saraceni, i Sassoni, i Frigioni, ed altre straniere nazioni, alla forza delle quali non potendo i Principi resistere per difendere i loro dominj, e la Chiesa medesima dall' invasioni, che soffrivano, tolsero alli Ecclesiastici e Badie, e Chiese, per valersi de' beni di quelle, nè potendo i medesimi resistere per la calamitosa condizione de' tempi alle violenze, che se le inferivano, si videro dare

(a) *Leont. vit. b. Joan. Eleemosyn. cap. 11.*

dare da' Principi in commenda que' beni ch' eran propj degli Ecclesiastici , e patrimonio de' poveri , a' laici , e spezialmente a' prefetti della milizia , con legge però , che gli usufruttuassero , mentre eran vivi , e dopo la lor morte si restituissero a' Cherici , qualora non ne avessero altro laico investito in premio , e guiderdone delle sofferte fatiche . Questa fu adunque l' origine di un tanto detestevole abuso , rapportataci dal Tomassino (a) : *Quamquam* (così scrive il citato autore) *nefaria illa, & violenta rerum ecclesia invasiones, vel aque nefanda donationes, cum in laicos spargebantur, canonicarum in commendarum album referri omnino non possent, non diffidet tamen a verisimilitudine; earum occasione exortas deinde fuisse commendas plures, quæ lapsu temporis, non usu tantum, sed & auctoritate valuerint, ut contra hiscires plane nullus, cum ea a Principibus distribuarentur. Cum enim Principes plurimas invassent abbatias, ecclesiasque alias, prædiæque, & proventus earum omnes...ducibus, præfedisque exercituum attributa sunt hac beneficia, ut dum vita superesset, iis fruerentur: ubi hinc migrarent, clericis restituerentur, nisi si quæ rursus laicum Rex premiandum haberet.*

Degenerò poi in comodo il pretesto della necessità , nè furon mai restituite a' cherici ; perciocchè per la morte del primo commendatario un' altro si surrogava , ad arbitrio , e volontà del concedente , con peso di un certo numero di soldati , e cavalli , dell'annuo dono, del metato, e di un militare salario a proporzione della rendita in guisa appunto di un feudo regio , o di una militare commenda , che se li desse : *Ita occupare Principes rerum sacrarum commendas dare* (lo stesso citato Tomassino (b) ce ne fa testimonianza) *quin & extincto priori commendatario alium subrogare; eas dare, & adimere pro arbitratu suo; ab his commendatariis, hoc est a ducibus, comitibus, aliisque exercituum præfedis exigere statum numerum militum, & equorum, dona annua, metatum, militaria stipendia, pro modo beneficii, quod ipsis instar fendi regii, & commenda mili-*

(a) *Part. 2. lib. 3. cap. 22. num. 1.*

(b) *Ibid. num. 2.*

militaris conceditum fuisset. Quamquam enim necdum fenda, nequedum usitate commendae dicerentur vulgo, erat tamen ejusmodi conditio, & sors horum regionum beneficiorum, quae jam tum beneficia hoc ipso sensu vocitabantur.

Questa è quella disciplina cotanto applaudita dall' Avversario di essersi costituita a' laici i loro patrimoni da' beni de' Chierici, e delle Chiese, e cerca sostenerla come un dritto della natura, e delle genti, che imprime nel petto di ciascuno non esser giusto, che 'l tutto sia de' pochi, e' pochissimo de' molti. Il jus delle genti, da cui è nato il mio, e il tuo, e da cui cominciò la distinzione delle cose fra gli uomini, e la difesa de' domini, non costituì, che i beni si dividessero con certa proporzione aritmetica, sicchè a ciascuno proporzionalmente toccasse la sua parte, e nè poco a molti, nè molto a pochi si desse. La divina provvidenza, dalla quale sono a noi dispensati i beni, anche temporali, non ha legge, che le prescrivesse un certo computo, ma ne permette ella l'acquisto a chi vuole, e come vuole. Verità conosciuta eziandio da' Gentili, i quali diceano, che i loro Dei tenean nascoste agli uomini le ricchezze per dividerle, e compartirle a coloro, che colle fatiche sene acquistassero il merito, siccome si raccoglie da Esodo (a):

Κεῖψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνδραποισί.

E Teognide altresì disse:

Ζεὺς γὰρ τοι τὰ τάλαντα ἐπέριπ' ἄλλοτε ἄλλω,
ἔλλαπε μὲν πλεῖστα, ἄλλοτε δ' οὐδ' ἐχέει.

Legge alcuna in ogni ben costituita repubblica non v' è che ha prescritta una certa meta all'acquisto de' beni, affinchè ugualmente si dividessero fra cittadini, e' molto non si possedesse da' pochi, e' poco da' molti; anzi in ogni repubblica si trovano molti cittadini, i quali colle proprie fatiche sono costretti a sostentarli colle loro famiglie niente affatto possedendo, in man
di

(a) Esod. in Erg.

di pochi si vede un mediocre comodo , che ritraggono da' loro piccoli patrimoni , e nel dominio di pochissimi si osservan poi vaste ricchezze , ed ampj patrimoni senzachè taluno si quereli della fortuna dell' altro . Per li soli Ecclesiastici si vuole esigere che i beni temporali si debbano distribuire in un certo modo, che a pochi non si dia il molto, e a molti il pochissimo , e pure que', che si stiman pochi , sono moltissimi , tra per lo numero de' Religiosi , che sono anche nostri cittadini , e nostri congiunti , e per lo numero di que' , che tengono a loro servigi impiegati , e degli artefici di arti diverse, che in ogni tempo secondo il bisogno, e le contingenze , per quelli faticano , e per lo numero maggiore de' poveri , che sono soccorsi in pubblico ed in privato dalle ecclesiastiche rendite . Non così le ricchezze de' particolari sono distribuite; perciocchè a riserba della propria piccola rispettiva famiglia di rado gli artefici sono impiegati , ed ora un'arte , ed ora un'altra , e i poveri non trovano quel sussidio , che sia loro necessario , per la ragione , che i beni de' particolari sono propri de' medesimi, e que' delle Chiese sono a tutti gli ordini del mondo prescritti comuni ; come fu stabilito nelle regole de' Chierici presso Goldasto (a) : *Res ecclesia , sicut a Sanctis Patribus traditur , & in superioribus capitulis continetur , vota sunt fidelium , precia peccatorum , & patrimonia pauperum . Fideles namque fidei ardore , & Christi amore succensi ob animarum suarum remedium , & celestis patriæ desiderium , suis propriis facultatibus sanctam locupletem faciunt ecclesiam , ut iis & milites Christi alerentur , ecclesia exornarentur , pauperes recrearentur , & captivi pro temporum opportunitate redimerentur .*

Ma ritornando all' esame di quella disciplina, cioè di costituirsi da' beni delle Chiese i patrimoni a' laici , della quale ne abbiamo espressa l' origine , e spiegato il vantaggio , che ne ritraevano que' Principi nel conferir le commende ; egli è da sapersi , che debellate che furono quelle barbare nazioni , ed in tutto oppresse , ed estinte , e mancate per ciò 'l bisogno , o più
tutto

(a) In regul. cloric. cap. 5. pag. 243. edit. Ven. an. 1549.

tolto quello apparente colore di dover difender la Chiesa non meno , che la repubblica parve sconvenevole , che di vantaggio si ritenessero senza restituirgli alla Chiesa medesima , e quindi mossi dal proprio decoro , e forse anche dallo stimolo della coscienza , la dovuta restituzione ne praticarono , ritenendo però sopra que' beni varj dritti , alla contribuzione de' quali vollero , che fossero soggetti , e gli ecclesiastici possessori di quelli obbligati . Si riservarono adunque il jus della nomina , del metato , e degli annui doni : *Post verò quam* (segue a raccontare il Tomassino) *(a) nationes illa barbara, qua non minorem ecclesia , quam reipublica perniciosum adtulerant, oppressa fuere, nec jam ulla eminabat necessitas, qua prae-texti , vel excusari posset verum ecclesiasticarum facta in laicos dissipatio Regibus visum est abunde consultum fore, & fama, & conscientia sua, si ea omnia clericis restituerent, & Canoniis . I. Reservato sibi jure integro ad ea nominandi, vel conferendi . II. Redditis clero rebus , qua monachorum fuerant, aut monachis qua clericorum, ex quo usu venit , ut abbatiis , & canoniis plurimis episcopi , clericique donarentur . III. Servato sibi jure eodem militia, metatus, donorum annuorum.*

Dal racconto di sì fatte cose è ben si conosce l' abbaglio , che il nostro Avversario ha preso nel credere, che fosse stata una pratica introdotta nella Chiesa di soggettare i suoi beni agli accennati tributi, ove tra i torbidi di quelle deplorabili invasioni soffrì un violento spoglio di quelli, e per ricuperarli dovette soggiacere a quella legge , che li veniva dall'altrui potenza imposta, considerando , che minor danno era aver la roba nelle sue mani, e nel suo dominio, in sì fatta guisa decimata, che esserne affatto nuda, e priva; perciocchè tra l' avere , e non avere niuna proporzione può mai darsi , e minor pregiudizio riceveano gli Ecclesiastici nella contribuzione di que' pesi , di quello , che fino al tempo della restituzione avevano sofferto, essendo privi de' propj loro beni, che miseramente li vedeano passati in mano de' laici , come rislettè opportunamente lo stesso Tomassino *(b)*: *Non facile*

(a) d. p. 2. lib. 3. cap. 12. et 3.

(b) ibid.

*impedies, ignavia fuerit, an sapientia, quod inter hac adque-
verint clerici principibus, qui quæ a majoribus direpta fue-
rant, ipsi restituebant; qui nihil ipsi movebant, qui antiquas ut-
cumque sarciebant labe; qui denique aliquo vicissim officio do-
morandi erant, quod præpotenti tuitione propulsarent ab eccle-
sia, & clero furentes Nortmannos, non minus tunc formidolosos,
quam fuerant antea Saraceni.*

Questo disordine, cioè di darsi in commenda i beni ecclesia-
stici a' militari, passò dalla Francia nelle altre parti dell'
Occidente, come nota il Tomassino (a): *Hujus mali contagio,
quæ Gallias primum afflaverat, in omnem Occidentem non
multo post manavit, ma nella Germania sotto l' Imperio
di Ottone I. trovò quel riparo, che fino a quel tempo non
avea avuto: imperciocchè essendo stato richiesto da un
principale ministro del suo esercito, che in ricompensa delle sue
fosserte fatiche conferita avesse gli la pingue, anzi opulentissima
badia di Laurelgaim: Quis enim (li rispose il pio Signore)
sanctum sapiens ignorat, te hac non humilitate petitionis, sed com-
minationis auctoritate dimisse? scriptum est enim: Nolite san-
ctum dare canibus. Quod quamvis a doctoribus spiritualiter
intelligendum esse prædicatur ego tamen satis me dare cani-
bus sanctum confesso, si monasteriorum prædia, quæ a religiosis
viris deservunt militantibus tradita, tulerò, & seculo mili-
tantibus dederò. Tibi vero tam procaciter injusta petenti, sub
testimonio totius populi, nec hoc, nec aliud unquam te a me ac-
cepturum esse testifcor (b), e ne costituì l' stesso Imperadore con
suo editto una particolar legge, che si ha tra le costituzioni
imperiali raccolte, e compilate dal Goldasto (c).*

Nella Italia però non si è le sue radici questo disordine per la ra-
gione, che ne addita il tante volte citato Tomassino (d): *In Ita-
lia certe adparet hanc rapinam licentiam minus late, minus
alte irradicari potuisse, ubi sedes Apostolica propius advigi-
lat,*

(a) d. 2. lib. 3. cap. 18.

(b) Luitprand lib. 4. cap. 15. de reb. Imp. & Reg.

(c) Tom. 3. p. 304.

(d) diff. cap. 18. num. 3.

231

lat, & ad libertatis ecclesiastica tuitionem potius dominatur. Diximus jam a Joanne VIII. Papa in concilio primum romano, non & in tricapense damnatas fuisse commendas omnes, prohibitaque, ne quis ejusmodi petitionibus vel Papa, vel Episcoporum auribus obstreperet. Quo subitum videtur a Pontificibus etiam romanis concessas aliquando fuisse, & non multo post ejus rei eos punitisse.

Questo è quanto abbiamo ritratto da quello autore, che al nostro Avversario ha servito di norma e regola di ciò, che ha cercato nella sua scrittura fondare circa il peso, che ha voluto agli Ecclesiastici ingiugnere per sussidio del regio erario, così del metato, e de' doni annui, come di certo numero di soldati, che eran tenuti mandare nell' esercito in tempo delle militari spedizioni, e non sappiamo comprendere perchè i fatti non abbia egli narrato nella guisa, che quello li riferisce, se non se per far comparire legittime quelle usurpazioni de' beni ecclesiastici, che si fecero, legittime quelle commende, che de' medesimi beni si conferivano a' militari, e legittimi quei pesi, che nelle restituzioni s' ingiunsero, senza badate che l'autore stesso stimò diversamente caratterizzarli, ora chiamandole *Nefaria illa, & violenta rerum Ecclesia invasiones, vel aque nefanda donationes*, ora, *hujus mali contagio*, ed ora *hanc rapinarum licentiam*. Del rimanente quando giusto, e ragionevol motivo concorre, che sian soccorsi i Principi nelle loro urgenze, allorchè dalle inimiche invasioni vengono turbati i loro domini, anche dalle rendite degli Ecclesiastici, colla fedeltà ch'è dovuta, non una, ma più volte si è da questi contribuito a i loro bisogni. E per venire al particolare de' nostri Ecclesiastici, che nell'esercizio del loro ministero non lascian di rimirare anche come di propria obbligazione gl' interessi dell' Agustissimo Padrone, e il sollievo del pubblico; quante volte hanno essi contribuito, contentandosi, che le decime imposte sopra i fiscali, e sopra gli arrendamenti si desumessero dalle partite, che possiedono, ed hanno oltreciò contribuito il sussidio quinquennale, che coll'autorità del Sommo Pontefice in beneficio del Padrone si è ordinato generalmente sopra tutte le loro rendite, che attualmente si esige, e ad altri più gra-

vi pesi son sempre pronti soggettarli, se l'interesse del Principe, la salute e quiete della Repubblica, e la felicità della medesima li necessitasse a contribuire. Se in questa riflessione il dottissimo Avversario fosse entrato, come entrar ci dovea, avrebbe egli conosciuto, che i nostri Ecclesiastici non sono esenti in sì fatta guisa nelle regie occorrenze di sottoporre i loro beni a que' proporzionati pesi, che legittimamente lor sono imposti, nè nuovo è l'esempio del quinquennale avendolo più, e più volte i passati serenissimi Re di questo Regno, se il bisogno lo ha richiesto, coll' autorità del Sommo Pontefice esatto.

Quindi nel riferire l' autorità di Pietro di Marca, che altro non fa, se non se narrare il costume, che violentemente si era introdotto, di dare a' laici le Chiese in prebende, nè l'approva, o loda; e siccome il nostro Avversario ha trascritto le parole, nelle quali di un tal costume fa menzione, come introdotto da Carlo Martello, e seguito da Pipino, Carlo, Lodovico, ed altri Re *Episcoporum CONNIVENTIA*; così poteva non increscerli di rapportare anche la giusta ammonizione, che il Santo martire Abbone Floriacense faceva a' Re Ugone, e Roberto, che si contiene nelle parole, che immediatamente seguono appresso (a): *Hanc observationem debemus Abboni floriacensi, qui casus est anno 1003. in apologetico, quod scripsit ad reges Hugonem, & Robertum, fino a qui l'Avversario. Ejus hæc sunt verba,* soggiugne poi l'Arcivescovo, *relata ab Aimoino cap. VIII. de vita sancti Abbonis floriacensis martyris. Certe, carissimi Principes, nec catholice vivimus, nec catholice loquimur, quando illam Ecclesiam dico esse meam, ille alteram dicit esse suam, ac veluti quadam jumenta, comparati juvenis insipientibus, utrasque aliquando venales proponimus, propositasque ab aliis emere non formidamus. Est etiam alius error gravissimus, quo fertur, altare esse episcopi, & ecclesiam alterius cujuslibet domini; cum ex domo consecrata, & altari unum quoddam fiat, quod dicitur ecclesiam, sicut unus homo constat ex corpore, & anima. Videte, aquissimi Principes, quo nos ducit cupiditas, dum refrigescit caritas; e potea parlamenti trascorrere l'occhio un poco*

(a) *Per de Marca in not. ad cap. 7. consuevit.*

poco più sotto, ove il citato Arcivescovo di Marca rapporta, che questo costume cercarono i sommi Pontefici di estirparlo fino a comminarne per questo effetto geminatamente le scomuniche: *Quamplurimarum ejusmodi possessionum ecclesiarum a laicis abstulerunt repetita excommunicationum mina in synodis habitis undecimo seculo, & precipue sub Victore II. Gregorio VII. & Urbano II.* E per li danni, che le Chiese, e gli Ecclesiastici aveano patiti, riceverono essi il compenso dalle frequenti donazioni, che i Principi, ed altri nobili uomini lorofacevano, e dalle vendite, che a vile prezzo si contrattavano a beneficio de' medesimi: *Frequentes occurrunt* (parlò lo stesso autore) *eo tempore facta a principibus, & nobilibus viris pia donationes, vel etiam venditiones vili pretio, quibus ecclesia hujus, vel illius loci episcopis, capitulis, & monasteriis de novo conditis conferuntur; ut fidem faciunt universa ecclesiastica tabularia.*

Non fu certamente adunque il molto, che possedevano gli Ecclesiastici, come l'Avversario conchiude, che indusse i laici a porre le mani ne' loro beni, ma la potenza de' Principi, che glie li tolse. E chi potea mai resistere a' comandi de' Re, e all'autorità de' dominanti, che senza distinguere o'l poco, o'l molto, che le Chiese possedevano, i beni di quelle si appropriavano, e ne facean quell'uso, che di sopra si è narrato. Noto è'l fatto di Naboth, che per aver negata al Re Achab la sua piccola vigna, soffrì egli dal Re sdegnato a' persuasive di Jezabele quelle violenze, che la lunga mano del dominio seppe a' suoi danni comminare: *Dixit ergo ad eam Jezabel uxor ejus, grandis auctoritatis es, & bene regis regnum Israel (a).* Ma qual'è 'l soverchio, che possiedono gli Ecclesiastici, e più di quello, che allo stato loro si conviene, siccome altre volte abbiamo detto, ne sono essi semplici amministratori, e le rendite de' beni, che possiedono, tolgono ciocchè per lo proprio mantenimento ne consumano, nel servizio e culto delle Chiese ne applicano, e nelle riparazioni delle fabbriche n'impiegano; tutto il dippiù ripartiscono in sovvenire i poveri, le vedove, gli orfani, e in redimere

(a) *Reg. 3. cap. 21. v. 7.*

mere dalla schiavitù de' cattivi , per le quali opere non v'è ricchezza che basti, nè denaro che soverchi, e la Chiesa non poche volte, come le storie raccontano , perchè grande era , come è di presente , lo stuolo de' bisognosi , ha venduti i vasi sacri al divin sacrificio destinati.

Egli è così come parimente il nostro Avversario lo ha confessato (a), ove facendo il paragone tra secoli, de' quali si parla, e i nostri tempi, tra l'antica, e la moderna disciplina della Chiesa, dice che non riceve il pubblico dalla opulenza di questa oltremodo cresciuta quel sollievo , che per lo addietro ne trasse ; non dovrà certamente trattarsi di togliere alla Chiesa il soverchio , ma resterà a vedersi , se gli Ecclesiastici amministratori de' beni di quella ne dispongono a dovere ; perciocchè quando mancassero del loro obbligo, non è giusto, nè ragionevole, che si punisca la Chiesa con impedirle gli acquisti per la colpa commessa da' suoi ministri , come altrove considerammo . Ma chi potrà mai dire , che non bene distribuiscono i nostri Ecclesiastici la rendite delle loro Chiese , sicchè il pubblico non ne tragga quel sollievo, che dall'Avversario si desidera ? Già accennammo , che sovengono il regio erario colla contribuzione del sussidio, che si è loro imposto in sollievo del pubblico , perchè tanto meno dovranno supplire i laici nelle strettezze di quello , e si veggono i poveri esser colle coridiane litanie da giorno in giorno soccorsi, e a schiere famelici , rifiucillati : E chi può dubitare , che nello ajuto delle vedove , degli orfani , e nel sostegno di persone qualificate non concorrano , con dargli secondo la loro condizione ciò , che bisogna per esse , e per le loro famiglie. Poco, o nulla rileverebbe , siccome si sente esclamare da' censori de' religiosi, se dal molto che posseggono, un vil pane si separasse per que' mendici, che pubblicamente per la Città si veggono accattare il loro vivere ; ma il mantenimento delle private case , questo sì , che come un'atto più grato al Signore , perchè il decoro non permette di far pubblici i loro bisogni, quanto è commendevole , è altrettanto di beneficio al pubblico, e la Chiesa ne ha sempre tenuto un particolar ri-

guar-

(a) pag. 65.

guardo: *Hominiibus benefis, ac egenis, quos publice petere orecundia non permittis solidi centum quinquaginta, reliquis vero pauperibus, qui elemosynam petere consueverunt solidi triginta sex*, così ripartiva S. Gregorio le limosine (a). Or che altro resta agli Ecclesiastici per esimersi da una mal concepita taceia, che osservare il precetto del Salvatore: *Cum ergo facis elemosynam, noli tubacare ante te, sicut hypocrita faciunt in Synagoga, & in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Tu autem faciente elemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua: ut sit elemosyna tua in abscondito & pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi* (b), ed osservare il naturale suggello, che gli obbliga a non pubblicare le altrui miserie con discapito di quelle qualificate famiglie, che il loro decoro non meno, che la necessità raccomandano al caritatevole soccorso degli Ecclesiastici: Ragione, per cui son sempre soggiaciuti gli Ecclesiastici a' rampogni de' laici, che mostro fin da que' tempi tanto lodati dall'Avversario, un S. Agostino, ed un S. Gior. Grisostimo a dichiarare d'esser contenti di vivere co' soccorsi cotidiani della plebe, *ne tot probra, & convicia sustineremus, quod nimis ad possessiones finis intenti*, come sopra (c), narrammo.

E per quanto si è a' Cherici pellegrini, de' quali fa menzione S. Gregorio, scrivendo a' Pascasio Vescovo di questa nostra città per lo ripartimento delle limosine, non erano come l'Avversario spiega una certa specie di poveri, ma quegli Ecclesiastici, che dalla diocesi del proprio Vescovo, al quale eran soggetti, passavano in quella altrui, dove non potevano essere ammessi alla celebrazione del santo sacrificio, nè alla partecipazione della santa eucaristia con gli altri fedeli, nè alla divisione delle rendite di quella Chiesa senza le lettere, che chiaman commendatizie del loro Vescovo, come fu stabilito ne' canoni ascritti agli Appostoli (d). *Nullus peregrinorum, episcoporum, presbyterorum, an-*
dia-

(a) S. Greg. lib. 9. ep. 29.

(b) Matth. cap. 6. v. 2. ad 5.

(c) pag. 15.

(d) Can. 41.

diaconorum, sine commendatitiis, ad communionem suscipiantur, epistolis. Or questi pellegrini Ecclesiastici, di cui cotanto abbonda la nostra Napoli, dove se non se nelle nostre Chiese ricevono il loro sostentamento, partecipando delle limosine per li sacrificj, che essi vi celebrano.

Ma sia già tempo di favellare de' sacri edifizj, per riscontrare nel corso di questi secoli se vero sia quello, che 'l nostro Avveragio asserisce, cioè, che non si videro le Città ingombre nè da tante Chiese, nè da tanti edifizj, perchè i monisterj, e le Chiese de' religiosi eran fuori di quelle, e le più magnifiche, e capaci eran le cattedrali; sicchè i laici niuno impedimento ricevevano per le loro abitazioni, e siccome egli par che solamente delle Chiese, e monisterj de' regolari intende trattare; così noi di quelle, e non di altre ragioneremo, e piccola fatica durar dobbiamo, avendo già largamente questa storia rapportata, da cui manifestamente apparisce quanto insolistente sia il di lui assunto. Quando i monaci cominciarono a lasciare le solitudini, fondarono, come le storie c'insegnano, i loro monisterj e le loro Chiese ne' villaggi; ma furono poi ammessi nel corpo delle Città, ed in quelle creffero e monisterj, e Chiese, impiegandosi nell'esercizio stesso de' Cherici, e degli Ecclesiastici, come già narrammo, e quì solamente aggiugniamo per vieppiù contestare le cose già dette, quello che si ricava dagli atti del Concilio Calcedonese celebrato nell'anno 451. ne quali facendosi menzione di Eutiche Archimandrita del celebre monistero di Costantinopoli, si dice essere quello nella stessa città, e non fuori della medesima: *Eutychem presbyterum, & monasterii, quod in EA URBE celeberrimum erat, Archimandritam, compisse jam delirare (a).*

Nè di questo solo monistero si parlò in quel Concilio; ma di altri in diverse città dell' Oriente (che fu 'l fonte dell'ordine monastico, e donde poi si derivò in queste nostre parti occidentali) costrutti, ed eretti dentro di quelle, diffinendosi, che dovessero i monaci, e le loro Chiese, essere a' Vescovi soggetti: *Monachos vero, per unquamque civitatem, aut regionem, subjectos esse*

(a) *Delect. act. hist. concil. calced.*

se episcopo (a). Anzi perchè alcuni, che vestiti dell' abito monastico non lasciavano d' applicarsi a' negozj affatto estranei dall' istituto, che affettavan professare, per reprimere lo scandalo, che essi davano, e l' inconvenienti, che dal loro trattar nascevano, stabilirono nel detto canone, che nelle Città non si fosse edificato monistero alcuno senza licenza de' Vescovi: *Qui vere, & sincere singularem sestantur vitam, competenter honorentur. Quoniam vero quidam, utentes habitu monacali, ecclesiastica negotia, civiliaque conturbant, circummeantes indifferenter urbes; nec non & monasteria sibi instituerentantes: placuit nullum quidem usquam adificare, aut constituere monasterium, vel oratorii domum, prater conscientiam civitatis episcopi (b);* per modo che fin dalla metà del quinto secolo si erano già i monaci introdotti ad abitare nelle Città, vedendosi che nel quattrocencinquantuno, che fu il detto concilio celebrato, erano con li loro monasterj dentro di quelle; e si è ingannato il nostro Avversario, che i monaci per non essere nelle Città ammessi, avea no que' cittadini spazio di abitare, senza esser ingombrati dalla vastità delle fabbriche di quegli edifizj.

Questo stesso contesta nella sua storia Socrate (c), riferendo secondo la disciplina di quei tempi, che Marutonio Vescovo di Nicomedia, allorchè era diacono della Chiesa di Costantinopoli, sotto Macedonio Vescovo di quella, ebbe la prefettura de' monasterj così d' uomini, come di donne della medesima: *Nam ecclesia cyaicensis Eleusinum creavit episcopum: Nicomodensis Meraethonium: qui antea diaconus sub ipso Macedonio constitutus, multum opera ac studij in rebus ad virorum, & mulierum monasteria spectantibus sedulo procurandis collocaverat.*

Nè ci pare doverli tralasciare il fatto, che ci racconta Ruffino (d) rapportato dal Tomassino (e), cioè che nella sola Città di Oxyrincho eran più gli edifizj de' monasterj d' uomini,

§

e di

(a) can. 4. concil. calced.

(b) d. can. 4.

(c) lib. 2. bist. eccles. cap. 30.

(d) de vitis patr. lib. 1. cap. 3.

(e) part. 1. lib. 3. cap. 23. num. 10.

e di donne , che non erano le case de' cittadini ; di maniera che in ogni ora del giorno , e della notte le divine lodi si cantavano al Signore da un numero di ben diecimila monaci , e ventimila vergini al divino sposo consacrate: *In urbe Oxyrincho, eodem referente* (cioè Ruffino nel luogo citato) *plura fere monasteria erexit, quam domus: omnibus diei, noctisque horis laudum divinarum ibi personabant cantica, & ab episcopo ipso affirmabantur, monachorum ibi decem millia, sacrarum virginum immortali agno desponsarum viginti esse millia*, sono parole del Tomassino. Or potrà più asserire l'Avversario, che nella Città non erano allora monisterj, che impedivano a' cittadini l'abitazioni, se si vede, che le memorie, che ce n'han tramandate gli antichi scrittori, diversamente ci rappresentano i fatti; e qualche è più notabile, che il Ruffino visse nel quattrocento, allorchè appena eran sorti i cenobiti fra' monaci, e pure nel loro principio, e quando incominciarono a lasciare le solitudini, furono ne' villaggi ammessi, ed anche nelle città introdotti in numero così eccessivo, che più si contavano monisterj, che case in una sola città: laonde lasci finalmente di tante volte ripetere quel preteso dannevole ingombro, che fanno in questa Città a' dì nostri i sontuosi edifizj de' monisteri, e delle Chiese, e contentarci dovremmo, che s'ingombri la nostra patria (senza timore, che possan mancare ampi palagi, e ben fornite case per la comoda abitazione de' cittadini, di qualunque ordine che siano, di tali edifizj, abitati pur'anche da' nostri concittadini, per cantarvi al Signore le dovute lodi *omnibus diei, noctisque horis*, e particolarmente quando siam noi tra le faccende, e le cure, e tra i divertimenti, e i riposi occupati: *Qui indefinenter, vobis in diversa occupatis, pro salute, ac prosperitate vestra exoriantur*, scrivea al proposito, de' suoi monaci Lupo abbate ferrarese al Re Carlo (a).

Ma se oltre de' monisterj, anche dell'e Chiese, che si costruivano in questi secoli, ci convenga per soddisfazione dell' Avversario addurre alcun riscontro; qual migliore possiamo adducere dello antico-rito della Chiesa praticato nella canonizzazione de' Santi

(a) Lupo Ferrar. epist. 45.

si? Costumarono i PP. del quarto secolo nell'Oriente, in cui prima di ogni altro luogo furono i Confessori tra Santi annoverati, canonizzarli, con ergere su'l corpo de' medesimi sontuosi tumoli a forma di piccole Chiese, nelle quali si venerassero le sacre reliquie di coloro, che eroi delle virtù cristiane erano morti nel Signore. A questo costume riflettendo forse il glorioso S. Antonio Abate, per la grande umiltà, di cui era fornito, stimandosi di un tale onore incapace, ordinò a' suoi monaci vicino a morire, che sepolto avessero il suo venerabil corpo in luogo solitario, ed affatto rimoto dalla cognizione degli uomini. E sebbene questo stesso avesse prescritto S. Ilarione, come riferisce S. Girolamo (a): *Ne Pergamius, qui in iis locis ditissimus erat, martyrium* (cioè come spiega Mabillone) (b) *sacram Ediculam, supra tumulum suum fabricaret*; ciò non ostante, li fu dagli abitatori di Cipro, dove e' morì, eretto un magnifico tumolo, e tenuto in somma venerazione, ma trasportato poi nascostamente il sacro deposito da Aesica discepolo del Santo, e collocato nel suo monistero di Palestina, fu parimente da que' Cristiani venerato, e ne celebravano ogni anno con solenne pompa il dì festivo del glorioso suo passaggio.

Di Nilemmone monaco di santissima vita, che costretto da Teofilo Alessandrino ad ordinarsi Vescovo de' Greci, morì mentre orava, pendente la dilazione di un giorno, ch'e' avea ottenuto a diliberare, ne fa commendevole memoria Socrate (c) attestandoci, che fu al suo sacro corpo eretto un fastoso tumolo con un piccolo Tempio, che *martyrium* fu parimente da S. Girolamo appellato: Anzi tanto era cresciuta la venerazione de' fedeli verso i santi Confessori, che si videro in moltissimi luoghi innalzati più, e diversi oratorj ad onore di S. Marciano, siccome rapporta Teodoreto (d). Questo rito praticato nella canonizzazione de' confessori, era già prima in sì fatta guisa introdotto, e fin da' primi secoli della Chiesa per li santi Martiri, come si

S 2

SAC.

(a) *in vit. S. Hilario.*(b) *lib. 5. cap. 13.*(c) *lib. 8. cap. 19.*(d) *hist. eccl. cap. 3.*

saccolle da qualche ci la scid scritto Ammiano Marcellino (a), il quale parlando di Dragonzio, e Diodoro martiri, dice, che una gran quantità di gentili: *Cadavera peremtorum camelis imposta vexit ad litus, iisdemque subito igne crematis projecit in mare, id metuens, ut clamabat, ne collectis supremis AEDS EIS CONSTRUERENTUR, ut reliquis, qui deviare a religione compulsi, pertulere cruciabiles pœnas, ad usque gloriosam mortem, intemerata fide progressi, & nunc Martires appellantur.*

Or chi non dovrà formare da ciò proporzionata idea di quante Chiese potessero costruirsi in que'tempi per lo gran numero de' Confessori, e de' Martiri, se altrimenti non eran canonizzati, che congergerli i martiri, gli oratori, e l'edicole sopra i di loro depositi, ch'è quanto dire, consacrare ad onor de' medesimi le Chiese, che diversamente furono dagli antichi scrittori denominate, come sopra notammo (b). E se da' fedeli ad un solo Santo, secondo la particolar divozione di ciascuno, costruivansi in ossequio di quello più Chiese, quanto maggiore dovea essere il numero delle medesime, se crescendo il numero de' Santi venivano da giorno in giorno a moltiplicarsi anche le Chiese.

Qual maraviglia dunque si è, che a' dì nostri dopo il corso di diciassette secoli, in cui son fioriti tanti Santi, li veggono nelle Città cristiane ad onor di Dio, e de' suoi servi dedicate Chiese, ed altari, secondo che è la pubblica venerazione, o la gratitudine de' particolari ha mosso il pio cuor de' fedeli a glorificare ne' suoi servi il Signore, e a ricompensare i benefizj, che o in pubblico, o in privato dall' intercessione di quelli si sono ricevuti?

Stimiamo finalmente terminare il corso di questi secoli, ne' quali, al dir dell'Avversario, non si videro le Città ingombre tutte, ed occupate dalle fabbriche spaziose, ed immense di Chiese, e monisterj, con valerci, per dimostrare il suo abbaglio, delle ragioni, di cui si è valuto in pruova del suo assunto. Altra ragione non assegna egli (c), se non perchè i Vescovi, tolti alquanti
buo-

(a) lib. 22. cap. 11.

(b) pag. 108. & adde Carol. Tapi. in rubr. de sacrosanct. Ecc'f. lib. 1. jur. reg.

(c) pag. 66.

buoni, facean più tosto figura di Principi temporali, che di Pastori, sicchè non gli avanzava delle lor rendite tanto, che potessero a queste fabbriche impiegarlo; i Clerici ignoranti, e rozzi nulla curanti de' mali della Chiesa, erano a' privati loro affari solamente impiegati; i grandi, e i magnati tra per le continue guerre, e per le contese sorte fra loro, si contentavano, chiusi ne' propj castelli, assistere a' divini uffizj ne' vicini monisterj, o di far celebrare la messa nelle private loro cappelle, ed oratorj; i Re cristiani, e que' spezialmente, che erano per lo spesso in viaggio, come fra gli altri fu Carlo Magno, pensarono costruirsi le Chiese, che appellarono *Camminanti*, e conducevan le con esso loro ben fornite di sacre reliquie, e degli ornamenti al divin sacrificio necessarij, con un numerofo clero di scelte persone; e quei della plebe, per ultimo, e per le deboli forze, e perchè non venivano da' negligenti Prelati alla pietà, e divozione animati, non curavano al dovuto fine una sì fatta impresa condurre. Ecco le ragioni, per cui ha preteso l'Avversario dimostrare, che nel corso di questi sei secoli non si videro le Città ingombre, ed occupate da tante fabbriche di Chiese, e di Monisterj. Da tali premesse dovrem conchiudere con più legittima conseguenza, che i tempi infelici (da compiangerne più tosto la condizione, che imitarne l'esempio) furono di sì fatto danno alla Chiesa, che impedivano a' fedeli consacrare al culto di Dio, e de' suoi santi i sacri edificj, le Chiese, e i monisterj, laonde qual paragone può farsi mai tra quel secoli, e i seguenti, fino al tempo presente, ne quali si è accesa la divozione ne' fedeli, la pietà è fiorita ne' Principi cristiani, ne' Prelati, e nel clero il zelo per lo risarcimento non meno, che per lo accrescimento delle cose sacre.

Meglio però avrebbe il nostro Avversario detto, in confronto dell'uno, e dell'altro tempo, che se non ostante le oppressioni, che riceverono da' barbari le Chiese, gli Ecclesiastici, e i fedeli, si videro impiegati nel ristabilimento delle Chiese e i Re, e i Prelati; quanto maggiormente ne' succedivi tempi dovea avanzarsi nella pace, e quiete della Chiesa la divozione, e la pietà verso la medesima, verso Dio, e de' suoi Santi: imperocchè poteste per vere le addotte ragioni, di cui l'Avversario si è valuto, tra l'ignoranza, e rozzezza del clero pur, esisteva da questo

prossimo

142
 presso de' Principi, acciò si fossero riparate quelle Chiese, o che erano state distrutte, o che abbandonate nella persecuzione de' barbari, eran vicino a ruinare, o che spogliate de' sacri ornamenti si eran rese al divin culto affatto inutili. Il Patriarca di Gerusalemme espone con suo messo nell'anno 799. all' Imperador Carlo Magno il bisogno di quelle Chiese, secondo la testimonianza, che ce ne fa il Bisciola (a): *Eodem pariter anno Patriarcha Hierosolymorum per suum monachum misit ad Carolum Magnum*, e quel piissimo Imperadore s'applicò al risarcimento delle medesime, oltre alle molte, che ne avea edificate in varj luoghi della cristiana repubblica: *Porro pro restauratione ecclesiarum hierosolymorum Carolus collectam more majorum indicxit*, siccome segue a dire il citato autore.

Lo stesso Imperador Carlo Magno, che al dir dell' Avversario avea l'animo rivolto alle Chiese *Camminanti*, più Chiese eresse nella Germania, come in Paderburgo, dove trovandosi il Pontefice Leone, volle; che da questo si consacrasse: *Religiosum Caroli, & salutare christianitatis dilatanda studium nobiliter inchoatum*, Leo Papa apostolica auctoritate firmavit, atque in ecclesia tunc ibidem noviter instituta, quoddam altare consecrans, adorandas in eo reliquias protomartyris Stephani, quas secum Roma detulerat, collocavit (b), ed in Eresburgo consacrò l'altra dallo stesso Imperador edificata: *Hoc eodem anno idem Leo Papa dedicavit cappellam a Carolo Magno constructam in Eresburgo, eundemque locum hujusmodi privilegio munivit* (c).

Ma què non si fermò lo zelo di questo cristiano Principe; perciocchè pose anco studio di riparare al rilasciamento de' costumi, e specialmente degli Ecclesiastici, che la cristianità patito avea nel conforto de' barbari incorforti, fondando innumerabili scuole, e seminary per istruzione di quelli: *Cum anno 787. Roma abduxisset Carolus Magnus in Gallias, nobiles grammaticos, encyclicas ad omnes regni episcopos, & abbates dedis litteras, ut hortarentur eos*
 ad

(a) epit. annal. Baron. anno. 799.

(b) Idem Bisciol. loco ubi supra.

(c) Idem ibidem.

ad extruendas scholas, ubi clerici, monachique literis iis incumbere (a). Or che fondamento potrà farsi su 'l motivo delle Chiese *Camminanti*, se Carlo Magno, che di quelle si valse, non tralasciò di riparare, e costruire nuovi sacri edifizj, e si applicò alla correzione de' costumi, fondando scuole, e seminarj, ove istruir si dovessero gli Ecclesiastici delle sacre, e profane scienze; e se l'uso delle Chiese *Camminanti* fu solamente ne' viaggi per aver comodo nella lunghezza del cammino di essere presente al santo sacrificio della messa, qualora ne' giorni festivi si fosse trovato così distante dalle Città, o villaggi, che non gli fosse stato permesso di opportunamente giugnere per soddisfare ad un tal' ecclesiastico precetto. Nè rileva, se si videro portare anche i sacri depositi delle venerande reliquie de' santi martiri, perciocchè siccome per l'antico rito della Chiesa non era permesso al Sacerdote celebrare in quello altare, sotto la di cui mensa non eran riposte le sacre suddette reliquie (b), così poi s'introdusse la disciplina di collocarsi sopra de' medesimi (c); e si prescrisse, che così si ornassero gli altari per la celebrazione del santo sacrificio (d). Qual circostanza considerabile potrà mai essere per indurre valevole l'argomento, che i Principi nulla cura prendevano essi delle Chiese, quando il fatto dello stesso Carlo Magno ad un tale argomento è contrario?

Nè fu solo il Patriarca di Gerusalemme, per ritornare alla vigilanza de' Prelati, che avesse posto pensiero al ristabilimento delle Chiese; ma lo stesso Pontefice S. Leone nell'anno 801. riparò egli i danni della sua Chiesa, e rinnovò con maggior magnificenza le famose Basiliche di S. Pietro, e di S. Paolo, con altre quattordici Chiese, ch'eran rimaste dalle sofferte irruzioni spogliate, e guaste. *Leo Pontifex Basilicam in meliorem, quam antea, statum restituit, renovavit, & ornavit tot, ac tantis argenteis ornamentis, ut summa excederet bis mille sexcentas libras argenti, & centum vigintiquinque auri purissimi, exceptis pretiosissimis*

us-

- (a) Thomas. de benefc. lib. 1. cap. 96. num. 1. part. 2.
- (b) Gregor. Tur. lib. 1. Glor. Marty. cap. 33.
- (c) Ord. Rom. Tit. ordo ad Synod. in exhortat. Ricci. 3.
- (d) Idem l. 1. cap. 12.

vestibus, quibus non modo Basilicam S. Pauli, sed & S. Petri, & alias quatuordecim ecclesias mirifice ornavit, atque hac omnia, cetera (a). E se questo fecero un S. Pontefice in Roma, un zelante Patriarca in Gerusalemme, è da crederli, che i medesimi avessero invigilato, che gli altri Vescovi un tale obbligo avessero adempiuto, come ne avean' essi dato l'esempio: E sarà bene a riflettere, che l'oro, l'argento, e le preziose vesti ad ornamento delle Chiese, non è una superflua, ed inutile pompa introdotta ne' tempi più a noi vicini, come la condannano esclamando i censori; ma reputolla decante un S. Leone, al maggior culto di Dio, e della Chiesa fin dal primo suo nascere praticata, come osservò il Baronio (b) e meglio di ogni altro più diligentemente investigò Bulengero (c) descrivendo la struttura, e gli ornamenti degli antichi Templi. Or veniamo agli ultimi secoli.

§. III.

Dello stato della Chiesa dal dodicesimo secolo fino a' tempi nostri, e si risponde a quanto ha detto il veneratissimo nostro Contraddittore nella sua erudita scrittura, circa l'acquisto de' beni temporali fatto dalla medesima.

Quantunque dalla santità, e dottrina di S. Pier Damiani monaco della Badia di Clugnè avesse la Chiesa di Gesù Cristo tratto que' vantaggi, che la storia pienamente rapporta, cioè di ritornare i fedeli dal rilasciamento de' costumi alla pratica di quelle sode, e sante virtù, delle quali i primi Cristiani andarono adorni, e di veder ritornata altresì, per quanto la condizione de' tempi permetteva quell'antica lodovole ecclesiastica polizia; nulla però di manco, al sentir del nostro Avversario, crebbero in questi secoli le ricchezze degli Eccle-

(a) *Biscliel. epit. Ann. Baron. an. 801.*

(b) *ann. 57. num. 30.*

(c) *in lib. de inst. templor.*

Ecclesiastici, e di presente si veggono giunte quasi all'ultimo segno con tanto scapito de' laici, che tra l'opulenza delle Chiese miseramente languiscono in una dura povertà. I fonti, e le sorgive, donde scaturirono agli Ecclesiastici le doviziose facoltà col cumolo delle altre, che essi a' giorni nostri possiedono, a tre l'Avversario li riduce. Uno fu l'autorità, che da' sacri Concilij fu data agli Ecclesiastici d' assistere, e soprantendere a' testamenti de' fedeli con additar loro il modo, che doveano tenere per ben regolare le loro ultime volontà. L'altro, le rendizioni delle canoniche salutari penitenze, che s'ingiugnevano a coloro, che erano di gravi colpe accagionati, affinchè savveduti, terminato il tempo da' sacri canoni prescritto, si fossero abilitati a ricevere la sacramentale assoluzione. E' terzo, l'acquisto, che prima era interdetto a' monisteri, nel secolo dodicesimo fu poi permesso a' medesimi de' beni de' loro monaci, che o per successione, o per altro titolo gli spettavano. Ma se queste veramente siano state le cause, che agli Ecclesiastici han prodotto quel cumolo di ricchezze, che l'Avversario esaggera; e se queste cause si fossero aperte a beneficio de' medesimi nel corso di questi secoli, da tutto ciò, che da qui a poco dimostreremo, si farà palese. E per quanto si appartiene alla prima, non lasciamo di maravigliarci, che avendo voluto il dottissimo Avversario addurla come base del suo argomento, abbia nello stesso tempo trascurato di additarci l'origine d'una tale disciplina; perciocchè di altro prospetto farebbero comparse le cose, nè a gli Ecclesiastici di questi tempi si darebbero que' carichi, che indebitamente se gl'imputano.

A dimostrar questa verità, crediamo esser bastevole porre in veduta quel biasimevole abuso di loro podestà, che fecero que' primi gentili Imperadori annullando i testamenti de' particolari cittadini di Roma, sol perchè non avean curato i testatori onorarli di qualche ben ricco legato, ed in sì fatta guisa appropriavano all'imperial patrimonio loro tutta la pingue eredità del defunto. *Nero instituit...ut ingratorum in Principem testamenta ad fiscum pertinerent; & ne impune esset studiosis viris, qui scripsissent vel dictassent ea*, ci fa sapere Suetonio nella vita di

T

que

questo Imperadore (a). Quindi dubitò il popolo romano, e riferir di Tacito (b), che avesse l'Imperador Tiberio annullato il testamento di Giulia moglie di Cassio, e sorella di M. Bruto, la quale morendo avea scritti in quello alcuni legati a beneficio di molti patrizj della Repubblica, niente lasciando all' Imperadore, che stimavasi esser doveroso onorarlo. Ma quel buono, e prudente Principe religiosamente volle, che la disposizione della morta madre osservata si fosse: *Testamentum ejus multo apud vulgus rumore fuit, quia in magnis opibus, cum ferme cunctos proceres cum honore nominasset, Casarem omisit, quod civiliter acceptum, neque prohibuit, quominus laudatione pro rostris, ceterisque solemnibus fundus cobonabaretur*. Anzi dallo stesso scrittore fra le lodi, che a Tiberio si diedero, una fu, che: *Hereditatem cujusquam non adiit, nisi cum amicitia*. Ignotos, & aliis infensos, eoque Principe nuncupantes, procul arcebat (c), e la stessa lode si merì Ottaviano Augusto presso Suetonio (d). Nulla valse però la religiosità di Tiberio, se il suo successore Gajo Caligola, come scrive Suetonio, *testamenta principiarum, qui ab initio principatus Tiberii, neque illum, neque se heredem reliquissent, ut ingrata rescindit*, e se di vantaggio: *Item ceterorum ut irrita, & vana, quoscunque quis diceret, heredes Casare mori destinasse* (e), e fu il Caligola imitato da Domiziano, come ci racconta lo stesso autore: *confiscabantur alienissima hereditates, vel existerent uno, qui diceret audisse se ex defuncto, cum viveret, heredem sibi Casarem esse* (f).

Questo abuso di podestà ebbe il suo principio dall' adulazione, che i Romani stessi morendo usar voleano col loro Principe; perciocchè ordinavano ne' testamenti a' loro eredi di dovere nel Campidoglio offerire a Giove i sacrificj in ringraziamento, che

to-

(a) Suet. in vit. Ner. cap. 31.

(b) lib. 3. Ann. cap. 76.

(c) Ann. lib. 2. cap. 48.

(d) Vit. Ottav. lib. 2. cap. 66.

(e) Idem vit. Calig. cap. 38.

(f) Idem vit. Domit. lib. 52. cap. 12.

togliendo loro la vita, avea tra vivi fatto rimaner sano, e salvo il
il proprio Signore, siccome ci attesta Suetonio nella vita di Ot-
tavio (a): *Nonnulli patrum familiarum testamento caverunt,*
ut ab heredibus suis, praelato victima titulo, in capitolium da-
cerentur, votumque pro se solveretur, quod superstitem Augustum
reliquissent. Laonde fu poi dagl' Imperadori prescritto, ed ordi-
nato, che que' legati, che si facevano, o per le vittime a' falsi
Dei, o agl' Imperadori medesimi ne' testamenti, non fossero me-
mo della vigesima parte dell'eredità del disponente, le quali leg-
gi furono indette dall' Imperadore Antonino il filosofo (b), e
dall' altro Antonino Eliogabalo (c).

La santa fede di Cristo non estinse il detestevole abuso: per-
ciocchè si vide anche da' Cristiani Imperadori praticare, a se-
gno che bisognò, che gl' Imperadori Onorio, e Teodosio con lo-
ro editto, che drizzarono al popolo di Costantinopoli, e a
tutte le Provincie, lo abolissero, e condannassero (d).

Ma invaso poi l' Imperio da' barbari, e fra gli altri disordini, che
tra quelle incursioni si videro forgere, quello fu uno di rinnova-
re l' antico costume di annullare capricciosamente i testamen-
ti, ed appropriarsi l' eredità in pregiudizio di coloro, a' quali
erano state lasciate; nè dappoichè abbracciarono la santa reli-
gione quello corressero, estendendosi anche a' famigliari de' Prin-
cipi, ed altri illustri personaggi per la prepotenza, che esercita-
vano. S. Gregorio Vescovo di Turs ce ne lasciò una memoria, par-
lando di Caregifsilo segretario del Re Sigisberto di Francia (e):
Caregifsilus fuit levis opere, gravis cupiditate, competitor ve-
rum alienarum, testamentorum effractor, cui talis fuit vita
exitus, ut non mereretur voluntatem propriam morte immi-
nente complere, qui aliorum voluntates saepe destruxerat. Flo-
doardo prete nella sua storia della Chiesa (f) ci riferisce la ri-
presa fatta dall' Arcivescovo di Rems al Conte Amalberto:

T 2

Hinc

(a) *Idem vit. Ottav. cap. 59.*(b) *Juli Capitol. vit. Antonin. philosoph. cap. 11.*(c) *El. Spartian. vit. Antonin. Eliogabal. cap. 12.*(d) *l. 5. C. de decretione vel bonor. post. lib. 4. tit. 1.*(e) *lib. 4. cap. 51.*(f) *lib. 3. cap. 26.*

Hincmarus Amalberto illustri comiti scripsit pro iniustitia, quam audierat non in suo perpetrasse iudicio, exigendo res cuiusdam interfecti ab eo, qui secundum commendationem ipsius, eas in illius elemosynam distribuerat, perborrescens quod christianus, & moriturus admittere talia non expaverat, timens Dei futurum iudicium.

Dalla Francia si distese il disordine ne' Regni d'Inghilterra, ed in tutti gli altri che erano a' Normanni soggetti. Per reprimere queste violenze stimarono i PP. del Concilio di Tolosa dell' anno 1056. ordinare: *Præcipimus quoque, ut nullus laicorum aliquid suscipere audeat de rebus, aut substantiis defunctorum, nisi quantum ipsi defuncti, adhibitis idoneis testibus, in vita sua ordinaverint, aut si intestati obierint ad libitum propinquorum heredum dividantur* (a). Questa determinazione riferitaci dal Tomassino (b) *Eo evasere* (ebbe a dire) *irruptiones, & depredationes hominum sceleratissimorum in res defunctorum, ut compulsa tandem sit ecclesia, tutandis incumbere testamentis, si testati essent; vel iuribus, & titulis proximorum, si intestati vita abiissent. Ex Concilio Tholosani canonum nonum. Præcipimus . . . Liques non sibi, sed laicorum utilitati, & securitati consulere ecclesiam, ubi his intervenit*. Ma contuttociò nel fine del dodicesimo secolo si videro anche durare, ed in più luoghi della cristianità praticarsi; quindi in questi tempi fu stimato spediente di concedere a' Vescovi, e agli altri del clero la facoltà d'assistere, e soprantendere alle disposizioni de' fedeli, i quali per non incorrere nella repacità di coloro, che ingiustamente si appropriavano i beni de' defunti, stimavano non formare alcuna testamentaria disposizione. Queste provvidenze in varj tempi ed in più luoghi da diversi Concilj furono date, come può vedersi appresso del Tomassino (c) il quale passa a riflettere su' l' tenore di que' canoni: *Ex hac conciliorum, & canonum indigesta farragine, utcumque tamen observata serie, & contextione temporum, liquidum est. I. inspectionem, & jurisdi-*
ctio-

(a) can. 9.

(b) part. 3. lib. 1. cap. 24. num. 1.

(c) ibid. num. 8.

tionem ecclesie in testamenta late patuisse, & in causas testamentarias. 2. Ejus jurisdictionis in dies singulos incrementa facta esse. 3. Eum usum viguisse in Italia, Gallia, Anglia, Germania. 4. Eam jurisdictionem ejusque amplificationem nimis fuisse necessitate tuenda libertatis testamentorum adversus dominos temporales, eorumque munienda executionis adversus fraudes, vel supinitatem executorum. 5. Adde, & necessario invigilasse episcopos, ut creditoribus satisfaceret, ut proximis, & animæ ipsius defuncti, ac pauperibus consultum esset, e soggiugne immediatamente. Temeraria illa foret, & alienissima persuasio, aut vero suspicio, affectibus temporalibus interservisse ecclesiam in suis decretis de testamentis, & intestatorum bonis. Quin ex adverso indubitatissimū est, tot a nobis allegatorum conciliorum prasules uni famulatos esse caritati, pioque in animarum salute studio, & in pauperum levationem. 1. Ideo & vim, impotentiamque retundebant nobilium, qui nec morientibus parcebant, & obstruendo illis regni celestis aditum, semetipsos in tartara detrudebant. 2. Ideo & servis ipsis testandi libertatem afferebant iis in provinciis, ubi ea obtineret consuetudo. 3. Liberis ipsis hominibus eam libertatem confirmabant. 4. Factū non aliter esset copia, ut creditoribus satisfacerent. 5. Utque tardis saltem his elemosynis peccata sua redimerent. 6. Ut conjugibus, liberisque si inopes essent, ne deessent. 7. Occupandis artibus, & strophis executorum. Quamquam de testamentis non sit a nobis disputatum, nisi ratione bonorum, quæ inde ad Ecclesiam adfluebant, id certe erat tamen, quod minus laborabant episcopi.

Gli Ecclesiastici adunque furono negliatti de' testamenti introdotti ad oggetto di rendere a' disponenti quella libertà di testare, che l' abuso dell' altrui potenza gli avea tolto con annullare le disposizioni, ed appropriarsi in pregiudizio de' figli, e de' parenti del defunto l' eredità di quellò: Abuso che fu originato dalla violenza de' Principi gentili, e benchè detestato da' gentili medesimi fù poi rinnovato da' Principi barbari, ed abbracciato finalmente da' Cristiani, per saziare la loro avarizia. Or come può dirsi, che 'l lodevole riparo, che si procurò dare da' Concilj, danno, anzi che utile avesse cagionato a' laici, per es-

seri

furfi gli Ecclesiastici con un tal mezzo arricchiti: *Tamen vnde illa foret, & alienissima persuasio, aut vero suspicio affectibus temporalibus inferuisse ecclesiam in suis decretis de testamentis, & intestatorum bonis*, crediamolo al Tomassino, che ci attesta esser egli disceso all'efame de'testamenti per ragione de'beni, che da quelli pervenivano alleChiese, e pure ci lasciò scritto *id certe erat tamen, quod minus laborabant episcopi*, e crediamolo a Giovanni Molano, che nel suo trattato de'testamenti pii ebbe a dire: *Si quid autem ultra funeralia, quae propriè jura dicuntur, nec legatorum nomine comprehenduntur, aliquid ecclesia parochiali legatur, prout eam pio, & munifico legato praeteris fere honorari convenit, id rectè fit, quando praeter ea bona, quae creditoribus & heredibus jure naturae, aut civili, aut etiam ex caritate debentur, facultas suppetit ad pia legata faciendae (a)*. In pruova del che non poco conferisce quanto si trova disposto nelle sinodali costituzioni del Vescovo Sarumense nell' Inghilterra formate nell'anno 1217: *Recipimus, quod laicis inhibeatur frequenter ne testamenta sua faciant sine praesentia Sacerdotis sicut diligunt, quod eorum voluntates extrema adimpleantur. Inter alia etiam singuli sacerdotes infirmos suos moneant, & efficaciter inducant, quod fabrica Sarum ecclesiae suae memores, prout Deus inspiraverit illis, in testamento suo de bonis suis relinquunt*, perciocchè due cose c' induce a considerare, una cioè, che i Sacerdoti ingiunavano agli infermi di lasciare un semplice legato alla Chiesa, e l'altra che il legato rimettevasi nell' assoluto arbitrio de' disponenti, *prout Deus inspiraverit illis*. E poteano fino al sommo con ciò arricchirsi le Chiese?

Nuova però non fu questa pratica, o come l' Avversario dice, autorità, degli Ecclesiastici; perciocchè cercaron sempre, che le disposizioni de' fedeli defunti avessero avuto il loro effetto. Noto è ciò, che Polibio nella vita di S. Epifanio racconta (b) cioè di avere egli col suo zelo fatto restituire dall' Imperadore Arcadio l'eredità di Faustiano, che si avea contra ogni ragione appropriata agli eredi, a cui l'avea egli lasciata. E con uguale zelo S.

Gio:

(a) De piis testamentis cap. 63.

(b) Cap. 58.

Gio: Grisostomo al dir del *Xosimo* (a) riprese Eudocia moglie del suddetto Arcadio, che vinta, e sopraffatta dall' amor delle ricchezze appropriava a se, o a' suoi famigliari le pingui, e facoltose eredità de' suoi sudditi, e ne soffrì perciò il Santo la dura pena dell' esilio con non piccolo svantaggio della sua Chiesa, e de' popoli alla sua cura raccomandati: *Nam* (sono le parole del citato storico) *cum Princeps extremis stolidus* (parla di Arcadio) *conjugis ejus supra se ipsum arrogans & insatiabili avaritia, tum eunucorum, tum familiarium sibi muliercularum, qua maxime huic imperabat, undique addicta esset, vitam omnibus acerbam reddebat, adeo quidem modestis hominibus, morte nihil esset optabilius.*

Ma notabile si è, che non così pernicioso a' laici come dall' Avversario si decanta, e si rapporta qual principale causa delle ricchezze degli Ecclesiastici dal dodicesimo secolo in poi fu l' autorità, che loro si diede da' Concilj sopra de' testamenti, se quelle salutevoli leggi furono tutte da' Principi secolari approvate, e col di loro consenso stabilite, e confermate secondo il riscontro, che ce ne porge lo stesso Tomassino (b): *Ad annum usque 1200. progressi sumus, & de decretalibus gregorianis, verbum tamen hactenus fecimus nullum, ut tanto facilius persuadamur, leges has ecclesiasticas omnes ante conditas, servatas confirmatasque fuisse in omnibus regnis christianis occidentalis ecclesie summo regum principumque consensu.*

E notabilissimo altresì è, che se la sordida cupidigia di un qual che paroco, o altro ministro, si fosse di quella autorità abusata, o era ripreso da' suoi superiori, o da' Regj impedito, come si ha dal citato Tomassino (c), per modo che duro è il credere, che dall' autorità suddetta, che si aveano arrogata ne' testamenti de' laici, fosse nato quello esorbitante cumolo di ricchezze, che se non sia l'ultima meta, a cui giugner potrebbero gli Ecclesiastici, sono quasi chè presso a pervenirci. Ed in vero non sappiamo conoscere qual maggior ragione può considerarsi per fare

(a) *Lib. 5. biff.*

(b) *Idem loco sup. cit. 2. 9.*

(c) *Ibid. num. 12.*

fare apparire cresciuti gli acquisti de' beni in questi tempi per le persuasive degli Ecclesiastici nello assistere che facevano alle disposizioni testamentarie, insinuando a' fedeli il loro obbligo di natura verso i congiunti, di giustizia verso i creditori, e di carità verso se stessi per gl'interessi della propria loro anima; e non già ne' tempi primi, ne' quali da' Santi Padri questi avvertimenti erano a' fedeli stessi inculcati. S. Gio: Grisostomo nell' omilia fatta al popolo di Antiochia (a) l' insinuava questa massima: *Si liberis omnia dimittas periculum custodiam cuncta commisit, si vero Deum eis relinquant heredem, & tutorem, innumeros reliquisti thesauros*, e piu chiaramente altrove (b): *Deus filios tibi dedit, fructum ventris accepisti, non quo sava, sed quo pia, misericorsque fias, ne igitur causam clementiae, pietatisque severitiae causam feceris. Cupis hereditatem bonam filiis tuis relinquere? Eleemosynam relinque reginam virtutum, advocati optimi loco fungentem*, ed era cotanto impressa questa verità nell'animo del s. Dottore, che mai non lasciava di spesso ripeterla ne' suoi sermoni, incaricando a' fedeli, che insieme con li propj figliuoli avessero anche Gesu-Cristo lasciato erede: *Si Reges (c) heredes scribes, familiaribus partem relinquunt in puerorum cautionem; quum Christum coheredem filiis tuis dimittis, intellige quantam tibi, & illis concilias benevolentiam*. Ed altrove ragionando della gratitudine, che dobbiamo a Dio usare non solamente colle parole, ma colle opere ancora, in questo modo ne insegnava la pratica (d): *Possunt vel in ipso ultimo spiritus afflatu gratia Deo haberi, licebitque etsi non pari facilitate ex testamento cum Deo in gratiam redire. Dicit quispiam, quonam pacto id fiat? fiat quidem, si Christum tuis heredibus coheredem adscripseris, & portionem illi hereditatis totius imparcies, quem etsi vivens non alueris, moriens saltem e tuo, illi aliquid relinquito, vel tum maxime, cum desinunt tua esse ditiois, qua possides*.

In questi sensi si spiegava il Grisostomo, e sono uniformia quelli

di

- (a) Homil. 53.
- (b) Homil. de paenitent.
- (c) Homil. 84. in Joannis evang.
- (d) Sermon. de grat. reddend. Dec. tom. 3.

di S. Cipriano (*a*), di S. Gregorio Nanzianzeno (*b*), di Salviano (*c*), di S. Girolamo (*d*), e di S. Basilio (*e*). Or perchè poi l'aumento delle ricchezze degli Ecclesiastici dovrà riferirsi alla facoltà concedutagli di assistere a' testamenti, con esortare i moribondi a provvedere a' loro interessi , e a quegli specialmente dell'anima, con lasciare alla Chiesa un qualche legato; e non dovrà dirsi , che questo stesso accrescimento avrebbero già prima dovuto partorire le persuasioni , i consigli , e le insinuazioni de' SS. Padri, che incaricavano a' fedeli , anche tra'l numero de' loro figliuoli computar Cristo Signor nostro , lasciando al medesimo la porzione delle loro sostanze, e de' loro beni? Ma si risponderà, che in questi secoli si unì l' altro mezzo di acquistar ricchezze a' pro degli Ecclesiastici , colla permutazione delle penitenze; e i digiuni , i cilizj , e le altre sì fatte mortificazioni, che prima si praticavano, o in denaro, o in altri effetti anche stabili, che alle Chiese , e agli Ecclesiastici si offerivano , furono commutati.

Egli è vero (per quanto si è alla seconda ragione , che ne assegna il nostro Avversario per lo aumento de' beni ecclesiastici) che furono le penitenze de' peccati commutate ; ma questa commutazione molto prima fu introdotta del secolo dodicesimo , e fin dal secolo nono ebbe il suo principio . Non fu però per tutte le penitenze praticata, ma solamente per quelle canoniche , e pubbliche, da' sacri canoni determinatamente a' penitenti ingiunte per li peccati occulti . Mai però furon commutate le penitenze pubbliche , che s'ingiugnevano per li peccati pubblici , che si attentavano con iscandalo del popolo ; nè le penitenze private per li peccati privati furono con denaro compensate ; sicchè le penitenze canoniche solamente riceverono un tal cābiamento originato dalla debolezza de' penitenti, a' quali o per la tenue complessione , o per infermità , che soffrivano, non era permesso soggiaccersi al rigore di quelle , durante la loro indisposizione,

V

come

- (*a*) *In tratt. de opera, & elemos. cap 5. & cap. 7.*
- (*b*) *Epist. 80. & tom. 2. p. 203.*
- (*c*) *Ep. st. ad Salonium Episcop. & ad eccles. cathol. lib. 1. & lib. 2. & 3.*
- (*d*) *Ep. st. 34. ad Julian.*
- (*e*) *Homil. 7.*

come si raccoglie dal Concilio Triburienſe , celebrato l'anno 985. del Signore: *Post illos quadraginta dies, unum annum integrum ab introitu ecclesia suspendatur, & abſtineat ſe a carne, & caſeo, & a vino, & medone, ac mallita cerviſia, niſi dominicis diebus, & feſtis, qui per illum epiſcopatum publica celebrantur apud cunctum populum: & niſi vel in hoſte, vel in aliquo magno ſit itinere, vel longe, aut dia ad dominicam curtem, vel ſi infirmitate detentus ſit, tunc licitum ſit ei tertiam feriam, & quintam, atque ſabaturn redimere uno denario, vel pretio denarii, ſive tres pauperes pro nomine Domini paſcendos: ita dumtaxat vel ut carne, vel vino, vel medone, ideſt, de tribus una re utatur, non omnibus veſcatur. Poſquam autem de itinere domum revertatur, aut de infirmitate liberatur, prediſas ferias non redimat, ſed ſtatuto modo paniteat (a).*

Queſta rilaffazione ad altro anche ſi eſteſe; e l'uſo del matrimonio, ch' era proibito nel tempo della quareſima , e i traſgreſſori ſottomeſſi alla penitenza di un'anno; gli fu permeſſo col prezzo di venticinque ſoldi da applicarſi alla Chieſa, o diſtribuirſi a' poveri dal canone, che da Burcardo (b), e da Ivone (c) falſamente ſi aſcriſſe al Concilio Uliberitano celebrato l'anno 305, poterla redimere: *Qui in quadageſima ante Paſcha cognoverit uxorem ſuam, & noluerit abſtineri ab ea, unum annum paniteat, ac pretium videlicet 25. ſolidorum ad eccleſiam tribuat, aut pauperibus dividat.* In decorſo di tēpo cominciarono a rimetterſi parte delle accēnate penitēze col prezzo del denaro, che ſi deſtinava o alla rifazione, o all'edificio delle Chieſe, o in uſo di altra pia opera, e al riparo de' pōt i, delle ſtrade, e di altre ſi fatte coſe laicali, come oſſervò il Van= Elpen(d): *Ex hac vere altera orta eſt, nimirum remiſſio alicujus partis panitentiarum canonicarum ob collatum denarium in reparationem, aut adificationem alicujus eccleſie, aliudve opus pium; quin & ad reſeſtionem pontium, itinerum, aliasve res ſeculares, hac remiſſio extenſa fuit.*

Ma

(a) can. 56.

(b) lib. 19. decret. cap. 75.

(c) part. 15. cap. 88.

(d) Jur. eccl. univer. par. 2. tit. 4. de ſacram. panit. cap. 23. num. 45.

Ma perciocchè le cose più sacrosante sogliono in abuso degenerare per la malizia degli uomini, qual maraviglia sia, se queste commutazioni dalla sordidezza di alcuni Ecclesiastici, che volevano approfittarsi nelle ricchezze, crebbero in disordine? *Nautius comes* (ecco come sene querela di tali Ecclesiastici Gregorio Turonense) (a) *communione pulsus, ad eandem iterum redit, faventibus episcopis, quos pramiis, & adulatione corruperat*. Eran però ripresi, ed impediti questi loro eccessi dall' autorità de' Principi, come si ha da' Capitulari della Francia (b): *Quosdam episcopos sacerdotum reatos, solitos fuisse pecuniarum exactione vindicare, quod Imperator eo loci fieri prohibet*, e de' Sommi Romani Pontefici, e de' Concilj ancora, i quali stabilirono: *Ut pro chrismate, pro penitentia, &c. nullum omnino pretium exigatur* (c). Ed Alessandro III. scrivendo all' Arcivescovo di Cantauria ordinò, che avesse vietato a' suoi arcidiaconi di esigere alcun danaro da coloro, che per li loro misfatti erano addetti alla pubblica penitenza: *Ex parte nostra, & tua districte inhibeas, ne pro excessibus corrigendis, aut criminibus puniendis, a clericis, vel laicis penam pecuniariam amplius exigere audeant* (d).

Qual potè dunque esser mai un cotanto strepitoso cumolo di ricchezze, che pervenne da queste commutazioni agli Ecclesiastici, se generalmente non si permutavano le penitenze, ma le sole canoniche per li peccati occulti, ed in alcuni casi, quando specialmente concorrevà l'impotenza de' penitenti, che da infermità, o da convalescenza, o da altre sì fatte cagioni dipendevano. Si cōmutavano ancora, quando l'utile della Chiesa vi concorrevà, impiegandosi il danaro nella rifazione di quella, e quādo l'utile del pubblico, e de' laici stessi per l'accomodazione de' ponti, e delle strade, o di altre secolari scie incōbenze lo permetteva. Giusti, e ragionevoli erano i motivi delle cōmutazioni; proporzionato al bisogno era il compenso, che si bilanciava, e l'applicazione, che si fa-

V. 2

fa-

(a) *lib. 5. cap. 36.*(b) *Capitular. lib. 2. tit. 38.*(c) *Concil. Lovdin. can. 2.*(d) *Appen. Concil. lat. in p. 2. can. 3. 11.*

faceva del danaro , non poteva in accrescimento del patrimonio degli Ecclesiastici , e delle Chiese nell' accennata guisa ritenersi ; per modo che non può sicuramente dirsi , che le cominutazioni delle penitenze canoniche avessero partorite tante ricchezze , quante si esagerano fin quasi al più non poterne giugnere l'ecceffo : *Non ergo* (così commendò queste cominutazioni il Tomassino) (a) *ut blandirentur penitentibus excogitata sunt hæ artes compensandi penas canonicas; sed ut facultas daretur implenda suis numeris omnibus ante penitentia, quam vitæ; utque lubentius amplectenda assentirentur penitentia ii, qui ab ejus asperitate abhorruissent semper, nisi his blandimentis mitigaretur. Eas rationes duas supra Petrus Damiani perstrinxit. Quidquid largiebantur penitentes, sive pecuniis, sive agris donatis, tam pie, & religiose erogabatur in cleri, monachorum, & pauperum sustentationem, in sarta testa ecclesiarum, in pontium, & viarum restaurationes, ut implacatis etiam censoribus, & eorum forsan Principi Petro Damiani os obstrueretur.* Che se poi l'abuso, e' di sordine, che siccome suol campeggiare in mezzo anche di quelle cose, che sono ben regolate, e per lo miglior comodo, ed utile del pubblico introdotte, siasi in questo particolare affacciato ; non è da trarsene argomento , che generalmente le Chiese ne avessero ricevuto quel detestabile beneficio , che l'altrui ingorda avarizia cercava per se ricavarne, e maggiormente, ove i Concilj, i Pontefici , e i Principi stessi secolari erano vigilantissimi a correggerlo, ed emendarlo, come può vedersi appresso lo stesso Tomassino, che questa materia largamente prese a trattare (b) .

Ma veggiamo finalmente di che vantaggio potè essere alla Chiesa, e agli Ecclesiastici il permesso , che fu dato a' monisterj di acquistare essi i beni stabili per mezzo de' loro monaci , ch'è'l terzo modo, per cui tanto si approfittarono nello accrescimento delle ricchezze i monisterj, perciocchè, al dire del nostro Avversario (c) , abilitati i monaci alla successione, nella maniera, che

(a) *part. 3 lib. 1. cap. 74. num. 5.*

(b) *ibidem a num. 6.*

(c) *pag. 72.*

che sarebbero effi succeduti, trovandosi nel secolo, per ispezial privilegio conceduto prima da Innocenzio IV. a' Cisterciensi nell'anno 1249. e ad esemplo di quelli poi anche a' Domenicani, e Francescani da Papa Clemente IV. nell'anno 1265. e successivamente a' Canonici Regolari. Tutti gli ordini de' religiosi, anche alcuni delle più rigide strettissime riforme, e que soprattutto, che sono stati fu'l disprezzo de' beni temporali principalmente fondati, e che si hanno addossato, come contrassegno di loro istituto il nome, e'l titolo di *Mendicanti*, cambiata forma di regola, e di vita, e dalla di loro origine allontanandosi, da lungo tempo si veggono essere soperchiamente ricchi.

Questi privilegi però conceduti da' Pontefici o niente valsero, o niente aggiunsero agli Ecclesiastici, e a' regolari specialmente, per cumular ricchezze; perciocchè non era per le costituzioni de' loro istituti proibito l'acquisto de' beni, e il possesso di quelli. L'Ordine Cisterciense, come rivolo della religione Benedittina, fondato dal santo Abbate Roberto nell'anno 1098. sotto il pontificato di Urbano II. e confermato da Pascale II. nell'anno 1100 (a), fu per la liberalità de' Principi, e di altre private persone talmente ricco, e dovizioso di beni fin dal primo suo nascere, non proibendo la regola benedittina lo avere, e tenere beni stabili in comune (b); di maniera che Alessandro III. che regnò nel pontificato dall'anno 1159. che vi fu assunto fino all'anno 1181. che morì, e per conseguente molto prima d'Innocenzio IV. che fu eletto Papa nel 1243, stimò ammonire i superiori con sua epistola di non allargarsi dal loro istituto col dominio de' feudi, e de' vassalli, contra la disciplina dell'istituto medesimo (c) che pure a tempo di Papa Alessandro III. non eran passati più, che anni settanta da che fu questa Congregazione fondata, e tanti beni possedeva col dominio di vassallaggio, ed esercizio di giurisdizione. Or che poté aggiugnere a questi religiosi il pri-

(a) Pag. Brev. in regest. Pontif. vit. Urban. II. n. 73. & vit. Pascale. II. n. 17.

(b) D. Benedict. regul. cap. 58. ibi: Aut facta solemniter donatione consecrat monasterio nihil sui reservans ex omnibus, parla de' novizi prima della professione.

(c) ex stat. in cap. 5. de stat. monach. v. Gonsal. com. ibid. num. 1. & num. 36. Maurique tom. 2. annual. Cisterc. an. 1171. cap. 7. num. 5.

privilegio lor conceduto da Papa Innocenzio nell' anno 1249. abilitandogli alla successione, come se fossero laici, per pervenire al non più oltre delle ricchezze, ove già prima di quel privilegio poteva il comune di essi ritenere i beni, e tanti ne avevano già acquistati i loro monisterj, anche colla soggezione de' vassalli?

Molto meno potrà servire all'argomento dell'Avversario il simile privilegio conceduto a' Francescani, ed a' Domenicani nell' anno 1265. in pruova delle strabocchevoli ricchezze, che accumularono tutti gli ordini de' Regolari, anche delle più rigide strettissime riforme; imperocchè sursero questi ordini nel decimoterzo secolo. Quello istituito da S. Francesco di Assisi ebbe principio nell' anno 1210. e fu approvato, e confermato da Innocenzio III. nel Concilio Lateranese IV. e successivamente anche da Onorio III. che dopo Innocenzio al Ponteficato fu eletto (a). La sua regola fu fondata su di un totale spropio de' beni così in comune, come nel particolare de' frati, in guisa che nè pure per un congruo sostentamento avessero potuto posseder rendite, e' l' vitto avessero dovuto procurarlo dall' elemosine, che bisognando, doveessero da uscio in uscio accattarle: *Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurramus ad mensam domini, petendo elemosynas officium*, così il serafico Padre nel suo testamento, che si contiene nella bolla di Onorio (b).

Quello però di S. Domenico, sebbene avesse cominciato questo gran Santo a fondarlo nel tempo di detto Papa Innocenzio III. nell' anno 1215. da Onorio III. poi ricevè l' approvazione, e la conferma nell' anno 1216. sotto la regola di s. Agostino, che avea già il nuovo fondatore prima tra i Canonici Ossoniensi professata, ma non proibì nelle regole al suo ordine l'acquisto degli stabili (c), come si ha dal diploma della conferma, che incomincia *Religiosam vitam . . .* (d): *Nos adscendentes, fratres ordi-*

(a) *Pagi Breviar. gestor. Pontif. vit. Inno. III. num. 67.*

(b) *Pagi. constit. qua incipit Sol t annuere 5. in bullar rom. cap. 6.*

(c) *Pagi. ubi sup. num. 65. & in vit. Honor. III. num. 7. & 8.*

(d) *Bullar. rom. 1.*

ordinis sui futuros pugiles fidei, & vera mundi lumina, confrimamus ordinem tuum cum omnibus casibus, & possessionibus habitis, & habendis, & ipsum ordinem, ejusque possessiones, & iura sub nostra gubernatione, & protectione suscipimus. Dal che rislette il Pagi (a): *Ex quo refelluntur, qui scribunt, sanctum Dominicum ante confirmatum ordinem possessiones abdicasse.*

Quattro anni dopo però la conferma dell'ordine, cioè nel 1220. nel primo general capitolo, che celebrarono i PP. in Bologna, fu prescritto, che nè pure in comune fosse lecito tenere i beni temporali (b), e si stabili, che vivessero i loro frati colle limosine ad imitazione de' Francescani: onde nacque la denominazione de' Mendicanti in questi due ordini, con differenza però, che quello di s. Francesco tale fu per regola, e l'altro di s. Domenico per costituzione. Differenza che fu notata dal Chiosatore dicendo (c): *Hi dicuntur mendicantes, quibus victum tribuit incerta mendicitas: & qui redditus, aut possessiones ex REGULA, vel CONSTITUTIONIBUS habere non possunt.*

Col l'esempio delle suddette due religioni le altre de' Carmelitani, e degli Agostiniani eleffero in decorso di tempo la vita mendicante, e che che si abbia del principio di questa nuova forma di lor vivere, certo si è, che nel fine del decimoterzo secolo, e nel principio del quattordicesimo, ascritte furono al numero de' Mendicanti (d), e da quel tempo in poi i quattro Ordini Mendicanti furono riconosciuti, cioè i frati minori di s. Francesco per loro spezial regola, i Padri di s. Domenico, gli Eremiti di s. Agostino, e i Carmelitani, che non altrimenti per regola, ma per costituzioni la povertà in comune si eleffero, come si raccoglie dal Sinodo di Colonia dell'anno 1536. (e). *Aliquot retro seculis in ecclesia recepti sunt quatuor Mendicantium Fratrum ordines, quo parochorum in verbi ministerio cooperarii forent.*

Sor-

(a) vit. Honor.

(b) Pag. loc. prox. cit. in fin.

(c) in cap. unic. de excess. praelat. in 6. verb. mendicantes ex tex. in cap. unic. §. confirmatos. de religiof. domib. in 6.

(d) d. cap. unic. §. fame de relig. domib. in 6.

(e) part. 4. cap. 7.

Forsero poi nella Chiesa altre religioni; e quantunque per gli statuti delle medesime potessero quelle possedere beni temporali, furono niente di manco aggregate, e dichiarate tra gli ordini de' mendicanti. Tra i mendicanti con bolla del Pontefice san Pio V. (a) fu compresa la religione de' Minimi, fondata da s. Francesco di Paola; con altra bolla dello stesso Pontefice (b) fu dichiarata tale la sempre commendevole Compagnia di Gesù, e da Clemente VIII. con sua bolla (c) furono tra' mendicanti altresì ammessi gli Scalzi carmelitani, istituiti da santo Alberto Patriarca Gerofolimitano, e confermati da Innocenzio IV.

La esperienza però maestra delle cose se conoscere, che la mendicizia, o povertà ne' religiosi partoriva non piccolo sconcerto nella perfezione de' medesimi, e siccome insegnò s. Tommaso (d), convenirsi a quelle religioni, *qua ordinantur ad contemplata aliis tradenda*, di avere scevero il pensiero da ogni esteriore sollecitudine: *Quod quidem fit dum modica, qua sunt necessaria vita, congruo tempore procurata, conservantur*; confessò niente dimeno lo stesso santo dottore (e), che era spedito per que' religiosi, che non sono capaci di quella somma perfezione, che nella povertà è necessaria, *communes possessiones possideri*, come avvertì s. Bonaventura (f) dicendo: *Spiritus Sancti ordinario actum est, quod ecclesia in temporalibus abundaret, cum pauci tanta perfectionis invenirentur, qui sine adminiculo temporalium onera ecclesiastica susciperent, ex quo periret magna pars fidelium, non stantibus ministris, qui sacramenta, & spiritualia ministrarent*. Ed in vero moltiplicatis gli ordini suddetti, si conobbe quanto riuscisse difficile, e molesto mantener colle limosine un cotanto eccessivo numero di religiosi, come riferisce Dadino Alteserra (g) per testimonianza di Mat-

160

(a) *Apostolicae Sedis. 49. Bullar. rom.*

(b) *Dum indeff. 131. Bullar. rom.*

(c) *Romanum Pontificem 101. Bullar. rom.*

(d) *2. 2. q. 187. amic. 7.*

(e) *opus. 15. cap. 16.*

(f) *4. sententiar. relat. per. Gabrielem de Bened. in cap. regnut. vers. & universum nomine ad aliam decis. 1. num. 7.*

(g) *in suo monasterio, lib. 2. cap. 11.*

teo di Parigi fin dall' anno 1258. *Universitas insuper parisi-
ca per Pradicatores, & Minores non mediocriter est perturbata,
tot autem ordines exorti sunt, quod bi bos & e converso supplan-
tant, nec sufficit, ut consuevit populus, eos plebeis eleemosynis
sustentare*, perchè i religiosi rincrescevoli nella mancanza dell'
onesto comodo, che non ricevevano, e que' spezialmente, che tra
la moltitudine di essi o s'indebolivano, o si raffreddavano nella
perfezione dello spirito, mal sopportando gl'incomodi della
povertà, ricorrevano, per esimersi dalle molestie di quella, e sot-
trarsi dalle indigenze, a que' mezzi, che erano alieni dalla
mente de' fondatori, e l'proprio istituto violavano, e se stessi, e
tutto il loro ordine rendevano odiosi al popolo, anzi che al cle-
ro stesso. Ne' laici poi non era sempre l'affetto, e'l fervore nel
contribuire le limosine, che a misura del bisogno sarebberq
state necessarie per tanti Ordini mendicanti, e per tanti religio-
si di ciascuno di essi.

Quindi i prudenti superiori, che all'osservanza dell' istituto, e al
riparo de' disordini invigilavano, cercarono di toglierne la cau-
sa, e il motivo. Pensarono per ciò, che quelle Religioni alme-
no, alle quali non per la propria regola, ma per le costituzioni
erano proibite le rendite e le possessioni in comune, fossero da
tali costituzioni ricedute, all'antica regola ritornando, che li per-
metteva e le rendite, e le possessioni poter ritenere. Su queste ri-
soluzioni, in varj tempi a più Religioni ne fu dato dalla sede
apostolica il permesso, finchè per ultimo nel sacrosanto Con-
cilio Tridentino (a) fu stabilito: *Concedendo omnibus mona-
steriis, & domibus tam virorum, quam mulierum, & mendi-
cantium, exceptis domibus fratrum s. Francisci, Capuciuo-
rum, & eorum, qui Minorum de observantia vdcantur, etiam
quibus ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privile-
gio apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia
possidere liceat*. Ed affinchè col soverchio numero de' frati, non
s'incontrasse l'inconveniente medesimo, vollero i PP. del Conci-
lio suddetto dare una stabile norma per evitarlo in ogni futuro
tempo, e fu che non si gravassero i monisterj di maggior famiglia,

X

af-

(a) Sess. 23. de Regularib. cap. 3.

affinchè colle rēdite di quelli aveſſer potuto comodamente mantenere: *In praediſtis autem monaſteriis tam virorum, quam mulierum bona immobilia poſſidentibus, is tantum numerus conſtituatur, ac in poſterum conſervetur, qui vel ex redditibus propriis monaſteriorum, vel ex conſueſis eleemoſynis commode poſſit ſuſtentari.*

Or ſe la ſtoria da noi accennata è vera, com'è certamente veriſſima, non può difficoltà, che in queſti ſecoli dal dodiceſimo innanzi ſ'iſtituirono molte Religioni; che queſte, eccetto la Franceſcana, a cui la povertà in comune fu preſcritta per regola del ſuo fondatore, eleſſero la povertà medeſima per le particolari coſtituzioni, per le quali nel numero delle Mendicanti furono aſcritte; che per eſſerſi conoſciuta dannosa la povertà in comune per li Regolari, furono eſſi abilitati co' privilegi de' Pontefici; e che finalmente i PP. del Concilio di Trento ſtabilirono, che a riſerba de' Cappuccini, e de' Minori oſſervanti di s. Franceſco, foſſero le altre Religioni ritornate all'oſſervanza delle loro regole, per le quali era permeſſo l'acquisto in comune de' beni, non oſtante le coſtituzioni, per le quali ſen'erano rendute incapaci. Sedunque tutto ciò non ſi reca in controverſia, perchè fedelmente non ſen'è fatto il racconto per far conoſcere, che quel privilegio non fu conceduto come un nuovo mezzo di acquiſtare (ſecondo par che ſi voglia prendere dall' Avverſario per trarne in queſto ſenſo, ch'e' lo rapporta, quella conſe- guenza, che pretende dedurne dello immoderato acquisto, che fecero gli Eccleſiaſtici da cotal privilegio) ma come di un proporzionato rimedio di quella povertà, che faceva decadere i religioſi dall' oſſervanza regolare per la deſicienza del biſognevole, rendeva gli Ordini difettoli nella loro diſciplina; e i monaci odioſi a' laici per le limoſine eſorbitanti, che doveano ſomminiſtrargli. E pure ſu queſto particolare ſi ha molto a riſlettere nella condizione de' tempi; perciocchè come oſſervò il Cardinal Gaetano (a): *Quod triginta religioſi hodie exigunt, paulo ante centum forte ſufficiebat*, e può dirſi poi, che le rendite non debbano aumentarſi co' nuovi acquiſti, ſe ſempre più
colla

(a). *Comment. in D. Thom. 2.2. quaſt. 188. art. 7.*

colla speranza si vede, che alterandosi il prezzo delle cose all' uso degli uomini necessarie, e consumandosi nel mantenimento di trenta religiosi quello, che prima era sufficientissimo a cento, si vede parimente la necessità di aumentarsi le rendite? Laonde come segue a dire il citato Gaetano: *Non deberent omnes ad haram religionum professionem recipi, sed soli idonei ad officium predicandi, & confessiones audiendi, & ministri eorum necessarii*; ma chiuse in sì fatta maniera le porte de' monisterj alla recezione de' soggetti, non piccolo sarebbe il pregiudizio de' cittadini, che non avrebbero l'agio, e'l comodo di mantenere le loro famiglie, se non gli venisse permesso poterle in parte onestamente collocare nelle Religioni.

Ma oltre di ciò questo privilegio non fu nuovo, qualchè mai a' monisterj non fosse competuta la ragione, e'l dritto di acquistare i beni de' loro monaci, come l'Avversario asserisce, *che molti monisterj prima del secolo duodecimo non poteano acquistare i beni de' loro monaci, a' quali spettavano o per successione, o per altro titolo*. Nè potè partorire quel considerabile acquisto ch'egli esagera, come soggiugne: *E da questo tempo in poi furono per pontificio privilegio renduti di un tal considerabile acquisto capaci*. Non fu nuovo: perciocchè nel dodicesimo secolo non ancora vi erano le Religioni mendicanti, anzi quelle de' Francescani, e de' Domenicani, che furono le prime ad eleggere quel tenore di vivere, furon fondate nel principio del secolo decimoterzo, come abbiamo dimostrato, e le altre più secoli appresso; per modo che così la Religione de' Benedettini, fonte di tanti rivoli, quante furono le congregazioni, che ne uscirono, de' Certosini, de' Celestini, de' Camaldolesi, de' Cisterciensi, de' Silvestrini, de' Gilbertini, de' Cluniacensi, degli Olivetani, e di altre, che sino al numero di ventitrè ne conta Osplaniano (a), come la Carmelitana, e l'Agostiniana, che prima furono istituite, ammettevano in comune il possesso de' beni stabili; nè l'acquisto di quelli erale proibito per propria regola; ancorchè poi e la Carmelitana, e l'Agostiniana si fossero dichiarate mendicanti nel quattordicesimo secolo, o in quel terno, e

X 2

per

(a) *De monach. lib. 4. cap. 5. pag. 132. edit. Bafil. & pag. 222. edit. Genov.*

per cōseguete erano ammessi i loro monisterj alle successioni, che pervenivano a' loro monaci, i quali per disposizione di legge dalle successioni medesime non erano, nè sono esclusi (a), di forma che il santo padre Salviano (b) in questo modo inveiva contro di que' padri di famiglia, che avendo i loro figliuoli religiosi, niente ne' loro testamenti gli lasciavano, oltre ad un annuo usufrutto: *More ergo illorum uteris, qui servos non bene de se meritos, quia civitate romana indignos judicant, jugo latina libertatis addicunt: quos scilicet jubent quidem sub libertorum titulo agere viventes, sed nolunt quidquam habere morientes. Negato enim his ultima voluntatis arbitrio, etiam qui superstites habent, morientes donare non possunt. Ita ergo & tu religiosos filios tuos, quasi latinos jubes esse liberos; ut vivant scilicet quasi ingenui, & moriantur ut servi.* Anzi prima essi aveano propj beni, e di quelli ne disponevano come ciascun altro cittadino (c), così si legge presso Baronio (d) di S. Gregorio Nazianzeno, e presso S. Basilio (e), di Cesario fratello di S. Gregorio; ma poi da Giustiniano (f) fu stabilito, che se prima del monacato non avesse il monaco disposto, non avesse dopo potuto nello stato monastico far testamento, e tutto si fosse acquistato dal monistero, eccetta la porzione di legittima, che sarebbe a' figli competuta, nella quale imputar si dovesse e la dote, e la donazione *propter nuptias*, ed eccetti eziandio la dote, e i lucri dotali, che alla moglie in caso di morte si appartenessero. Nè da queste determinazioni discordarono i sacri canoni, e i concilj (g). Or che aggiunse di nuovo quel privilegio pontificio per lo acquisto a beneficio de' monisterj, abilitandogli alla successione in persona de' monaci, se non se restituì in quel dritto, in cui per disposizione di legge de' Principi laici già erano, e sen'eran forse privati con eleggere la povertà

(a) l. ult. §. hoc etiam cognitum C. de episc. & cler.

(b) *Advers. avarit. lib. 3. cap. 7.*

(c) l. generali 13. C. de sacrosanct. eccl. & nov. Leon. 5.

(d) Tom. 4. ann. 389.

(e) epist. 84.

(f) Nov. 5. §. illud quoque de monach.

(g) Cap. 2. de testam. & synod. constant. 8. ann. 6.

tà in comune, che si sperimentò poi dannosa alla monastica disciplina?

Non potè partorire l' esagerato considerabile acquisto de' beni; perciocchè contro la libertà degli acquisti dal general costume di tutte le nazioni fu introdotta la rinanzia alle successioni interrate, o altre cautele, come appresso diremo, per le quali sono esclusi i monisterj in persona de' loro monaci; per modo che quella successione, che per legge a' medesimi farebbe pervenuta, per la convenzione, con cui sen' esenta il religioso rinunciando, non se le deferiva, come nè pur' oggi si deferisce, stante le rinunzie suddette, di cui il sacro Concilio di Trento ne stabilì la forma, e il tempo di doverli validamente fare (a). Può dunque dirsi, che quel privilegio, che abilitava i monisterj alle successioni nelle persone de' loro monaci, sia stato di tanta efficacia per lo aumento strabocchevole di ricchezze, qualora le rinunzie de' monaci stessi li si opponeva, e rendevalo di poco, e forse, per dire meglio, di verun' effetto?

Ecco dunque, se la propria insufficienza non ci ha fatto travedere, scorrendo i secoli tutti da che fu la Chiesa di Cristo Signor nostro fondata, come ben si contesta, che fin dal suo primo nascimento possedè ella i beni stabili in comune, e li possederono anche gli Ecclesiastici nel particolare lor nome; come legittimamente dopo, che i varj ordini de' monaci furono nel mondo introdotti, fosse loro permesso l' acquisto de' beni, i quali se hanno poi accresciuti col decorrer del tempo, è avvenuto per que' mezzi ragionevoli, e giusti, che non possono senza nota di temerità condannarsi per rei; come necessario sia per lo bene della repubblica, che la Chiesa divenga sempre più doviziosa, e che ricchi parimente sianogli Ecclesiastici, mentr' essendo comuni i lor beni, quanto maggiore sia la loro ricchezza, tanto meglio potranno essi impiegargli nell' uso di quelle opere, alle quali son tenuti in ajuto de' bisognosi, e mancando da questa sì fatta obbligazione, non è giusto compenso per rimediar lo sconcerto il privar la Chiesa, e le comunità de' religiosi dello acquisto di nuovi beni, non potendosi punire l' error di uno,

(a) *Ist. 25. cap. 16.*

se pur v' ha tra gli Ecclesiastici chi merita d' esserne accagionato, con una pena, che s' inferirebbe al corpo intero degli stessi Ecclesiastici; e finalmente come debbasi da ciascuno, che rettamente intende alle pubbliche cose, procurare, che i luoghi pii si moltiplichino per lo beneficio, che a' laici ne provviene. Crediamo, dopo aver queste verità contestate colla disciplina della Chiesa non mai variata, colle testimonianze de' santi Padri, e coll' autorità di altri gravissimi autori, aver anche risposto bastevolmente agli argomenti del dotto Avversario, de' quali egli si è avvaluto per dimostrar' il contrario nella sua erudita scrittura; perlocchè affinchè per ogni parte si conosca di quanta giustizia abbondi la causa presente, passiamo ora a trattare de' propj termini, a' quali dee la medesima ridursi.

C A P. T E R Z. O.

Si dimostra, che non può impedirsi agli Ecclesiastici l'acquisto de' beni, nè la fondazione di nuove Chiese, e nuovi monisterj su l'appoggio della supplica data dalla fedelissima Città di Napoli al nostro Monarca, e del rescritto in piedi di quella dal medesimo ordinato.

NEl ridurre la disputa di questo punto a' suoi propj individuali termini su' tenore della supplica, presentata a S. C. M. e dell' imperial rescritto, che questo comune, riportò dalla clemenza di quella, esamineremo, se possa pretendersi nello stato presente esser decaduti gli Ecclesiastici dal dritto di acquistare i beni stabili, sicchè non ostante, che loro nol proibisca il cristiano istituto, il permetta l' antica, e moderna disciplina della Chiesa, e a' regolari l' consenta la lor regola, e le leggi del Regno a loro pro lo determinano, possano nella contingenza de' casi esserne impediti: E successivamente esamineremo, se nella specie della pia disposizione del fu Barone D. Giuseppe de Mirto sia d' ostacolo la supplica e' l' rescritto sudetto; anzi se sia d' osta-

d'ostacolo la legge medesima, qualora a senso di quella si fosse pubblicata, o più tosto debba come utile, ed espediente a questo pubblico ordinarfi l' esecuzione del disposto circa l' erezione del nuovo Collegio dal testatore ordinata sotto il lodevole, ed approvato istituto de' PP. della Compagnia di Gesù.

§. I.

Che niente essa agli Ecclesiastici per lo acquisto de' beni la supplica, e molto meno il rescritto, che a quella non deferisce.

Trovandosi nell' anno 1712. l' Agustissima Padrona Reggente, e Governadrice per lo Signore Imperadore in Barcellona, pensarono gli ottimati di questo pubblico ricorrere dalla medesima, per porre freno agli acquisti degli Ecclesiastici, e per far che i medesimi soggiaceessero per li beni posseduti a' pesi, come soggiacciono i laici, e la supplicarono che ordinato avesse; *Per quella somma autorità (parole della supplica) che Iddio l' ha concessa, con obbligazione d' impiegarla in pro de' suoi sudditi, rimanga servita di ordinare: Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel regno di Napoli la suddetta Pramm. 3. sotto il tit. de Cler. & Diac. selv. rimosse tutte le pratiche in contrario con tanto detrimento delle povere università introdotte, e per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possono i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà vostra senza dispensa del Collaterale, con le condizioni, che appunto nello stato di Milano si osservano, e che se per avventura o per legato, o per altra qualunque via scade qualche stabile a sì fatte persone, debbano venderlo fra un' anno passato, in quel tempo debba venderli sub hasta, o ex officio Judicis, o ad istanza di qualunque del popolo, e consignarsi ad esse il prezzo; in somma non possano acquistare beni stabili, nec directe, nec indirecte, cioè per se stessi, nè per mezzo di altre persone.*

Queste domande su di tre motivi, che si rappresentarono, furono esse appoggiate. Primieramente dissero, che le università si fareb-

sarebbero rendute del tutto inabili al pagamento de' fiscali, e degli altri pesi, a' quali soggiacciono, e ciò perchè di continuo gli Ecclesiastici procurano accrescere il lor patrimonio colle compere de' beni stabili, e specialmente de' terreni destinati alla cultura, i quali passando da' laici soggetti a' pagamenti, che contribuiscono alle loro università, negli Ecclesiastici, che sene pretendono esenti ed immuni, non ostante le leggi del regno, contenute nel codice delle prammatiche (a), si raddoppia il peso sopra i pochi, che rimangono in dominio de' laici medesimi, i quali per li continui acquisti fatti dagli Ecclesiastici posseggono la metà meno di que' beni, che già primà essi possedeano, ed avvanzandosi tutto giorno questo inconveniente si veggono sempre più inabilitate colla povertà de' laici le comunità del regno a soffrire gli ordinarij loro pesi.

Secondo dissero, che si sarebbero distrutte le famiglie più nobili del regno, le quali si considerano come il nerbo principale de' reami, e i laici cittadini spogliati degli stabili, si sarebbero ridotti ad un branco di contadini, ed artefici, per lo smoderato acquisto, che agli Ecclesiastici si permette.

Terzo asserirono, che i cittadini napoletani si sarebbero ridotti ad abitare ne' borghi della città, ad oggetto, che essendo questa piena di numerose Chiese, e monisterj, i quali a guisa di piccole cittadelle ingombrano quasi chè tutte le contrade della medesima, e pure ciò non ostante si lascia agli Ecclesiastici la facoltà di costringere i Napoletani a vendergli le loro case sotto lo specioso titolo, che siano necessarie per ampliar le Chiese, e i monisterj.

Questi mali, soggiunsero, in altre regioni di Europa essere stati riparati colle particolari loro leggi da' Principi di ciascuna nazione, ponendo argine a sì fatti acquisti, con vietare a' laici l'alienazioni degli stabili in persona degli Ecclesiastici sèza il permesso, ed autorità de' Principi stessi, o de' supremi loro magistrati, e se per retaggio, o altra disposizione si facesse luogo allo acquisto degli stabili in beneficio de' suddetti Ecclesiastici, fossero stati questi obbligati vendergli a' laici, adducendosi l'esempio

(a) *pragm. 3. de cler. & diacon. selo.*

plo di simili regj statuti, che si osservano in Portogallo, nella Valenza, nella Fiandra, nell'Inghilterra (prima però dell'eresia) nella Francia, nella Germania, e specialmente nella Sassonia, nello stato dell'inclita Repubblica di Venezia, in quello di Milano, e fin'anche già secoli addietro dissero, essersi così osservato in questo Regno per la costituzione dell'Imperator Federigo II.

Finalmente dimostrarono la giustizia di queste leggi, considerando su di qualunque bene stabile le tre spezie di dritto e di dominio, da' DD. riconosciute; cioè il privato, che s'appartiene a' particolari cittadini; quello chiamato di società, ovvero di contrattazione, che'l comune riguarda; e'l terzo appellato di autorità, il quale al Principe si attiene; ed asserendo, che quest'ultimo è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, e che'l secondo al primo deve anteporsi; conchiusero, che se si può da chi possiede il dominio privato stabilire, che i suoi beni non escano da un determinato ceto di persone, in guisa che ne rimangano escluse l'ecclesiastiche, possono maggiormente fare il medesimo i possessori degli altri due dominj senza controversia più eccellente, ordinando, che gli stabili non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe sono sottoposte, e alla contribuzione de' pesi del comune sono obbligate.

Ecco il contesto della supplica della fedelissima città di Napoli. Ma alle sue domande nel riscontro di tali ragioni, ed esempi di altre simili leggi, rispose la Maestà dell'Imperadrice, rimettendo l'affare al Vicerè del Regno Conte Carlo Borromeo, che in quel tempo governava, con ordinargli: *Que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camera, me informéis con lo que se os ofregiere, y paregiere, sobre todo lo que en el preinserto memorial expresan essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval intelligencia de todo, pueda yo tomar la resolución que balance por mas justa, y conveniente.*

Or di qual forza siano e le ragioni addotte, e gli esempi allegati, e se gl'inconvenienti sian tali, che possano indurre la saggia, ed alta mente dell'Augustissimo Padrone a condescendere alla domanda, che nella supplica si concepisce con ordinar legge, con cui si proibisca l'acquisto de' beni agli Ecclesiastici, e se una s'fat-

fatta legge possa, o nò contro de' medesimi ordinarsi, e se sia contraria alla libertà di quelli, non è già nostro pensiero, nè pure accennarlo non che discuterlo, ed esaminarlo. Cura sarà questa di que' savi, e prudenti Senatori del supremo, e venerando magistrato, che dovranno informarlo, e consigliarlo su'l tenore dell'esposto; perciocchè quando sia mai, che non ostanti le cose da noi, rispondendo all'Avversario, ne' due precedenti capitoli addotte, stimassero doverli la legge stabilire, e che 'l Padrone la stabilisse, non refterà agli Ecclesiastici di che querelarsi contra la provvidenza d'un Principe cotanto giusto, e pio, che l'ha promulgata, e solamente dir potranno con S. Girolamo: *De lege non conquerimur, sed cur meruimus banc legem*, come avvertì a questo proposito il famoso Pietro Pekia (a).

Sentiamo dirci però, che non sarebbe nuova questa legge nel Regno, come fu nuova a' tempi di S. Girolamo quella dell'Imperador Valentiniano; imperocchè fin dal tempo di Federigo II. fu promulgata la costituzione, di cui, e di altre simili leggi in altri domini ordinate, come sopra accennammo, l'autore del memoriale fa menzione; per modo che non si tratta oggi d'indurre un diverso costume in questo Regno, ma di ristabilire l'antico, andato già col correr degli anni in disuso.

E quì ci facciam lecito, contra lo stabilimento fatto in questo capitolo cioè di esaminar, se nello stato presente, in cui credevamo non esservi legge alcuna, che proibisse agli Ecclesiastici l'acquisto de' beni temporali, fosse loro di ostacolo la supplica della fedelissima Città, e il rescritto imperiale per lo acquisto suddetto, di venire all'esame di questa costituzione, di cui l'autore di detta supplica fa parola, tacendo le altre leggi, che l'abolirono, sicchè non il disuso, ma l'autorità regia de' serenissimi passati Re l'ha corretta.

Nel codice delle nostre costituzioni (b) compilate da Pietro delle Vigne, che fu segretario dell'Imperador Federigo II. si trova già inserita la costituzione, che comincia: *Prædecessorum no-*
stro.

(a) *De amortizant. bonor. cap. 6. num. 4.*

(b) *lib. 3. tit. 29.*

Arorum, sotto il titolo De rebus stabilibus ecclesiasticis non alienandis, il di cui tenore è quello, che qui si trascrive: Prædecessorum nostrorum veterum Principum constitutionem, quam antiqua turbatio præteriti temporis antiquarat (nova provisione) novantes, edicimus, quod nulli subjectorum nostrorum clerico, vel laico liceat domibus templi, vel hospitalis, seu cuilibet alio loco religioso, de quo nostræ curiæ servitium minimè debeat, possessiones hereditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, seu aliquo donationis modo, nisi ex equali causa permutationis transferre. Ceterum si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis heredem instituerint, vel aliquid sibi legaverint, tunc domus, quæ institutionem, vel legatum accepit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare: quod si ultra annum facere prædicta distulerit, possessiones ipsas post anni lapsum fisci nostri juribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus, quantumcumque preciosis, relinquendi prædictis domibus, & aliis religiosis locis, concedimus omnibus liberam facultatem.

Questa costituzione per le sopraddotte parole, non può più chiaramente determinare, che a nessuno de' sudditi dell' Imperadore suddetto, o chericco, o laico ch'è fosse, dovesse esser lecito alle Chiese, agli Ospedali, o a qualunque altro luogo religioso, da cui non si dovesse contribuzione alla sua curia, vendere, o donare tra vivi i poderi patrimoniali, o ereditarij, ma solamente fosse permesso per via di permutazione trasferirgli, e se in ultima volontà, o per testamento, o per legato si lasciassero, fossero tenute le Chiese, gli Ospedali, e gli altri più luoghi eredi, o legatarj vendere, o affittare fra lo spazio di un' anno i beni stabili, o a i più prossimi del defunto, o a qualunque altro estraneo, altrimenti si fossero al fisco incorporati dopo il lasso del tempo.

Chiario è dunque 'l senso di questo testo, e sebbene noi equivocandolo, credevamo poterli intendere, che si fosse in esso trattato dell'alienazione di que' beni, ch' erano redditizj alla real Corte, parendoci anche, che come posta sotto quella rubbrica *de rebus stabilibus ecclesiasticis non alienandis*, intenderli poten-

do , che non doveffero i beni degli Ecclesiastici alienarsi, non bene la legge si uniformava col titolo; sicchè altro dovea esprimere di quel, che il contesto delle trascritte parole suonano , in guisa che il Reggente Carlo Tappia nel suo *jus Regni* (a) ebbe a dire: *Hujus constitutionis litera corrupte legitar, neque ex ejus contextu colligi potest, quod inde DD. sumere intendunt.* E nel sommario della medesima fu di questo sentimento, dicendo: *Bona stabilia subjecta censui curia, in ecclesiam transferri non possunt inter vivos &c.*

Nulla però di manco si conosce quanto bene si confaccia la costituzione col titolo , e quanto bene il titolo sia uniforme alla determinazione di quella; perciocchè nel titolo si accenna, che ivi si tratta de' beni da non alienarsi agli Ecclesiastici , ponendosi sostantivamente la parola *Ecclesiasticis* secondo la intelligenza del nostro Matteo di Affitto (b), che per togliere ogni equivoco di parole trascrisse la rubbrica: *de rebus stabilibus non alienandis ecclesiis*; e la costituzione assai bene spiega ciò , che nel titolo si esprime di non doversi i beni stabili alle case delle Chiese, degli Ospedali, ed altri luoghi pii vendere , o alienare, e le parole , *de quo nostra curia servitium minimè debeatur*, non si riferiscono a' beni, che poteano alienarsi , ma a' luoghi, in cui l'alienazione dovea farsi ; per modo che altro non resta, che indagare circa la mente di quel Principe, per quel che intese egli ordinare colla costituzione suddetta.

Ma chi meglio dello stesso autore poteva spiegare il senso della legge da lui profferita? Sono notissime dalle storie le gravi contese , che Federigo II. ebbe co' Romani Pontefici sino ad esserne colle pubbliche censure interdetto ; e sa ognuno , per le storie medesime quanto fu facile a togliere alle Chiese i beni temporali . Si ridusse poi col Papa Gregorio IX. alla pace , che fu conchiusa con accordarsi varj capitoli , all' osservanza de' quali si obbligò , e specialmente alla restituzione de' beni suddetti. Questa pace non fu ne' suoi patti osservata , donde il Pontefice pre-

(a) *de jure regni lib. 1. tit. 2. de sacros. eccles. super constitut. Prædecessorum nostrorum.*

(b) *Comm. in d. constitut. Prædecessorum lib. 3. tit. 29.*

prese motivo di ammonirlo per mezzo di quattro suoi legati, che furono i Vescovi di Wirtzburg, di Wormes, di Vercelli, e di Parma, sopra quattordici capi, che non avea egli adempiuti. Ricevè l'Imperadore i legati pontifizj, e congregati alcuni altri Vescovi, ed Abbati con alquanti frati dell'ordine di s. Domenico, replicò a ciascuno de' capi suddetti, nel secondo de' quali si querelava Papa Gregorio: *Templarii, & Hospitalarii bonis mobilibus, & immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis, non sunt integre restituti . . . A Templariis, & Hospitalariis*, rispose l'Imperadore, *verum est, quod per judicium, & per antiquam constitutionem regni Sicilia revocata sunt feudalia, & burgensatica* (o come legge la postilla) *alodia, qua habuerant per concessionem in vasorum regni, quibus equos, arma, viualia, & vinum, & omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant Imperatorem, & Imperatori tunc regi pupillo, & destituto omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia dimissa sunt eis, qualitercumque ea adquisierunt, & tenuerunt ante mortem Regis Wilhelmi II. seu de quibus haberent concessionem alicujus antecessorū suorum. Nonnulla vero burgensatica (viene al nostro particolare) qua emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiqua constitutionis Regni Sicilia, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgensaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, sept. manam, & dies aliis burgensibus secularibus vendere, & concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis & perpetuo burgensatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter regiones mundi sibi habilis reputarent) emerent & acquirerent. Et hac eadem constitutio obtinet ultra mare (a).*

Lo stesso Imperadore adunque dopo aver parlato de' fendi, e degli allodj, nel rispondere al carico di non aver egli restituiti a' Templarij i loro beni, parla, e si disgrava dell'inosservata restituzione de' burgensatici, riassumendo il tenore della sua costituzione, ben dimostra quali stabili avea egli nella proibizione com-

(a) vid. Goldast. tom. 2. pag. 79. edit. Francof. an. 1643.

compresi senza eccettuarne qualità veruna. Notisi però la ragione, per cui la costituzione dice egli che fu promulgata, cioè perchè altrimenti fra poco corso di tempo tutto il regno avrebbero gli Ecclesiastici comperato ed acquistato. Ragione che la speranza l' ha dimostrata vana, e di nessuna considerazione; perciocchè mai non avendo avuta esecuzione nel Regno una sì fatta legge, non si è contuttociò veduto verificare quello irreparabile inconveniente, che fra poco era per succedere, e si cercò colla medesima evitare, e pure fin' oggi più secoli ne sono trascorsi; per modo che il porre innanzi gli occhi ancor' ora questa stessa prossima futura disgrazia per gli eccessivi acquisti degli Ecclesiastici, è uno specioso pretesto, che non regge alla pruova.

E in questo vero senso intesa da' nostri comentatori, e altri nostri dottori la suddetta costituzione, mai non ne tennero conto alcuno, avendola considerata come ripugnante alla Chiesa, e come revocata da' successori serenissimi Re del nostro Regno. Andrea Isleria nella sua chiosa sopra le costituzioni, e Bartolommeo di Capua non si fan cadere in pensiero di mentovarla, e la tralasciano come se mai fosse stata nel volume delle nostre leggi inserita. Matteo di Afflitto ne' suoi comentì sopra le nostre costituzioni, se non tralasciolla, ne fa memoria (a), per avvertirci dicendo nella rubrica: *Hic non est aliqua glossa; nec Andreas facit mentionem de ista constitutione*, e nel comentario: *Hac constitutio nihil valet, quia Imperator non potuit contra libertatem ecclesie, & personarum ecclesiasticarum prohibere, quod non relinquatur res stabiles ecclesie inter viros, vel in ultima voluntate, ut in cap. noverit, & cap. gravem de sentent. excom.* E più sotto soggiugne: *Nolo hic servare ordinem meum in colligendis notabilibus, quia hac constitutio tota est correcta per capit. Regis Caroli II.*

E sebbene Carlo Tapia (b) avesse ripreso l' Afflitto circa la correzione, che il medesimo deduce dal capitolo del Re Carlo II. stimando, che la disposizione dello accennato capitolo sia concorde a quella della costituzione; non tappiamo però

(a) *loc. sup. citat.*

(b) *num. 2. loc. cit.*

però intendere come possano queste due leggi insieme concordare, qualora lo stesso Tapia soggiugne: *Et in quantum disponit (parla della costituzione) quod non possint in ecclesiam bona transferri nisi ex causa permutationis, & ut translata vendantur, alias confiscentur, non servatur, quia est contra libertatem ecclesiasticam, & sacros canones ut habetur in cap. 1. & cap. eos de immun. eccles. in 6.* perciocchè tolti questi due divieti dalla costituzione, per cui si rende, al sentir del medesimo, invalida, che altro resta di quella legge, che possa uniformarsi al capitolo di Carlo II?

In conferma di ciò, ci piace addurre l'autorità di un moderno erudito scrittore, che esattamente ha investigato l'origine, e il senso delle nostre leggi, qual'è il famoso Avvocato D. Gregorio Grimaldi degno figliuolo dell'eruditissimo D. Costantino, che per la somma sua letteratura ha meritato essere scelto per uno de' senatori del supremo Magistrato del S. C. Il suddetto autore nella sua storia delle leggi, e magistrati del regno di Napoli (a) parlando delle leggi dell'Imperator Federigo II. così e' ci riferisce, circa la costituzione di cui trattiamo: *In essa Federigo, fermo nella opinione, che il Principe potesse liberamente le alienazioni de' suoi vassalli vietare, qualora danno del pubblico ne avvenisse, espressamente proibì, che niun chierico, o laico, che fosse potesse lasciare, donare, o vendere alle Chiese, Ospedali, ed altri luoghi religiosi i suoi poderi ereditarij, o patrimoniali; purchè con contratto di permuta e' non seguisse, onde altrettanta roba da detti luoghi più si ricevesse: a' quali ingiunse espressamente, che in qualunque modo acquistassero robe stabili, le dovessero tra un'anno vendere, o fittare a' più prossimi de' defonti, o a' cittadini; altrimenti questo tempo scorso, s'intendessero al fisco decaduti. E diede Federigo solo all'e Chiese, e a' luoghi più la facoltà di potere a lor voglia ritenersi i beni mobili, benchè preziosi, che per eredità, o per altro contratto avessero acquistati. Questa costituzione non fu nè da Andrea d'Isernia, nè da niun degli antichi Giureconsulti comentata; poichè crederono, che il Principe non possa circa agli Ecclesiastici, e loro beni*

(a) tom. 2. lib. 5. num. 78. pag. 203.

beni disporre; e lo stesso Matteo d'Afflitto, che picciol somento vi fece, non lascia di dire nel principio: *Hac constitutio nihil valet . . . Fu di poi questa costituzione dal Re Carlo II. d'Angiò rievocata.*

Per questo dunque che niuna spiega, o diversa interpretazione poteva cadere sul tenore della costituzione suddetta, non fu mai quella osservata, anzi fu rievocata. Di questa rievocazione l'autore del memoriale non fa alcun motivo, contentandosi solamente afferire: *Ma questa costituzione non ha avuta la sua osservanza nel Regno predetto*, quasi ch'è l'inosservanza fosse proceduta più tosto da un disuso, che dall'abolizione, che ne fu fatta. La rievocazione, di cui finora si è parlato, l'ordinò il Re Carlo II. come Vicario del Re Carlo I. suo Padre tra le leggi, che pubblicò nell'assemblea de' Prelati, Conti, Baroni, ed altri regnicoli l'anno 1282. convocata nel piano di s. Martino, terra posta nella Calabria, come dissero Afflitto, ed altri (a), o nell'Apruzzo, come osservò il Reggente Moles (b), e stabilì tra le altre cose: *Item statuimus, quod possessiones, & res, quae non sunt aliis obligatae, possint a quibuscumque dari, vel obligari ecclesiis, dummodo eadem possessiones, vel res curia non tenentur in aliquo. Si vero talis obligatio fuerit, propter quam datio, vel legatio, vel donatio impediri non possit; tunc res, vel possessiones ipsae (praeiatis titulis) cum suo onere ad ecclesias transferantur.* (c) Dichiarò nelle trascritte parole quel Principe, che le possessioni, e i poderi, che non erano altrui obbligati, potessero da ciascuno darsi, ed obbligarsi all'Chiese, purchè non si trovassero onnosj alla Regia Corte; (e da ciò avviammo esser nato l'abbaglio del Tapia nel concordare la legge di Federigo con questa di Carlo, credendo, che quella proibisse le alienazioni solamente de' beni redditizj alla Regia corte, come in questa espressamente si legge determinato) ma qualora però, come si soggiugne nella seconda parte del riferito capitolo, l'obbligo fosse tale, che per lo medesimo non potesse impedirsi il darli, legarli, o do-

(a) *Affl. cum in cons. bonor. col. 1. lib. 3. De Nigris in com. ad capit. Carol. II.*

(b) *Moles decis. Reg. Cam. dec. 1.*

(c) *Cap. Reg. Carol. II. cap. 99.*

donargli, doveffero in tal caso per gli accennati titoli, con gli stessi pesi trasferirsi alle Chiese.

Grave contesa furse tra gli antichi comentatori, discettando di qua' pesi avesse parlato il Re Carlo; ma essendo cosa lontana dal nostro sistema, basterà riportarci a quel tanto, che ne scrisse il citato Grimaldi (a): *Grave ancora su di tal capitolo è stata la discettazione tra gli antichi comentatori; cioè di qua' pesi Carlo avesse inteso, e se tra essi annoverar si potessero le collette; e se queste doveffero considerarsi come peso personale, e non già come alla roba affisso; di modo tale che passando questa alla Chiesa, più non debba a tale obbligo soggiacere; nondimeno oggidì, qualora simili beni si trovano prima di donarsi da' secolari, registrati ne' catastri, passano agli Ecclesiastici con gli stessi pesi, che da quelli pagavansi ne' casi, che qui di sopra accennammo; e circa la pratica ci rimettiamo a quel, che ne riferì nell'anno 1571. il Cardinal di Granvela al Re Filippo II. che ne volle essere informato su le doglianze, che ne le furon fatte dal Cardinale Alessandrino Legato del santo Pontefice Pio V. e alla consulta fatta dalla Regia Camera nell'anno 1590. al Conte di Miranda sopra di un ricorso, che ne le fece il Nunzio di S.S. residente in Napoli, la quale consulta con la relazione suddetta si trovano raccolte in un manuscritto continente i trattati della corte di Roma col detto Re Filippo maneggiati dallo Alessandrino (b), e riferiti dal Reggente Donato Antonio de Marinis (c), e dal P. Giovanni Giovine della Compagnia di Gesù (d), che scrisse per lo collegio Teatino contro l'università di Bochiano.*

Quello però, che a noi pare non doverci tralasciare, si è, che potrebbe taluno vanamente dire, che'l Re Carlo non avendo fatta veruna menzione della legge di Federigo, non possa desumerfi di averla voluta rievocare; ma sempre rievocata dee dirsi tacitamente, se non espressamente, qua-

Z

lora

(a) d. lib. 11. nu. 12. pag. 370. n. 2.

(b) pener me tom. 3. juris diff. p. 71.

(c) in arrest. reg. cam. arrest. 720. de die 15. Jan. 1661.

(d) Inter alleg. de Marra. alleg. 76. tom. 3.

lora il pio Redispose in contrario di quella, non potendo due contrarie leggi essere nel loro vigore, e nella loro osservanza, come dopo Bartolo (a) han conchiuso comunemente i DD. riferiti dal Reggente Francesco Antonio de Ponte (b) nella identificazione del nostro caso. Avea prima detto questo autore, scrivendo per la validità delle censure comminate dal Pontefice Paolo IV. contro a' Veneziani, che non bene si erano regolati in abbracciar la costituzione di Fedesigo, e non già la legge di Carlo che avea quella rievocata, ed abolita. E parlando del capitolo suddetto: *Et est verum, dice, quod adest predictum capitulum Caroli II. inter capitula Regni impressum sub titulo de privilegiis, & immunitate ecclesiarum, ubi Neapodanus notat, quod ecclesiis possunt libere immobilia dari, donari, vel adferri. Et licet non fiat in capitulo Caroli II. expresse mentio legis Imperatoris Friderici, tamen cum sua constitutio sit illi contraria, propterea bene dixit Afflictus intelligi per capitulum predictum revocatam esse communem conclusionem Bartoli.* Come correttivo della costituzione fu il capitolo di Carlo ricevuto così da' DD. regnicoli, come dagli esteri. De' regnicoli basterà addurne, oltre i già detti, l'autorità del Reggente Serafino Biscardi, la di cui venerata memoria vive, e viverà ne' posteri per la di lui dottrina, e scelta erudizione, di cui fu fornito, il quale nel suo responso fiscale de' quindennj da pagarsi per li feudi posseduti dalle Chiese, così della costituzione parlò (c): *Has leges, quo vulgo amortizationis appellatae sunt, utpote contra libertatem ecclesiae latae improbarunt inter alios duo romani scriptores, quod & nos verum putamus, potissimum quia amortizationis legem, quam invexerat Fridericus, Carolus II. abrogavit capitalem statuimus;* e degli esteri, quella di Pecchia (d), che ci lasciò scritto: *Certe constitutiones rerum immobilium acquisitionem avertentes defendi posse non videntur... forsitan hac est*

CAU-

(a) in laudes populi num. 29. D. de iust. & iur.

(b) Jur. resp. super cons. Venet. pag. 104. edit. Rom. 1607.

(c) Jur. resp. pro fisc. de feud. per mon. mort. poss. pag. 15.

(d) de amortizat. cap. 6.

causa, quod Carolus II. Sicilia Rex similem legem revocavit, satisque esse arbitratus est, si bona immobilia cum onere suo ad ecclesiam transirent.

Ma la derogazione della legge di Federigo a noi pare, se non erriamo, perchè niuno de' DD. lo ha ancora avvertito, che già prima si fosse dal Re Carlo I. di Angiò indotta, allorchè ordinò tra' suoi capitoli (a): *Univerfis ecclesiis Regni nostri, quae hactenus oppressae fuerunt per implicantes* (o come legge GianAntonio de Nigris (b) *per imperantes*, o come corregge il Tapia (c) *per implicationes, & nequitiam tyrannorum, ut plenarie restituantur debita, jurisdictiones solita, & libertates, nec etiam eorum inquietentur iuribus, aut turbentur*: imperocchè il contesto di questa legge ben lo dichiara, quando tratta di restituire alle Chiese del Regno quella libertà, che i Re predecessori avevano tolta, sapendosi quanto Federigo, Corrado, e Manfredi, le avessero oppresse. Se dunque la costituzione di Federigo, che proibì gli acquisti de' beni alle Chiese, fu contraria alla libertà ecclesiastica, concessuta alla Chiesa dalle leggi civili, e canoniche; e se nella libertà la ripose il Re Carlo per l'oppressione, che avea patite *per imperantes, & nequitiam tyrannorum*, come non dee dirsi, che 'l Re Carlo I. fu quello, che abolendo gli attentati de' Re predecessori, ristabilì le Chiese nel loro dritto, e nelle loro ragioni, e perciò chiudendo questo capitolo Pietro Piccolo antico comentatore, lasciò egli scritto: *Istud capitulum non fuit necessarium, quia iura communia hoc voluerunt, ut in l. privilegia & authen. Cassa C. de sacr. eccles.* Ma non avvertì il savio Scrittore, che quel, che per legge comune era stato alle Chiese dalla pietà degl' Imperadori concesso, per legge municipale del Regno da Federigo colla costituzione suddetta era stato tolto. Anzi non sappiamo comprendere come non debba dirsi corretta, ed abolita dal suddetto Carlo I. la costituzione di Federigo, se fu egli con questa legge investito del Regno da Clemente IV. con sua bolla dell' anno 1265. rapporta-

Z 2

taci

(a) *Capitul. Regni. Regis Caroli I. cap. 18. de restit. eccles. lib.*

(b) *in d. capit.*

(c) *de jur. Reg. rubr. 2. lib. 1.*

taci in accordo dal Summonte (a), in cui si leggono le seguenti parole: *Quod ecclesiis regni restituantur omnia ablata. Quod omnes ecclesia, & eorum prelati, & rectores gaudeant ecclesiastica libertate*, dal Chioccarelli (b), dal Rainaldo (c), e dal Paggi nella vita del suddetto Clemente (d), dicendo: *Et cum revocatione omnium constitutionum per Fridericum, Conradum, atque Manfredum, & alios quoscumque factarum contra ecclesiasticam libertatem.*

Ritornando al cap. del Re Carlo II. in virtù del quale espressamente si permettono quegli acquisti, che da Federigo furon vietati, non è da tralasciarsi, che fu il medesimo con tutti gli altri, che nel piano di S. Martino si pubblicarono da quel Principe, confermato dal Pontefice Onorio IV. con sua bolla spedita nel mese di Ottobre dell'anno 1281. che fu il primo anno del suo pontificato, e nella medesima bolla s'inserirono. Questa bolla, il di cui originale si conserva nello archivio de' PP. Cassinensi della Città della Cava, fu raccolta da Bartolommeo Chioccarelli (e), e si riferisce dal Reggente de Ponte (f); anzi dal Re Ferdinando di Aragona fu da parola in parola inserita nella sua pramatica promulgata a 25. Maggio dell'anno 1469. (g).

Fu detta bolla da Papa Onorio concepita in forma di legge generale, di suo moto proprio, ed ordinò la perpetua osservanza di quelle leggi, che dal Re Carlo II. si erano stabilite a favore delle Chiese, ed eccone il suo tenore: *Honorius episcopus dilectus filius Carolus clara memoria Caroli Regis Sicilia primogenitus tunc princeps salernitanus, & ejusdem regis in Regno Sicilia vicarius generalis, tamquam vir catholicus, de genere ortus christianissimo, devotus ad Deum, & ipse ecclesias mentem gerens, ejusdem generis vestigia imitatus pro bono statu ecclesiarum Regni pradii, & ad conservationem jurium eandem, inter cetera, licet sub alio forsan verborum themate, dicitur*

(a) Stor. di Nap. lib. 2. tom. 2.

(b) tom. 1. jurisd. de invest. regn.

(c) an. 1265.

(d) Vis. Clem. IV. m. 7.

(e) Jurisd. lib. 1. tom. 1.

(f) Jur. resp. super censur. Venet. pag. 105.

(g) Pragm. 2. de cleric. seu diaconis select.

aitur statuisse, & mandasse inviolabiliter observari, quod, &c. equi si trascrivono i capitoli del Re, dopo de' quali si soggiugne: *Itaque cum fratribus nostris deliberatione habita, promissa in favorem ecclesiarum Dei, & ministrorum ejus adtendentes, inducta, de ipsorum fratrum consilio, & adsensu, ac plenitudine potestatis, ea firmiter, perpetuo robur statim obtinere, ipsaque precipimus perpetuis temporibus inviolabiliter observari: decernimus ergo, nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis, atque decreti infringere, vel ei casu temerario contraire.* Dal che deduce il citato Francesco de Ponte (a), che la determinazione di Papa Onorio intendere si debba promulgata per tutte le Chiese della cristiana Repubblica a guisa della costituzione fatta da Papa Alessandro IV. per la immunità delle Chiese di alcuni particolari luoghi della Francia, che fu compresa nel corpo del jus canonico (b), perchè generalmente fu concepita, ancorchè il caso particolare nel avesse dato motivo di pubblicarla (c).

Il Re Ferdinando poi autorizzò non tanto i capitoli del Re Carlo, che la bolla di Onorio, inserendone l'intero suo tenore nella suddetta pramatica, con cui ne incaricò l'osservanza; e rispetto al capitolo, di cui trattiamo, il Reggente Scipione Rovito (d) ne' comentarij delle nostre pramatiche avvertì colle seguenti parole: *Et dum in §. 8. incip. Item quod res, permittitur, quod res, & possessiones, quae non sunt in aliquo curia, vel aliis obligatae, possunt donari, & legari ecclesiis, obligatae vero transseant cum onere suo. Est notandum, quod per hunc §. corrigitur constitutio praedecessorum nostrorum, per quam id omnino prohibebatur: nec possunt cogi ad distrabendum, & alienandum laicis, vel ponendum extra manum suam.*

Or perchè dall' autore del memoriale presentato a S. M. a nome della fedelissima città, queste leggi si son taciute? E perchè il dottissimo Avversario nella sua allegazione affaticandosi nel cammino

- (a) d. respons. pag. 106. & 107.
- (b) cap. 1. de immuni. eccles. ca. 6.
- (c) Gl. f. & DD. in d. cap. 1.
- (d) in d. p. 45. a num. 21. & 22.

mino di tanti secoli per rinvenire argomenti, ed esempi, non l'ha fatto poi carico alcuno di questi statuti, che dovea averli per le mani, e sotto i propri occhi? Se vale ad indagarne la ragione, quella a nostro credere dovrebbe essere, che nel discernimento di tali cose avrebbero essi fatto conoscere, che non già si riduceva l'affare a rinnovare un'antica legge, che già fu nel Regno stabilita, ma a rivocharne tante altre, che nel Regno medesimo con pontificia, e regia autorità reiteratamente han dato agli Ecclesiastici il permesso degli acquisti de' beni, per restituirgli in quella libertà che fuor di dovere gli era stata tolta. E se la costituzione di Federigo una volta non fu reputata buona, ancorchè se gli fosse dato lo specioso colore di aver fra poco a passare in mani morte quasi che il Regno tutto, come rispose Federigo medesimo a Papa Gregorio IX; molto men buona di presente si farebbe considerata da un giusto, e religioso Principe, com'è il nostro, nel dover togliere con nuova legge agli Ecclesiastici sotto quello stesso timore, che la speranza di più secoli l'ha palesato vano un dritto, che così legittimamente loro compete, e in virtù di particolari leggi di questo Regno han sempre posseduto.

E chiamiamo tali queste leggi, perchè egli è certo, che i due suddetti Re Carlo I. e II. le pubblicarono di accordo colla sede Romana, e avean promesso, come dicemmo, di restituire alla Chiesa quelle ragioni, di cui era stata privata, e si raccoglie altresì dall'altra bolla dello stesso Pontefice Onorio IV. (a), che parlando delle collette l'accennò Goffredo di Gaeta (b). Quindi il Reggente Serafino Biscardi (c) dopo aver detto, che le leggi dell'amortizzazione come contrarie alla libertà ecclesiastica sono riprovate (il che da lui si teneva per vero, specialmente perchè la costituzione di Federigo fu da Carlo rivocata, come sopra rapportammo) soggiugne poi: *Verum licet*
pie-

(a) *perus Chiacavell. jurisdictional. fo. 1.*

(b) *super rit. reg. cam. in rubric. juvatur. in litteris num. 24. seq.*

(c) *in d. fiscal. respons. de send. per man. mort. poss.*

pietate nostrorum Principum huiusmodi leges sublatae sunt, alia remedia relicta sunt, quibus, & libertati ecclesiasticae, & indemnitati domini directi consultum est: Pluribus autem modis huic praeiudicio esse occurrendum tradiderunt interpretes. E pure è sommamente da notarsi, che scrivendo a pro del real patrimonio, per quella spezie di beni, su de' quali il Principe ritiene il diretto dominio, e come di sua roba propria può disporre, anche proibendo l'acquisto a' luoghi pii (a) non ardì egli ricorrere alla legge dell'amortizzazione contraria alla libertà ecclesiastica; ma si valse di que' rimedj, che la pietà de' serenissimi Re del Regno aveva rinvenuti per riparare al proprio pregiudizio, e non ledere, e violare il dritto della libertà ecclesiastica.

Quindi poco, o nulla giovano gli esempi di simili leggi, che negli altri Principati, e domini si trovano pubblicate, e sono tuttavia nel loro vigore, e nella loro osservanza: perciocchè quando non vi concorrono le stesse circostanze, non si dee prender mai norma, nè regola da' fatti altrui: *Non est in solo exemplo iudicandum, nisi de causa legitima constet*, scrisse a questo proposito il Reggente Valenzuola (b). In qual dominio, o in qual Principato vi sono leggi così particolari, che permettano gli acquisti de' beni agli Ecclesiastici, precisa qualunque altra legge, che loro li vietasse? o quali altri Principi, per non violare la libertà ecclesiastica, e rimediare gli inconvenienti de' sudditi, han date tante altre provvidenze quante nel Regno si osservano? E pure ci pare sconvenevole, che in una materia di non piccol risseffo si debbiano additare gli esempi di que' Principi, che le leggi contrarie han promulgate, e non più tosto di que' che le hanno abolite, come di un Basilio Porforegeneta che abolì la legge di Foca, di un Teodosio, che corresse se stesso per la legge delle Diaconesse, delle quali abbiamo già di sopra fatta bastante menzione, di un Ferdinando di Castiglia, che

ri-
vivo

(a) Greg. Lopez l. 55. tit. 6. part. 1. vers. el Rey. Sandoz confil. moral. lib. 2. cap. 4. dubit. 57. num. 9. Revit. com. in prag. 2. de cleris. seu diacon. salont. num. 22. in fin.

(b) in respons. contra Venet. part. 3. num. 200. & 201.

rivocò quella ordinata nella real villa di Madrid, e pubblicata nell'anno 1227. contro del monistero di s. Domenico di donne monache (a) della Repubblica di Genua, che facendo ricercar tra' suoi statuti, se legge vi fosse pregiudiziale alla libertà ecclesiastica, annullò quelle antiche costituzioni, che simili cose ordinarono (b), de' piissimi nostri Re, che cotanto religiosamente le leggi de' due Carli hanno mantenute: ma *Quid moror exemplis, quorum me turba fatigat*, quando il nostro Monarca usando quella pietà, che è sua propria in nulla dissimile da' predecessori Monarchi di questo Regno, e tutto cōforme a' suoi augusti progenitori di altro esempio non ha bisogno, che de' veri figliuoli della Chiesa, di cui è egli primogenito per difendere la sua madre: *Quid enim honorificentius, quam ut Imperator ecclesia filius esse dicatur...* *Bonus enim Imperator quarit auxilium ecclesia, non refutat* (c).

Ma veniamo al diciferamento degli esempi contrarij allegati nel memoriale. L' esempio, che si adducce della legge di Portogallo colla testimonianza di Lodovico Molina nel suo trattato *de justitia, & jure*, crediamo, che l' autore del memoriale non l' abbia riconosciuto appresso il citato dottore, contentandosi solamente di additare il trattato secondo, che distinto in più, e più disputazioni, alcuna non ce ne dimostra, donde egli l' ha tratto. Troviamo però, che il Molina da noi con somma diligenza osservato parla ne' terminini, che i beni non possono passare in mano degli Ecclesiastici, se non se con que' pesi, a' quali sono soggetti secondo le leggi del Regno di Portogallo (d), per modo che con ispezial privilegio contenuto nelle medesime (e) era stato bisogno farne alcune Chiese esenti, ed eccone le sue parole (f): *Quia ergo in Lusitania tribus sum ex quibusdam agris, quod jugada vocant, reale est, merriso*

(a) *P. Ferdin. de Castilla in chron. s. Dominic. par. 1. cap. 42.*

(b) *Reg. de Pens. jur. resp. super cons. Vener. pag. 113.*

(c) *cap. cono. mor. 23. quest. 5.*

(d) *lib. 2. ordinam. tit. 4. §. antequam.*

(e) *d. lib. 2. ordinam. tit. 16. §. 8. & seq. & §. 26.*

(f) *Molin. de justit. & jur. tract. 2. disput. 456. in fin. vers. quia ergo.*

rito necessarium fuit privilegium regium ecclesiis, & aliquibus aliis, ut illud non solverent. Quousque autem ratione illius privilegii non sit solvendum, sive ecclesia utile, & directum dominium habeant, sive solum utile, & quando solvendum sit habetur lib. 2. ordi.

Nè altrimenti ci attesta Alvaro Valasco (a), il quale avendo prima detto: *Quinto trahitur superior resolutio etiam ad clericos, & ecclesias; quapropter si ad ecclesiam res tributaria aut onerata onere regali devenerit per viam emphiteusis aut alias, absque dubio tenebitur ad illud tributum rei, soggiugne: Unde jure regni fuit necessum specialiter aliquas ecclesias eximi a tributo jugationis regali, & etiam clericos, nam alioqui non data exemptione tenerentur ad illud tributum, quia regale.* Anzi perchè Bartolo (b) troppo largamente insegnò questa cautela, come profitevole, di soggettare i beni della Chiesa a' tributi, e alle collette dicendo: *quocirca laudat Bartolus Perusinus Embiensis, qui cum viderent suorum agrorum pradia ab ecclesiis plus nimio occupari, statuerant, ne omnia pradia essent tributaria, & subiecta collectis, ut sic ad ecclesias transirent cum causa, & onere tributi, & collectarum, & inquit Bartolus, eos jure fecisse; riprova nientedimanco la sentenza del medesimo, come dannata così dal dritto civile, che dal canonico, e riggettate dal sentimento comunede' DD. i quali han voluto non potersi fare statuto veruno in frode della Chiesa, e si restringe a difenderla per que' tributi solamente, che sono imposti dalla suprema autorità del Principe in sovvenzione del pubblico bisogno dello stato, e non già in odio delle Chiese: Plane ejus sententiam poss. defendi, quod talia onera regalia fuerint generaliter indicta a Rege, vel Imperatore, aut habente alias potestatem indicendi, item cum sine fraude, & odio ecclesiarum fieret ad subveniendum necessitatibus regalis corona.*

Se è vero dunque, che nel Regno di Portogallo vi sia la legge, che

A a

vieta

(a) Val. ff. de jure Expb. quæst. 17. num. 7.

(b) in l. placet in lectur. num. 4. & 5. C. de sacrosan. eccl.

vieta gli acquisti de' beni stabili agli Ecclesiastici, è anche vero, che a' medesimi se gli permettono dalla legge stessa con che i beni passino nelle loro mani con que' pesi, che da' laici si posseggono; non può questo esempio alterare lo statuto del Re Carlo II. di Angiò, con cui dispose, che potessero i nostri Ecclesiastici acquistare, purchè però i beni non fossero alla corte regia onnosj., e che trovandosi ad altri obbligati, ed essendo l'obbligo tale, che non impedisce il darli, donargli, o legarli, si trasferissero colli pesi stessi, a' quali si trovano soggetti. E pure gli autori portoghesi non han lasciato esaminare, se un sì fatto statuto sia contrario alla libertà ecclesiastica, come si raccoglie dal citato Valasco.

Data però per vera assolutamente la legge dell' ammortizzazione senza il permesso di potere acquistare i beni col peso de' tributi, o altro, come è prescritto nel Regno di Portogallo; Di essa parlando Emmanuele Rodriguez (a), e conoscendola esorbitante, e dal dritto, e dalla ragione lontana, *ego in hac difficultate*, disse, *nescio quo me vertam*; ma cercò approvarla su'l motivo di creder' egli, che i Re di quel Regno nel costituirli si fossero prima consigliati co' legisti, e teologi circa la giustizia della medesima: *Primo video*, così segue a dire, *ordinationem lusitanam auctoritate christianorum regum executioni mandatam, prout in ea ordinatione continetur; quibus pro summo erga ecclesiasticos, & regulares amore, maximum obsequium prestare debemus, credentes, ipsos de iustitia huius constitutionis praestantissimos in utroque jure, & in theologia consuluisse viros*. Poteva nondimeno altra miglior ragione addurre, ch'è quella, che nasce dallo spezial dritto, che i Re delle Spagne tengono su de' beni di que' regni.

Questo dritto quanto rende a nostro credere giustificata la legge, tanto la rende lontana dall' imitazione, se la stessa legittima causa non vi concorre; e quindi nè pure l' autore del memoriale potrà far forza su l' esempio, che adduce della legge del Re-

(a) *quasi. regul. 20. 1. quasi. 66. art. 4. ordin. Reg. Lusitan. lib. 2. tit. 16. 15.*

Regno di Valenza, e di Aragona riferita da Pietro Belluga (a), della di cui testimonianza si vale; imperocchè questo autore spiega bene per qual ragione i Re delle Spagne una sì fatta legge promulgarono, ed eccone le sue parole (b): *Et hac amortisatio, id est, in manum mortuam translatio ab ipsa lege fororum introducta est, quoniam Princeps bona fide Realenco afficiendo, onere regali sibi reservavit, ut possit donari ecclesiis, ut in foro fin. de jurisdic. omni. judic., ergo & donanti consentire..... qui consensus, vel licentia vulgo amortisatio appellatur, & operatur, ut pactum, ut supra pluries diximus..... Et sic bonis adfectis a principio per dominum omnium ipsa acquisitione; NAM REX ARAGONUM, ac ceteri REGES HISPANIÆ a manibus inimicorum regna sua eruerunt... & sic dominium adquisivit PLENO JURE, & POSSESSIONE, e più chiaramente altrove lo stesso Belluga ripete (c): *Et sic jure etiam dixit dominus Rex Jacobus, quod omnia a principio sua fuerunt in vero, & totali dominio ex ipsa belli acquisitione, & sic ex jure gentium, de justitia & jure merito, Rex in traditione sua rei, illam potuit legem afficere, & conditionem apponere, ut bona de Realenco ad quemcumque transcant, etiam ad clericum, subeant onera regalia, e vicinalia, & quod in manum mortuam, scilicet in ecclesia non possunt transire sine Principis jussu, & licentia, quasi a principio bonis adfectis ipsi legi Regni. E meglio lo dichiara, dopo aver mossa la quistione (d) se'l divieto fatto a' monisterj di non potere acquistare i beni senza il regio permesso, sia contra la libertà ecclesiastica: Sed de jure fororum hujus Regni, soggiugne (e), latius patet potestas Principis in statuendo, quod bona de Realenco non possint pervenire ex successione ex testamento, vel ab intestato in monachum, vel monasterium. Et hoc ideo quia, ut est dictum, omnia bona de**

A 2 2

Rea-

- (a) *specul. princ. rubric. 14. de jur. amortisatio. cap. 1.*
- (b) *ibidem num. 6.*
- (c) *ibid. num. 31.*
- (d) *num. 34. & seq.*
- (e) *num. 38.*

Realenco fuerunt a principio Principis, & ipsa lege sunt bona adfecta a principio, quod in dominium ecclesie transire non possunt citra regiam licentiam, qua vulgo amortisatio appellatur, quam conditionem Princeps potuit apponere, & legem dicere, quemadmodum si omnimodam alienationem prohibuisset ipsam rem adficiendo, & obligando.

Or come può addurli in esempio la legge di Portogallo, e di Aragona, e degli altri Regni delle Spagne, per li beni soggetti alle regalie riserbate da que' Re sopra i beni da essi acquistati; se sopra di essi poteano apporre quella legge, che meglio loro piaceva, come riflette il Borrello nell'addizione al Belluga (a) ? In casu tamen, de quo heic agitur, dicendum est, quod quilibet in re sua est moderator, & arbiter, e lo contesta col paragone de' feudi: *ut idem videmus in Feudis*. Che ha che fare dunque quella legge di Portogallo con la legge, che si domanda ristabilirli nel Regno per tutti i beni, che la qualità suddetta non hanno, e sono di ragion privata, e a' privati compete l'arbitrio di disporne a loro voglia; e si domanda ristabilirli una legge, che già pubblicata, mai non ricevè la sua osservanza, e fu abolita da' Re Carlo I. e II. come sopra dicemmo; laonde discendendo a questo paragone il Reggente Valenzuela (b) ebbe egli a dire: *Nec possunt iuvare dicti Veneti eo, quod jus amortisationis certis modis, & forma catholicis Aragonia Regibus competat; siquidem in eis sunt speciales cause favoris, & gratia, ac adprobationis apostolica sedis. Siquidem cum terra Aragonia in Maurorum esset ditione, suis propriis viribus Aragonii Reges debellarunt, & suo speciali subjecerunt dominio.... Quare non est mirandum, si in erectione, & dotatione ecclesiarum, & locorum piorum, quanta de suis propriis bonis fecerunt, jura morticini sibi, & Regibus successoribus reservassent, qua ab immemorabili sint tempore observata; cum jura permittant pacta, conditiones, & gravamina imponi posse in traditione, quam quis facit sua*

(a) in d. cap. 1. num. 31. ver. ecclesiasticam libertatem.

(b) d. respons. contr. vene. part. 3. num. 202. ver. nec possunt.

sua rei ecclesia, aut pio loco... Ad quod respexere Pontifices summi Alexander II. Urbanus II. & Gregorius VII. concedenda Regibus Aragonia privilegia quoad decimas, & jus patronatus ecclesiarum in terris, quas ab injusta detentione Maurorum recuperabant.

N è da questi esempli si mosse l'Imperadore Carlo V. a pubblicare per la Fiandra una simile legge, come segue a dire l'autore del memoriale, proibendo agli Ecclesiastici, che potessero acquistare beni immobili in quel dominio; nè lo averla quel Principe di felice ricordanza pubblicata, può rendere oggi per lo caso presente esemplo alcuno. Non si mosse l'Imperadore dagli addotti esempli, perchè nella Fiandra questa legge era già stata promulgata, e dagli Ecclesiastici tollerata, e dissimulata da' Pötesfici. Guidone Conte di Fiandra nell'anno 1293. proibì con suo editto, che le cose immobili di qualunque natura, o condizione si fossero, non potessero ne' monisterj, ne' capitoli, o in qualunque corpo di mano morta per qualsivoglia titolo trasferirsi (a). Questa legge, che era ristretta solamente a' luoghi della Fiandra, il Duca Giovanni nell'anno 1312. l'estese anche per lo ducato del Brabante, e generalmente parlò delle persone ecclesiastiche (b). Succedè poi Filippo il Bello, e con sua costituzione de' 20. Settembre 1451. (c) vietò agli Ecclesiastici del Brabante, che potessero comprare beni immobili siti in quel Ducato, se non se sotto la condizione, che fosse lecito al venditore, o agli eredi suoi di poterli sempre redimere per un certo stabilito prezzo. Coll'esempio di queste leggi s'indusse l'Imperador Carlo V. a promulgare il suo editto de' 26. Aprile dell'anno 1515. (d) ordinando, che alcuno stabile, feudale, o allodiale, enfiteutico, o censuale vender non si potesse, nè in altro modo trasferirsi ne' monisterj, negli ospedali, ne' capitoli, ne' collegj, o in altre simili mani morte, senza il consenso del Principe, e del

CO₂

- (a) Anton. Anselm. in suo Tribonian. belgic. cap. 50 §. 6.
- (b) edict. firabanti lib. 2. tit. 1. cap. 1.
- (c) vol. edictor. lib. 2. tit. 3. cap. 4.
- (d) d. vol. lib. 2. tit. 1. cap. 17.

comune di quella città, nel cui dispetto i beni eran situati (a).

Non può rendere esempio la legge di Fiandra al caso presente, perchè non trattiamo di confermar quelle, che per lungo uso di secoli indotte, come nella Fiandra, e nel Brabante, sono state dagli ordini degli Ecclesiastici tollerate, e da' Sommi Pontefici sofferte, e pazientate, sicchè l'approvazione, e'l consenso de' medesimi ne risultasse, come avvertì Guglielmo de Benedictis, trattando della legge di Francia (b): *Unde eo modo ex post religiosos vixisse, n' interruptio generalis non probatur, est verisimiliter presumendum, & contraria iura recepta non fuisse; qua & si recepta forent illis, memoria liter usum non fuit saltem universaliter, imo sic vivendo ecclesia statuit. Similiter Papa, & clerus totus, ut ex tanto tempore presumitur, sciens toleravit, quod sufficit ad peccatum evitandum... Nam Papa, qui super hoc potestatem privilegiandi, & disponendi, ac dispensandi habet, videtur populum gallicanum in hoc dispensasse.*

Qual consenso, tacito, o espresso per identificare un calo coll' altro, può mai allegarsi, se nel Regno la legge di Federigo mai non ebbe suo effetto; il Re Carlo rievocolla, e il Pontefice Onorio con sua bolla, confermando le leggi del Re, espressamente ordinò, che i beni nella forma da quello prescritta dagli Ecclesiastici si acquistassero, e questi sono mai sempre stati nel legittimo possesso, che la reggia, e pontificia legge ha loro permesso. Se somiglianza di caso, o identificazione di ragioni avesse conosciuto concorrervi l'Imperador Carlo V. non meno per la Fiandra l'avrebbe egli ordinata, che per questo Regno, perciocchè di quel Ducato, e del Regno era egli padrone, e alla felicità de' suoi popoli in tutto il vasto suo dominio con uguale cura, e studio invigilava. E pure nella Fiandra, perchè i Prelati di quelle provincie, gli Abati, e i superiori di que' moniste-

(a) lib. 1. tit. 14. art. 1.

(b) in cap. Raynuitius num. 138. & Valens. diff. resp. part. 3. num. 292. ver. & ultra.

nisterj, e di tutto lo stato ecclesiastico di que' luoghi fecero ricorso allo stesso Imperador Carlo V. esponendoli, che la sua costituzione da que' popoli si era ottenuta surrettiziamente senza essere stati essi intesi, ed ottennero da quel savio Principe un rescritto, che si fossero le parti intese innanzi a' commessarj deputati, e frattanto l'esecuzione del suo editto si fosse sospesa, come dalle reali lettere spedite a 26. Aprile dell'anno 1616. (a), benchè poi, perchè trascurarono gli Ecclesiastici di proseguire la loro domanda, credendo di trovarsi in buono stato per la sospensione dell' editto, per mezzo della quale si vedean rimessi nella libertà degli acquisti meglio che prima la godeano; fu la sospensione revocata ad istanza del fisco con altro editto de' 19. Ottobre dell' anno 1620. (b). Con tutto ciò si fecero alcuni concordati, come furono quelli tra il Vescovo di Liegi, e l'Imperador Carlo V. stabiliti in Marzo del 1541. (c), non ostante che pubblicatosi in quelle regioni il sacrosanto Concilio di Trento, si fossero protestati que' magistrati rispetto al decreto, con cui furono i monisterj abilitati all'acquisto de' beni stabili, come sopra riferimmo, che sì fatto decreto niente alterar dovesse la legge dell' ammortizzazione; perciocchè se altrimenti si accettasse, sarebbe contra degli articoli giurati dall'Imperadore, come riferisce l'Anselmo (d). Ma veniamo all'esempio, che si vuol trarre dalla legge della Francia, dove l'autore del memoriale dice essersi stabilito, che niuna Chiesa, monistero, o chierico posseda robe senza lettere di riscatto, e che non si possa lasciare a' monaci alcun legato. Anneo Roberto, che si allega in testimonio del divieto de' legati, affatto non fa parola veruna di tali disposizioni. Parla egli (e) delle successioni *ab intestato*, che non possono le Chiese, i collegi, e le università nella Francia pretendere: *Defunctorum bona, si intestati decedant, ad propinquos, proximof-*
que

- (a) in volum. edictor. lib. 1. tit. 4. cap. 2.
- (b) d. volum. lib. 1. tit. 4. cap. 4.
- (c) d. lib. 1. tit. 3. num. 1.
- (d) in d. Trithemian. belgic. cap. 22. num. 43.
- (e) rer. judic. lib. 4. cap. 3. pro agnat.

que agnatos pertinere; neque ecclesias, collegia, vel universitates hereditatis petenda, aut succedendi jus ullum in Francia habere.

Questo costume nella Francia fu introdotto per una general consuetudine di quel regno, solamente circa le successioni *ab intestato*, come ci attestano Guglielmo de Benedictis (a) Nicolò Boerio nella sua chiosa alle consuetudine di Burges (b), e Pietro Rebuffo (c); e sebbene per legge comune potessero i monaci, e i monisterj succedere nell'eredità de' loro parenti, come se fossero nel secolo; niète però di mào, come già sopra accennammo, per una comune provvidenza, qualchè di tutta l'Europa fu introdotta la cautela di escludergli in virtù de' patti, o delle rinunzie, per modo che non è solamente costume della Francia, ma anche di questo Regno, ed altri luoghi dalle intestate successioni de' loro parenti escludere i monaci, e i loro monisterj. *Tum vero, così Pietro Pecchia (d) exi monasticam religionem professi, a successione parentum, hodie ubique fere moribus populorum excludantur, eaque bona illis deferuntur, qui ab intestato illis alioquin essent successuri... Leges tamen romanae & monachos, & monasteria admiserunt.* Ma che ha che fare la successione *ab intestato*, di cui i suddetti Dottori per le leggi di Francia han parlato, col legato, di cui l'autore del memoriale ha fatto menzione, come di una legge particolare di quel regno, che lo vietasse?

E pure di questa cautela per la ragguardevole Compagnia di Gesù non v'è alcun bisogno: imperciocchè il prudentissimo, ed illuminato santo fondatore di quella, Ignazio, prescrisse di restar libera la facoltà a coloro della sua società di poterne uscire colla sola licenza del General superiore della medesima, finchè non faccia il quarto voto della povertà, e per ciò con sua costituzione ordinò, che mai non potesse la sua Religione succedere a' beni del religioso de' tre primi voti, de' quali non avesse questi prima della professione disposto, ma dovessero succedere i suoi più prossimi contanguinei, e così parimenti,

che

- (a) *in repet. cap. Raynut. vers. & uxorem nomine Adelsiam n. 224.*
- (b) *§. 7. de cons. con. ern. 45 testam.*
- (c) *comment. in const. reg. in prom. glos. §. num. 72.*
- (d) *de mortis. cap. §. num. 1.*

che nè *ab intestato* avesse potuto pretendere di succedere per la morte de' consanguinei medesimi *ex persona* del religioso, ma che si fosse lasciata la successione a' coloro di grado più remoto. Di questa costituzione ne fa commendevole memoria il nostro Reggente Donato Antonio de Marinis nelle sue cottidiane risoluzioni (a), il quale lodando l'osservanza della costituzione suddetta del s. Padre fondatore, soggiugne le seguenti parole (b): *Religio hæc sanctissima, vere christiana religionis ornamentum omnia illis restituit, quæ per prius ab iisdem* (parla di coloro, che prima del quarto voto escono dalla religione) *donationis titulo obtinuerat, & egenis abeuntibus alimenta subministrat . . . Ex quo sic usus obtinuit, ut exeuntes a Religione, tam a posse collegiorum, quam extraneorum avocent bona omnia, quæ illis, post emissæ tria vota, simplicia donaverant.* Tantochè nella Francia medesima per le accennate due circostanze, cioè di esser lecito a' Padri della Compagnia uscir dalla medesima, anche dopo la professione de' tre primi voti, e per non potere la Compagnia succedere *ab intestato* a' beni de' parenti, nè ritenere i beni de' suoi religiosi, allorchè fu la religione restituita in quel regno, dove per consuetudine generale non poteano le altre pretendere di succedere *ab intestato ex persona* de' loro professi, fu permesso a' Padri della Compagnia *ab intestato* succedere, come ci attesta il Tomassini (c): *Societatis Jesu clericis, cum post priora vota sua relaxari possint, & in seculum redire, causa videbatur esse iustissima, ut succedendi potestas ne penitus auferretur. Unde & cum in regnum revocati sunt, eam illis Henricus IV. Rex firmavit.*

La legge poi dell'amortizzazione, che nella Francia medesima ha luogo, siccome si legge nel codice di Errico IV. compilato da Tommaso Cormerio (d), è del tenor seguente: *Mementi nisse*

B b

oper-

(a) lib. 2. resol. 195. num. 7. Can. de Luc. in d. resol. Gardin. de Luca de Regul. discurs. 61. num. 12.

(b) ibid. num. 16. & 17.

(c) de benefic. par. 3. lib. 1. cap. 25. num. 9.

(d) lib. 7. tit. 1. cap. 3. par. 4. leg. 68.

oportet regii juris, ac pradiorum gentilitiorum conservandorum causa receptum esse Gallorum moribus, & instituto majorum, ut immobilia a sacerdotiis, aut collegiis (quas manus emortuas appellant) & quae semper eadem, & in eodem statu manent, quibusque suas possessiones alienare non licet, possideri non possint, nisi Regis indulgentia permissum id eis fuerit: ac ceteris praeterea patronis jus esse indemnitate ab iisdem sacerdotiis, collegiisque exigere; aut possessorem subdititium, fiduciariumve, cujus morte, veluti alterius cujuslibet de populo clientuli, annua juxta patrono, aliave debita praestentur; atque id quidem, tametsi a Rege harum possessionum habendarum eisdem sacerdotiis, collegiisque potestas facta sit. Alioquin Regi fas esse manus in hujusmodi possessiones injicere, tametsi alium patronum, atque Regem habeant, ut eas alienare cogat Sacerdotes, collegiave idoneis hominibus: ceteris vero patronis manus injectionem permitti indemnitate sua tantum causa, non etiam ut alienatio fiat, si tempus iudex sacerdotiis, collegiisque praescripserit, intra quod ea res alienarentur; idque tempus effluxerit. Idem autem jus in orphanotrophiis, & in sacerdotiis observatur.

Tratta dunque, e dispone la legge de' beni gentileschi: Pradiorum gentilitiorum conservandorum causa, e sarà a proposito indagare quali sian cotesti beni gentileschi, per vedere, se può sostenersi il paragone dell'esempio della legge di Francia, quando si voglia indurre la consimile nel regno, come a nome della fedelissima Città di Napoli conchiude l'autore del citato memoriale. I beni gentileschi, de' quali parla la trascritta legge, sono quelli, che con le leggi stesse della Francia si spiegano, e si dichiarano. Pradium gentilitium, seu feudum est, cujus nomine obsequium clientelare, ac fides patrono debetur, praestationesque clientelares cujusmodi regionis more ferunt, vel de quibus convenit, cujusque possessores habere clientes alios possunt, & quorum pradiorum nomine patroni ipsi carere habere clientes debent (a):

Que.

(a) d. cod. lib. 8. cap. 1. l. 1.

Questa spezie di beni in due classi viene distinta, una de' predj gentileschi, che si chiamano maggiori, perchè immediatamente il Re riconoscono per loro autore, come sono i Ducati, i Marchesati, i Contati, e le Baronie; l'altra è de' predj minori, che si costituiscono in clientela da' Duchi, da' Marchesi, da' Conti, e da' Baroni, e perciò i primi si dicono superiori, perchè gli altri tengono soggetti, e i secondi si dicono inferiori, perchè a' primi sono sottoposti. Possono però anche gli allodiali rendersi tali, se il possessore di essi si contenta al padrone soggettarli, ed indi da quello in clientela riceverli. Ma comunque vada la faccenda, una volta che a questi beni si restringe la disposizione dell' addotta legge nella Francia, altri beni non debbono ammortizzarsi, se non se i feudali; perciocchè tanto è dire gentileschi, quanto feudali, o che riconoscono immediatamente per loro autore il Principe; o che 'l riconoscano mediante la persona de' suoi Baroni, derivando tutti i predj gentileschi nella prima loro origine dal Principe, come può vedersi nel detto codice di Errico IV. (a).

Nel Regno però in quella parte di Apruzzo vi sono anche questi predj gentileschi, e non può difficultarsi, che siano feudali, al dire del nostro Marino Freccia (b), il quale ci attesta, che gli antichi Conti del Regno ne' tempi de' Longobardi facevano di tali beni spesse, ed immense donazioni alle Chiese: *Isti comites in Regno, dice egli, donabant libere, & plenarie, praesertim ecclesiis, & ecclesiarum praelatis, & immensis illi erat modicum...* Comes Penna anno Domini 974. in ecclesiam Casa nova in praenuntiis, ubi suus erat comitatus, ampliore bonorum fecit donationem, exprimendo bona gentilitia, & mortitia, unde frequens in Regno est sermo in concessionibus... Gentilitia sunt etiam hodie in Aprutio, qua nullum habent onus, aut praestationem aliquam faciunt pro his bonis, sicut pro aliis. Et ideo exprimit in privilegio gentilitia, idest nobilia, & libera absque angaria, vel censu alteri praestan-

B b 2

(a) d. l. b. 3. tit. 1. cap. 1. & cap. 2. cum ibi notatis.

(b) de subfend. lib. 1. tit. de antiq. statu Regni num. 64. & seq.

stando, quam concedenti, secundum seriem concessionis.

Non può dunque difficultarsi, che se ha luogo questa legge nella Francia, ha il suo vigore solamente per li beni gentilefchi, ch'è quanto dire per li beni feudali, e di questo sentimento sono tutti gli antichi, che la riferiscono; così l'ha intesa Gio: Fabro nel luogo allegato dall'autore del memoriale, dicendo: *Item videtur, quod cum de consuetud. ne prohiberetur fit transferre feuda in manus mortuam, & etiam ex edicto, quod dominium rei feudalis non transeat in ecclesiam, quousque Princeps concesseris (a)*; così parimente per li beni feudali, ed enfiteotici la dichiarò Gulielmo de Benedictis (b); e così altri, che si tralasciano (c).

E questo è lo stesso, che si trova stabilito, ed introdotto in varj luoghi della Francia colle particolari consuetudini delli medesimi, disponendo, che i feudi, l'enfiteusi, e la roba censita non si possa acquistare dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici per lo pregiudizio, che al padrone diretto ne risulterebbe, non potendosi mai dar luogo alle divoluzioni, alle vendite, e al commesso, come può vedersi dalle consuetudini della Provincia di Orleans (d), per le quali, quando così piaccia al padrone diretto del feudo, sono ammesse le mani morte alla detensione del feudo per un Vicario, che a questo effetto si sostituisce; lo che viene esteso da Pirro Englebermeo nella chiosa di dette consuetudini anche all'enfiteusi (e), e da quelle di Turs, le quali proibendo le alienazioni della roba enfiteutica nelle mani morte (f), che sono spiegate nel suo commento da Giovanni Saison (g) per le Chiese, confraternite,

(a) *Joann. Fab. in l.quoties D. de rei vind.*

(b) *in cap. Raynutus de testam. pers. & uxorem nomine Adelf. decis. 3. 4. & 5.*

(c) *Egid. Magist. lib. decis. cap. 1. Papo. 3. Notar. lib. 7. D. admortificent.*

(d) *Consuet. Auriacens. tit. de feud. cap. 59. & cap. 103.*

(e) *Glof. in d. cap. 103.*

(f) *Consuet. Turonens. tit. 11. des indemnités, & injunclion. cap. 1.*

(g) *Comment. in d. art. 1.*

te, ed altri luoghi pii, e per gli particolari Ecclesiastici, distendendo la consuetudine anche rispetto a' feudi.

Or come dee addursi in esempio per tutti gli altri beni, che quelle qualità non hanno, ed in essi non milita la stessa ragione, e perciò anche nella Francia i beni burgenatici, o allodiali si trasferiscono alle Chiese senza alcuna proibizione, come attesta il citato Gulielmo de Benedictis (a) dicendo: *Et ista talia allodialia transire possunt in ecclesias, & monasteria, & personas ecclesiasticas, ut supra fuit conclusum in principio hujus secunda decisionis, dummodo talia monasteria sunt bonorum temporalium capacia*, e sono da notarsi le parole di Carlo Molineo (b), il quale dopo avere spiegato come per le leggi di quel regno acquistano le Chiese i feudi: *Unde infero*, scrisse, *quod si quis non sit dominus directus rei, sed tantum habeat omnem jurisdictionem, & merum imperium in loco, non potest impedire, ne quin pradia jurisdictionis sue transferantur in ecclesiam, vel simile corpus, nec potest ecclesiam cogere ad ponendum extra manum suam, nec antequam recompensationem petere, vel exigere, ut permittat ecclesiam possidere; e passa a darne la ragione: & est ratio, quia dominus simplici iustituario nullum fit praejudicium, ex eo quod res perpetuo in eccl.iam transfertur, quoniam aequè sub ejus jurisdictione remanet, ut prius, e risponde finalmente alle opposizioni: *Quod si forte causetur, quod non ita de facili fiat litigiosa penes ecclesiam, sicut penes privatas, qui frequenter solent de rebus suis vario modo disponere, & litigare, suum potius commodum, & relevium ab onere juris reddendi adlegat, tantum abest, ut sua interesse, iuste quari possit. Et vere illaudabilem esset, hujusmodi interesse. Idem dico si causaretur, quod ex delictis privatorum posset res confiscari, & ad eum reverti, quia non est adversa hujusmodi fortuna spectanda, nec spe-**

(a) loc. sup. cit. dec. 2. n. 1. & n. 228.

(b) Comm. in consuet. Parisiens. tit. 1. de fiefs. §. §. 1. gloss. 2. in verb. jerry de son fief.

speran'la per pradiſa. Che ſe poi vogliaſi l'eſempio ridurre a' beni feudali, chi non ſa, che queſti anche nel Regno non poſſono dalle Chieſe acquiſtarſi ſenza il regio permeſſo, anzi che per la roba feudale laſciata alla Chieſa, e tributaria alla menſa del feudo, nè tampoco poſſa giovarſi della preſcrizione, come potrebbe giovarſi ogni laico, qualora dopo il corſo di trenta anni voлеſſe il ſucceſſore come malamente diſmembrata ſenza il permeſſo del Principe al feudo reintegrarla (a). E chi non ſa, che in virtù delle ultime lettere regali debbono gli Eccleſiaſtici fare gli acquiſti de' feudi per mezzo di perſone laiche, in teſta delle quali ſi deſcrivono ne' regj quinter-nioni, e nel cedolario della Regia Camera, e ſono per feudatarie riconoſciute, dandoli luogo alle divoluzioni, o per eſtintione di linea, o per delitti, o per altra cauſa dalle leggi feudali conſiderata.

Quindi colla dottrina poco fa riferita del Molineo, manca il motivo de' tre domini conſiderati dall'Autore del memoriale, inferendo, che ſiccome è permeſſo al privato, e al padrone dello ſtabile porre quella legge, che meglio li piace in pregiudizio del terzo, ed anche della Chieſa; così poſſa parimente per legge dal Principe interdirlſi l'acquiſto agli Eccleſiaſtici, valendo l'argomento dal patto, e dalla diſpoſizione del defunto, alla legge, e allo ſtatuto. Ma queſta maſſima vien riprovata dal Pecchia (b): *A patto, voluntateque defuncti*, così egli riſponde a sì fatto argomento, *ad legem, ſeu ſtatutum, argumentum dari non ignoro, ſed diverſitatem rationis, diverſitatem juris inducere ſcio. Nam qui paciſcitur, & teſtatur rebus ſuis legem, quam vult absque legitimo alterius præiudicio præſcribit; atqui is Princeps, qui eiſmodi legem, aut ſtatutum edit, ſine gravi offenſione eccleſiæ id non facit. Neque tanto præiudicium eccleſiæ eſſe potuit, paucorum teſtatorum prohibitio, ut univerſalis, & indiſtincta iſta Principis inter-*

(a) *Paris de Put. de reintegr. feud. tit. Eccleſia quæ poſſidet feudum per annos &c. per tot.*

(b) *De amortiſat. cap. 6. n. 3. circa med.*

dictio, qua non tantum pauca quadam immobilia, qua defuncti in eam transferri vetuerunt, illi non addit, sed omnium omnino immobilium bonorum incapacem constituit, e lo stesso fondò Filippo Maynardo (a) dopo altri.

Ci resta l'esempio del Ducato di Milano, a cui par che l'autore del memoriale più di ogni altro s'appigli, conchiudendo la sua petizione doverfi stabilire per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla Regal giurisdizione, senza il permesso del Collaterale con le condizioni, che appunto nello stato di Milano si osservano.

Questo, non v'ha dubbio, che sia lo statuto di Milano: ma questo statuto proibisce l'alienazione de' beni a persone estere, e di altrui giurisdizione, e dominio; del quale statuto fè menzione Bartolommeo Cassaneo ne' suoi comentarj alle consuetudini del Ducato di Borgogna (b) in occasione, che trovandosi egli nella città di Milano assessore del capitano di giustizia di quel luogo, pretese ottenere, per munificenza del Principe un qualche potere in quel luogo medesimo, ma gli fu risposto, che bisognava prima impetrar privilegio dalla città a poter ritenere l'acquisto oltre dell'anno; per modo che lo statuto non è assolutamente, che proibisse agli Ecclesiastici l'acquisto de' beni, ma la proibizione è generale, rispetto anco a' laici non sudditi di quello stato, e dominio, nella qual circostanza cade l'esame, se il simile statuto possa, o no, comprendere le persone ecclesiastiche. Egidio Bossio allegato dall' autore del memoriale (c) promuove la quistione, e la risolve con l'autorità di Bartolo (d), seguitato comunemente da' Dottori, che han voluto, che tacitamente non possa lo statuto comprenderle, quando di quelle non faccia menzione, siccome è lo statuto suddetto di Milano, al dir dello stesso Bossio: *Sed si simpliciter disponeret, ut facit noster ordo, quod in non subdi-*

turn

- (a) *de privit. Eccles. art. 22. n. 77. & seq.*
- (b) *Rubric. 9. des mains mortes §. 19. n. 6.*
- (c) *in de panis n. 13.*
- (d) *in filiisfam. §. de i. D. de leg. 1.*

imm, &c. siccome in caso più forte, ancorchè degli Ecclesiastici lo statuto parlasse, non può contro de' medesimi aver luogo, e sebbene soggiunga il Bosio: *In hac tamen civitate & dominio Mediolani servatur, ut quando clericus vult acquirere, impetret a senatu licentiam*, attesta nientedimeno: *Nunquam vidi tamen acquisitionem aliquam absque concessionem factam infringi.*

Una simile quistione ne' termini della consuetudine di Borgogna trattando il citato Cessaneo: perciocchè costumandosi in quel Ducato, che gli uomini di mano morta debbano vendere, ed alienare i loro retaggi a gente della signoria, e condizione, di cui sono essi, e non già ad uomo di condizione franco, e soggetto al dominio altrui, esaminò, se si estendesse la proibizione anche agli Ecclesiastici. E quì è da notarsi, per togliere l'equivoco, che gli uomini di mano morta, di cui parla la consuetudine non sono già gli Ecclesiastici, e i luoghi pii, ma simile a que' di cui si tratta nella legge del codice (a) chiamati metrocomi, a' quali era assegnato per abitazione un certo spazio di territorio misurato, e non erali permesso di alienare, se non se agli abitatori della stessa metrocomia, e villa misurata, nella quale essi erano posti ad abitare, siccome lo stesso Cassaneo ci addita (b). Ma per ritornare alla principale quistione dello statuto, che generalmente esprime di non alienarsi a' non sudditi, se sia di essi tacitamente debbano gli Ecclesiastici comprendersi; risolve il Cassaneo suddetto la quistione con la sentenza di Bartolo di sopra accennata a favor della Chiesa, perchè si renderebbe altrimenti lo statuto contrario alla libertà Ecclesiastica, togliendo quel dritto agli Ecclesiastici, che per legge comune, civile, e canonica loro compete (c). Ma il nostro Reggente Gio: Francesco de Ponte (d) largamente esaminò questa materia, mettendo lo statuto in tre prospetti, uno

(a) l. unica C. Non licere abstat. metrocom. loca sua in extraneam transferre lib. 11.

(b) ubi sup. n. 4.

(c) loc. cit. n. 47. & 50.

(d) Jur. respons. super censur. veneta a pag. 77. ad 84.

uno cioè di esser generale, proibendo l'alienazione nelle persone non suddite, senza esprimere gli Ecclesiastici; l'altro di aver disposto espressamente per gli Ecclesiastici, e il terzo nel disporre, proibendo gli acquisti senza il permesso del Principe; e in ciascuno de' detti casi sostiene, che lo statuto non militi contra della Chiesa. E parlando dello statuto di Milano, che proibisce l'alienazioni nel non suddito senza il permesso, ed autorità del Principe, così egli ebbe a dire con Giulio Claro, e il Signorolo: *De statuto verò expresse loquente de alienatione facienda ecclesia, vel ecclesiasticis personis cum conditione praestationis adensus, & non aliter locutus est Clarus implicitè in loco ubi supra allegato, nam ponit casum in statuto mediolanense, qui est cum qualitate adensus superioris, & est statutum generaliter, nulla facta mentione clericorum, & Clarus dicit, quod est nullum, licet sit generale, & multo fortius erit nullum, si sit particolare nec vidi doctorem contrarium tenentem. Nam Baldus in cap. ecclesia sancta Maria, & in cap. ecclesiarum ponit casum in statuto simpliciter, quod bona non alienentur in ecclesiam, & in cap. clerici de iudiciis ponit casum in statuto mediolanense, sequens opinionem Signoroli, qui tamen in l. finali C. de sacrosanctis ecclesiis tenuit contrariam opinionem sequendo illam Bartoli, & communem, & omnes illam reprobaverunt.*

Nè que' mali, che si esagerano dallo stesso autore del memoriale vengono alle università, e cittadini dagli acquisti degli stabili, che fanno gli Ecclesiastici. Se si rēdono le università del Regno inabili al pagamēto de' fiscali, da altro ha origine questo disordine, che dagli acquisti sudd. Motivi, che furono assai ben divisi dal fu Avvocato Tiberio Scalfati, che ne propose i rimedj per ristabilire il pubblico peculio di quelle senza aggravio de' cittadini, e con notabile avanzo della regia Corte, come si ha dal suo famoso MS. di cui fa mēzione il Toppio, che per d. lodevole fatica, tra' scrittori illustri del Regno lo ripose (a). Le famiglie no-

C c

bi

(a) Topp. bibliot. neap. in T.

bili (ch'è'l secondo inconveniente, che si accenna) non si struggono per questo, che gli Ecclesiastici acquistano gli stabili, perchè o si fan per donazioni, e legati gli acquisti, e niuno mai dona, che s'impoverisca, nè detrae per legato dal suo patrimonio tanto, che non resti agli eredi scritti porzione de' suoi beni, e le donazioni, e i legati in vita, o in morte, mai non si fanno alle Chiese, se non per lo favor della propria anima. Se poi si fan per compere, niun mai vende senza una precedente premura, o perchè gravato da' debiti, o perchè in meglio stima ridurre le sue faccende, Se per retaggio di tutti i beni del defunto, quali famiglie vengono ad impoverirsi? I propj figliuoli, a' quali la legge ha provveduto della legittima, non si posson querelare, se'l padre lascia il di più de' suoi beni agli estranei; nè la legge ha considerata la povertà di quelli, perchè poi lasciandola alla Chiesa, si ha a decantar la povertà de' medesimi, quando, siccome dice S. Cipriano (a), *Si verè filios tuos diligis, si eis exhibes plenam, & paternam dulcedinem caritatis, operari magis debes, ut filios tuos Deo iusta operatione commendes.... Illi adsigna facultates tuas, quas hereditibus servas; ille fit liberis tuis tutor, ille curator, ille contra omnes inimicitias seculares divina majestate protector.* I parenti di grado più rimoto, a' quali la legge non obbliga i testatori di lasciar la sua roba; se sono ben' agiati de' beni di fortuna, sono senz' altro accrescimento o ricchi, o comodi: se per se stessi son poveri, niuna alterazione può ricevere il pubblico, se nella povertà stessa persistono, in cui già prima si trovavano. Del rimanente si sono sempre veduti negli antichi e ne' più vicini tempi questi cangiamenti nelle Repubbliche, che se molte delle nobili, e qualificate famiglie sono decadute dal lustro, e dalle ricchezze; altre poi inferiori, e altre infine son divenute ricche, e nell' auge di un pingue patrimonio di robe stabili, e anche de' feudi, che già prima non aveano; per modo che la povertà di quelle viene compensata dalla ricchezza di queste. Ma in Napoli, ci si soggiugne, i

cit.

(a) *de opere, & elemos. cap. 7.*

cittadini non avranno per l' ampiezza de' monisteri dove poter' abitare nella città , e saran forzati abitare ne' borghi! Questo terzo inconveniente per quello, che già più volte nel corso di questa scrittura accennammo (a), si rende di niuno riflesso , perchè se questo male proviene, come l'autore del memoriale asserisce, dal vederli ogni giorno i Napoletani obbligati a vendere forzatamente le loro case agli Ecclesiastici per ingradire le Chiese, e i monisterj; la forza non s'infersisce di propria autorità degli Ecclesiastici , ma i Magistrati, innanzi a' quali sene formano le stanze, con cognizione di causa , e discussione de' meriti ne formano nel concorso delle circostanze , o a favore , o in contrario le decisioni ; per modo che questo punto è in tutto rimasto nelle occorrenze de' casi a' termini di giustizia , co' quali regolarmente si procede.

E pure numerando Guglielmo de Benedictis (b) i casi, ne quali la legge di Francia per l'amortizzazione de' beni feudali non ha effetto , uno si è quello , ove si trattasse di necessaria ampliazione di Chiesa , o della casa di questa , potendosi i possessori costringere a rilasciare per questo effetto alla medesima i loro beni per un giusto e ragionevole prezzo ; anche per la principal fondazione della Chiesa la legge della amortizzazione , dice egli , che non sarebbe di alcuno impedimento: *Primo si fuerint adquisita pro fundandis ecclesiis parochialibus, vel necessario ampliandis, aut eorum domibus intra villam, vel extra non ad superfluitatem, sed si ad convenientem necessitatem adquirantur possessiones ! Quibus casibus (quod plus est) possessores illarum rerum ad eas ecclesia dimittendas iusto, & rationabili pretio compellantur* . Or di che si lagna l'autore del memoriale , se il Magistrato permette a' nostri Ecclesiastici l'acquisto per l'ampliazioni, elaminate le circostanze de' casi, e se sono anche permessi, ove ha vigore la legge della

Cc 2

(a) *Sup. cap. 1. in fin. pag. 42. ver. se non è, & cap. 2. §. 2. pag. 137. ver. ut cipiat.*

(b) *cap. Raynautius, verbo & uxor. non. Adolafium dec. 5. num. 33.*

dell' mortificazione ; con tutto ciò i possessori de' beni son tenuti quelli vendere per l'ampliacione delle Chiese , e delle loro case?

Quanto fin' ora abbiain detto, si è stimato convenevole premetterlo per condurci a quello intendimento, che ci abbiain proposto nella prima parte di questo capitolo, fondare: imperocchè se la costituzione di Federigo II. cō la quale questo Imperadore, come Re di questo Regno, proibiva gli acquisti degli stabili agli Ecclesiastici, non fu mai osservata, fu corretta, e abolita dal Re Carlo I. e dal Re Carlo II. Se il Pontefice Onorio IV. ne confermò con sua bolla l'abolizione in inserendo esso i capitoli del suddetto Re Carlo II. Se anche dopo il Re Ferdinando I. ordinò l'osservanza de' capitoli, e della bolla trascrivendola nella sua pramatica inferita nel codice delle pramatiche del Regno. Se gli Ecclesiastici in virtù di queste leggi sono stati essi mai sempre nel possesso di acquistare gli stabili per qualunque titolo, che sene apra a loro beneficio, come tutti gli autori nostri regnicoli ci attestano, asserendo invalida la costituzione, come abolita dalle leggi contrarie, e come ripugnante al dritto della libertà Ecclesiastica. Se non ostante gli esempli degli altri dominj, che non bene si adattano al caso presente, sono stati gli Ecclesiastici medesimi da' Serenissimi Re del Regno mantenuti in questo possesso, in cui al presente si trovano; farà egli vero per conseguente, che ne' memoriale dato dalla Città alla M.S. ne' rescritto di voler' esserè il Padrone informato su' l tenore dell' esposto, possono essere d' impedimento alcuno agli acquisti, che fra questo mezzo loro pervengono.

Questa conseguenza è così legittima, se non ci abbagliamo nel discernimento delle cose, che a creder nostro non può per nessun motivo negarsi, essendo vere, come verissime sono, le già fondate premesse: E che sia così, è più che indubitato. La domanda della fedelissima città non induce la legge; il rescritto del Principe, a cui appartiene il promulgarla, non deferisce alla domanda, ma contiene sol tanto, che sia egli informato su' l tenore dell' esposto; per modo che nè la domanda, nè l

re-

rescritto sono d'impedimento agli Ecclesiastici, finchè informato il Principe, non sia ordinata la legge, e l'osservanza di quella, restando in tanto le cose senz'alterazione, o mutazione alcuna attente le leggi contrarie, che loro permettono gli acquisti, e attèta l'esecuzione delle medesime fin'ora praticata, perchè altrimenti gli Ecclesiastici sperimenterebbero gli effetti di una legge, che si pretende doverli stabilire nè ancor pubblicata, anzi ancor non ordinata. E quando sia che sarà promulgata, non riguarda le cose passate, ma alle future sol tanto dà regola, e sistema, come si trova stabilito nella nostra giurisprudenza (a), e dal comun sentimento de' DD. senza veruna contrarietà ammesso, e ricevuto, come può vederli appresso di Agostino Barbosa (b), e di Emmanuele Gonzalez (c); nè manca nella specie, di cui trattiamo, l'autorità del Pecchia (d) dicendo: *Tum vero quoniam ea cujusque constitutionis conditio est, & natura, ut futuris tantum det formam negotiis, ad præterita vero minime trabatur; rectè quoque admonent illi, leges amortizationis recentèr latas ad turbandum præteriti temporis possessionem nihil adferre.*

Qualora adunque la legge non annulla gli acquisti già fatti, ma quel, che nel tempo futuro dovrà osservarsi, costituisce, e prescrive, finchè la legge non sarà profferita, e pubblicata; come potrà mai pretendersi, che si possano, o si debbano gli acquisti agli Ecclesiastici impedire, come fatti in un tempo, che ancor non v'ha legge, che loro gli vieti, e fatti in un tempo, che per antica osservanza, e possesso discendente da positiva legge del Regno, non è stato mai loro proibito, ma anzi espressamente permesso? Su di che il dottissimo, e morigerato nostro Avversario anche nello impegno di scrivere, come Avvocato di questa fedelissima Città, ce ne fu fatta ragione, dichiarando

(a) l. 7. C. de leg. & cons. princ. & l. 3. C. Theodos. de consit. Princ. & edict.

(b) collect. DD. in lib. 2. decret. tit. 3. de consit. cap. 2. num. 1.

(c) com. in d. cap. 2. de consit. num. 8.

(d) de amortizat. bonor. cap. 35. num. 2. ver. Tertio in fin.

do in più luoghi della sua erudita scrittura , che si cerca-
 va rimediare solamente al tempo avvenire, senza togliere agli
 Ecclesiastici il jus , che finora l' è competuto per lo
 acquisto de' beni . Finchè la legge non sia profferita , i casi,
 che accadono sino alla promulgazione della legge medesima,
 non possono dirsi se non se di un tempo trascorso prima di
 quella , che è quanto dire del tempo innanzi alla legge ; per-
 ciocchè il tempo futuro riguarda i casi , che addivengono , o
 addivent possono nel tempo appresso alla legge , per cui la
 legge dispone . Rivocherà la M.S.a petizione della fedelissima
 Città le leggi , che permettono agli Ecclesiastici l'acquisto de'
 beni, se avviserà esser'espedito un tal divieto per lo pubbli-
 co beneficio, ma non si dovrà agli Ecclesiastici medesimi to-
 gliere quel , che essi prima , e finchè la legge non sia pub-
 blicata, hanno in virtù delle leggi del Regno acquistato . Così
 notò Giacomo Cujacio parlando della revocazione fatta dall'
 Imperador Giustiniano della legge Papia Poppea(a): *Nam quæ
 ante hanc constitutionem acta sunt secundum legem Papiam,
 ea vult esse rata....Et sane hoc distat lex a iudice, quod iudex
 de præteritis, lex de futuris statuit, l. 7. de leg. l. penult. C.
 Theod. de heret. l. cum vix de legib. quod etiam in antiquis le-
 gibus exprimi solebat, ut in l. falcidia post hanc legem roga-
 tam l. 1. ad leg. falcid. Cicero in prætura urbana de jure civili,
 inquit, si quis novi quid instituit, omnia, quæ antea acta sunt,
 rata esse patitur. Cedo mihi leges Attinias, Furias, Fustias (sic
 loquitur) cedo legem Voconium: omnes præterea de jure civili
 hoc reperies in omnibus statui jus, quo post eam legem populus
 utatur, post hanc legem rogatam. Plato in Theæto: Cum le-
 gem ferimus, in futurum ferimus tempus. Et Demosthenes in
 Timocratæ: Ego existimo eum, qui legem fert, eam debere,
 ferre de futuris. Nam legem ferre de præteritis, non est legem
 ferre, sed nocentes servare.*

§. II.

(a) com. ad l. unie. §. ult. in fin. C. de caduc. tollend.

*Che nel particolare della pia disposizione del fu Barone D.
Giuseppe de Mirto, non osta a' RR. PP. della Compagnia
di Gesù nè 'l memoriale della fedelissima Città di
Napoli, nè il Rescritto in piedi di quello ordinato.
Anzichè non osterebbe a' medesimi la legge stessa,
se colla legge si fosse ordinato, che i beni
stabili dagli Ecclesiastici non si acquistas-
sero, attente le circostanze, che
concorrono nella specie pre-
sente :*

E Ecoci finalmente al punto dello scandalo preso da tutti gli ordini di questo pubblico, che ha mosso il zelo de' prudentissimi patrizj, che tanto bene han finora regolato gl'interessi del comune a farne ricorso nel supremo Senato del Collateral Consiglio su'l tenore dello accennato memoriale, per impedire l'adempimento della disposizione del pio nostro testatore, circa l'erezione del nuovo Collegio sotto l'istituto de' PP. della Compagnia di Gesù, e forse anche per impedire l'immissione del possesso de' beni, che non può affatto contrastarsi al Collegio grande de' PP. suddetti erede fiduciario istituito, finchè sia il nuovo Collegio eretto; e pure tanti legati, che si sono lasciati, tante eredità, che si sono deferite, tante sostituzioni, che si sono purificate, tanti acquisti, che si sono fatti, non si sono impediti a tanti monisterj, ed altri luoghi pii, che l'hanno già conseguiti, e quietamente ne godono il possesso; qual fatalità è dunque quella del Barone di Mirto, *postquam aliud vel-
le non potest*, che dell'ultimo suo volere *liber non fit stylus*, & *licitum, quod iterum non redit*, *arbitrium*, contro la forma di quello, che dispose l'Imperator Costantino (a) ?

Ma già avviliamo qual ne sia il motivo; una opulentissima eredità di stabili ascendenti fino al valore di ducati ottantamila,
non

(a) l. i. C. de suc. eccl. eccl.

non è spedito, che passi in mano de' Regolari per la fondazione di un nuovo Collegio, a cui nel tratto di tempo si appriranno altri acquisti con non poco scomodo de' laici: *Et vere illaudabile esset hujusmodi interesse*, ripetiamo col Molino (a). Qual legge ha proibito al testatore di disporre a suo piacere: *disponat itaque unusquisque super suis, & lex sit ejus voluntas* (b)? O qual costituzione ha resi inabili i Regolari agli acquisti, ed ha prescritto un certo numero di monisterj, e di Chiese? Se la supplica della fedelissima Città non impedisse, se'l rescritto di S.M. nulla immuta lo stato delle cose, come nel precedente §. fondammo, e potè il Barone de Mirto disporre nella maniera, che ha disposto, e possono i PP. della Compagnia conseguire l'eredità di quello per eseguire la disposizione del medesimo, e tanto maggiormente, perchè qualora vi fosse la legge, che si è domandata doverli promulgare; la legge stessa, non farebbe ostacolo all'esecuzione di quanto il Mirto ha ordinato.

Credè il nostro testatore di provvedere a se stesso per li suffragi della sua anima, e di giovare insieme a questo pubblico, e perciò rivocando un suo testamento, in cui avea chiamata erede de' suoi beni un'altra cospicua, e veneranda Religione col peso di edificare un nuovo monistero di quello esemplare istituto; chiamò i PP. della Compagnia, imponendo loro, che dovessero erigere un nuovo Collegio nella propria casa sita nella Montagnola, luogo di pertinenza di questa Città, e dalla Città assai remoto, affinchè la gioventù de' borghi vicini, senza allegar pretesto della lontananza delle scuole, avessero avuto agio di bene educarsi nel timore di Dio cogli atti di pietà, che secondo 'l commendevole loro istituto di continuo esercitano; e di apprendere le scienze, nello ammaestramento delle quali sono sempre impiegati; conoscendosi cotanto necessarie a' cittadini per lo buon governo delle Repubbliche, e per l'obbedienza nel servizio del loro Principe.

E fu

(a) *ubi supra.*

(b) *Novell. 22. de nupt. cap. 2.*

E fu così applicato, che questa volontà avesse sortito il suo effetto, che ne incaricò l'esecuzione col rigore della pena di privazione dell'eredità in ogni caso, che si fosse contravvenuto alla medesima. E prevedendo tutto ciò, che avesse potuto o diffire, o alterare il suo volere, a tutto diè provvidenza, a tutto norma, e sistema, spiegando nel suo testamento, che sommamente e' desiderava, che si facesse il detto Collegio, e che i PP. dovessero fare ogni sforzo per ridurre a capo la sua disposizione, o nella additata sua casa, o in altro luogo delle due provincie del Regno, cioè Terra di lavoro, e Principato citra, qualora nel luogo designato non potesse edificarsi. Proibì di potersi unire, ed aggregare la sua eredità ad altro Collegio, dichiarando, che l'espressa sua volontà era, che realmente un nuovo si ergesse, distinto, e separato da ogni altro. Ma qualora a tutto non si adempisse, privò i PP. della Compagnia dell'eredità, chiamando al godimento di quella il S. Monte de' Poveri vergognosi di questa città per distribuirne il frutto a figliuole povere di famiglie civili, e preferì quelle di Eholi sua patria alle povere di Napoli.

Ecco quāto fu intento il Barone de Mirto all'utile di questo pubblico, e di que' luoghi spezialmente, ov'egli abitando, ben conosceva quanto danno apportasse a quella gioventù la lontananza delle scuole, e che per ripararlo l'erezione del Collegio sotto l'istituto de' PP. della Compagnia sarebbe stato un prōto e opportuno rimedio. E nō possiamo cōprometterci, che i savj e prudenti uomini, che governano il pubblico medesimo, non sieno per concorrere colla disposizione del nostro testatore, per non privare que' luoghi cotanto abitati, di un tale beneficio? Ma noi tanto più ce ne compromettiamo, quanto che il nostro Avversario colla sua ingenuità un sì fatto utile ha confessato, dicendo (a): *Quantunque però utile questa nuova Chiesa, e Collegio riputar si debba, non è però tanto indispensabilmente necessario, e necessario non essendo, non dee permettersene l'edificazione.*

D d

cazio

(a) pag. 106.

cazione. E basta, ch'ei dica esser' utile, che non potrà negar poi, che sia necessario; imperocchè nell'interessi specialmente de' pupilli, delle università, delle Chiese, e simili, ciocchè è utile, diceasi necessario, e come utile non possono i tutori, gli amministratori, ed i rettori senza colpa pretermetterlo; anzi devono i medesimi per la necessità, che nasce dal di loro obbligo, *utilia agere, & inutilia pratermittere*.

Quindi ancorchè si fosse promulgata la legge, non sarebbe il caso presente in quella compreso, in vigor della domanda contenuta nel memoriale, e come dal rigor della legge eccettuato. In vigor della domanda; imperocchè l'autore del memoriale conchiude, *che se per legato, o qualsivoglia altra via scade qualche stabile agli Ecclesiastici, debbano questi venderse fra lo spazio di un'anno, il quale passato debba venderse sub basta, o ex officio judicis, o ad istanza di qualunque del popolo, e darsegli il prezzo*. Se così dunque vuol che si faccia, non sarà interdetto agli Ecclesiastici l'acquisto de' legati, e delle eredità, ma dovranno essi vendere i beni stabili nel corso di un'anno, e mancando di farne la vendita, debba quella per officio del giudice ad istanza di qualunque del popolo effettuarsi, e consegnarsi loro il prezzo, che sene ritrae. Tanto si dovrà osservare, e a tanto gli Ecclesiastici si soggetteranno, allorchè la legge sarà promulgata; ma che ne faranno essi del denaro, e specialmente se da' pii disponenti peso sarà ingiunto a' loro legati, e alle loro eredità, e sopra de' loro beni, e pesi, che han tratto successivo, e da anno in anno debbono soddisfarsi da' frutti? Ci si risponderà, che niuno può impedirli, che'l denaro s'impieghi in annue entrate redimibili con nomi di debitori; e certamente, che non potrà impedirsi cotesto impiego; perciocchè a coloro, a' quali è proibita la compera degli stabili non è interdetta l'ipoteca sopra di quelli, come fondò il Mudeo (a), nè sono mancati ne' termini, che trattiamo, di avvertirlo i nostri DD. Pietro Pecchia nel suo trattato dell'amortizzazione de' beni, così

(a) *ad tit. de pignor. cap. Qua res obligentur n. 9.*

così ci lasciò scritto (a): *Qui lege, aut statuto prohibetur emere, obligatum habere non censetur per hoc prohibitus . . . Nova Caesaris constitutio, qua monasteria, & non interitura collegia, mansue mortua bona immobilia emere prohibentur: ad redditus annuos, eorumque creationem, recognitionem, & super rebus immobilibus pignoratitiam seu hypothecariam adsignationem non extenditur; e ne assegna la ragione; per quam neque dominium earum rerum, quae moram neglecto debitore, publica subbustatione, actioneque plus offerenti vendi solent, in istiusmodi manus mortuas transit...neque causa, quae ei constitutioni originem dedit, aliqua ex parte offenditur*. E Carlo Molineo avvertì (b): *Quare puto, quod procurator regius non debet de ipsis (cioè dell' annue rendite) se intromittere, nec sollicitus esse, & quod ecclesia, vel similia corpora non debent prohiberi, nec cogi ad ponendum extra manum suam, quia non interest reipublica; imo rei publicae interest hoc permitti ecclesiis, & subditi incommodarentur, commerciumque coartaretur, si hoc eis non liceret*.

Se dunque, per tralasciare gli altri, che seguitarono quella sentenza, è lecito agli Ecclesiastici, non ostante la legge, che gli proibisce l'acquisto degli stabili, impiegare il prezzo di quelli in cōpere di annue entrate, e acquistar sopra de' medesimi pegno, e ipoteca; non può certamente, ancorchè la legge nel Regno vi fosse, e a ~~enor~~ del memoriale già promulgata, impedirsi a' PP. della Compagnia, e al Collegio massimo di questa città, come erede fiduciario l'acquisto della eredità del Mirto, che in altro non consiste, che in nomi di debitori, e annue entrate, che dalla legge sono eccettuati, o nella disposizione di quella almeno non comprese; nè v'ha maggior ragione, perchè potendo ridurre il denaro in simili compere, non possano poi quelle acquistare, che nella eredità si trovano, come potrebbero, se non fossero, nuovamente costituirle col prezzo degli stabili venduti. E qui sarà a proposito, che si distingani il nostro Avversario, che non è così dovizioso, e pingue l'eredità del fu Barone, come egli l'es-

D d 2

gera

(a) cap. 35, num. 1.

(b) ad consuet. parisi. §. 51. n. 96.

gera troppo credulo alle altrui relazioni. Il Collegio massimo di altro non è egli erede, che delle somme di denaro impiegato con diversi particolari in compere di annue entrate; e queste compere, quando altra disgrazia non le sovrasta, come sperar dobbiamo, non ascendono, che a ducati 25. mila in circa, oltre però della casa, dove il nuovo Collegio dovrà fondarsi, comperata pochi anni prima per doc. 5. m. e redditizia di censo enfiteutico in annui ducati 70. per modo che quelle vaste ricchezze, che si sono ad arte pubblicate, si riducono poco meno che ad un mediocre comodo di una privata famiglia. Egli è vero, che 'l Barone altri effetti possedeva di stabili, ma di questi come siti in Eboli ne ha disposto in beneficio della Chiesa di quel luogo col peso di messe; ed una masseria l'ha lasciata a D. Francesco Antonio suo nipote, a cui ha rimesso un debito di mille, e più ducati, sopra de' quali a beneficio de' suoi primogeniti ha costituito un maggiorato. E potrà impedirsi ora al Collegio massimo, anche posta la legge, l'acquisto, potrà differirsi il possesso, anzi potrà la stessa erezione del nuovo Collegio proibirsi?

Promulgata la legge, l'eredità spettante a' PP. della Compagnia, come consistente in varj nomi di debitori, nella legge non sarebbe compresa, sicchè senza ostacolo veruno ne acquiterebbero i medesimi il dominio; ma molto meno potrebbe negarsi loro il possesso, eziandio se si trattasse di stabili, qualora la legge solamente ordinasse, che dovessero gli Ecclesiastici quelli ponere in mano de' laici, senza clausola irritante dell'atto, come fondò il citato Pecchia (a), sostenendo anche, che competerebbe alla Chiesa in tal caso l'interdetto possessorio (b). Or quanto più, ove i beni del Mirto non sono stabili, ma nomi di debitori nella legge non compresi, per la facoltà, che averebero i PP. della Compagnia d'impiegare in annue entrate il prezzo degli stabili medesimi. Ma che piu? La casa designata per fondo del nuovo Collegio restar dovrebbe
amor.

(a) *de amortizat. bonor. cap. 12.*

(b) *Id. in ibid. cap. 13.*

ammortizzata, senza obbligo di alienarla, come quella, che dee servire per l' erezione dell' edificio della Chiesa, e Collegio dal testatore ordinato, per lo di cui effetto anche il padrone potrebbe esser costretto a venderla per un giusto, e ragionevole prezzo, come osservò, e conchiuse il Molineo (a) ne' termini della legge di Francia per li beni feudali, e gentileschi: *Non tamen nego* (ecco le parole del citato dottore) *quin Princeps ex justa causa possit derogare juri inferioris subditi sui, puta favore religionis. Unde pro necessaria fundatione parochialis ecclesie, & pro habitatione parochi, potest Princeps amortizare in prejudicium tertii, & mandari ordinario judici loci, si opus sit, quod consistit de hoc, cogatur dominus directus consentire amortizationi, & indemnitatem congruam accipere. Imo si hoc sit notorium Principi, puto quod absolute amortizare possit, & jubere dominum directum congrua pensionatione sui interesse contutari ... Quoniam etiam proprietarius, & pleno jure dominus cogitur in hanc causam justo pretio vendere rem suam* (notisi questa ragione, per chiuder la bocca all'autore del memoriale, ove condanna per inconveniente, e per abuso questo privilegio della Chiesa, a cui un' autore cotanto critico pur glielo fa (b) nono): *Multo fortius simplex dominus directus tenetur, & cogi potest amortizare, quum non agatur de magno prejudicio, nec de amplo lat. fundio, sed de modicis pradiis, praesertim cum etiam officiales regii ex rescripto Philippi Palchri Francorum Regis ad prelatos provincia Narbonensis prohibeantur compellere ecclesias ad ponendum extra manus suas possessiones pro exigentia hujus causa acquisitionis.*

Anzi nè pure gli stabili, che sono lasciati per dote della Chiesa, che dee fondarsi, o per riparazione, ed ampliazione di quella, sono soggetti alla legge dell'ammortizzazione, al dire di Pietro Bocchia (b), dopo Guglielmo de Benedittis, ed altri (c): Ter-

zio

(a) *Com. ad consuet. Paris. §. 51 n. 98.*

(b) *d. tract. de amortizat. bonor. cap. 31. n. 1.*

(c) *In cap. Raynautius verb. & Uxor et nomen Ad laicism decif. §. m. 33. Pape. ad consuet. Burbon. §. 479.*

zio earum rerum immobilium, (sono parole del Pecchia) quod ad dotandas, fundandas, reparandas, vel ampliandas ecclesias pertinent, amortizationem necessariam non esse, ed il citato de Benedittis attesta esser ciò per le medesime leggi di Francia agli Ecclesiastici permesso, come uniforme al dritto della ragione comune: In duobus casibus (così egli lasciò scritto) ecclesia, & viri ecclesiastici ci de bonis adquisitis manum evacuare non timentur, nec Regi finantiam solvere. Primo si fuerint adquisita profundandis ecclesiis parochialibus, vel necessaria ampliandis, aut earum domibus intra villam, vel extra, non ad superfluitatem, sed si ad convenientem necessitatem adquirantur possessiones. Quibus casibus (quod plus est) possessores illarum rerum ad eas ecclesias dimittendas iusto, & rationali pretio compellantur, secundum Philippi Pulchri regiam ordinationem, hac omnia continentem, quo ad hoc juri communi conformem.

Or che dovrà dirsi nel caso presente, in cui non si tratta di acquisto di beni stabili, fuor della casa designata per lo nuovo edificio, ma di compere di annue entrate, non eccessive nel cumulo delle quantità da diversi debitori rispettivamente dovute, ma proporzionate ad una competente dote del nuovo Collegio, e pressainente ordinando il Testatore, che d'suoi beni dovessero servire in ogni futuro tempo per fondo, e mantenimento del futuro Collegio, e della sua Chiesa, e perciò volle, che la costruzione dell'edificio dovesse farsi da frutti, che anno per anno sarebbero maturati concedendo una ragionevole dilazione per ridurlo alla dovuta perfezione; anzi ordinò, che i frutti suddetti, se così paresse spediente, si dovessero moltiplicare in nuove compere, acciocchè meglio la sua volontà si fosse adempiuta, nè li capitali della dote si fossero diminuiti? E che dovrà dirsi di vantaggio, se non si tratta di una legge che di presente sia, ma di una legge, che può, e non può dalla M.S. ordinarsi, ed ordinandosi tale regola, e metodo può con essa prescriversi, che molti de' casi ne siano eccettuati, e spezialmente il caso presente, come in altri luoghi, ove la legge ha vigore, eccettuati ne sono?

Ma

Ma forse ci si risponderà, che gli addotti autori han parlato delle fondazioni necessarie, e di Chiese parocchiali, caso molto diverso dalla fondazione del Collegio, di cui trattiamo. Niente però indebolisce sì fatta risposta il nostro argomento, che non possa per la nostra specie anche militare, se ci riduciamo a quell'utile già confessato dal nostro Avversario, che apporterebbe questo Collegio al pubblico di Napoli; perciocchè, come sopra considerammo, se sia utile, fors'è che sia pur necessario, ricordando al nostro riverito contraddittore, come molto versato, ch'egli è nella nostra giurisprudenza, ugualmente che nella erudizione delle altre scienze, che i nostri giureconsulti han sempre confusi questi termini di utile, e di necessario; sicchè l'uno dall'altro non si discompagna, come può riconoscersi da varj luoghi delle nostre pandette (a), laonde ove pensiamo noi di trarre l'argomento da un caso all'altro, crediamo poterlo trarre da un caso simile, anzi da un minore ad un altro maggiore, come al proposito lo trasse Carlo Molineo (b) dicendo: *Idem tamen puto in casu simili, vel majori, ut si Princeps pro fundatione gymnasii trilinguis christiana reipublica utilissimi, nuper non longe a domicilio meo inhabitati, sed temporis calamitate intermissi, amortizationem concederet pradiis vicinis, & necessariis acquirendis. Tunc enim dico, quod posset etiam in prajudicium dominorum inferiorum, a quibus non esset opus aliam impetrare amortizationem: sed solum illis praestanda esset rationabilis futurorum jurium indemnitas, qua vel invito, hoc casu, contentari tenerentur, sicut & proprietarius rem suam vendere, & justum pretium accipere cogeretur.* E per dimostrare, che l'utile porta seco la necessità, dopo aver detto: *Christiana reipublica utilissimi*, soggiugne: *Ceterum hac, vel simili reipublica necessitate cessante.*

E da qual maggiore utile può considerarsi la necessità, se non se dal fondarsi un Collegio, per istruzione de' giovani, non meno

(a) l. 1. d. solut. matrim. ubi Glos. verb. necessarium & Gotofr. ibid. l. divorzio §. fin. eod. tit. ubi Glos. verb. necessarium l. 1. d. de offic. praefect. prator. ubi Glos. ver. necesse, & alibi passim.

(b) in loco proximo cit.

meno per apprendere la latina favella , base , e fondamento delle scienze , che per apprendere le scienze medesime , che i Padri della Campagna con sommo studio , secondo il proprio istituto , cercano insegnare ; nè lasciano nel tempo stesso di educare i giovani nelle morali virtù , e nello esercizio della cristiana pietà ; e perciò è sempre questa Religione fiorita in tutte le parti del mondo , come ce ne ragguagliano le storie , che tralasciamo di rapportarle a minuto per non tessere fuor del bisogno panegirici al santo fondatore di quella , che pensò istituirla per cotanto beneficio della cristiana Repubblica.

Tattasi dunque della erezione di una scuola , ed in luogo molto separato , e lontano dal corpo della città , utile e necessaria per coltivare nello studio delle buone lettere gli animi de' cittadini , e degli abitatori specialmente di non bassa condizione di tre popolarissimi borghi , che sono forse i più vasti della città. E chi non sa , che ogni ben regolata Repubblica somma vigilanza ha sempre tenuta d'istituire pubblici luoghi per questo effetto ? Dopo Sai , ed Eliopoli dell' Egitto , donde Omero , Solone , Talete , Platone , ed altri appresero la miglior parte del lor sapere ; ognun sa quante scuole avesse avute Atene , tra le quali vi fu quella di Platone , che Ecademia prima chiamata dall' erode Ecademo , venne poi denominata Academia , e questo nome , ch' era proprio di quella scuola , fu ne' tempi appresso da qualunque altra usurpato . Ad imitazione degli Ateniesi attesero parimente i Romani a fondare pubbliche scuole nelle loro colonie , e nelle provincie a loro soggette , sempre vie più aumentandole , come ad ognun , ch' è versato nella romana storia è noto . Or perchè la nostra Napoli , vera imitatrice di sì illustri Repubbliche , dovrà in questo da quelle disconvenire , con impedire a' suoi cittadini un tanto utile , che risulterebbe , a que' luoghi così remoti , dall' erezione del nuovo Collegio , e permettere che l' oziosa gioventù abitante in quel ristretto , resti priva dell' agio di apprendere le scienze cotanto necessarie al governo del pubblico , e di educarsi nel santo timore di Dio , principio , e fondamento di ogni sapere :

Qua-

Quales exhibet scholas, tales habitura est ecclesia, atque respublica moderatores & cives, scrisse il Besoldo, trattando della necessità dell' Accademie (a), e perciò rescrisse l' Imperador Federigo II. allorchè pensò istituire in Napoli le pubbliche scuole delle scienze, come si ha presso Pietro delle Vigne (b) *Deo propitio, per quem vivimus, & regnamus, cui omnes actus nostros deferimus; cui omne, quod agimus, imputamus. In Regnum nostrum desideramus multos prudentes, & providos fieri per scientiarum haustum, & seminarium doctrinatum. Qui facti discreti per studium, & per observationem iusti, Deo serviant, cui serviant omnia, & nobis placeant per cultum iustitia, cuius preceptis omnes precipimus obedire*; quale rescritto si rapporta dal Goldasto tra le leggi di quel Principe da lui raccolte (c). E questa stessa necessità conobbe l' Imperador Carlo V. ne' capitoli della riforma da lui pubblicati contro a' protestanti nella Dieta di Augusta sotto li 14. Giugno dell' anno 1548. ove trattando delle scuole, disse: *Schola seminaria sunt (d) non praelatorum tantum, & ministrorum ecclesia, verum etiam magistratuum, & eorum, qui consiliis suis respublicas gubernant, qua si negligantur, aut depraventur, necesse erit & ecclesias, & respublicas inde periclitari: propterea de earum infractione magna cura habenda est*, laonde prescrisse, ed ordinò, che in quelle città, dove non erano Collegj, si fossero erette pubbliche scuole per istruzione de' giovani, affinchè da onesti, e dotti maestri avessero appreso i giovani, colla pietà cristiana, i rudimenti della santa fede, e i principj delle buone scienze.

Quindi non fu solo di quella opinione il Molineo, ma gli altri autori, che han trattato della legge dell' ammortizzazione de' beni, i quali han sempre i luoghi degli studj, e i Collegj dalla legge destinati per istruzione de' giovani, eccettuati, come

E e quel-

(a) *differ. juridic. politic. de jure academiæ. cap. 2. post. Johann. Cammann. disput. de jur. majest. 3. Thes. 36. & seq. Matth. Diefen. de jur. id. lib. 3. part. 2. cap. 1. num. 20.*

(b) *lib. 3. epist. 11.*

(c) *const. Imper. 10. 2. rescript. 78. pag. 72. edit. Francfurt. 1643.*

(d) *idem Goldast. d. 10. 2. cap. 6. §. 6. 7. p. 329.*

quelli, ch' han reputati necessarij, e utilissimi per la Repubblica: *Id non trahendum esse* (parla a quest' proposito nella identificazione del nostro caso Giovanni Molano) (a) *in prejudicium contra collegia studiorum, & similes quasvisque causas tenuiter dotatas, ideoque his absque omni molestia, & sordido quaestu consensum potius offerendum esse, quam supplicantibus annuendum. Meminerint hujusmodi sacra loca (quod etiam Symmachus profanus scriptor agnovit) rempublicam non laedere, sed stabilire. Hujusmodi locorum alumnos imperium caelestibus fulcare praesidiis, armis, & aquilis amicis applicare virescentes, pro omnibus efficacia vota suscipere.* Anzi precisi questi motivi fondò Stockmannio (b), che'l legato lasciato ad un Collegio accademico, non si debba dire lasciato alla mano morta, ancorchè sia al corpo del medesimo; ma debba intendersi particolarmente lasciato a ciascuno di coloro, che nel Collegio convive, o conviene per cagion dello studio: *unde & res* (conchiude egli) *immobiles sic relinqui posse non improbabiliter autui substineri in lite quapiam, appoggiato nella disposizione della legge comune* (c). Di questo sentimento fu anche il Van-Espen (d), il quale dopo aver trattato della legge di Fiandra promulgata da Carlo V. di cui già sopra facemmo menzione, ci avvertisce: *Hoc ex capite, si quis paupera certa urbis vel parochia instituit heredes, vel cognitioni suae annua cibaria reliquerit in sumptum studiorum instituta fundatione in collegio academico, defendi probabiliter potest non manum mortuam, sed corpus aliquod, vel collegium esse vocatum, sed singulas personas esse vocatas certo ordine.*

Vaglia, o no, questo argomento dello Stockmannio, e del Van-Espen; certa cosa si è, che dove l' utile induca la necessità, di un pubblico comodo de' cittadini, di gente patrizia, nobile, e civile, che nell' ampio ristretto di que' luoghi

(a) *de piis testam. cap. 35.*

(b) *decis. Brabant. 4.*

(c) *in l. 70. D. de reb. dub. & in l. 1. a. & 3. C. de incertis person.*

(d) *jus eccl. univ. par. 1. tit. 19. cap. 3. ver. Hoc ex capite.*

ghi soggiornano, dovrà essere permessa l'edificazione del nuovo Collegio per aprire una scuola di scienze, dove una numerosa gioventù degli ordini suddetti possa istruirsi, ed educarsi; e l'acquisto de' beni per fondo, e dote del medesimo non potrà intendersi proibito, ancorchè avesse nel Regno vigore la legge dell'amortizzazione, come il Molino, il Molano, e gli altri di sopra citati fondarono, e con legge di Filippo il Bello per la Francia fu dichiarato. Nè vale il riflettere col nostro Avversario, che coloro, che potrebbero da vicino goder di questa nuova Chiesa, e Collegio, pochi passi risparmierebbero, da ogni più rimota, e lontana parte di questa città se vogliano portarsi ne' già fondati Templi, e Collegj, ad essere ammaestrati nello spirito, ed instrutti nelle scuole; perciocchè questa volta non bene livella la distanza de' luoghi, nè considera, che in ogni giorno dovrebbero esporli ad un viaggio, e molto meno riguarda alla condizione di nobili fanciulli non avvezzi a' disagi non già del solo cammino, ma degl'infocati raggi del sole, che li percolerebbero nella stagione calda, e delle piogge, delle nevi, e de' geli, che soffrirebbero nella fredda, non avendo molti di essi quel comodo, che li gioverebbe a ripararnegli.

Se sia utile alla Repubblica l'educazione de' giovani, e che delle scienze si approfittino, sarà anche necessario, che si provvegga a destinar luogo proporzionato, affinchè la gioventù si affida nella commendevole intrapresa de' studj; i parenti non si disanimino col timore, che non si accagionino i loro figliuoli, o nipoti, o fratelli nella salute per lo continuo trapazzo; e il Principe, e il pubblico non si privi del beneficio di aver cittadini ben colti nelle virtù morali, e nelle scienze per valersene ne' bisogni. A questo riflettendo Carlo Magno, ordinò agli Arcivescovi, e Vescovi delle sue città, che in esse costituito avessero le pubbliche scuole in determinati, e comodi luoghi (a); e qual dovrà essere in quel ristretto luogo più conveniente, se non se quello prescritto dal nostro Testatore, che non ingombra, per valerci della frase dell'Avver-

E c 2

sario

(a) capitul. Carol. Mag. lib. 8. cap. 5.

sario , niuna parte della città, nè costringne i cittadini ad abitar ne' borghi , come asserisce l' autore del memoriale , perchè in un quasi campestre angolo di un borgo si fonderebbe il nuovo Collegio; luogo veramente atto per simili impieghi secondo l' avvertimento di Pietro Gregorio Tolosano (a) : *In deligendo loco certo auditorii civitatis electa adhuc danda opera , ut is quantum commoditas civitatis patietur, sit separatus a tumultu transeuntium maxime currum, seu plaustrorum, ne interpellentur docentes , aut discentes , neque privatorum singularia artificia ita erant consideranda si officiant quantum utilitas publica , qua semper preferenda privatis.* Dicasi ora non esser necessario , quantunque utile , il Collegio per tanti altri simili , che sono nella città.

Ma non è solamente questo utile , che risulterebbe al pubblico dalla fondazione suddetta , Dopo avere il Baron D. Giuseppe de Mirto avuto presente nella sua disposizione l'utile , e il beneficio di questa città , incaricando a' Padri della Compagnia di fare essi ogni sforzo per la fondazione del nuovo Collegio nel luogo da lui destinato, volle, e prescrisse , che qualora incontrassero difficoltà di eseguire questo suo volere in Napoli, loro fosse stato lecito , e permesso di ergerlo altrove , designando due provincie del Regno , o in qualche città , e terra della provincia di Terra di lavoro , o in altre della provincia di Principato citra ; per modo che resta ad arbitrio de' Padri valersi di questa facoltà, ed eletto che avranno , non si potrà poi variar l'elezione già accettata dall' università di quel luogo , che resterà eletto . Questa circostanza deve essere di non piccolo riflesso a que' Signori, che con tanto zelo amministrano gl' interessi di questo pubblico ; imperocchè se si è sempre considerato utile di trovar mezzo , per cui venga il denaro a spenderli nella città; quando anche le rendite de' beni del Baron de Mirto altrove maturassero , e quivi avessero a ridursi, utile espediente sarebbe , che il Collegio dovesse quivi fondarsi, affinchè il frutto, che anno per anno deve consumarsi e nell'

(a) *de republic. lib. 18. cap. 6. num. 12.*

nell'edifizio della fabbrica, e successivamente nel mantenimento de' Padri, delle scuole, della Chiesa si consumi in Napoli, dove ne dovranno partecipare tanti poveri artefici, e tante altre persone, che bisogneranno al servizio del Collegio nel tempo avvenire. Or quanto più dovrà la fondazione permettersi, qualora unite alle circostanze di sopra considerate, si cumula quest'altra, che con la fondazione, che si farebbe altrove, non solamente di questo utile farebbero privi i nostri cittadini, ma ne resterebbe il pubblico in danno: perciocchè quel frutto, che qui si raccoglie dalle annualità, che corrispondono i nomi de' debitori, e dalle pigioni, che si raccolgono da' fittuarij della casa, s'impiegherebbero fuori della città, e passerebbe il danaro in mano non già de' nostri cittadini, ma di quelle persone, ove si fonderà il Collegio, e goderanno i poveri di quel luogo quelle limosine, che riceverebbero giorno per giorno i poveri della nostra città. E non è questo un punto da doverci seriamente considerare, e da dover' essere sommamente a cuore da chi tanto ben regola, e governa il nostro pubblico?

Nè ci dica l'Avversario, che si farebbe luogo alla chiamata del sacro Monte de' Poveri, per tributare a Dio un più gradito ossequio, e recare al pubblico un profitto più considerabile: imperocchè non è nostro il conoscere qual sia l'ossequio più gradito a Dio, e quale il profitto più considerabile al pubblico tra l'una, e l'altra disposizione del pio nostro Testatore; quello però, che non sappiamo comprendere, si è, che il nostro Avversario s'induce a concedere quel, che nella sua lunga, e dotta scrittura ha disputato. Forse il sacro Monte de' Poveri non è ancor'egli manomorta, come ciascun'altro luogo pio? Forse nel dominio del sacro Monte non restano inalienabili i beni, e segregati da ogni commercio? Forse non restano immuni da qualunque peso? Forse non acquistano i beni quella stessa qualità di qualunque altro monistero, o di qualunque altra chiesa? Forse finalmente non ha parlato ancor di questi luoghi pii l'autor del memoriale? Or come si commenda profittevole al pubblico, che manojano i beni suddetti nel dominio del

E e 2

sacro

sacro Monte, e dannevole si reputa, che si acquistino da un Collegio, che direttamente s'istituisce al ben pubblico per l'esercizio della cristiana pietà, e specialmente nell'educazione de' giovani?

Se poi si voglia di maggior profitto, perchè le rendite si distribuiscono a' poveri della città, ed in essi ne sente parimente il beneficio questo pubblico; siasi, se considerar non si voglia, posto in paragone il maggior beneficio dell'educazione de' giovani, e del consumo delle rendite del Collegio per mano de' medesimi nostri cittadini; Siasi dicemmo, preciso un tal paragone, ma non ha il nostro Avversario avvertito, nè considerato l'intera disposizione del Barone: perciocchè egli interamente non l'ha trascritta, tralasciando quella parte, ove il Testatore dispone, che il frutto delle sue rendite dovesse il sacro Monte impiegare in sussidio di dote a donne povere, preferendo però quelle della sua patria d'Eboli a quelle di Napoli.

Passi adunque in man del sacro Monte l'eredità del Mirto, non si permetta l'erezione del Collegio nè quivi, nè altrove, qual farà il beneficio, e l'utile di questo pubblico? Quelle rendite, che sono frutto di questa città, passeranno a sollievo de' poveri di Eboli, dove non mancano povere, che cercheranno di esser soccorse col denaro dell'eredità del Mirto, e a queste di Napoli non resterà che dispensare, e sarà in doppio vantaggio la nostra Città, senza il soccorso delle sue povere, e senzachè muoja il denaro nelle mani de' suoi cittadini.

Senzacchè quando pure della fondazione della sola Chiesa sotto l'istituto de' PP. della Compagnia si trattasse, nè pur potrebbe nel luogo dal testatore prescritto impedirsi, se fosse nel suo vigore l'osservanza di quelle leggi, che furono da' più famosi passati Re Austriaci delle Spagne ordinate. Il Re Filippo II. benchè sotto altro colore, cioè per lo danno, che s'inferiva alle fortezze, proibì, che in certo spazio di questa città si potessero far nuove fabbriche; il vero motivo però di questa proibizione fu il riparo dell'annona, affinchè nell'affluenza degli abitatori non mancasse a' cittadini l'abbondanza de' viveri, come lo

di.

dichiarò, allorchè volendo il Duca di Seminara edificare in un suo podere compreso nella proibizione, contuttochè ne avesse riportato favorevole rappresentazione dal Collateral Consiglio, non volle a quella il Re uniformarsi, rispondendo, che quel motivo delle fortificazioni fu simulato: *Sed vera causa fuit ad reprimendam multiplicationem habitationum, & noluit tunc Rex gratiam Duci facere*, benchè ottenuta poi l'avesse dal Re Filippo III. come riferisce il Reggente de Ponte (a).

Questa proibizione si distese anche per li Borghi, interdicon-
doli in essi ogni edificio collo banno pubblicato nell' anno 1566. dal Duca di Alcalà allora Vicerè in questo Regno, e ne fu con ordine regale incaricata l' osservanza nell' anno 1581. riservandosi al Re la facoltà di dispensare al medesimo, per modo che nell' anno 1582. giusta il tenore di detto ordine furono rinnovati i banni, e perchè se ne eccettuarono gli edificj già fatti, ed incominciati a costruirsi, non avendo ciò la M. S. approvato nell' anno 1583, dal Duca di Ossuna fu con nuovo banno dichiarato, che gli edificj incominciati restassero in quello stato, in cui si ritrovavano, e nell' anno 1596. dal Conte di Olivara fu reiterato lo stesso banno per la pena della controvenzione comminata ne' precedenti (b).

Rigoroso fu certamente questo divieto, in maniera che essendosi pubblicato un' indulto generale per le nozze della M. di Filippo III, fu ordinato dal Supremo Consiglio di Madrid a nome della M. S. che nell' indulto non si comprendessero le pene della controvenzione degli edificj, *pues en ellos no se comprende lo que a esso toca*, come ci attesta il citato Gian Francesco de Ponte (c). E si legge nella regal lettera de' 15. Ottobre 1607. confermata con altra de' 6. Luglio 1613. trascritte dal Tappia (d). Ma quanto più risulta un sì fatto rigore per l' os-
ser.

(a) *de potestate Proregis tit. 2. de abundant. civit. §. 2. n. 18.*

(b) *Prag. 1. & 2. de edific. prohibis.*

(c) *d. tract. eod. tit. 2. de Abund. civit. §. 3. n. 3.*

(d) *de jur. regn. tit. 19. pragm. 1. lib. 7.*

l'osservanza de' banni , tanto vieppiù si aggiugne forza alla nostra ragione: imperocchè il medesimo Re Filippo III, che avea a se riservato il permesso degli edifizj , che avea proibiti reiteratamente colla condizion della pena, che avea la pena dal grazioso indulto delle sue nozze eccettuata , non volle , che a queste leggi fossero sottoposte le Chiese: *An autem hac prohibitio edificandi in suburbis* (così ce ne rende l'autorevole sua testimonianza il sopradetto de Ponte) *(a), cumquams publicum bonum concernens, an comprehendat etiam clericos ... Christianissimus, & Catholicus Rex noster patris vestigia sequens mandavit ut nullo loco, quod in praedicta prohibitione fabricandi ecclesia non includantur, volens tanquam devotissimus, & religiosissimus, ut DIVINUS CULTUS in suis regnis amplietur, & augeatur, invigilans semper ad protectionem, & defensionem S. R. E. quod proprium semper fuit huius corona.* Or se dovrebbe nel vigore di detti banni aver luogo per le Chiese questa religiosa dichiarazione, che stimò fare il Re Filippo, come di luogo consacrato al divin culto, permettendo ne' borghi l'edifizio di quelle, non dovrà meglio esser lecita di presente la costruzione del nuovo Collegio, e Chiesa nella Montagnola, che il rigore de' banni è cessato, i banni non sono nella loro osservanza, e tra il numeroso concorso degli abbitatori di que' luoghi non disconviene, che 'l divin culto colla fondazione delle Chiese si ampli, e si aumenti? E se oggi è permesso l'edificare in que' luoghi a chiunque era nel divieto compreso, perchè non dovrà esser permesso per quegli edifizj, che sono stati nel tempo del divieto medesimo da quello eccettuati?

Ed eccoci già a capo della nostra scrittura, in cui avvisiamo aver conchiudentemente fondato, che agli Ecclesiastici l'acquisto, e il possesso de' beni non sia interdetto, nè interdirl si possa, e nel riscontro del sacerdozio ebreo; e nell' osservanza della disciplina della Chiesa di Gesucristo, che fin dal suo principio possedè beni temporali, e molto meno possa interdirlsi a' no-

stri

(a) *luc. sup. cit. §. 4. n. 10. & 11.*

stri Ecclesiastici nel Regno, in cui corretta la legge di Fedezigo, con legge particolare del Re Carlo I. e II. inserita nel concordato del Pontefice Onorio IV. espressamente ne sia loro concesso il permesso, fino a che con nuova legge non si rinnovi 'l divieto. Anzi promulgata la legge medesima, l'eredità del Barone de Mirto, che cotanto utilmente ha disposto a benefizio di questo pubblico, non potrebbe negarsi a' PP. della Compagnia per ergere il nuovo Collegio; sicchè altro non ci resta, che comprometterci dalla pietà di que' personaggi, che così bene reggono, ed amministrano i comuni interessi di questa città, che con grato animo verso il pio testatore, benefico più alla nostra città, dove ha vissuto, e dimorato, che alla sua patria, dove ha sortiti i suoi natali, e verso una Religione così benemerita, alla di cui fede ne ha il defunto commessa l'esecuzione, vogliam'anche essi cōcorrere colla volontà di quello. Altro non ci resta, che sperar dall'autorità del supremo magistrato, nel di cui confesso sono prescelti uomini di eccellente sapere, veneranda probità, e matura sperienza sotto il governo di un giusto Principe, che tiene felicemente le veci della M.S. che sian rimossi tutti quegl'impedimenti, che possono differire l'utile, che dalla pia opera risulta. Nè altro finalmente ci resta, che sicuramente attendere dalla religiosità, e paterno zelo del nostro Monarca pienamente informato sulle accennate circostanze, i premurosi suoi clementissimi ordini, che sia la disposizione del Mirto eseguita in quella parte, che la fondazione del Collegio si contiene, come di precisa, e principale sua volontà, a' PP. della Compagnia ingionta; perciocchè se reputò il gran Costantino esser giusto, e ragionevole, che in qualunque maniera avessero i defunti la loro volontà espressa, avesse avuto il suo vigore, al riferir di Eusebio (a), e Germanico appresso Tacito (b) stimò: *Non hoc praeceptum amicorum munus est, prosequi defunctum ignavo quaestu, sed quae voluerit meminisse, quae mandaverit exsequi*, nel nostro caso

(a) *vita Constant. lib. 4.*

(b) *lib. 2. annal.*

caso tre circostanze hanno di più a rifletterfi, un Pubblico colla disposizione del Mirto beneficato, una insigne Religione eletta ad adempierla, ed un testamento, che cotanto rigorosamente la precetta.

Napoli il dì 10. Dicembre 1733.

Niccolò Scalfati.

VAL
1630795

80

185-9.34

360
327